

PRIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane
Viale di Villa Grazioli, 23
00198 Roma

Edizione febbraio 1996

me stesure del dattiloscritto e che, con le loro raccomandazioni critiche, hanno stimolato una varietà di approfondimenti, una più puntuale messa a punto dei dati e un maggiore equilibrio tra le diverse parti del volume.

NOTE INTRODUTTIVE

La realizzazione di questo lavoro è stata resa possibile dai contributi e dalla collaborazione offerti da molte persone a cui desideriamo qui rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti.

È doveroso esprimere la nostra riconoscenza, innanzitutto, alle Fondazioni che hanno fornito, con non trascurabile impegno delle proprie strutture e risorse, la grande mole di informazioni su cui si è incentrato tutto il nostro studio manifestando, così, grande disponibilità e spirito di collaborazione.

Rivolgiamo il più vivo ringraziamento, inoltre, ai docenti universitari che hanno offerto il contributo scientifico indispensabile per lo sviluppo delle diverse parti del rapporto.

Siamo grati, in particolare, alla Prof.ssa Rossella Locatelli, docente di Tecnica delle Operazioni Finanziarie nella facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano e docente di Tecnica Bancaria e Professionale nell'Università di Varese, per la preziosa collaborazione da lei prestata nell'analisi e interpretazione dei dati relativi all'andamento della gestione delle Fondazioni.

Il Prof. Luciano Hinna, associato di Ragioneria pubblica e Revisione aziendale, dell'Università di Tor Vergata in Roma, ha messo a nostra disposizione la sua vasta esperienza e competenza, collaborando alla stesura del capitolo 5 in cui viene definita una proposta di bilancio tipo per gli Enti conferenti.

Il Prof. Aldo Predetti, Professore ordinario di Statistica economica nell'Università degli studi di Milano - Dipartimento di Economia politica e aziendale, ha fornito un contributo decisivo alla stesura del capitolo 7 in cui vengono esposti i risultati di una indagine statistica sulla realtà operativa degli Enti conferenti Casse di Risparmio.

Il Prof. Mario Venturino, docente di Amministrazione e controllo nelle imprese bancarie della Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative nell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, ha prodotto lo studio, riportato nel capitolo 4, in merito alla definizione di modelli di struttura organizzativa ed operativa delle Fondazioni.

Un ultimo ringraziamento, infine, è rivolto a coloro che hanno letto le pri-

Avvertenze per il lettore

Nel testo del rapporto i termini Fondazione ed Ente conferente sono considerati sinonimi e quindi utilizzati indifferentemente. Parimenti sono da considerare sinonimi tra loro i termini Ente conferitario, Società conferitaria, Banca conferitaria, SpA bancaria.

Il lavoro di redazione del rapporto è stato completato in data 15 dicembre 1995.

INDICE GENERALE		Pag.
NOTE INTRODUTTIVE	V	
INDICE DELLE TABELLE	X	
INDICE DELLE FIGURE	XIII	
INDICE DELLA DOCUMENTAZIONE	XV	
PREFAZIONE	1	
PARTE PRIMA		
LE ORIGINI DELLE CASSE DI RISPARMIO E L'ATTUALE QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO		
CAP. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO	9	
CAP. 2 - LA DISMISSIONE DELL'ATTIVITÀ BANCARIA DA PARTE DELLA FONDAZIONE: IL QUADRO NORMATIVO	15	
PARTE SECONDA		
LA RICERCA DI UN MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI CONFERENTI		
CAP. 3 - L'ASSETTO ISTITUZIONALE E STATUTARIO		
3.1 Il rapporto tra gli Enti conferenti e le società conferitarie: l'assetto partecipativo	25	
3.2 La riforma degli statuti	27	
3.3 Gli Amministratori degli Enti conferenti	30	
CAP. 4 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA		
Premessa	36	
4.1 Uno studio sull'organizzazione degli Enti conferenti	37	
4.1.1 Aspetti metodologici		
4.1.2 Enti conferenti a struttura istituzionale ed a struttura associativa		

4.1.3 Organi	Pag.
4.1.4 Funzioni, compiti e centri di responsabilità	
4.1.5 Meccanismi operativi	
4.1.6 Schemi di organigramma-tipo	
4.2 Efficienza gestionale e organizzativa	46
4.3 Alcuni dati sulla composizione degli organici	53

CAP. 5 - I SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE E DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE: UNA PROPOSTA DI BILANCIO TIPO PER GLI ENTI CONFERENTI	
Premessa	56
5.1 Il modello di riferimento	60
5.1.1 Un bilancio ispirato ai criteri privatistici anziché pubblicistici ed inteso come relazione dei fatti e delle cifre	
5.1.2 La necessità di evidenziare gli aspetti peculiari della gestione delle Fondazioni	
5.2 La proposta di bilancio	66
5.2.1 La proposta di bilancio inteso come un minimo	
5.2.2 I fattori di cui si è tenuto conto nel proporre lo schema	
5.2.3 Il bilancio orientato anche alle esigenze degli Amministratori	
5.3 La struttura del bilancio tipo	68
Conclusioni	75

PARTE TERZA
LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E L'ATTIVITÀ
DI EROGAZIONE DELLE FONDAZIONI BANCARIE
NEL BIENNIO 1993-1994

Introduzione	91
CAP. 6 - I RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELLE FONDAZIONI	
Premessa	92
6.1 Le caratteristiche dei bilanci esaminati	93
6.2 Metodologia di riclassificazione ed analisi dei bilanci	93
6.3 Le caratteristiche patrimoniali delle Fondazioni di origine bancaria	96
6.4 L'analisi dei conti economici	98
6.5 Alcuni approfondimenti sugli Enti conferenti Casse di Risparmio	102

	<i>Pag.</i>
CAP. 7 - UN MODELLO DESCRITTIVO PER IL SISTEMA DEGLI ENTI CONFERENTI: LA COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PATRIMONIO, LA VARIABILITÀ DIMEN- SIONALE ED I PROFILI STATISTICI DI RIFERIMENTO	
Premessa	136
7.1 Sul patrimonio	138
7.2 Sui proventi	140
7.3 Sulle uscite	141
7.4 Sulle erogazioni	143
7.5 Riflessioni conclusive	143
CAP. 8 - LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE	
8.1 Considerazioni introduttive	149
8.1.1 Riferimenti normativi	
8.1.2 Indirizzi politico-gestionali derivanti dalla normativa	
8.1.3 Motivazioni della ricerca quali-quantitativa sulle attività erogative	
8.1.4 Metodologia di indagine e composizione del campione	
8.1.5 L'attività delle Fondazioni nell'ambito del settore non profit	
8.1.6 Alcuni dati di riferimento economico-patrimoniale	
8.2 Risultati dell'indagine	152
8.2.1 La distribuzione delle erogazioni nei diversi settori	
8.2.2 Modalità e finalizzazione degli interventi	
8.2.3 Le strategie di intervento	
8.2.4 La concentrazione delle erogazioni nei diversi settori	
8.2.5 Rilevanza economica e progettualità degli interventi: alcuni indicatori	
8.2.6 Le erogazioni pluriennali	
8.2.7 Gli interventi in pool	
8.2.8 La distribuzione delle erogazioni per aree geografiche	
APPENDICE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI	179
BIBLIOGRAFIA	221

INDICE DELLE TABELLE

	<i>Pag.</i>
CAPITOLO 1	
Tab. 1 - Epoca di costituzione delle prime Casse di Risparmio nelle diverse regioni italiane	12
CAPITOLO 3	
Tab. 2 - Alcuni dati sul rapporto fra Fondazioni e Banche conferitarie (Sistema del- le Casse di Risparmio)	26
» 3 - Classificazione degli assetti partecipativi degli Enti conferenti secondo la tipologia di rapporto	27
» 4 - Modalità di attuazione degli scopi statutari	30
» 5 - Numero degli Amministratori degli Enti conferenti	31
» 6 - Fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione degli Enti conferenti a struttura istituzionale	32
» 7 - Fonti di nomina delle Assemblee dei soci degli Enti conferenti a struttura associativa	33
» 8 - Amministratori degli Enti conferenti con doppio incarico	34
CAPITOLO 4	
Tab. 9 - Organi statutari e aziendali degli Enti conferenti	39
» 10 - Distribuzione del personale degli Enti conferenti in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione dell'Ente	53
» 11 - Distribuzione del personale degli Enti conferenti in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro e per classi dimensionali degli Enti	54
» 12 - Distribuzione del personale degli Enti conferenti sulla base dell'inquadra- mento contrattuale e per classi dimensionali degli Enti	55
CAPITOLO 6	
» 13 - Distribuzione, secondo classi di dimensione del patrimonio, delle Fonda- zioni di origine bancaria e della percentuale di patrimonio posseduto sul to- tale (esercizio 1993/94)	107
» 14 - Caratteristiche dimensionali medie delle classi individuate	107
» 15 - Fondazioni il cui esercizio 1992/1993 ha avuto durata diversa da 12 mesi .	107
» 16 - Stato patrimoniale riclassificato	108

	<i>Pag.</i>
Tab. 17 – Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti ex ICDP	110
» 18 – Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti Casse di Risparmio (primo raggruppamento)	112
» 19 – Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti Casse di Risparmio (secondo raggruppamento)	114
» 20 – Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti Casse di Risparmio (terzo raggruppamento)	116
» 21 – Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti Casse di Risparmio (quarto raggruppamento)	118
» 22 – Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti Casse di Risparmio (quinto raggruppamento)	120
» 23 – Conto economico scalare	122
» 24 – Conto economico scalare - Enti conferenti ex ICDP	124
» 25 – Conto economico scalare - Enti conferenti Casse di Risparmio (primo raggruppamento)	125
» 26 – Conto economico scalare - Enti conferenti Casse di Risparmio (secondo raggruppamento)	126
» 27 – Conto economico scalare - Enti conferenti Casse di Risparmio (terzo raggruppamento)	127
» 28 – Conto economico scalare - Enti conferenti Casse di Risparmio (quarto raggruppamento)	128
» 29 – Conto economico scalare - Enti conferenti Casse di Risparmio (quinto raggruppamento)	129
» 30 – Indici di patrimonio, di redditività, di analisi delle erogazioni	130

CAPITOLO 7

Tab. 31 – Patrimonio: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni	144
» 32 – Patrimonio: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per ripartizioni geografiche	145
» 33 – Partecipazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio nelle società conferitarie: ordinamento per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni	145
» 34 – Partecipazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio nelle società conferitarie: ordinamento per ripartizioni geografiche	146
» 35 – Proventi: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni	146
» 36 – Proventi: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per ripartizioni geografiche	147
» 37 – Incidenza percentuale delle uscite rispetto ai proventi: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni	147
» 38 – Incidenza percentuale delle uscite rispetto ai proventi: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per ripartizioni geografiche	148

CAPITOLO 8

	<i>Pag.</i>
Tab. 39.a – 1993 (anno solare) - Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio per settore di intervento	153
» 39.b – 1994 (anno solare) - Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio per settore di intervento	154
» 40 – Modalità di erogazione per settori di intervento 1993-1994	156
» 41.a – Distribuzione delle erogazioni per finalizzazione specifica 1993-1994	156
» 41.b – Finalizzazione delle erogazioni per singolo settore nel 1993	157
» 41.c – Finalizzazione delle erogazioni per singolo settore nel 1994	158
» 42 – Classificazione degli Enti conferenti in base alla specializzazione settoriale delle erogazioni 1993-1994	160
» 43.a – Distribuzione delle erogazioni per classe di importo e per classe dimensionale degli Enti nel 1993	161
» 43.b – Distribuzione delle erogazioni per classe di importo e per classe dimensionale degli Enti nel 1994	161
» 44.a – Interventi pluriennali per dimensione degli Enti nel 1993	163
» 44.b – Interventi pluriennali per dimensione degli Enti nel 1994	163
» 45.a – Distribuzione degli interventi pluriennali per settore e per dimensione degli Enti nel 1993	164
» 45.b – Distribuzione degli interventi pluriennali per settore e per dimensione degli Enti nel 1994	164
» 46.a – Interventi in pool per importo e per dimensione degli Enti nel 1993	165
» 46.b – Interventi in pool per importo e per dimensione degli Enti nel 1994	165
» 47.a – Distribuzione per settore e per classe dimensionale degli Enti degli interventi in pool nel 1993	166
» 47.b – Distribuzione per settore e per classe dimensionale degli Enti degli interventi in pool nel 1994	166
» 48 – Distribuzione delle erogazioni per aree geografiche 1993-1994	167
» 49.a – Distribuzione per settore d'intervento delle erogazioni per ciascuna area geografica nel 1993	168
» 49.b – Distribuzione per settore d'intervento delle erogazioni per ciascuna area geografica nel 1994	168

INDICE DELLE FIGURE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
CAPITOLO 4			
Fig. 1	– Schema logico di un intervento di erogazione	44	
» 2	– Organigramma tipo di Ente a base istituzionale: dimensione piccola	47	
» 3	– Organigramma tipo di Ente a base istituzionale: dimensione media	47	
» 4	– Organigramma tipo di Ente a base istituzionale: dimensione grande	48	
» 5	– Organigramma tipo di Ente a base associativa: dimensione piccola	49	
» 6	– Organigramma tipo di Ente a base associativa: dimensione media	49	
» 7	– Organigramma tipo di Ente a base associativa: dimensione grande	50	
CAPITOLO 5			
Fig. 8	– Le Fondazioni come aziende di know how	76	
» 9	– Il bilancio: flusso di comunicazione ed elementi condizionanti	77	
» 10	– Le idee di fondo che hanno ispirato la proposta del bilancio	78	
» 11	– Il ciclo di bilancio delle Fondazioni bancarie	79	
» 12	– Il ciclo gestionale ed il bilancio	80	
» 13	– Conto economico di previsione	82	
» 14	– Previsione di destinazione dei margini disponibili	83	
» 15	– Bilancio tipo - Conto economico	84	
» 16	– Bilancio tipo - Prospetto delle delibere assunte nell'esercizio	85	
» 17	– Bilancio tipo - Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell'esercizio	85	
» 18	– Bilancio tipo - Stato patrimoniale	86	
» 19	– Calcolo della quota destinata al volontariato (L. 266/91)	87	
CAPITOLO 6			
Fig. 20	– Stato patrimoniale sintetico	103	
» 21	– Conto economico sintetico	104	
» 22	– Schema di stato patrimoniale analitico impiegato per la riclassificazione dei bilanci delle Fondazioni di origine bancaria	105	
» 23	– Schema di conto economico analitico impiegato per la riclassificazione dei bilanci delle Fondazioni di origine bancaria	106	
» 24	– Enti conferenti Casse di Risparmio: incidenza delle partecipazioni nelle banche e nelle holding sul patrimonio	132	
» 25	– Enti conferenti Casse di Risparmio: percentuale di incremento del patrimonio 1994 rispetto al 1993	132	
Fig. 26	– Enti conferenti Casse di Risparmio: percentuale di incremento dei proventi ordinari 1994 rispetto al 1993	133	
» 27	– Enti conferenti Casse di Risparmio: tasso di rendimento medio dell'attivo fruttifero	133	
» 28	– Enti conferenti Casse di Risparmio: incidenza dei costi operativi sui proventi	134	
» 29	– Enti conferenti Casse di Risparmio: percentuale di incremento delle erogazioni 1994 rispetto al 1993	134	
» 30	– Enti conferenti Casse di Risparmio: percentuale delle erogazioni sulle disponibilità per le erogazioni	135	
CAPITOLO 8			
Fig. 31	– Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio tra i settori di intervento (1993-1994)	169	
» 32	– Modalità di erogazione per settori di intervento nel 1993	169	
» 33	– Modalità di erogazione per settori di intervento nel 1994	170	
» 34	– Distribuzione delle erogazioni per finalizzazione specifica (1993-1994)	170	
» 35	– Specializzazione settoriale delle erogazioni (1993-1994)	171	
» 36	– Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti di grandi dimensioni per classe di importo (1993-1994)	171	
» 37	– Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti di medio-grandi dimensioni per classe di importo (1993-1994)	172	
» 38	– Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti di medie dimensioni per classe di importo (1993-1994)	172	
» 39	– Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti di piccole dimensioni per classe di importo (1993-1994)	173	
» 40	– Distribuzione degli interventi pluriennali 1993-1994 per classe dimensionale degli Enti	173	
» 41	– Distribuzione degli interventi pluriennali per settore (1993-1994)	174	
» 42	– Distribuzione degli interventi in pool 1993-1994 per classe dimensionale degli Enti	174	
» 43	– Distribuzione degli interventi in pool per settore (1993-1994)	175	
» 44	– Distribuzione delle erogazioni per aree geografiche (1993-1994)	175	
» 45	– Distribuzione delle erogazioni 1993-1994 area nord-ovest per settore di intervento	176	
» 46	– Distribuzione delle erogazioni 1993-1994 area nord-est per settore di intervento	176	
» 47	– Distribuzione delle erogazioni 1993-1994 area centrale per settore di intervento	177	
» 48	– Distribuzione delle erogazioni 1993-1994 area meridionale per settore di intervento	177	

INDICE DELLA DOCUMENTAZIONE

	<i>Pag.</i>
– Circolare del Ministro del tesoro del 28/6/95.	181
– Decreto del Ministero del tesoro del 1° febbraio 1995	189
– Direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e relative direttive di proroga (20/2/95 e 28/6/95)	191
– Decreto-legge del 31 maggio 1994, n. 332.	196
– Decreto del Ministro del tesoro del 26 novembre 1993.	197
– Decreto Legislativo del 20 novembre 1990, n. 356 (Titolo III)	199
– Legge 30 luglio 1990, n. 218.	204

PREFAZIONE

Nel corso degli ultimi mesi ha avuto grande risonanza, sugli organi di stampa e nelle discussioni tra addetti ai lavori, il dibattito sulle prospettive future degli Enti conferenti nati dalla riforma del sistema delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di diritto pubblico (ICDP) italiani.

A volte è apparsa finanche eccessiva l'enfasi con cui l'argomento è stato trattato, soprattutto laddove si sono ipotizzate, per il sistema degli Enti conferenti, capacità di impatto e potenzialità risolutorie dei problemi legati al soddisfacimento dei bisogni sociali del Paese, in verità sproporzionate rispetto alle linee di azione realmente percorribili.

L'entità delle risorse nazionali mobilitata per il sostegno del cosiddetto welfare state è talmente ingente (nei soli settori della Sanità, Istruzione e Assistenza sociale sono stati spesi in Italia, nel 1994, oltre 160 mila miliardi) che, se confrontata con le potenzialità di spesa delle organizzazioni non profit, e tra esse degli Enti conferenti, induce ad escludere inesorabilmente ogni ipotesi di sostituibilità, anche se solo parziale, dell'intervento pubblico in questo campo.

Il contributo delle Fondazioni bancarie può e deve configurarsi, quindi, in termini di integrazione mirata della presenza dello Stato nell'ambito sociale, realizzata anche attraverso lo sviluppo di efficaci sinergie con tutti gli altri soggetti che operano per soddisfare il complessivo fabbisogno sociale del Paese.

Sgombrato il campo, preliminarmente, da possibili improprie impostazioni generali del problema, va comunque riconosciuto l'indubbio interesse che oggi assume l'esame del modo con cui si vanno strutturando, a livello nazionale, le Fondazioni bancarie: i problemi sul tappeto sono numerosi e di diversa natura, investendo il campo istituzionale, giuridico, economico e sociale.

È naturale, quindi, che si sviluppino ampie riflessioni sulla materia e che si confrontino, in modo talvolta anche acceso, opinioni e proposte diverse che, come spesso accade in questi casi, sono ispirate da differenti modelli di riferimento quali, ad esempio, quelli che tendono ad attribuire alle Fondazioni il solo compito di "dare" (modello dell'Ente erogatore di sovvenzioni) o quelli che accreditano, invece, le Fondazioni di un ruolo attivo nella gestione dei progetti di intervento (modello dell'Ente funzionale)¹.

¹ "Il primo tipo di Ente è essenzialmente un selezionatore di richieste provenienti da soggetti legittimati alla richiesta dallo statuto; il secondo un realizzatore di funzioni proprie che utilizza eventualmente i terzi come strumento di una politica propria" (Intervento del Prof. F. Merusi al Convegno "Ruolo e natura degli Enti conferenti: problemi e prospettive" - Roma 6/10/93 Atti del Convegno).

È possibile riconoscere, in questi due modelli di riferimento, l'ispirazione alla dottrina anglosassone che, tipicamente, distingue le fondazioni in *grant making foundations* (fondazioni del "dare") ed in *operating foundations* (fondazioni del "fare").

Né è pensabile, d'altra parte, che gli Enti in questione, per effetto della loro diretta derivazione da Istituti di lunghissima tradizione e forte radicamento economico-sociale sul territorio, possano pervenire ad un nuovo e definitivo assetto di piena autonomia, rispetto alla banca "di origine", senza un graduale adattamento ed attraverso un periodo di transizione che comporta, talora, anche qualche scelta sofferta.

Un elemento che rende certamente più arduo il compito di chi intenda valutare in modo sereno ed obiettivo le varie opzioni proposte alla pubblica attenzione, e ancor di più complica il lavoro di coloro che desiderano contribuire al dibattito elaborando proprie ipotesi di risoluzione dei problemi, è la scarsità di informazioni disponibili sulla realtà attuale degli Enti conferenti.

Si tratta, infatti, di acquisire conoscenze sulla morfologia costitutiva e sulle caratteristiche operative di soggetti che, pur discendendo da istituzioni storiche quali le Casse di Risparmio e gli ICDP, solo da poco tempo operano nella nuova veste loro conferita dalla Legge n. 218/90 e dalla successiva normativa in materia (soprattutto dalla Direttiva Dini e dalla relativa circolare di attuazione del Ministro del Tesoro).

Si comprendono, allora, i diversi tentativi finora esperiti da alcuni, di comporre un quadro informativo di riferimento, relativo al sistema degli Enti conferenti, idoneo a supportare la formulazione di tesi e di proposte.

Tali meritevoli intenti scontano, tuttavia, la difficoltà di disporre di tutti i dati e le informazioni necessari per produrre una rappresentazione esaustiva e sistematica del fenomeno in esame.

IL PRIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI si propone di offrire una base esaustiva di dati sulla struttura e sull'operatività dell'insieme delle Fondazioni di origine bancaria che possa essere utilizzata per la discussione e per successive analisi. Con esso l'ACRI ha prodotto una sintesi dell'ampia messe di elementi informativi raccolti, a partire dalla costituzione delle Fondazioni bancarie, grazie anche alla disponibilità e collaborazione dei propri associati, con riferimento all'intero sistema degli Enti conferenti di origine bancaria.

Le informazioni sono state rielaborate con l'obiettivo primario di produrre una presentazione integrata, esauriente e il più possibile oggettiva di tutte le questioni principali intorno alle quali ruota, oggi, il dibattito sulle Fondazioni di origine bancaria.

Nell'analisi sviluppata, queste ultime vengono considerate come un insieme unitario che comprende sia le Fondazioni ex Casse di Risparmio che le Fondazioni ex ICDP (la natura della banca conferitaria, infatti, non si riflette in alcun modo sulle caratteristiche dell'Ente conferente). Tuttavia, diverse parti dello studio sono riferite esclusivamente alle Fondazioni Casse di Risparmio, poiché è solo nei loro confronti che si è reso possibile, per effetto dei tradizionali legami fra l'ACRI ed i suoi originari associati, il più completo reperimento dei dati.

La **Parte Prima** dello studio propone una breve rassegna storica sulle origini e sull'evoluzione delle Casse di Risparmio e degli ICDP, dalla quale il lettore può evincere quali fossero i presupposti istituzionali e quali le caratteristiche strutturali del si-

stema quando, nel 1990, la Legge n. 218 (meglio nota come Legge Amato) ha introdotto la riforma con la quale sono nati gli attuali Enti conferenti (Cap. 1).

Si fornisce successivamente, nel capitolo 2, una descrizione del quadro normativo che, dalla citata legge di riforma ad oggi, si è andato via via componendo fino a costituire il corpus giuridico di riferimento del processo di ristrutturazione e di riconversione operativa degli Enti attualmente in corso.

La **Parte Seconda** propone un esame dei problemi incontrati dalle Fondazioni e dei risultati finora raggiunti, nella definizione degli assetti interni (sia di natura statutaria, sia di tipo organizzativo e sia di rilevazione/controllo dell'attività) necessari per consentire il perseguimento, da parte degli stessi Enti, dei propri scopi istituzionali così come sono stati delineati dalla Direttiva Dini del 18 novembre 1994 e dalla circolare del Ministro del tesoro del 28 giugno 1995.

Inizialmente viene illustrato, nel capitolo 3, lo stato attuale dei rapporti di partecipazione degli Enti conferenti nelle diverse realtà bancarie collegate (Società conferitarie e holding).

Successivamente vengono affrontate, tra le altre, le questioni inerenti le riforme degli statuti e la composizione degli organi amministrativi (ed in questo ambito i problemi dell'incompatibilità e dei requisiti professionali degli amministratori).

Nel capitolo 4 si evidenziano le caratteristiche delle attuali strutture operative e organizzative che supportano l'attività delle Fondazioni, prospettando i possibili modelli di sviluppo delle stesse nel tentativo di offrire spunti per la definizione di assetti organizzativi adeguati rispetto alle nuove funzioni delineate dalla normativa sulle Fondazioni bancarie, che tengano conto delle caratteristiche dimensionali delle singole Fondazioni.

Alla fine del citato capitolo si propongono, in particolare, alcuni modelli organizzativi differenziati in funzione della forma giuridica (associazione o fondazione vera e propria) e delle dimensioni degli Enti conferenti.

La conclusione della Parte Seconda (Cap. 5) è dedicata alla presentazione e al commento di alcune proposte elaborate dall'ACRI per l'individuazione di taluni criteri di funzionamento e di rendicontazione che le Fondazioni potranno adottare nel quadro dei processi di riqualificazione operativa suggeriti dalla normativa.

Sull'argomento l'ACRI ha da tempo avviato uno studio volto a definire uno schema di bilancio e regole di redazione minimale. Nel capitolo 5 si presenta lo schema sottoposto al vaglio del Ministro del tesoro e si illustrano le modalità con cui esso si adatta alle caratteristiche operative delle Fondazioni di origine bancaria.

La **Parte Terza** del rapporto è dedicata ad un esame dettagliato di come gli Enti conferenti hanno operato nel biennio 1993-1994.

L'esame viene inizialmente svolto, nel capitolo 6, attraverso un'analisi approfondita dei bilanci delle Fondazioni relativi al periodo di osservazione.

Attraverso la riclassificazione dei dati di bilancio e la determinazione di indicatori di gestione si evidenziano, sia a livello complessivo di sistema che sulla base della na-

tura della banca conferitaria, e per sottoclassi dimensionali, i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti dagli Enti conferenti.

Nel seguito della Parte Terza si propone un approfondimento dell'attività svolta, in particolare, dagli Enti conferenti Casse di Risparmio.

Nel capitolo 7 si definisce, in termini applicativi, un modello statistico descrittivo dell'universo di riferimento. Esso consente di comprenderne le caratteristiche di base, anche in rapporto ad una predefinita distribuzione degli Enti in classi dimensionali.

Nel capitolo 8 si presentano, infine, i risultati di un'indagine sulla composizione quali-quantitativa delle attività di erogazione delle Fondazioni nei settori istituzionali di intervento.

Senza voler anticipare le conclusioni che potranno essere dedotte dagli approfondimenti riservati a ciascun argomento del rapporto, si ritiene tuttavia utile delineare, sin da ora, una lettura complessiva dei fenomeni che lo studio ha posto in rilievo.

Una corretta valutazione degli attuali assetti del sistema degli Enti conferenti non può essere disgiunta dalla attenta interpretazione del vasto processo di ristrutturazione del sistema creditizio nazionale, nel cui solco si è inserita la riforma delle Casse di Risparmio italiane.

A tale proposito va rilevato come le scelte operate in materia dal nostro Paese, sostenute talvolta nei confronti della pubblica opinione quali inevitabili corollari dell'attuazione della Direttiva Comunitaria sulla despecializzazione delle aziende di credito, abbiano determinato, in realtà, conseguenze pressoché uniche per il nostro sistema bancario.

Mentre in Italia le Casse di Risparmio e gli Istituti di Credito di diritto pubblico hanno perso la loro originaria natura, scorporando l'attività bancaria e dando vita ad un nuovo soggetto (la società conferitaria), altrove, e segnatamente nei Paesi europei con i quali comunemente si confronta il nostro (la Germania, la Francia e la Spagna), permangono configurazioni dei sistemi creditizi nazionali caratterizzati da una più marcata specializzazione.

In particolare, in tali Paesi la categoria delle Casse di Risparmio riveste ancora, nelle sue forme originarie, e quindi nel segno della continuità storica e giuridico-istituzionale, un ruolo specifico e primario.

Nel loro complesso, infatti, le Casse di Risparmio europee rappresentano una rete di 1.400 aziende, presenti sul territorio con 63.000 sportelli e 720.000 addetti, ed amministrano, in media, un quarto del mercato creditizio complessivo, con punte del 37% in Germania e di oltre il 40% in Spagna.

La rilevante portata della ristrutturazione in corso nel nostro sistema e, come appena visto, la mancanza di precisi parametri di comparazione, giustificano, pertanto, la grande cautela con cui il processo di trasformazione deve essere gestito e presuppongono la necessità di un ampio confronto sui ruoli e sulle prospettive operative dei nuovi soggetti nati dalla riforma.

Il dibattito è ancora in corso e, rispetto al suo esito, non è ancora possibile assumere conclusioni definitive o posizioni scontate, se non quelle che considerano impre-

scindibile la salvaguardia delle posizioni di diritto acquisite e l'adozione di soluzioni graduali dei problemi sul tappeto.

Ma mentre ai più alti livelli decisionali del Paese si svolge questa complessa riflessione, gli Enti conferenti non si sono attestati in una passiva posizione d'attesa: dall'insieme dei dati rilevati si evince, al contrario, una tensione già forte verso il conseguimento di risultati coerenti con le finalità loro assegnate, sia sul piano degli assetti interni sia rispetto agli interventi nel campo sociale.

Sul primo di tali aspetti, quello degli assetti organizzativi interni, è da sottolineare l'attività di revisione statutaria con cui tutti gli Enti conferenti si sono adoperati, e stanno adoperandosi, per adeguare la loro principale fonte di normazione interna agli indirizzi fissati dalla direttiva del Ministro Dini, con riferimento alla definizione delle finalità degli Enti, alla regolamentazione delle modalità di attuazione degli scopi ed ai requisiti degli amministratori.

Rispetto a quest'ultimo punto, in particolare, è da rilevare l'avvio di un processo di rinnovamento degli organi amministrativi nei quali, a partire dal 1° gennaio 1995, sono stati nominati 221 nuovi amministratori, pari al 25% del totale.

L'immissione di nuovi soggetti negli organi di governo degli Enti conferenti, che inevitabilmente ha dovuto e dovrà uniformare il proprio ritmo al progressivo scadere delle cariche in essere, dimostra di aver già prodotto importanti effetti.

Ci si riferisce, anche, al quasi completo superamento del problema delle "incompatibilità" tra le cariche assunte nella Fondazione e nella SpA bancaria. Attualmente, infatti, i casi di "doppio incarico" costituiscono solo il 7% del numero totale degli amministratori (regime di deroga, peraltro, consentito dalla normativa vigente); il pressoché totale riassorbimento del fenomeno è previsto entro giugno 1996.

Sono da rilevare, inoltre, gli sforzi compiuti dagli Enti per migliorare la propria efficienza interna, al fine di ridurre l'incidenza, peraltro già sufficientemente contenuta, delle spese di funzionamento sui redditi e, quindi, di poter destinare quote sempre maggiori degli stessi all'attività propria dell'Ente.

Nel 1994, a fronte di un incremento dei proventi di oltre il 34%, si è registrato un aumento delle spese di funzionamento limitato all'8,4%. Ciò ha determinato, quindi, una riduzione di circa 2 punti percentuali dell'incidenza di queste ultime sia sul risultato netto di gestione (dal 10,23% all'8,06%) che sui proventi (dall'8,39% al 6,77%).

Un dato che appare particolarmente significativo, a proposito dell'andamento delle spese di funzionamento, è la drastica riduzione delle spese per compensi agli amministratori, che sono passate dal 3,4% dei redditi nel 1993 al 1,9% dei redditi nel 1994, corrispondente ad una media pro-capite di circa 16 milioni annui lordi per ciascun amministratore.

Con riguardo alla attività erogativa degli Enti conferenti, deve essere necessariamente richiamato il dato relativo alla redditività delle società conferitarie che, ovviamente, influisce in modo decisivo, allo stato attuale delle cose, a determinare la "capacità di spesa" degli Enti stessi.

Nel 1994 le SpA bancarie, derivate dalle Casse di Risparmio, hanno prodotto un utile pari all'1,59% del loro patrimonio attestandosi su un livello di performance che,

sebbene in valore assoluto induca sicuramente ad una critica riflessione sulla capacità delle banche di remunerare il proprio capitale, appare lusinghiero se comparato con la redditività della rimanente parte del sistema bancario nazionale (nel 1994 lo stesso indicatore era pari a -0,46%).

Tale andamento dei risultati economici delle società conferitarie ha determinato, congiuntamente ai redditi derivanti dalle altre forme di investimento, una redditività degli Enti conferenti, nel 1994, pari al 2,14% del patrimonio.

L'importo destinato dalle Fondazioni alle erogazioni, pari nel 1994 all'1,03% del patrimonio (comprendente anche l'accantonamento obbligatorio previsto dalla L. 266/91 sul volontariato) sconta, evidentemente, l'incidenza degli obblighi di accantonamento previsti dalla legge vigente fino a tutto il 1994² ed evidenzia come gli Enti conferenti abbiano destinato all'attività istituzionale di erogazione praticamente tutto il residuo disponibile.

In merito, infine, alle scelte di destinazione dei fondi erogati, si può osservare come essi siano stati indirizzati per il 90% ai settori istituzionali previsti dal D.Lgs. n. 356 del 1990 (art. 12) ed all'area del Volontariato, anch'essa legislativamente identificata come settore di particolare rilevanza sociale, e dell'Assistenza sociale.

L'analisi dell'attività erogativa degli Enti conferenti evidenzia, tra l'altro, come essi siano già impegnati ad informare i loro interventi a logiche di progetto e di programmazione, come si può evincere anche dall'osservazione del dato riguardante le erogazioni cosiddette "a pioggia" che, nel 1994, sono state contenute nella misura del 25% circa del totale erogato.

Questi sommari riferimenti, che evidentemente rimandano ad un più analitico approfondimento all'interno del rapporto, permettono di tracciare con riferimento al sistema degli Enti conferenti un quadro generale incoraggiante.

Da esso traspare, in modo abbastanza preciso, l'impegno delle Fondazioni a percorrere quanto più rapidamente possibile le tappe che dovranno condurle ad assumere un ruolo stabile e decisivo nel settore non profit.

La strada da percorrere non è brevissima ed ancora numerose sono le difficoltà che si prospettano lungo il cammino, ma sembra di poter affermare che alcuni importanti risultati sono stati già conseguiti nella direzione di sviluppo prescelta.

² L'art. 12 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 356/90 prevede che gli Enti "... costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime (società conferitarie)". L'ammontare dell'accantonamento a tale riserva è stato fissato nella misura di almeno il 50% dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle Società per azioni conferitarie dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia in materia di Processi di Ristrutturazione ex legge 218/90 (Cap. L17).

La Direttiva Dini del 18 novembre 1994 ha successivamente ridotto la quota obbligatoria da destinare a riserva ad un valore non inferiore al 10%.

PARTE PRIMA

LE ORIGINI DELLE CASSE DI RISPARMIO
E L' ATTUALE QUADRO DI RIFERIMENTO
NORMATIVO

CAPITOLO 1

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO

Per poter comprendere a pieno cosa siano gli Enti conferenti, e quali finalità essi debbano oggi perseguire, è utile svolgere, in apertura di questo rapporto, un breve excursus storico con il quale ripercorrere le tappe più salienti del loro sviluppo, sin dalle origini delle istituzioni da cui essi sono direttamente derivati.

Nel biennio 1990/1992, come è noto, con l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218 e relativi decreti attuativi¹ si è realizzato nel nostro Paese un vasto processo di ristrutturazione del sistema creditizio nazionale che ha interessato, in modo particolare, le cosiddette banche pubbliche.

Per effetto della riforma, le Casse di Risparmio, le Banche del Monte e gli Istituti di Credito di diritto pubblico hanno acquisito la qualificazione di Enti conferenti a seguito delle operazioni di conferimento dell'azienda bancaria ad apposite società conferitarie.

Tali Enti, tuttavia, pur se disciplinati ex-novo dal D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, si possono inquadrare in una prospettiva di continuità con le istituzioni, originatesi durante i secoli scorsi, nate, per lo più, per il perseguimento di finalità etiche, quali la lotta all'usura e lo sviluppo della previdenza e del risparmio.

Nel corso degli anni si è registrata una evoluzione delle istituzioni originarie che ha portato le stesse a sviluppare sempre più, accanto agli scopi iniziali, le caratteristiche di vere e proprie imprese bancarie.

La promozione del senso della previdenza e del risparmio presso le popolazioni di più umile condizione, ad esempio, è stato lo scopo istituzionale caratteristico delle Casse di Risparmio che agli inizi del secolo scorso hanno cominciato a svilupparsi in Europa².

L'esigenza di assicurare conveniente investimento al risparmio delle categorie sociali più deboli che, prima della rivoluzione industriale, non erano partecipi del pro-

¹ In attuazione delle previsioni della legge delega n. 218/1990 il Governo ha provveduto ad emanare i decreti legislativi 20 novembre 1990 nn. 356, 357 e 358 recanti, rispettivamente, disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio, disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi e disposizioni sulla ricapitalizzazione di enti creditizi pubblici.

² Origini ancor più remote e prettamente italiane hanno avuto i Monti di Pietà, sorti nel corso del 1400 su iniziative di religiosi francescani allo scopo di combattere la piaga dell'usura.

cesso di accumulazione, ha costituito il principale motivo della nascita delle Casse di Risparmio, come istituti specializzati, nella raccolta del risparmio popolare³. Il loro scopo, infatti, era quello di favorire la previdenza, senza alcuna finalità di lucro, né dei fondatori, né degli amministratori, per soddisfare bisogni generali con specifico riferimento ai ceti più umili e laboriosi della società.

Per questi Istituti, a differenza delle Casse di Risparmio Postali promosse direttamente dagli Stati nazionali all'incirca nel medesimo periodo storico, la raccolta non aveva solo e tanto motivazioni economiche, derivanti dall'esigenza di attivare flussi di liquidità per gli investimenti, quanto, in modo particolare, connotazioni etiche.

Le Casse di Risparmio si svilupparono in tutta Europa per iniziative spontanee della società civile, ad opera di associazioni di cittadini privati, di religiosi e pie istituzioni, o per iniziativa di pubbliche autorità. Anche se è ancora dibattuto se la prima Cassa di Risparmio sorta in Europa sia stata la *Sparkasse der Gesellschaft zur Beförderung der Hunste und nützlichen Gewerbe* fondata in Amburgo nel 1778 o la *Herzogliches Leihhaus* costituita nel 1765 nel ducato di Brunswick, è invece certo che le Casse di Risparmio sorsero dapprima nei paesi tedeschi per l'iniziativa di filantropi, desiderosi di sviluppare lo spirito di previdenza nelle classi lavoratrici⁴.

In Italia le prime Casse di Risparmio furono costituite ancor prima dell'unità nazionale. La frammentazione politica che caratterizzava la nostra penisola ha indubbiamente influito sulla nascita e sulle prime fasi di sviluppo delle Casse⁵.

L'influenza culturale e politica che le grandi potenze europee hanno esercitato in modo diretto o indiretto sui vari stati italiani ha determinato quella eterogeneità di matri-

³ I principi ispiratori delle Casse sono ancora oggi oggetto di studi e controversi pareri. La dottrina francese le attribuisce a Ugo Delestre per averne propugnato i principi in un opuscolo del 1611 dal titolo *Premier Plant de Mont de Pieté Français*. Mentre gli inglesi attribuiscono il merito della ideazione delle Casse a Daniele Defoc per una sua pubblicazione del 1697 (cfr. C. Mari, *Le Casse di Risparmio, Roma, 1984, 32 ss.*).

⁴ Cfr. Atti 1° Convegno Internazionale del Risparmio, Milano 1924, curato dalla Cariplo, per una ampia panoramica sulle origini e sulle caratteristiche delle Casse di Risparmio.

⁵ La frammentazione politica ha caratterizzato anche la nascita degli Istituti di Credito di diritto pubblico. In particolare, le origini del Banco di Napoli vengono fatte risalire generalmente alla data di unificazione, avvenuta intorno al 1539 dei vari Banchi e Monti di Pietà allora esistenti a Napoli (Zappulli, *Banco di Napoli, in Novissimo Digesto it., II, 256*). Il Banco di Sicilia, invece, ebbe origini nel 1850 come filiazione del Banco di Napoli a seguito della fusione delle Casse di Palermo e di Messina, che diede origine al Banco dei domini di là dal Faro, distinto dal Banco di Napoli, che nel 1860 assunse la denominazione di Banco di Sicilia (Molle, *La Banca, Milano, 1980, 71*). Origine ancor più remota ha avuto il Monte dei Paschi di Siena, la cui data di nascita viene fatta risalire alla costituzione, nel 1472, da parte del Consiglio Generale della Repubblica senese del Monte di Pietà. L'Istituto Bancario S. Paolo di Torino deriva dalla "Compagnia della Fede cattolica" o "Compagnia di S. Paolo" fondata nel 1563 con lo scopo di esercitare opere benefiche ed assistenziali. Origini più recenti hanno avuto il Banco di Sardegna, istituito nel 1953 a seguito della trasformazione dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna mediante fusione con il Banco di Sardegna (Tonio- lo, a cura di, *Storia del Banco di Sardegna, Bari, 1995, 236*) e la Banca Nazionale delle Comunicazioni derivata nel 1967 dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni istituito nel 1927.

ci e di assetti strutturali che hanno caratterizzato e che ancora caratterizzano il nostro Sistema delle Casse di Risparmio⁶.

L'esperienza francese, caratterizzata da Casse di Risparmio organizzate come società anonime, rappresentò il modello cui si ispirano in particolare modo le Casse toscane e pontificie nella genesi delle quali l'apporto di capitali privati assunse un ruolo assolutamente centrale.

Nell'Italia settentrionale ed in particolare nei territori austriaci, le Casse di Risparmio sorsero grazie all'impulso delle autorità governative. La non tranquilla situazione politica e la dichiarata ostilità delle classi più agiate nei confronti del governo austriaco indussero nel Veneto al raccordo delle Casse ai Monti pii già esistenti, cosa che allontanò questi istituti dal modello privatistico francese e tedesco⁷.

Anche in Lombardia l'iniziativa del governo austriaco di costituire una Cassa di Risparmio trovò difficoltà. Questa fu, infine, istituita a Milano nel 1823 dalla Commissione Centrale di Beneficenza, emanazione della Congregazione centrale creata per alleviare i disagi delle popolazioni lombarde durante la crisi economica degli anni 1815/18.

Nel Regno Sardo le Casse sorsero, come nell'esperienza veneta, secondo il modello delle opere pie. In Piemonte ciò fu favorito dalla notevole diffidenza del governo nei confronti di ogni forma associativa che era vista come una minaccia politica alla Corona⁸.

Per quanto riguarda, invece il meridione, prima dell'unità non sorsero Casse di Risparmio, fatta eccezione per la Cassa di Melfi che, nata come Cassa agraria nel 1856 allo scopo di anticipare agli agricoltori più poveri le sementi necessarie, fu messa in liquidazione nel 1898. Il Regno delle Due Sicilie era privo di istituzioni. Dopo l'unificazione del 1860 sorsero la Cassa di Cosenza, la Cassa di Napoli (1862), successivamente assorbita dal Banco di Napoli, e quella di Palermo (1861).

Le Casse di Risparmio, che alla fine del 1830 erano appena nove, raggiunsero al 31 dicembre 1900 il numero di 184 (v. Tab. 1 a pagina seguente).

Il processo di costituzione spontanea delle Casse di Risparmio è proseguito fino al 1926, allorché fu disposta la fusione obbligatoria delle Casse aventi minori dimensioni e la riunione delle rimanenti in Federazioni provinciali o interprovinciali⁹.

⁶ Per una disamina delle diverse matrici genetiche delle Casse di Risparmio in Italia: Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, *Le Casse Ordinarie in Italia dal 1822 al 1904*, Roma, 1906; ACRI, *Venticinquennale dell'Associazione (1912-1937)*, Roma, 1937; A. Ballardini, *Le Casse di Risparmio*, Bologna, 1951; ACRI, *Secondo venticinquennale dell'Associazione (1938-1962)*, Roma, 1962; M. Clarich, *Le Casse di Risparmio verso un nuovo modello*, Bologna, 1984, il quale si sofferma anche sulle specificità delle Casse nell'ambito della legislazione bancaria nazionale.

⁷ Nel 1822 sorsero, ad opera del governo austriaco, le Casse di Padova, Rovigo, Udine e Venezia come emanazione dei locali Monti di Pietà.

⁸ A Torino, la locale Cassa di Risparmio ebbe origine nel 1827.

⁹ La fusione obbligatoria fu disposta con il Decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269 al fine di evitare, come ebbe a dichiarare l'allora Ministro dell'Economia Nazionale, nell'agosto 1927, "una notevole dispersione di energia e facilitare la vigilanza governativa attraverso un numero più ristretto di Casse di Risparmio con più largo raggio di azione e perciò meno soggette alle piccole questioni locali".

TABELLA 1 - Epoca di costituzione delle prime Casse di Risparmio nelle diverse regioni italiane.

	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890	1900
Piemonte	1	3	6	11	13	12	10	13
Liguria	—	1	3	4	5	5	5	4
Lombardia	1	1	1	3	3	3	3	3
Veneto	4	4	4	4	5	9	10	11
Emilia	—	1	3	5	12	16	20	21
Romagna	—	3	9	13	16	20	21	18
Toscana	3	9	12	12	13	13	13	14
Marche	—	1	11	22	29	46	52	48
Umbria	—	1	6	10	12	14	14	10
Lazio	—	1	2	4	7	11	12	12
Mezzogiorno	—	—	—	—	15	28	32	27
Sicilia	—	—	—	—	3	4	3	3
Sardegna	—	—	3	3	3	2	1	—
Totale	9	25	60	91	136	183	196	184

Fonte: Ministero Agricoltura, 1906.

Tutto ciò determinò un drastico ridimensionamento del numero delle Casse di Risparmio che passarono da 200 nel 1926 a 91 nel 1938, e che si ridusse di ulteriori 10 unità a seguito di un nuovo provvedimento legislativo che dispose la fusione obbligatoria delle Casse e dei Monti di credito su pegno, che nel frattempo erano stati equiparati legislativamente alle Casse, aventi una massa di capitali amministrati inferiore ai 30 milioni di lire¹⁰.

Dopo la costituzione, per iniziativa dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, della Cassa di Puglia, il cui fondo di dotazione è stato formato con il contributo di tutte le altre Casse nel 1949, e della Cassa di Risparmio Molisana, con il concorso di enti pubblici locali, nel 1963, non sono state più costituite nuove Casse.

Le diverse origini delle Casse ne hanno caratterizzato anche la struttura organizzativa. La loro composizione genetica può essere ricondotta a tre gruppi principali: le Casse costituite da associazioni di persone; le Casse istituite da enti e da persone congiuntamente; le Casse fondate da Corpi morali (Comuni, Pie fondazioni, Monti di pietà, Organismi religiosi, ecc.). Il tipo delle Casse costituite da associazioni di persone prevale, visto l'influsso storico del modello francese, nell'Italia centrale; mentre nell'Italia settentrionale e meridionale sono principalmente presenti Casse fondate da Corpi morali.

Fino al 1990 la struttura morfologica del sistema delle Casse e dei Monti che si era

¹⁰ Trattasi della legge 14 dicembre 1939, n. 1922 il cui scopo era quello di razionalizzare e potenziare il sistema delle Casse di Risparmio.

sedimentata nel corso degli anni cinquanta non ha avuto modificazioni significative, se si escludono i processi di concentrazione che hanno interessato le Casse di Vigevano, di Narni, di Ancona, di Campobasso ed il Monte di Pavia.

Sotto il profilo operativo le Casse di Risparmio, nonostante il permanere delle originarie finalità filantropiche e sociali perseguite, già verso la fine del secolo scorso avevano assunto funzioni bancarie più spiccate, cercando di contemperare gli obiettivi di profitto con quelli di mantenere una sicurezza dell'investimento dei risparmi raccolti¹¹. Con il tempo l'attività delle Casse si è andata sviluppando fino a comprendere tutte le operazioni bancarie che venivano compiute nell'interesse dell'economia locale e della finanza pubblica.

L'assimilazione delle Casse agli altri operatori del sistema creditizio, sia sotto il profilo legislativo¹² che regolamentare, si è compiuta gradualmente, seguendo l'evoluzione operativa degli Istituti, attraverso successivi passaggi normativi¹³ fino alla emanazione della c.d. Legge Amato¹⁴ la cui attuazione ha determinato una radicale modificazione della struttura normativa ed organizzativa delle Casse di Risparmio.

La definitiva omologazione operativa delle Casse alle altre banche commerciali è avvenuta con l'approvazione del Testo Unico in materia bancaria e creditizia (ad opera del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) che, abrogando le disposizioni legislative relative alle Casse ed ai Monti, ha eliminato le residue specificità che ancora ne caratterizzavano l'operatività¹⁵.

¹¹ Il Luzzatti già nel 1873, in un resoconto ministeriale, aveva evidenziato come "Col tempo le Casse, pur considerando il loro carattere fondamentale di istituti di previdenza e pure erogando cospicue somme in opere di pubbliche interesse, allargarono le loro funzioni in modo da acquistare la complessione di veri istituti di credito".

¹² Dal punto di vista legislativo, la prima legge organica sulle Casse di Risparmio risale al 1888, il cui impianto generale e spesso anche le singole norme sono poi confluite nel Testo Unico del 1929 che le ha disciplinate fino alla riforma della legge bancaria del 1993. Un approfondimento dei lavori parlamentari che diedero origine alla legge del 1888 ed ai precedenti provvedimenti riguardanti le Casse di Risparmio è contenuto in Acri, *1888-1988 Origine e attualità della prima legge sulle Casse di Risparmio italiane*, Roma, 1988.

¹³ È opinione comune che una spinta determinata al processo di assimilazione delle caratteristiche operative delle Casse a quelle delle altre aziende di credito sia derivata dalla loro sottoposizione nel 1958 alla normativa di vigilanza sulla riserva obbligatoria.

¹⁴ Trattasi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dei relativi decreti delegati, così chiamata perché promossa dall'allora Ministro del tesoro Giuliano Amato.

¹⁵ Nel solco tracciato dalla legge del 1888 le Casse di Risparmio hanno acquisito caratteristiche operative originali che hanno consentito alle stesse di assumere, nel quadro della specializzazione temporale degli enti creditizi tracciato dalla legge bancaria 1936, una posizione intermedia tra le aziende di credito, operanti a breve termine, e gli istituti di credito speciale, operanti nel medio-lungo termine. Per una disamina più puntuale, cfr. F. Capriglione, *La caratteristica operativa delle Casse di Risparmio ex art. 32 del T.U. del 1929*, in B.B.T.C., 1977, I, 348). Tale specificità, però, non ha influito né sul loro grado di efficienza, né sul loro livello di patrimonializzazione. Prima della trasformazione dell'impresa bancaria in S.p.A., infatti, le Casse evidenziavano una situazione gestionale ed allocativa che non rispondeva affatto all'affermazione secondo cui la sfera bancaria pubblica era inefficiente ed in crisi mentre quella privata era vitale e redditizia (cfr. S. Molinari, *Lo sviluppo strategico del sistema Casse*, in Atti Convegno *La privatizzazione delle Casse di Risparmio*, Lerici, 1995).

La Legge Amato, il cui fondamento viene generalmente individuato nella necessità di una razionalizzazione strutturale del sistema creditizio, ha consentito non solo alle Casse di Risparmio ed ai Monti di pietà, ma a tutte le banche del comparto pubblico, di assumere, per l'esercizio dell'attività bancaria, il modello organizzativo della società per azioni compiutamente disciplinato dal diritto comune¹⁶.

¹⁶ L'adozione del modello societario per l'esercizio dell'impresa bancaria è stato particolarmente sollecitato dalla Banca d'Italia (cfr. Banca d'Italia, *Ordinamento degli enti pubblici creditizi. L'adozione del modello della società per azioni*, febbraio 1988) in quanto ritenuto più idoneo a consentire: l'acquisizione di capitali di rischio; una maggiore snellezza operativa; una maggiore trasparenza nei confronti dei creditori dell'impresa ed una ripartizione precisa dei doveri e delle responsabilità degli organi di gestione.

CAPITOLO 2

LA DISMISSIONE DELL'ATTIVITÀ BANCARIA
DA PARTE DELLE FONDAZIONI: IL QUADRO NORMATIVO

Già nel corso degli anni '80 le Casse di Risparmio avevano avvertito la necessità di un aggiornamento della disciplina legislativa che favorisse quel continuo miglioramento delle capacità operative che il progressivo aumento della competitività del mercato rendeva indispensabile. In quegli anni, quindi, avviarono¹, sotto l'egida della Banca d'Italia, un processo di riforma statutaria idonea a consentire un allineamento delle possibilità operative e dei mezzi patrimoniali alle esigenze del mercato bancario².

Il processo di riforma della banca pubblica per via amministrativa, però, non fu portato a termine a causa dei rilievi mossi in sede giudiziaria³, che evidenziarono la necessità di un intervento legislativo in materia. Il legislatore, quindi, è intervenuto con la legge n. 218/1990 – prevedendo anche forme di incentivazione fiscale – per

¹ La necessità di porre mano all'ordinamento delle Casse di Risparmio per adeguarlo ai tempi ed alla funzione realmente svolta dagli Istituti era stato più volte sottolineato dalle stesse Casse. In particolare, il 13° Congresso Nazionale delle Casse di Risparmio, tenutosi a Taormina nell'aprile 1982, aveva evidenziato la necessità di ridurre i vincoli che le specificità statutarie imponevano all'esplicarsi dell'impresa bancaria e, quindi, di procedere ad un aggiornamento della normativa, per consentire agli Istituti di accedere al mercato dei capitali e di attuare una diversificazione dell'assetto organizzativo tra organo di indirizzo (il consiglio di amministrazione), organo di gestione (il comitato esecutivo) e l'organo di controllo (il collegio sindacale) similmente a quanto previsto per le società per azioni.

² Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di acquisire mezzi patrimoniali attraverso il ricorso al mercato dei capitali, in sede associativa furono definiti criteri informativi ai quali le Casse si rapportarono nella ricerca del titolo di patrimonio più funzionale ai mercati in cui le stesse operavano e più aderenti alla logica d'impresa, anche nella creazione di un collegamento più attivo tra Casse e clientela. A questo proposito, furono previste tre forme di acquisizione di capitali di mercato: le quote di partecipazione, le quote di risparmio e le quote di risparmio partecipativo. In particolare, aprirono ai privati, con emissioni di quote, le Casse di Bologna, Cuneo, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Puglia, Trento, Viterbo e la Banca del Monte di Bologna.

³ Della riforma statutaria avviata dalle Casse di Risparmio si occupò, nel 1984, anche la Magistratura (Pretore di Bologna) che ravvisò l'illegittimità amministrativa delle modifiche statutarie apportate dalle Casse per presunta violazione dell'art 97 Cost.. Per una più ampia disamina del processo di riforma degli statuti delle banche pubbliche cfr. S. Cassese, *Pubblico e Privato sono compatibili*, in *Il bollettino del risparmio*, numero speciale maggio 1983; F. Merusi, *Sulla riforma delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno*, in *Bancaria*, 1984, 633; F. Galgano, *Pubblico e privato nella riforma statutaria delle Casse di risparmio*, in *Rassegna di diritto civile*, 1984, 385; A. Ciardiello, *Progetti di riforma della legislazione bancaria*, in *Revisione della normativa bancaria*, a cura di F. Ascarelli, Firenze, 1986, 207.

realizzare la c.d. trasformazione della banca pubblica, seppure nell'alveo della legge bancaria del 1936.

Tutte le 82 Casse di Risparmio si sono avvalse delle disposizioni contenute nella suddetta legge e nel biennio 1990/92 hanno avviato e completato i processi di ristrutturazione aziendale a seguito dei quali il Sistema delle Casse di Risparmio⁴ è risultato composto da 81 Casse di Risparmio S.p.A. e da 82 Enti-Casse di Risparmio⁵. Analoghi processi di ristrutturazione sono stati realizzati anche dagli Istituti di Credito di diritto pubblico⁶.

Gli Enti che hanno dato origine alle operazioni di conferimento, denominati dal legislatore Enti conferenti, residuano, quindi, dalle operazioni di scorporo e di conferimento dell'impresa bancaria ad una società per azioni appositamente costituita⁷, attuate dagli originari Casse di Risparmio e Istituti di Credito di diritto pubblico.

Il ruolo dell'Ente conferente, che nelle previsioni della legge n. 218/1990, era quello di gestione del pacchetto di maggioranza rappresentativo del controvalore dell'azienda bancaria scorporata, nelle disposizioni di applicazione del D.Lgs. n.

⁴ Al dicembre 1995, a seguito di processi aggregativi che hanno interessato tanto le S.p.A. che gli Enti, le banche originate dai processi di ristrutturazione delle Casse di Risparmio erano 76, escludendo la Cassa di Risparmio di Roma confluita nella Banca di Roma, mentre le Fondazioni delle Casse erano 82, compresa la Fondazione Banca del Monte di Foggia la cui azienda bancaria è stata conferita nel dicembre 1994.

⁵ La struttura organizzativa degli Enti-Casse di Risparmio riflette le origini dei patrimoni di ognuna di esse. A questo proposito si vuole distinguere le Casse-associazioni, per le quali è presente l'organo assembleare, dalle Casse-fondazioni, prive di tale organo. Tale ripartizione è ritenuta impropria dalla dottrina in quanto in entrambi i casi prevale l'elemento istituzionale (la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa) nel quale, per le Casse-associazioni, si innesta un elemento associativo (cfr. S. Cassese, *La ristrutturazione delle banche pubbliche e gli enti conferenti*, in ACRI, *La legge 30 luglio 1990, n. 218*, Roma, 1991, 35). Pertanto, il termine Fondazione utilizzato in molti statuti ha valore solo analogico, in quanto viene usato per fare riferimento ad un patrimonio destinato ad un fine regolamentato dal codice civile nella forma della fondazione (cfr. F. Merusi, *Sulla natura giuridica dei c.d. enti-fondazione*, in *Dir. Amm.*, 1993, 491 ss.).

Attualmente, gli Enti conferenti Casse di Risparmio che sono dotati dell'Assemblea dei soci sono 42 (compreso l'Ente Cassa di Risparmio di Roma e la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone che pur essendo stata istituita da enti morali ha introdotto l'organo assembleare), mentre gli Enti conferenti Casse di Risparmio che ne sono privi sono 40.

⁶ In particolare, mentre la Banca Nazionale del Lavoro si è trasformata direttamente in società per azioni, grazie alla composizione associativa del proprio fondo di dotazione, gli altri Istituti, ovvero, il Banco di Napoli, il Banco di Sardegna, il Banco di Sicilia, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, la Banca Nazionale delle Comunicazioni e, nel 1995, il Monte dei Paschi di Siena, hanno proceduto ad operazioni di scorporo dell'attività bancaria. Da tali processi di ristrutturazione sono originati 6 società bancarie conferitarie, oggi 5 in quanto la Banca Nazionale delle Comunicazioni S.p.A. è stata assorbita dall'Istituto San Paolo di Torino S.p.A., e 6 Enti conferenti.

⁷ Le S.p.A., denominate dal legislatore società conferitarie, sono banche a tutti gli effetti; sono disciplinate dalle norme di diritto comune in materia societaria e sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari proprie degli intermediari bancari. Si differenziano dalle banche c.d. ordinarie per la specificità del proprio assetto azionario. A differenza delle prime le conferitarie si caratterizzano per la presenza nel proprio capitale, in posizione dominante, degli Enti conferenti. Attualmente, l'insieme delle banche derivanti dai processi di razionalizzazione previsti dalla Legge Amato costituiscono il 57 per cento dell'attivo di bilancio dell'intero sistema bancario nazionale.

356/1990 è stato limitato a quello di mera amministrazione della partecipazione bancaria. Ciò ha generato confusione sulla natura giuridica e sulle funzioni di tali Enti⁸.

Inizialmente, infatti, il legislatore aveva individuato nella gestione della partecipazione bancaria l'oggetto dell'Ente conferente ed aveva posto a carico degli stessi Enti l'obbligo del mantenimento del controllo delle società conferitarie⁹. Nell'attuazione della delega, invece, sono stati modificati oggetto e fine degli Enti conferenti¹⁰, in quanto il legislatore delegato ha assegnato alla gestione della partecipazione bancaria finalità di mera produzione del reddito ed ha attribuito loro in via esclusiva, oltre agli originari scopi di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, finalità di interesse pubblico ed utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità¹¹.

Tutto ciò si è tradotto – per quanto riguarda le Casse di Risparmio – in una attuazione delle originarie finalità di assistenza e beneficenza.

La disciplina degli Enti conferenti contenuta nel D.Lgs. n. 356/1990, che la legge Amato aveva ipotizzato modellata sull'ente di gestione, holding bancaria, è stata invece

⁸ F. Merusi, *Sulla natura giuridica dei c.d. enti-fondazione*, op.cit., 481 ss. La natura giuridica delle Fondazioni Casse di Risparmio è dibattuta in dottrina. Anche se il legislatore li ha denominati Enti pubblici conferenti ed ha attribuito loro piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, la dottrina prevalente (Galgano, Gentili, Merusi) riconosce loro la natura giuridica privata - anche a seguito dell'abrogazione delle norme in materia di controllo pubblico, ad opera della legge n. 474/1994, e di nomina dei vertici aziendali, ad opera del referendum dell'aprile 1993 - in quanto trattasi di soggetti sorti per iniziativa della società civile e che operano con mezzi finanziari privati. A questo proposito non è rilevante la finalità pubblica perseguita in quanto questa, come messo in evidenza dalla Corte di Cassazione, non costituisce una prerogativa dell'ente pubblico potendo benissimo essere perseguita anche da enti privati.

⁹ La disciplina del controllo pubblico prevedeva un complesso di norme che regolamentava, da un lato, gli obblighi in capo agli Enti per assicurare la permanenza della maggioranza delle azioni in mano pubblica, e, dall'altro, gli adempimenti procedurali ed autorizzatori per le eventuali cessioni di azioni. Nel primo caso assumeva particolare importanza la norma dell'art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 356/1990, in base alla quale l'Ente doveva accantonare una quota minima pari al 50 per cento dei proventi del patrimonio ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione delle azioni della conferitaria in caso di aumenti di capitale. Per quanto riguarda le procedure, invece, la regolamentazione della cessione delle azioni era organizzata su più livelli a seconda che la cessione fosse avvenuta a favore di altri enti pubblici, ovvero che comportasse la privatizzazione della conferitaria. In quest'ultimo caso la dismissione doveva essere addirittura autorizzata dal Consiglio dei Ministri.

¹⁰ Attraverso il conferimento si sarebbe realizzata, in altri termini, una separazione delle due anime - l'ente morale, che persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, e l'impresa bancaria - che originariamente convivevano nello stesso soggetto.

¹¹ L'assetto normativo contenuto nelle disposizioni delegate (D.Lgs. n. 356/1990) prevede che:

- l'Ente conferente non gestisce ma amministra la partecipazione al capitale della conferitaria, con il divieto di esercitare direttamente l'impresa bancaria;
- gli Enti conferenti non aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, come le Casse di Risparmio ed i Monti di credito su pegno, perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, mantenendo le originarie finalità di assistenza e beneficenza.

L'art. 15, della legge 11 agosto 1991, n. 266, ha integrato i settori di intervento previsti dal D.Lgs. n. 356/1990, ponendo a carico degli Enti conferenti l'obbligo di destinare una quota dei proventi annuali alla costituzione di fondi speciali presso le regioni a disposizione delle organizzazioni di volontariato.

definita, con evidenti vuoti normativi, sull'ente di erogazione. Ente che, in seguito, ha visto compressi i propri diritti connessi all'esercizio della partecipazione bancaria detenuta, con l'introduzione del principio di incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'Ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con questa compongono il gruppo creditizio¹².

Onde consentire la realizzazione di obiettivi di aggregazione nell'ambito del sistema bancario, il Ministro del tesoro ha introdotto una deroga temporale alla regola dell'incompatibilità per quelle situazioni in cui le società conferitarie fossero interessate da processi di concentrazione¹³. Una ulteriore attenuazione di tale regola è stata prevista dal decreto ministeriale del 1° febbraio 1995 per gli Enti che deliberano l'impegno alla cessione delle azioni della conferitaria al fine di conformarsi alle previsioni del parametro b) della direttiva ministeriale del 18 novembre 1994¹⁴.

L'obbligo inizialmente previsto della permanenza del controllo delle società conferitarie in mano pubblica (la c.d. pubblica determinante necessaria¹⁵) aveva indotto il legislatore ad attribuire in maniera implicita la natura giuridica pubblica agli Enti conferenti. Tale obbligo è stato eliminato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332¹⁶.

¹² Originariamente il cumulo delle cariche era stato considerato utile e quindi favorito dall'art. 12, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 356/1990, per assicurare, in via transitoria, la continuità operativa tra l'Ente conferente e la società conferitaria controllata. Successivamente, il decreto del Ministro del tesoro Dini del 26 novembre 1993, prevedendo l'obbligo di introdurre negli statuti degli Enti conferenti il principio dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli Enti conferenti e nelle società conferitarie, ha precluso agli Enti stessi di avere propri esponenti aziendali negli organi delle conferitarie. Tutti gli Enti hanno recepito nei propri statuti le indicazioni ministeriali.

¹³ Il 2° comma del decreto del 26 novembre 1993 ha previsto, per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprivano cariche presso l'Ente conferente la cui società conferitaria avesse deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, che le disposizioni statutarie in materia di incompatibilità si applicassero allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte. In seguito, l'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1995 ha consentito a coloro che, in presenza di operazioni di concentrazione della società bancaria, avevano mantenuto le cariche nell'Ente conferente e nella società conferitaria ai sensi del surrichiamato 2° comma del decreto 26 novembre 1993 ed il cui termine più ravvicinato fra le cariche più ricoperte scadeva anteriormente al 1° giugno 1995, di essere confermati nella carica per un ulteriore mandato e comunque non oltre la data del 30 giugno 1996.

¹⁴ Il decreto del 1° febbraio 1995, infatti, consente che la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'Ente conferente e nella società conferitaria non si applichi ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo dell'Ente conferente, qualora l'Ente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della conferitaria al fine di conformarsi alle previsioni del parametro b) della direttiva del 18 novembre 1994. Inoltre, nel caso in cui, per effetto della dismissione della partecipazione, l'Ente conferente perda il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità cessa di applicarsi.

¹⁵ F. Merusi, *Verso una nuova disciplina degli Enti conferenti*, in Atti del Convegno ACRI, *Gli Enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte*, Roma, 1995, 33 ss..

¹⁶ Il comma 7-bis dell'art. 1, della legge n. 474/1994 ha, infatti, espressamente abrogato il complesso di norme contenute negli artt. 13, 4 e 5 comma, 19 - 21, del D.Lgs. n. 356/1990 in materia di controllo pubblico. Peraltro, l'esigenza di rimuovere il vincolo del mantenimento del controllo delle società conferitarie era stato auspicato anche dalle stesse Casse di Risparmio nella mozione finale del 16° Congresso nazionale della categoria svoltosi a Venezia nel novembre 1993.

Prima dell'abrogazione dell'obbligo del controllo pubblico l'assetto proprietario delle Casse di Risparmio S.p.A. aveva già mostrato una certa vivacità. Da una situazione iniziale, ad agosto 1992, in cui l'86 per cento delle conferitarie aveva come unico azionista il proprio Ente conferente, si è passati ad una situazione in cui poco più del 10 per cento delle conferitarie è interamente e direttamente controllato dal rispettivo Ente conferente. L'avvio dei processi di razionalizzazione delle imprese bancarie ha inoltre comportato, nell'ambito del sistema delle Casse di Risparmio, la nascita di 9 holding, nelle quali sono coinvolti 34 Istituti, e l'ingresso dei privati e di altri soggetti non bancari in 31 Casse.

In questo contesto evolutivo è intervenuta il 18 novembre 1994 la direttiva del Ministro del tesoro che, in attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 474/1994, ha definito criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni autonomamente deliberate dagli Enti conferenti¹⁷, diretti a favorire la diversificazione del rischio degli investimenti.

La direttiva però reca indicazioni che riguardano non solo la fase della dismissione delle partecipazioni bancarie e quella del reinvestimento dei relativi proventi, ma anche ambiti non previsti dal legislatore, quali l'assetto organizzativo e le modalità d'intervento nei settori istituzionali, fornendo orientamenti diretti a qualificare gli Enti conferenti anche sotto il profilo operativo, secondo il modello desumibile dalla disciplina già recata dal D.Lgs. n. 356/1990¹⁸.

Pertanto, la direttiva assume rilevanza con riferimento non solo al rapporto Ente conferente-società conferitaria, ma anche e, soprattutto, al ruolo delle Fondazioni stesse. Relativamente al primo aspetto, che richiama direttamente la c.d. privatizzazione delle banche pubbliche, la direttiva, pur rimettendo agli Enti conferenti ogni determinazione circa le modalità ed i tempi della cessione delle partecipazioni bancarie, prescrive che gli Enti conferenti procedano – entro cinque anni dall'emanazione della medesima direttiva – alla diversificazione del proprio attivo di bilancio in modo che venga rispettata almeno una delle due condizioni previste dall'art. 2:

- le spese sostenute per il perseguimento delle finalità istituzionali siano coperte in misura superiore al 50 per cento con proventi diversi da quelli derivanti dalla partecipazione bancaria (parametro a);
- non più del 50 per cento del patrimonio dell'Ente sia investito in azioni della conferitaria (parametro b)¹⁹.

¹⁷ Prima ancora della legge n. 474/1994, il terzo comma dell'art. 43 del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 481 - che veniva aggiunto come comma 3 all'art. 21 del D.Lgs. n. 356/90, successivamente abrogato dalla richiamata legge n. 474/1994 - aveva attribuito al Ministro del tesoro la facoltà di impartire agli Enti conferenti direttive generali per il trasferimento di azioni che comportassero la perdita della partecipazione maggioritaria di Enti pubblici.

¹⁸ Soprattutto in questo ambito la direttiva ministeriale ha suscitato dubbi di legittimità per violazione dei principi di autonomia regolamentare e statutaria riconosciuti dal legislatore agli Enti conferenti che ha spinto alcune Fondazioni ad adire il giudice amministrativo al fine di vedere tutelate le proprie prerogative.

¹⁹ Al fine di salvaguardare l'integrità economica del patrimonio degli Enti, l'art. 3 della direttiva prevede che i proventi derivanti dalla cessione delle azioni della conferitaria siano investiti secondo criteri di di-

Le Fondazioni delle Casse di Risparmio hanno avviato processi di valutazione circa le possibili modalità attuative delle previsioni della direttiva in materia di diversificazione patrimoniale²⁰.

La rilevanza non solo quantitativa del processo rende necessario procedere alle dismissioni con la dovuta gradualità per evitare il rischio di "svendere" il patrimonio delle Fondazioni²¹, in presenza di una debolezza anche strutturale del mercato borsistico ed in mancanza di sufficienti investitori istituzionali, e per ricercare soluzioni ottimali per la società conferitaria.

Scelte di questo tipo non possono essere imposte con provvedimenti normativi²², ma devono maturare autonomamente presso ogni Fondazione, per consentire alle stesse di individuare le soluzioni più opportune²³ che possono passare anche attraverso propedeutici processi di aggregazione con altre banche che siano funzionali alla dismissione²⁴.

versificazione del rischio di portafoglio. Inoltre, le operazioni di cessione realizzate per rispettare il suddetto parametro b) godono del particolare regime fiscale previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 489/1993, come sostituito dall'art. 1, comma 7-ter, della legge n. 474/1994, che esclude la tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della dismissione, e ciò con l'evidente scopo di incentivare la concreta attuazione dei processi di cessione delle partecipazioni.

²⁰ La progressiva riduzione della presenza delle Fondazioni nel capitale delle società bancarie è un obiettivo che risulta generalmente condiviso in quanto consente, da un lato, di diversificare l'assetto societario, aumentando la possibilità di ricorso al mercato dei capitali della conferitaria e, dall'altro, di diversificare il patrimonio della Fondazione riducendone i rischi dell'investimento ed accrescendone i livelli di redditività. A questo riguardo appare però indispensabile che i processi di dismissione vengano realizzati evitando la dispersione di un patrimonio accumulato nel tempo e che appartiene alla società civile dalla quale le Fondazioni hanno origine.

²¹ Escludendo le banche ex ICDP e la Banca di Roma, il controvalore patrimoniale contabile complessivo delle partecipazioni bancarie detenute dagli Enti conferenti è di oltre 30 mila miliardi.

²² Una tale impostazione sembra peraltro mal conciliabile con l'orientamento normativo dominante che tende alla più ampia affermazione della logica di mercato.

²³ La scelta della modalità operativa attraverso la quale realizzare la dismissione della partecipazione bancaria non è facile, nè semplice. Al di là delle implicazioni normative che il ricorso alla trattativa diretta o all'offerta pubblica di vendita può comportare, sussistono a monte tutta una serie di considerazioni di opportunità economico-strategiche che riguardano non solo l'Ente conferente ma, soprattutto, la società conferitaria ed il ruolo della stessa nel mercato bancario locale. In particolare, il ricorso all'offerta pubblica, finalizzata alla diffusione del pacchetto azionario presso il pubblico dei risparmiatori, è condizionato dalla redditività dei titoli offerti. Una insoddisfacente remunerazione, soprattutto se paragonata ai rendimenti dei titoli di Stato, può determinare rischi di disaffezione degli azionisti che può riflettersi anche sulla capacità della stessa banca di accedere al mercato attraverso successive ed autonome operazioni di capitale.

La scelta dell'una o dell'altra modalità di cessione, inoltre, ha riflesso anche sulla valutazione del prezzo di cessione delle azioni e, quindi, sulla massimizzazione dei relativi proventi. La trattativa diretta nei confronti di un unico investitore può consentire, particolarmente nel caso di cessione del controllo, l'acquisizione di un premio di maggioranza; al contrario, il perseguimento di obiettivi di public company può rendere necessaria l'adozione di particolari cautele nella valutazione dei titoli che può determinare per l'Ente anche rischi di perdite in linea capitale.

²⁴ L'esigenza di realizzare una aggregazione tra enti creditizi appare condivisa anche dal legislatore il quale, per favorire una crescita delle potenzialità del sistema bancario nazionale, ha prorogato fino al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali recate dalla Legge Amato.

La direttiva, inoltre, interviene anche sul ruolo delle Fondazioni bancarie prescrivendo l'adozione, entro il 31 dicembre 1995²⁵, di un regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale ed alcune modificazioni statutarie per quanto attiene all'assetto organizzativo degli Enti.

Sul proprio ruolo le Fondazioni bancarie si sono interrogate prima ancora che il Ministro del tesoro emanasse la direttiva del 18 novembre 1994. L'esigenza di qualificare meglio la propria azione rispetto alle modalità di perseguimento delle originarie finalità proprie della Cassa di Risparmio-Ente creditizio, ha spinto gli Enti conferenti ad esercitare la medesima secondo criteri di programmazione e pianificazione degli interventi²⁶.

Le Fondazioni, quindi, si stanno indirizzando, sia attraverso specifiche previsioni statutarie e regolamentari, che attraverso la dotazione di proprie strutture, verso l'acquisizione di un ruolo propulsivo nei settori indicati dal legislatore.

²⁵ Il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 1994, è stato prorogato dalle direttive 20 febbraio e 28 giugno 1995, dapprima al 30 giugno e quindi al 31 dicembre 1995.

²⁶ Già nel corso del 16° Congresso Nazionale delle Casse di Risparmio tenutosi a Venezia nel novembre 1993 era emersa la necessità di qualificare gli Enti conferenti sia a livello statutario, che sotto il profilo operativo, attuando, per quanto possibile, una scelta relativamente ai settori di intervento e definendo le proprie modalità operative.

PARTE SECONDA

LA RICERCA DI UN MODELLO DI FUNZIONAMENTO
DEGLI ENTI CONFERENTI

CAPITOLO 3

L'ASSETTO ISTITUZIONALE E STATUTARIO

3.1 Il rapporto tra gli Enti conferenti e le banche conferitarie: l'assetto partecipativo

L'esame del rapporto tra Enti conferenti e società bancarie conferitarie è di rilevante importanza sia perchè permette di comprendere meglio l'attività erogativa delle Fondazioni, i cui proventi sono, sino ad ora, fortemente correlati ai risultati della gestione operativa delle banche in cui partecipano, sia perchè il legame tra l'Ente conferente e la conferitaria è oggetto di particolare osservazione da parte delle Autorità governative e, più in generale, dell'opinione pubblica.

L'analisi, condotta a diversi livelli, si è proposta di individuare le specifiche tipologie che caratterizzano in maniera particolare il rapporto tra l'Ente e la Banca, nonchè di evidenziare i dati relativi alla dimensione della partecipazione dell'Ente nella banca conferitaria. Nell'espone i dati, che risultano aggiornati al novembre 1995, riteniamo utile descrivere dapprima la situazione relativa al dato globale e poi fornire informazioni di dettaglio ed approfondimento.

Ad un primo livello d'analisi si rileva che, complessivamente, 25 Fondazioni, cioè il 31% del totale degli Enti, detengono una partecipazione nella conferitaria e/o nella holding pari o inferiore al 50%, e che per le 56 Fondazioni che detengono una percentuale di maggioranza del capitale della conferitaria o della holding, la partecipazione media è pari al 77,68% (v. Tab. 2 a pagina seguente).

Un dato interessante, inoltre, è quello riferito alla partecipazione di soggetti terzi rispetto alla Fondazione, cioè dei privati o di altre aziende, bancarie e non, nel capitale delle banche SpA. L'analisi ha evidenziato che su un totale di 76 banche, nate dallo scorporo dell'attività bancaria delle ex Casse di Risparmio e dalle successive fusioni tra alcune di queste, in 54 casi parte del capitale è detenuto da privati e da altre società. La percentuale media di partecipazione riferibile a tali soggetti è del 28,59%.

Dalla precedente tabella emerge, inoltre, che in questo gruppo, 31 sono le banche al cui capitale partecipano privati ed altre società non bancarie.

Gli schemi di partecipazione realizzati dagli Enti conferenti nelle banche conferitarie originatesi dalle ex Casse di Risparmio possono essere classificati sulla base delle seguenti quattro distinte tipologie di rapporti:

1) Partecipazione nella sola società conferitaria: la Fondazione partecipa al capitale della banca che conserva il nome dell'originaria Cassa di Risparmio;

TABELLA 2 - Alcuni dati sul rapporto fra Fondazioni e Banche conferitarie
(Sistema delle Casse di Risparmio) (*).

Partecipazioni degli Enti conferenti ex Casse di Risparmio (**)	N. Enti	% media di partecipazione	% del numero sul totale
Fondazioni la cui partecipazione alla SpA bancaria e/o holding è <= 50% (***)	25	25,68	30,86
Fondazioni la cui partecipazione alla SpA bancaria e/o holding è > 50% (***)	56	77,68	69,14
Totale Enti	81	47,41	100,00
Partecipazione di privati ed altre aziende nella SpA bancarie	N. SpA bancarie	% media di partecipazione	% del numero di banche sul totale (76 banche)
Banche SpA nate dallo scorporo delle ex Casse di Risparmio al cui capitale partecipano anche soggetti diversi dalla Fondazione originaria e/o holding ... di cui	54	28,59	71,05
Banche SpA nate dallo scorporo delle ex Casse di Risparmio al cui capitale partecipano privati ed altre aziende non bancarie	31	14,98 (max 29,28%)	40,79

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

(**) Con esclusione dell'Ente C.R. Roma.

(***) Rispetto al capitale della banca e/o holding.

2) Partecipazione nella sola banca nata dalla fusione di più banche conferitarie: in questo caso non esiste più la Cassa di Risparmio originaria ma un nuovo istituto creditizio che assume anche una nuova denominazione;

3) Partecipazione nella sola holding: è il caso in cui la Fondazione non ha più partecipazioni dirette nella banca conferitaria, ma in una società finanziaria che, a sua volta, partecipa al capitale di diverse Casse di Risparmio SpA;

4) Partecipazione a holding e conferitarie: in questo caso la Fondazione ha partecipazioni sia nella banca conferitaria sia in società finanziarie le quali, a loro volta, detengono partecipazioni in altre società conferitarie.

Per ciascuno dei casi descritti è stato indicato, nella Tab. 3:

- il numero delle Fondazioni comprese nella classe;
- il numero delle Fondazioni azioniste di maggioranza;
- il numero delle Fondazioni azioniste di minoranza;
- il valore percentuale medio della partecipazione al capitale della banca conferitaria;
- la percentuale sul totale degli Enti conferenti.

I dati esposti nella Tab. 3 mostrano che la percentuale di partecipazione media più elevata (pari al 75,99%) è relativa alle Fondazioni che detengono la partecipazione

TABELLA 3 - *Classificazione degli assetti partecipativi degli Enti conferenti secondo la tipologia di rapporto (*)*.

Tipologia di rapporto di partecipazione (**)	N. Enti	Partecip. media (%)	Numero di Enti sul totale (%)
Enti azionisti esclusivamente della propria banca conferitaria	39	75,99	48,15
– azionista al 100% (***)	7	100,00	8,64
– azionista di maggioranza (> 50%)	28	76,58	34,57
– azionista al 50% o di minoranza (< 50%)	4	29,84	4,94
Enti azionisti esclusivamente di una nuova banca nata dalla fusione di conferitarie	8	46,54	9,88
– azionista di maggioranza (> 50%)	3	62,27	3,70
– azionista al 50% o di minoranza (< 50%)	5	37,10	6,17
Enti azionisti esclusivamente di una holding	6	55,54	7,41
– azionista di maggioranza (> 50%)	3	84,90	3,70
– azionista al 50% o di minoranza (< 50%)	3	26,18	3,70
Enti azionisti di banche conferitarie e di holding	28		34,57
– azionista di maggioranza nella SpA (> 50%)	14	71,75	17,28
– azionista al 50% o di minoranza nella SpA (< 50%)	14	35,11	17,28
partecipazione media nella banca conferitaria		53,43	
– azionista di maggioranza nella holding (> 50%)	1	59,96	1,23
– azionista al 50% o di minoranza nella holding (< 50%)	27	10,83	33,33
partecipazione media nella holding		12,23	
Totale Enti conferenti	81	47,41	100,00

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

(**) Dati riferiti agli Enti conferenti ex Casse di Risparmio con esclusione dell'Ente C.R. Roma.

(***) A differenza di quanto esposto nel capitolo 2, la percentuale corrispondente a tale tipologia partecipativa non include quelle banche il cui capitale è detenuto totalmente da più Enti conferenti.

nella sola conferitaria; queste sono 39 e rappresentano quasi la metà delle Fondazioni. In questo gruppo, inoltre, 35 Enti mantengono tuttora una partecipazione totalitaria (7 Enti) o di maggioranza (28 Enti).

La percentuale di partecipazione media più bassa (46,54%) si riscontra invece per quelle Fondazioni che partecipano a nuove banche nate da fusioni di banche conferitarie. In questa situazione si trovano 8 Fondazioni, il 10% dell'universo.

Anche per le Fondazioni che hanno dato vita a holding ed hanno dismesso completamente la partecipazione nelle banche, la percentuale di partecipazione media nella holding è relativamente bassa e si attesta sul 55,54%.

3.2 La riforma degli statuti

Le Fondazioni delle Casse di Risparmio, subito dopo la fase iniziale di attuazione della Legge Amato, hanno avviato una riflessione circa le proprie finalità e modalità o-

perative. Le modificazioni che si sono succedute, a livello statutario in ordine agli scopi istituzionali, tendono a qualificare, rispetto alle generiche finalità di interesse pubblico e di utilità sociale che caratterizzavano i vecchi statuti, gli specifici obiettivi perseguiti nei settori di intervento prescelti.

Gli Enti conferenti, inoltre, al fine di rendere più efficace il perseguimento delle proprie finalità, si stanno orientando verso una maggiore specializzazione degli ambiti di intervento, definendo i settori di intervento direttamente attraverso lo statuto, ovvero, attraverso specifiche, ancorché temporanee, delibere interne.

I nuovi orientamenti in tema di finalità, la cui ratio è quella di contribuire alla migliore qualificazione degli Enti conferenti sul piano funzionale, si stanno ripercuotendo anche sulle loro modalità operative. In tal senso, negli statuti si prevede frequentemente la possibilità di realizzare programmi anche in collaborazione con altri soggetti, e di attuarli in maniera diretta o indiretta.

Le nuove regole statutarie stanno gradualmente determinando l'abbandono delle tradizionali modalità operative limitate alla erogazione di fondi, per passare a nuovi strumenti di pianificazione gestionale. Compatibilmente con le risorse disponibili e con la struttura organizzativa esistente, infatti, si cerca di realizzare un collegamento tra l'attività di pianificazione e la concreta realizzazione degli obiettivi programmatici, anche pluriennali, individuati nell'ambito di specifici progetti operativi.

Le nuove modalità operative sono quindi rivolte a fare assumere agli Enti conferenti un ruolo analogo a quello esercitato dalle non profit organizations. Le potenzialità delle Fondazioni, in termini di intervento sul territorio e di presenza sociale, potranno, ancor meglio, esprimersi attraverso la realizzazione di nuove politiche di bilancio.

In tal senso, il processo di dismissione della partecipazione nella conferitaria e la conseguente diversificazione delle forme di investimento dovrebbe, infatti, consentire agli Enti migliori livelli di redditività e, quindi, maggiori disponibilità di risorse per il perseguimento dei fini istituzionali.

Per una trattazione più ampia, rimandiamo al capitolo ottavo dedicato all'indagine condotta dall'Associazione sulle attività di erogazione realizzate dalle Fondazioni. In particolare, segnaliamo le sezioni quinta, sesta e settima del paragrafo 8.2 riguardante espressamente i risultati di tale indagine.

Le Fondazioni, da tempo, hanno manifestato l'esigenza di associare all'attività di programmazione anche la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e la valutazione del corretto utilizzo delle risorse finanziarie. L'ACRI ha, quindi, messo a punto uno schema di bilancio che, adottando gli opportuni strumenti di rendicontazione dell'attività svolta, risponde specificatamente all'esigenza degli Enti associati e consente loro di operare adeguatamente.

Gli strumenti di rendicontazione e, più in generale, i sistemi di controllo dell'attività svolta trovano spazio nel capitolo quinto al quale si rimanda, pertanto, per una trattazione più esauriente dei temi indicati.

Il ruolo via via sempre più cruciale assunto dai soggetti non profit, determinato dal progressivo acuirsi della crisi del welfare state, richiede una innovazione della struttura compositiva degli organi di governo degli Enti.

In essi, infatti, dovranno essere presenti, in misura sempre maggiore, uomini e professionalità in grado di interpretare le esigenze dei diversi ambiti sociali di riferimento e di individuare, per esse, risposte incisive e coerenti con le prospettive di sviluppo del Terzo settore nel nostro Paese.

Nel seguito, si ritiene utile fornire alcuni dati di interesse generale tratti dalla ricerca che l'ACRI ha effettuato sui testi degli statuti delle Fondazioni e riguardanti i temi finora esposti, rimandando al successivo paragrafo dedicato, agli "Amministratori degli Enti conferenti", una più diffusa trattazione della problematica relativa al rapporto tra il ruolo di amministratore dell'Ente e la specifica professionalità richiesta nei settori di intervento.

Lo studio effettuato dall'Associazione ha avuto come obiettivo quello di valutare gli attuali assetti istituzionali, anche alla luce delle previsioni della Direttiva Dini (sotto questo profilo, è opportuno precisare che l'indagine fa riferimento alla data del 30 novembre 1995 e, pertanto, non tiene conto delle modifiche statutarie apportate tra tale data ed il 31 dicembre 1995, epoca prevista per l'attuazione della direttiva).

In merito agli organi collegiali, l'analisi comparata degli statuti ha evidenziato che tutti gli Enti conferenti adottano discipline sostanzialmente coincidenti tra loro, a parte, ovviamente, le differenze legate alla natura istituzionale o associativa dell'Ente stesso.

Per un esame analitico circa la composizione, le funzioni e le fonti di nomina degli organi collegiali si rimanda al paragrafo 3 di questo capitolo (Gli Amministratori degli Enti conferenti) ed al successivo capitolo 4 sulla struttura organizzativa ed operativa degli Enti (in particolare, si veda il paragrafo 4.1.3 - Organi).

Con riferimento alle finalità, si può osservare che la maggior parte degli istituti tende ad annoverare nei propri statuti tutti e quattro i settori istituzionali di intervento previsti dalle norme di legge. Infatti, arte, sanità, ricerca scientifica e istruzione compaiono in 64 degli 80 statuti esaminati, ovvero nell'80% dei casi. A questi settori si affianca, di norma, la tradizionale attività di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli che è presente in tutti gli statuti, anche attraverso il richiamo agli scopi originari dell'Ente. Si affiancano, inoltre, nuove aree di attività nel campo della tutela dell'ambiente, dell'ecologia e delle attività sportive e ricreative.

Per contro, si rileva che il 20% circa degli statuti delle Fondazioni indica solo alcuni dei quattro settori. Il processo di specializzazione delle attività è dunque ancora in fase iniziale, ma è anche opportuno osservare che ulteriori scelte potrebbero essere effettuate nell'ambito delle modifiche statutarie previste dalla Direttiva Dini entro il 31 dicembre 1995.

Per quanto concerne le modalità di attuazione delle finalità statutariamente previste, si può registrare una più ampia rilevanza nel rinnovamento degli statuti.

Infatti, tenendo conto delle modifiche apportate più di recente, circa il 46% degli statuti - pari a 37 su 80 esaminati (v. Tab. 4 a pagina seguente) prevede che l'attività degli Enti conferenti sia svolta principalmente attraverso la definizione di programmi e/o progetti di intervento propri.

Questo dato, di per sé già positivo, per la diffusione di una nuova immagine degli Enti e per la concreta affermazione del loro ruolo nei campi di specifico intervento, e-

sprime la precisa volontà di agire di propria iniziativa e autonomamente, sia nella destinazione dei fondi che nella progettazione degli interventi, ancor più se associato al dato riguardante le iniziative in pool. Circa il 62% degli statuti analizzati, infatti, prevede il collegamento con altre istituzioni e/o con soggetti pubblici o privati, ovvero non esclude la possibilità, per le Fondazioni, di operare congiuntamente con altri Enti aventi fini analoghi.

La tabella seguente illustra più in dettaglio tale fenomeno.

TABELLA 4 - *Modalità di attuazione degli scopi statutari* (*).

Modalità di attuazione degli scopi	N. degli Enti conferenti	% sul totale di n. 81 Enti conferenti
Propri programmi e progetti di intervento	37	46
Collegamento con istituzioni e soggetti pubblici o privati	50	62
Partecipazioni strumentali (1)	36	45
Creazione di persone giuridiche private	4	5
Statuti che non specificano particolari modalità	7	9

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

(1) Per partecipazioni strumentali si intendono le partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori diversi da quelli istituzionalmente definiti, ma che possono essere considerate funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Infine, **per quanto riguarda i requisiti professionali degli amministratori** sui quali riferiremo più diffusamente nel paragrafo successivo, è utile sottolineare che attualmente circa il 35% degli statuti, ha espresso in modo esplicito il criterio dell'attinenza della professionalità degli amministratori agli scopi perseguiti statutariamente dalla Fondazione.

3.3 Gli Amministratori degli Enti conferenti

Un altro aspetto di particolare rilievo è quello della composizione degli organi collegiali degli Enti conferenti.

È facile riscontrare la generale attenzione rivolta verso questa problematica da parte di tutti coloro che seguono con interesse l'attuale fase di trasformazione ed assetto degli Enti conferenti.

È diffuso il convincimento infatti, che i nuovi assetti organizzativi degli Enti debbano trovare fondamento e conferma in un significativo processo di rinnovamento dei loro organi di governo e di adeguamento ai fini statutari individuati. È evidente, d'altra parte, che l'immissione di nuovi soggetti negli organi amministrativi degli Enti non potrà che avvenire in maniera graduale e, in particolare, secondo il progressivo scadere delle cariche in essere.

Nella Tab. 5, che si presenta di seguito, si illustra la composizione degli organi amministrativi in carica delle Fondazioni ex Casse di Risparmio, distinte, in base alla loro originaria natura, in Enti a struttura istituzionale ed Enti a struttura associativa.

TABELLA 5 - Numero degli Amministratori degli Enti conferenti (*).

	Enti a struttura istituzionale		Enti a struttura associativa		Totale	% sul totale degli Ammin.ri
	Numero	% sul totale	Numero	% sul totale		
Enti conferenti	40	49	41	51	81	
Amministratori previsti dallo statuto di cui:	457	53	410	47	867	100
- attualmente in carica	440	52	403	48	843	97
- in corso di nomina	17	71	7	29	24	3
Amministratori nominati dall'1-1-95	114	51	107	49	221	25

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

Come si può osservare nella tabella, dall'1/1/95 ad oggi gli Enti conferenti hanno già avviato una significativa opera di ricambio dei propri organi amministrativi, deliberando un numero di nuove nomine pari, complessivamente, ad un quarto del totale degli amministratori dell'intero sistema.

Una parte di queste nuove nomine è riferibile all'ampliamento dei consigli di amministrazione previsto dai nuovi statuti degli Enti, ma una quota rilevante delle stesse rappresenta, invece, la nuova copertura di posizioni già esistenti.

Il dato appare particolarmente significativo se si considera il brevissimo scarto temporale (praticamente solo qualche mese) intercorso tra l'emanazione della Direttiva Dini ed il conseguimento di questo primo risultato.

Può essere interessante osservare anche, **con riferimento agli Enti a struttura istituzionale**, quali siano le fonti di nomina dei consigli di amministrazione e come si sia modificato il loro peso, in termini di numero delle nomine di competenza, nel passaggio dai precedenti assetti statutari a quelli di più recente definizione.

Il fenomeno viene illustrato, di seguito, nella Tab. 6

La tabella evidenzia una sensibile diminuzione dell'incidenza delle nomine di derivazione pubblica (Ministero del tesoro, Regioni, Province, Prefetto, CCIAA, Comuni) che sono passate da un complessivo 83,4% nel precedente assetto al 63,7% in quello attuale.

Sebbene in una dimensione ancora limitata, in valore assoluto, risulta tuttavia evidente l'aumento percentuale delle nomine facenti capo alle Università ed agli Ordini professionali.

Il fenomeno sembra ben in linea con gli indirizzi della normativa in materia che richiedono una qualificazione professionale degli organi di governo degli Enti coerente con le scelte dei settori di intervento.

Un'analisi di questo tipo con riferimento agli Enti conferenti a struttura associativa non appare significativa in quanto, come è noto, per tali Enti l'organo sovrano che provvede alle nomine degli amministratori è l'Assemblea dei soci (composta da soggetti ed organismi che differiscono da Ente ad Ente). Con riferimento a tali Enti può essere,

TABELLA 6 - Fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione degli Enti conferenti a struttura istituzionale (*).

Fonti di nomina dei componenti dei Consigli d'Amministrazione degli Enti conferenti	Assetto precedente		Assetto attuale	
	N. di nomine	% sul totale degli Enti	N. di nomine	% sul totale degli Enti
Ministero del tesoro (1)	85	18,8	2	0,4
Comuni (Comunità montane)	117	25,9	114	24,9
Province	68	15,0	71	15,5
Regioni	18	4,0	12	2,6
Prefetto	6	1,3	6	1,3
CCIAA	83	18,4	87	19,0
Ordini professionali	6	1,3	10	2,2
Università	4	0,9	17	3,7
ACRI	38	8,4	71	15,5
Enti ecclesiastici	3	0,7	4	0,9
Cooptati dal Consiglio d'Amministrazione	0	0,0	41	9,0
Altri (2)	24	5,3	22	5,0
Totale	452	100,0	457	100,0

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

(1) Il referendum dell'aprile 1993 ha abrogato le disposizioni del R.D.L. n. 204/1938 che attribuivano al Ministro del tesoro la nomina dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Casse di Risparmio. Per quanto riguarda le Banche del Monte, il Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), abrogando la legge n. 745/1938, ha fatto venire meno il potere di nomina del Ministro del tesoro relativamente ai Presidenti ed ai Vice Presidenti.

Ciò spiega il drastico ridimensionamento del dato relativo al Ministero del tesoro tra le fonti di nomina previste dall'attuale assetto statutario delle Fondazioni.

(2) La voce "Altri" comprende: ICCRI, Volontariato, Associazione Casse e Monti dell'Emilia, U.S.L., Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ministero della Sanità, Ente per il Turismo, Amministrazione Opere Pie, Consorzio Sviluppo Industriale, Consorzio Sviluppo Universitari di Vicenza e di Verona.

tuttavia, interessante esaminare alcuni dati sulle fonti di nomina dell'Assemblea dei soci.¹

La tabella seguente illustra sinteticamente questo aspetto del fenomeno.

A proposito della normativa riguardante la qualificazione professionale dell'Organo di governo, è utile sottolineare, in particolare, quali siano gli orientamenti prevalenti, alcuni dei quali fissati dalla più recente disciplina della materia, circa i criteri fondamentali ai quali gli Enti devono attenersi nella scelta dei propri amministratori.

Le nuove nomine dovranno assicurare la realizzazione di tre sostanziali condizioni:

¹ La materia è disciplinata dall'art. 23 del D.Lgs. n. 356/90, in cui vengono definite le quote percentuali dei componenti dell'Assemblea, la cui nomina è riservata ad enti ed organismi vari specificamente definiti.

TABELLA 7 - Fonti di nomina delle Assemblee dei soci degli Enti conferenti a struttura associativa (*).

Fonti di nomina dei componenti delle Assemblee dei soci degli Enti conferenti	Assetto % attuale sul totale delle nomine
Enti pubblici territoriali	10
CCIAA	9
Ordini professionali	2
Università	6
Cooptati dall'Assemblea dei soci	69
Altri	4
Totale	100

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

- garantire l'estraneità dell'Ente alla gestione della società conferitaria;
- assicurare la presenza, all'interno degli organi collegiali, di una significativa rappresentanza degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti²;
- assicurare il possesso, da parte degli amministratori, di un livello di professionalità coerente con la natura delle attività dell'Ente.

Il principio di cui al punto a) (sancito dall'art. 10, comma 1, della Direttiva Dini) trova concreta applicazione nelle disposizioni che limitano i cosiddetti "doppi incarichi", cioè quelle situazioni in cui lo stesso soggetto ricopra incarichi di amministratore (o di sindaco) contemporaneamente nell'ambito dell'Ente conferente e della relativa società conferitaria.

La normativa fissa un termine perentorio (30 giugno 1996) entro il quale tali fattispecie, ivi comprese quelle derivanti da progetti di concentrazione in corso, dovranno essere superate. Tuttavia, il fenomeno del "doppio incarico", riferito ad uno o più amministratori dell'Ente (fino ad un massimo di 3), potrebbe perdurare oltre la data indicata dalla direttiva, qualora l'Ente provveda ad impegnarsi nel processo di dismissione della conferitaria.

Ciò sembra rispondere adeguatamente, d'altra parte, alla necessità di fornire, in questa fase evolutiva del sistema, un processo di sviluppo sinergico teso al raggiungimento del massimo risultato positivo sia per gli Enti conferenti che per le società conferitarie.

² La nomina negli Organi delle Fondazioni non comporta rappresentanza degli Enti dai quali la nomina promana, nè vincoli di mandato, nè potere di revoca.

Tale principio sancito negli statuti delle Fondazioni ha ricevuto autorevole conforto oltre che nei pronunciamenti di merito della giurisprudenza amministrativa anche nella circolare ministeriale del 28 giugno 1995 (punto 3.5).

TABELLA 8 - Amministratori degli Enti conferenti con doppio incarico (*).

	Enti a struttura istituzionale		Enti a struttura associativa		Totale	% sul totale degli Ammin.ri
	Numero	% sul totale	Numero	% sul totale		
Enti conferenti	40	49	41	51	81	
Amministratori previsti dallo statuto	457	53	410	47	867	100
Amministratori con doppio incarico nella Banca conferitaria e nell'Ente conferente	48	79	13	21	61	7
di cui:						
- Presidenti e/o Vice Presidenti	19	79	5	21	24	3
- Consiglieri	29	78	8	22	37	4

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

La tabella sopra riprodotta rappresenta la dimensione attuale del fenomeno.

Per quanto riguarda altri due principi sanciti nei precedenti punti b) e c), si ritiene di poter sviluppare una comune analisi in quanto essi risultano, di fatto, intimamente collegati.

Si può presumere, infatti, che attraverso un'appropriata selezione dei requisiti professionali degli amministratori si possa conseguire sia il rispetto del principio di elevata qualificazione dell'organo collegiale sia la presenza, nell'organo stesso, di un'adeguata rappresentanza degli interessi connessi ai settori di intervento.

È fondato ritenere che tale ultima condizione sia assolta dagli Enti conferenti se, all'interno dei propri organi collegiali, sono presenti soggetti in possesso di competenze ed esperienze professionali idonee a valutare in modo appropriato i progetti e le iniziative di intervento promossi dall'Ente nei diversi settori.

Nel complesso si ritiene che l'attuale composizione degli organi amministrativi degli Enti conferenti, pur tenendo conto che allo stato attuale delle cose solo il 25% di essi è stato rinnovato in seguito a scadenza di mandato, già oggi, è riscontrabile una equilibrata copertura di tutte le funzioni di gestione che tipicamente l'organo di governo deve presidiare.

È certamente auspicabile che il coinvolgimento di soggetti in grado di pilotare autorevolmente le iniziative dell'Ente nei diversi settori si incrementi ulteriormente, anche se si dovrà prestare attenzione a salvaguardare il mantenimento di una sufficiente "flessibilità professionale" dell'organo amministrativo, nella prospettiva di strategie di intervento che potrebbero anche modificarsi nel tempo.

Esaminando le attuali composizioni degli organi amministrativi delle Fondazioni, sotto il profilo della professione degli amministratori, si possono già rilevare alcune importanti modifiche nella direzione indicata.

Si rileva, ad esempio, un ridimensionamento dell'incidenza delle professioni di estrazione pubblica, che rappresentano oggi meno del 18% delle professionalità pre-

sentì, a vantaggio di quelle riferibili ad aziende private o all'esercizio della libera professione, pari rispettivamente al 44% ed al 38%.

È interessante riscontrare, con riferimento a queste ultime, l'incremento del peso delle professioni riconducibili, in modo più o meno diretto, ai settori di intervento tipici delle Fondazioni (ad esempio, rispetto al totale dei liberi professionisti, i Medici rappresentano il 20%, gli Ingegneri, Architetti e Geometri il 14%).

È rilevante, inoltre, la presenza di professionisti specializzati in materie economico-giuridiche (rispetto al totale dei liberi professionisti gli Avvocati e i Notai rappresentano il 34%, i Commercialisti ed i Ragionieri il 15%) e di persone appartenenti al mondo dell'imprenditoria.

CAPITOLO 4

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA

Premessa

Tra gli aspetti esaminati nel precedente capitolo si è già osservato come il quadro normativo di riferimento abbia fornito alcuni indirizzi a cui gli Enti conferenti dovranno ispirarsi nella loro opera di strutturazione interna degli organi e delle funzioni.

È utile qui richiamare, in particolare, la circolare del Ministro del tesoro del 28/6/95 che al punto 3.3 prospetta, relativamente agli Enti conferenti a struttura istituzionale, l'opportunità di una "...distinzione delle competenze tra consiglio e comitato esecutivo, con affidamento al primo di compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente".

La medesima fonte normativa dispone, al punto 3.6, che "il riassetto organizzativo dell'ente conferente... potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente... Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente...".

È evidente, d'altra parte, che il problema di definire un modello organizzativo di riferimento travalica la mera necessità di un adeguamento normativo; esso proietta gli Enti conferenti verso l'ineludibile necessità, comune a qualsiasi organismo che acquisisca risorse e le combini variamente per il raggiungimento dei propri scopi, di dotarsi di specifiche strutture organizzativo-funzionali che, sulla base delle regole e dei meccanismi previsti, consentano l'indirizzo, l'espletamento ed il controllo dell'attività.

Gli Enti conferenti hanno già singolarmente affrontato, in questi primi anni di vita autonoma, le problematiche organizzative di fondo dotandosi di assetti e strutture atti a garantire la loro più immediata funzionalità.

Le soluzioni fino ad oggi adottate, tuttavia, non hanno potuto fondarsi su un compiuto processo di maturazione del problema e delle conseguenti opportunità di un'esauritiva riflessione: esse lasciano oggi aperto il campo, quindi, per un'analisi che, superando il contingente ed il breve periodo, si proponga di delineare prospettive e modelli concreti per l'ottimale assetto di un fattore chiave, quale quello organizzativo, determinante per il miglior assolvimento da parte delle Fondazioni della loro mission. Nei paragrafi che seguono si riportano i risultati di uno studio, promosso dall'ACRI, che,

tenuto conto del quadro normativo di riferimento e della composita realtà del sistema degli Enti conferenti, ha cercato di cogliere le varie dimensioni ed i diversi profili della realtà organizzativa degli Enti stessi, giungendo alla elaborazione, tra l'altro, di una proposta di organigramma-tipo.

4.1 Uno studio sull'organizzazione degli Enti conferenti

4.1.1 Aspetti metodologici

Dopo quasi cinque anni dalla costituzione delle prime Fondazioni ex L. 218/90, e sulla base di un quadro normativo di riferimento, meglio articolato ancorché suscettibile di revisione, appaiono oggi definibili in un quadro di sintesi, anche sulla base delle risultanze via via emerse nella vita operativa degli Enti conferenti, le linee di una possibile strutturazione organica dei loro assetti organizzativo-funzionali.

Il quadro normativo da un lato, con le specifiche di carattere organizzativo contenute nella recente e già richiamata circolare del Ministero del tesoro e le attuazioni già realizzate dalle singole Fondazioni dall'altro, rappresentano le "guide-lines" entro cui, sulla base degli elementi forniti dalla teoria dell'organizzazione, si è proceduto alla definizione delle funzioni, compiti, meccanismi operativi, interrelazioni tra organi e schemi più oltre dettagliati.

Le proposte formulate hanno il significato di elementi di orientamento e valgono a rappresentare lineamenti di organizzazione funzionale della Fondazione in cui dovrebbero concettualmente ed anche effettivamente riconoscersi i vari Enti conferenti.

Ciascuno, nell'ambito delle "scelte autonome" al riguardo, tenuto conto di quanto realizzato per proprio conto, può verificare in quale misura adottare i suggerimenti presentati.

Sotto il profilo eminentemente teorico si è fatto riferimento:

- quanto alle logiche, a quelle relative alle organizzazioni snelle e corte. Esse consentono di definire gli assetti e di approcciare i meccanismi operativi in termini di flessibilità e di elevata efficienza nell'utilizzo delle risorse interne;
- quanto agli schemi veri e propri, a forme di organizzazione gerarchico-funzionale, attesa la dimensione e la natura degli Enti in questione. Non è da escludere che aspetti di divisionalità potrebbero essere in un secondo tempo presi in considerazione, specie per la gestione delle attività istituzionali, qualora per i maggiori Enti il livello di specializzazione degli interventi con le relative dimensioni operative e finanziarie suggeriscano, al pari delle imprese multibusiness, il riassetto delle specifiche unità organizzative su base specialistica (multintervento/multi-progetto).

Sotto il profilo espositivo si è inteso, per completezza di analisi e per la evidente interrelazione, far precedere la parte dell'assetto organizzativo-funzionale vera e propria (funzionigramma, organigramma e graficizzazioni) da un rapido inquadramento

istituzionale-funzionale degli organi statutari e di quelli facoltativi previsti dalla richiamata circolare ministeriale.

L'assetto organizzativo dell'Ente conferente è stato articolato nei classici tre elementi:

- definizione di **compiti e funzioni** discendenti dalla mission e dall'attività dell'organizzazione in questione;
- organica attribuzione delle funzioni a specifici **centri di responsabilità** comunque configurati¹;
- definizione dei **meccanismi operativi** relativi al monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle attività istituzionali.

4.1.2 Enti conferenti a struttura istituzionale ed a struttura associativa

I destinatari della presente proposta sono le Fondazioni bancarie aventi natura sia istituzionale che associativa.

Le indicazioni riportate nei diversi schemi proposti successivamente sono coincidenti; l'unica differenza, sotto il profilo organizzativo, riguarda gli organi statutari.

Seguendo il suggerimento di cui alla circolare del Ministero del tesoro punto 3.3 è stato previsto, ma solo in linea di pura ipotesi e per le motivazioni di snellezza più volte richiamate, l'inserimento del Comitato Esecutivo quale organo di gestione dell'Ente che viene a collocarsi tra il Consiglio di Amministrazione (che mantiene compiti di controllo, programmazione e supervisione) e le strutture direttive e operative dell'Ente conferente.

Solo per comodità di presentazione negli schemi di organigramma-tipo, presentato alla fine di questo studio, si sono tenute separate quelle relative all'Ente a base istituzionale da quelle relative all'Ente a base associativa.

4.1.3 Organi

Gli Enti conferenti, secondo le norme esistenti e le relative previsioni statutarie, presentano gli organi elencati nella seguente tabella:

Sui compiti e le funzioni degli organi statutari, così come sulle relazioni tra essi intercorrenti, si rinvia agli statuti ed alle norme di legge nei quali sono chiaramente definiti e pertanto non suscettibili di essere influenzati e/o modificati dalle proposte di riassetto organizzativo-funzionale.

¹ Per centro di responsabilità si intende l'unità organizzativa minima caratterizzata da risorse umane, tecnologiche, immobiliari e finanziarie che svolge attività definite dal funzionigramma da cui è possibile la rilevazione di costi e ricavi o dei soli costi e l'individuazione di un responsabile. Nel caso in esame, con gli ovvi ed opportuni adattamenti.

TABELLA 9 - *Organi statutari e aziendali degli Enti conferenti.*

Tipologia degli Organi	Enti a base associativa	Enti a base istituzionale
<i>Organi statutari</i>		
- di indirizzo e di programmazione	Assemblea dei soci	C.d'A. e Presidente
- di gestione	C. d'A. e Presidente	C. d'A. o Comitato Esecutivo (1)
- di controllo	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale
- di direzione	Direttore (Segretario)	Direttore (Segretario)
<i>Organi aziendali</i>		
- operativi	Centri di responsabilità	Centri di responsabilità
- di controllo	Società di revisione	Società di revisione
- consultivi	Comitato tecnico-scientifico	Comitato tecnico-scientifico

(1) Come previsto dalla normativa (punto 3.3 della Circolare del Min. tesoro del 28-6-95), alcuni Enti hanno dato luogo alla costituzione di un Comitato esecutivo con funzioni di gestione dell'Ente, lasciando al Consiglio i compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo.

4.1.4 Funzioni, compiti e centri di responsabilità

Data la mission dell'Ente conferente e la sua origine, da un lato, ed i successivi inquadramenti normativi ed in particolare la previsione di cui al punto 3.6 della richiamata circolare,² dall'altro, tenuto altresì conto delle modalità con le quali pragmaticamente i singoli organismi hanno definito i loro assetti organizzativo-funzionali, emergono al riguardo alcuni punti chiave. Essi forniscono i riferimenti per le proposte di riassetto più oltre formulate.

In sintesi sono ravvisabili, in quanto comuni e coerenti con le esigenze di razionalità organizzativa, i seguenti elementi:

- a) Processo di programmazione degli interventi;
- b) Direttore o Segretario Generale;
- c) Funzioni base e loro articolazione in compiti ed aggregazioni per centri di responsabilità.

a) Processo di programmazione degli interventi

Il processo in esame dà l'impulso iniziale all'intera attività dell'Ente, caratterizzandone i contorni economico-finanziari e le linee guida di sviluppo operativo.

² Il riassetto organizzativo dell'Ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera a), della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'Ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'Ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'Ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva.

La valenza strategica insita nella definizione di tali elementi configura questa attività tipicamente come di pertinenza degli organi di amministrazione dell'Ente.

Ad essi compete, innanzitutto, l'opera di raccordo tra il bilancio di previsione e la realizzazione delle specifiche attività dell'Ente.

Il documento previsionale fornisce i parametri fondamentali (previsione delle entrate, stima delle spese di funzionamento, piano di accantonamenti obbligatori e statuari, ecc.) attraverso i quali si determina l'entità delle risorse disponibili per l'attività istituzionale.

Esso rappresenta, quindi, il punto di partenza per la successiva ripartizione dei fondi tra i settori istituzionali di intervento (sulla base di quanto statutariamente previsto).

Deve essere definita, inoltre, la quota di sovvenzioni messe a disposizione per i piccoli interventi occasionali, collegati ad istanze sociali varie, di cui l'Ente intende farsi carico (interventi identificabili, quindi con quelli cosiddetti "a pioggia") e la quota di erogazioni che, invece, l'Ente intende realizzare secondo logiche di programmazione e di progetto.

In quest'ultimo ambito poi si dovranno distinguere, nel rispetto delle disposizioni statutarie, gli interventi da realizzare attraverso progetti propri da quelli che si svilupperanno attraverso progetti di terzi.

Tutta la materia in esame, e tutto ciò che attiene alle successive fasi di realizzazione operativa degli interventi, trova nel Regolamento dell'Ente la più appropriata sede di disciplina interna (come indicato anche dalla circolare ministeriale del 28/6/95, al punto n. 4).

Con riferimento alla distinzione delle competenze tra gli organi collegiali, di supervisione e indirizzo e di gestione, si ritiene di poter riferire l'attività di programmazione sin qui esaminata alla competenza del Consiglio di Amministrazione, essendo questo l'organo preposto alla supervisione, indirizzo, programmazione e controllo dell'attività dell'Ente.

b) Direttore o Segretario Generale

In tutte le realtà degli Enti conferenti il Segretario Generale (in taluni casi esiste la figura del Direttore Generale) costituisce il punto di collegamento tra l'Amministrazione e la struttura operativa come in qualsiasi impresa. Nella fattispecie degli Enti conferenti, data comunque la contenuta dimensione e la limitata articolazione dell'assetto funzionale-organizzativo, il Segretario Generale assume una rilevanza ampia in termini di decisioni gestionali e operative e svolge la propria attività a diretto contatto con tutta la struttura dell'Ente.

Le funzioni e/o attribuzioni quali:

- la partecipazione, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio,
- la relazione al Consiglio sulle proposte di deliberazione da adottarsi dal Consiglio medesimo, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse,
- la sovrintendenza a tutta l'attività della Fondazione,
- l'esecuzione di tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio,

– la firma della corrispondenza e degli atti ordinari, sono più che sufficienti a garantire, almeno nelle Fondazioni di piccola-media dimensione, il ruolo di perno decisionale-operativo attorno al quale si sviluppa la funzionalità dell'Ente.

c) Funzioni base

Nel complesso i compiti e le funzioni più o meno ampiamente svolti dalle Fondazioni di origine bancarie si possono ricondurre organicamente a tre aree di funzioni e precisamente:

- funzione gestione attività amministrativa;
- funzione gestione attività di controllo;
- funzione gestione attività patrimoniale.

c.1 - Funzione gestione attività amministrativa

In senso ampio in questa area vanno ricompresi i compiti che di fatto vanno dall'attività di segreteria in senso stretto, a quella amministrativa e contabile. In effetti così definita l'area, comunque ne sia data la configurazione in termini di unità organizzative, viene a svolgere la cosiddetta funzione di controllo amministrativo-gestionale.³

In una configurazione tipo, organica ed a regime, tra i compiti in cui viene a concretizzarsi l'attività dell'area amministrativa figurano i seguenti:

• attività di segreteria

- cura le posizioni degli Amministratori e dei Sindaci e gestisce gli adempimenti inerenti alle loro cariche (nomina, incompatibilità, curriculum, requisiti di onorabilità e professionalità, compensi, ecc.);
- provvede a richiedere documentazioni e certificazioni diverse ad Amministrazioni pubbliche, statali e locali ad uso dell'Amministrazione e/o della Direzione Generale, nonché al deposito di documenti sociali;
- provvede alla conservazione della documentazione e cura l'archivio storico della Fondazione;
- provvede alla redazione, trascrizione e conservazione dei verbali degli Organi Collegiali ed eventualmente del Comitato Esecutivo;
- provvede alla diramazione delle convocazioni delle sedute dell'Assemblea e degli Organi Collegiali, alla stesura degli ordini del giorno delle sedute medesime ed alla trasmissione della relativa documentazione;
- provvede alla vidimazione dei libri verbali dell'Assemblea e degli Organi sociali;
- sovrintende a tutti i rapporti relativi alla gestione delle risorse umane e tecniche.

³ In linea generale viene assorbito in questo compito, ciò che attualmente è variamente indicato come attività amministrativa, organizzazione, segreteria, relazioni esterne e che comunque viene svolto da soggetti differenti. Molti di questi compiti, come è noto, spesso sono oggi svolti dalle conferitarie, sulla base di contratti di service.

• attività di contabilità e bilancio

- gestisce il piano dei conti di contabilità generale e ne definisce le regole di funzionamento fiscale;
- predispone i bilanci di previsione e consuntivi e la relazione del Direttore della Fondazione di accompagnamento ai predetti documenti;
- tiene i libri contabili e registri previsti dalla normativa civilistica e fiscale;
- effettua le rilevazioni in contabilità generale dei fatti amministrativi;
- vigila sull'esatta applicazione del bilancio di previsione e segnala gli eventuali scostamenti;
- collabora alla predisposizione delle Assemblee dei Soci, fornendo il relativo supporto tecnico-informativo;
- redige le denunce fiscali e cura tutte le problematiche fiscali inerenti all'Ente.

c.2 - Funzione gestione attività di controllo

Costituisce una funzione tipica degli Enti conferenti, al di là della specifica indicazione delle circolari Ministeriali, sotto il profilo organizzativo degli Enti non profit. Trova ragione di essere nel fatto che l'attività di erogazione, assumendo caratteristiche di interventi progettuali accanto a quelle sempre più contenute di interventi frammentari, richiede lo svolgimento di specifici compiti da concentrare in modo uniforme in un'area dedicata.

In sintesi, nell'area in esame viene a svolgersi la cosiddetta funzione di controllo istituzionale, configurabile in due insiemi di compiti:

- valutazione dei costi-benefici dei progetti;
- monitoraggio dei progetti, propri o di terzi, secondo lo schema riportato (v. Fig. 1 a pagina 44).

In dettaglio i compiti tipo da prevedere nella funzione in esame si possono così riassumere:

- elabora l'informativa periodica e non periodica sull'attività della Fondazione per gli Organi Collegiali;
- elabora ed analizza i risultati sezionali economici, patrimoniali, finanziari ed operativi;
- sviluppa le attività funzionali all'analisi dei costi aziendali, sia con le metodologie tradizionali (criteri di ribaltamento) che con quelle innovative (analisi per attività);
- effettua la valutazione costi-benefici dei progetti;
- esegue il monitoraggio periodico dei progetti, propri o di terzi, effettua l'analisi degli scostamenti e distribuisce dati ed informazioni ai soggetti interessati;
- definisce ed elabora il sistema di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza aziendale.

c.3 - Funzione gestione attività patrimoniale

L'Ente conferente trae i mezzi per sostenere gli interventi statutari dai redditi rivenienti dall'investimento del proprio patrimonio.

Le indicazioni in ordine alla diversificazione delle fonti di investimento patrimoniale di cui alla Direttiva Dini per quanto attiene la partecipazione nella SpA bancaria con-

feritaria, inducono a prevedere negli organigrammi una specifica funzione dedicata alla gestione e/o al controllo delle attività patrimoniali (sia mobiliari che immobiliari).

Si tratta, in sintesi, di gestire il portafoglio dell'Ente e/o di controllare e raccordarsi con l'operato di eventuali intermediari autorizzati esterni, qualora la gestione venga ad essi affidata.

In particolare si possono ipotizzare due configurazioni con compiti differenziati a seconda che si proceda internamente, ovvero ci si avvalga di intermediari esterni.

• Compiti della funzione gestione attività patrimoniale, nella ipotesi di gestione interna del portafoglio dell'Ente:

- effettua la pianificazione finanziaria;
- gestisce l'attività di investimento e disinvestimento del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, della Fondazione.

• Compiti della funzione gestione attività patrimoniale, nella ipotesi di affidamento ad intermediari esterni autorizzati:

- effettua la pianificazione finanziaria;
- cura i rapporti con l'Ente gestore.

Le funzioni qui sopra delineate, definite nei principali contorni e compiti operativi, costituiscono degli insiemi organici tali da connotare in termini razionali gli assetti organizzativo-funzionali degli Enti conferenti.

Pertanto tali assetti vanno configurati in termini unitari di modo che, per tale via, si pervenga a:

- determinare compiti, specializzazione e professionalità degli addetti;
- plasmare gli organigrammi in modo da rendere evidenti e trasparenti funzioni essenziali alla vita di questi Enti, normando i loro reciproci rapporti al fine di ottimizzare la loro attività e di assicurare il necessario reciproco controllo.

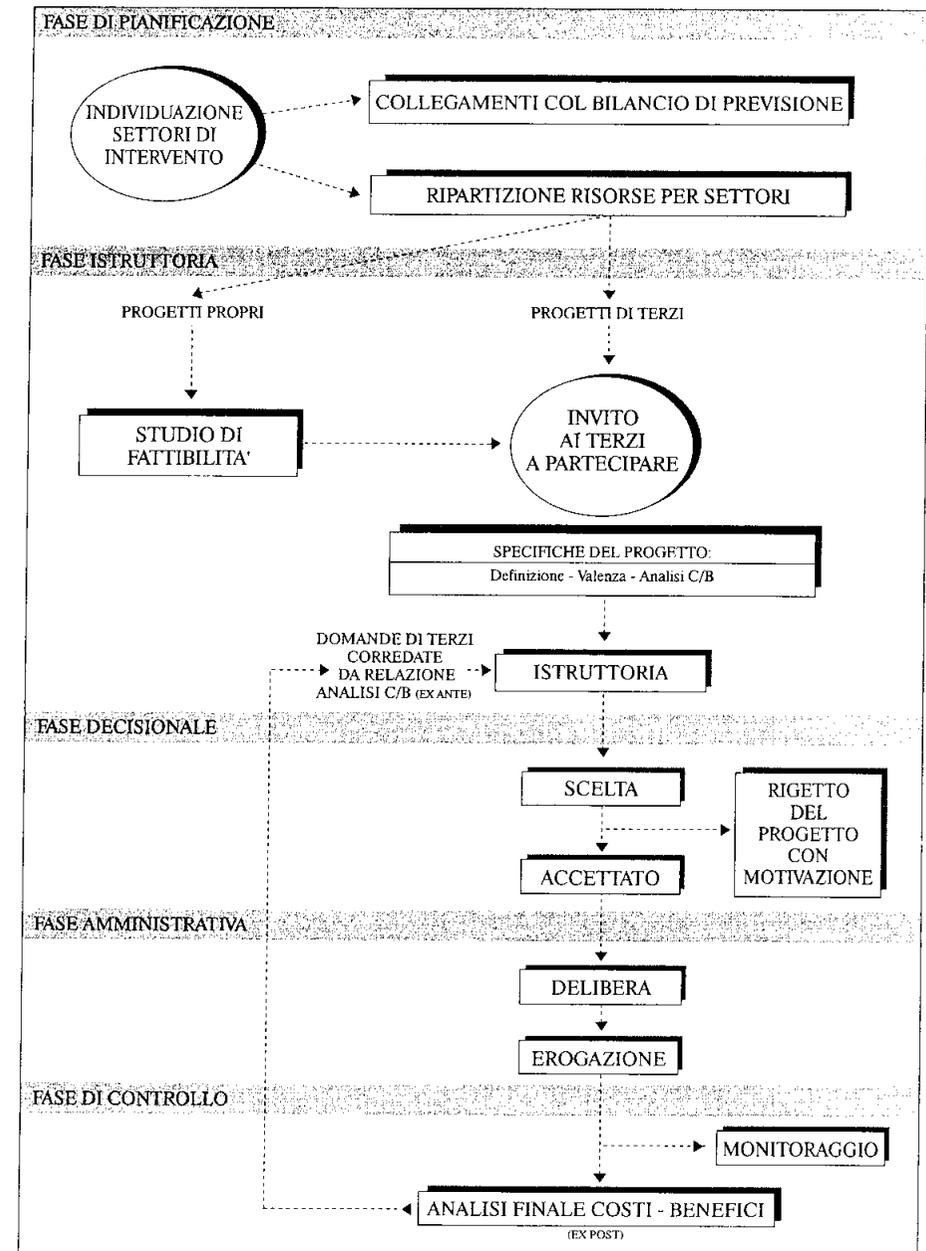
Sotto il profilo prettamente organizzativo, queste funzioni possono dar luogo a specifici centri di responsabilità oppure essere conglobate in un unico centro, pur mantenendo la logica distinzione di attribuzioni e responsabilità da parte dei soggetti specifici.

Negli schemi di organigramma presentati successivamente le ipotesi di collocamento organizzativo delle funzioni prevedono tre soluzioni, dalla più compatta alla più articolata.

4.1.5 Meccanismi operativi

La produzione dei servizi, connessa all'attività degli Enti conferenti, presuppone che essi vengano sottoposti a controllo per verificare che quanto realizzato sia congruente con la mission dell'Ente.

FIGURA 1 - Schema logico di un intervento di erogazione.



Sia a livello di controllo gestionale nell'ambito della scienza dell'amministrazione e controllo dell'impresa sia negli stessi schemi normativi si richiede una continua verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività promossa dall'Ente.⁴

Si tratta pertanto di prevedere l'importante meccanismo del controllo gestionale applicato ai progetti e all'attività erogativa in genere.

Al riguardo è proponibile la via delle misurazioni di questi aspetti tramite indici di funzionalità e di misurazione dei risultati.

Gli indici di funzionalità riguardano aspetti tecnici, economici, finanziari e patrimoniali.

a) indici tecnici:

riguardano il modo più o meno efficiente con cui l'attività e/o singoli progetti vengono eseguiti;

b) indici economici:

misurano la capacità dell'Ente di assicurarsi uno sviluppo temporale attraverso il miglior investimento del patrimonio e l'utilizzo delle risorse per l'attività istituzionale;

c) indici finanziari:

misurano la capacità dell'Ente di mantenere equilibrata nel tempo la gestione finanziaria;

d) indici patrimoniali:

misurano la capacità del patrimonio di assicurare nel tempo il ricambio economico e finanziario.

4.1.6 Schemi di organigramma-tipo

Sulla base delle considerazioni svolte nei punti precedenti è possibile definire una griglia sufficientemente rappresentativa in cui collocare le possibili scelte dei singoli Enti.

Nella tavola sinottica a pagina seguente sono rappresentate le opzioni chiave.

Ne sono state individuate tre, riflettenti ciascuna, in ottica di snellezza e funzionalità, le articolazioni dimensionali esistenti (e/o prevedibili) e definite, in termini di logica organizzativa (semplicità/complessità), piccole, medie e grandi.

Ogni set è stato riprodotto in riferimento alle due tipologie giuridiche di Enti conferenti: Enti a base istituzionale ed Enti a base associativa.

Le diversità tra i due set derivano dall'esistenza, nel caso degli Enti a struttura associativa, dell'Assemblea dei Soci quale organo di indirizzo e di supervisione; tale organo non sussiste negli Enti a struttura istituzionale.

⁴ Per efficienza si intende la capacità dell'Ente di raggiungere un determinato obiettivo (solitamente assegnato in sede di redazione del bilancio preventivo) minimizzando i costi (e più in generale l'impiego di risorse) ad esso sotteso. Per efficacia si intende la capacità dell'Ente di massimizzare (o minimizzare) un determinato obiettivo date le risorse disponibili.

A. Prospero-G. Rossi, Associazioni e Fondazioni, De Lillo Editore, 1995, Pag. 79.

Tuttavia, sulla base delle indicazioni della circolare ministeriale del 28/6/95 punto 3.3, è stata prevista per questi ultimi, in particolare per quelli di dimensioni più rilevanti, la presenza del Comitato Esecutivo con funzioni di gestione dell'Ente, lasciando al Consiglio di Amministrazione i "compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo".

Per quanto riguarda invece gli altri organi e tipologie di funzioni e meccanismi operativi per entrambi valgono le considerazioni generali sviluppate nei punti precedenti.

ORGANIGRAMMA-TIPO PER ENTI CONFERENTI

Natura/dimensione	Base istituzionale	Base associativa
Piccola	Figura 2	Figura 5
Media	Figura 3	Figura 6
Grande	Figura 4	Figura 7

4.2 Efficienza gestionale e organizzativa

Le problematiche relative all'assetto organizzativo degli Enti conferenti, esaminate nelle pagine precedenti, offrono lo spunto per sviluppare qualche riflessione sul tema dell'efficienza delle Fondazioni.

L'argomento riveste certamente una primaria importanza soprattutto se si considera che, come autorevolmente sostenuto in recenti studi sulle Fondazioni bancarie⁵, è proprio sull'efficienza con cui assolvono alle proprie finalità istituzionali che si fonda il consenso sociale e si acquisiscono le benemerienze civiche e morali da cui, in ultima istanza, le organizzazioni non profit, e gli Enti conferenti tra esse, traggono la loro piena legittimazione di ruolo nell'ambito della società civile.

Il tema dell'efficienza degli Enti conferenti si può ricondurre, essenzialmente, all'analisi dei loro più tipici processi di gestione e, più in particolare, alla valutazione della capacità, degli stessi Enti, di realizzare una gestione complessiva che assicuri:

- l'ottimizzazione dei profitti;
- la massimizzazione delle erogazioni.

L'ottimizzazione dei profitti coinvolge, primariamente, la capacità degli Enti di riconoscere i vantaggi derivanti dalla diversificazione degli investimenti, in un processo in cui l'accrescimento della redditività sia attentamente bilanciato con il mantenimento del valore del proprio patrimonio.

⁵ R. Ruozi e C. Demattè (a cura di), "Le Fondazioni di origine bancaria: evoluzione recente e prospettive future alla luce della Direttiva Dini 1994", Newfin, 1995.

Prof. S. Sterpi e Prof. E. Borgonovi - Congresso internazionale Stresa "Le organizzazioni senza fini di lucro", 1995.

P. Barbetta (a cura di), "Senza Scopo di Lucro - Dimensioni economiche, storia, legislazione e politiche del settore non profit in Italia", IRS (1995).

FIGURA 2 - Organigramma tipo di Ente a base istituzionale (dimensione piccola).

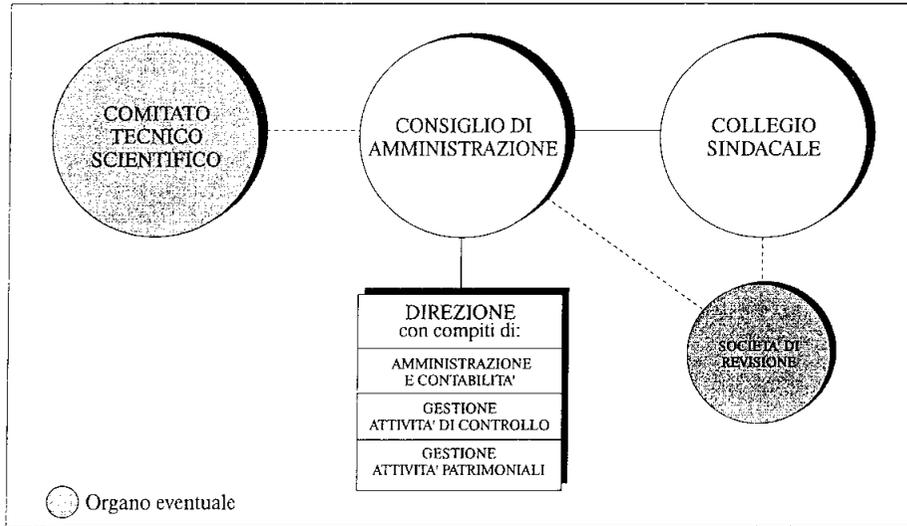


FIGURA 3 - Organigramma tipo di Ente a base istituzionale (dimensione media).

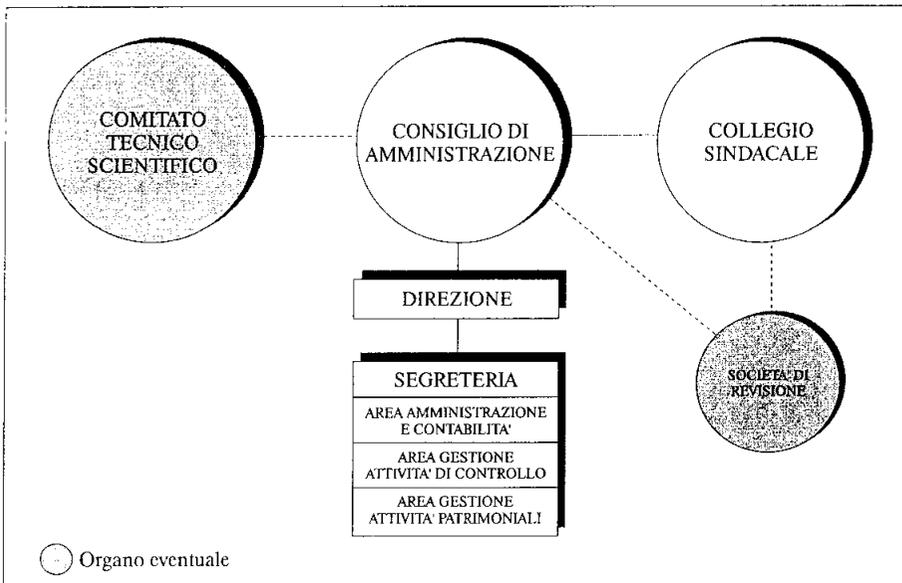


FIGURA 4 - Organigramma tipo di Ente a base istituzionale (dimensione piccola).

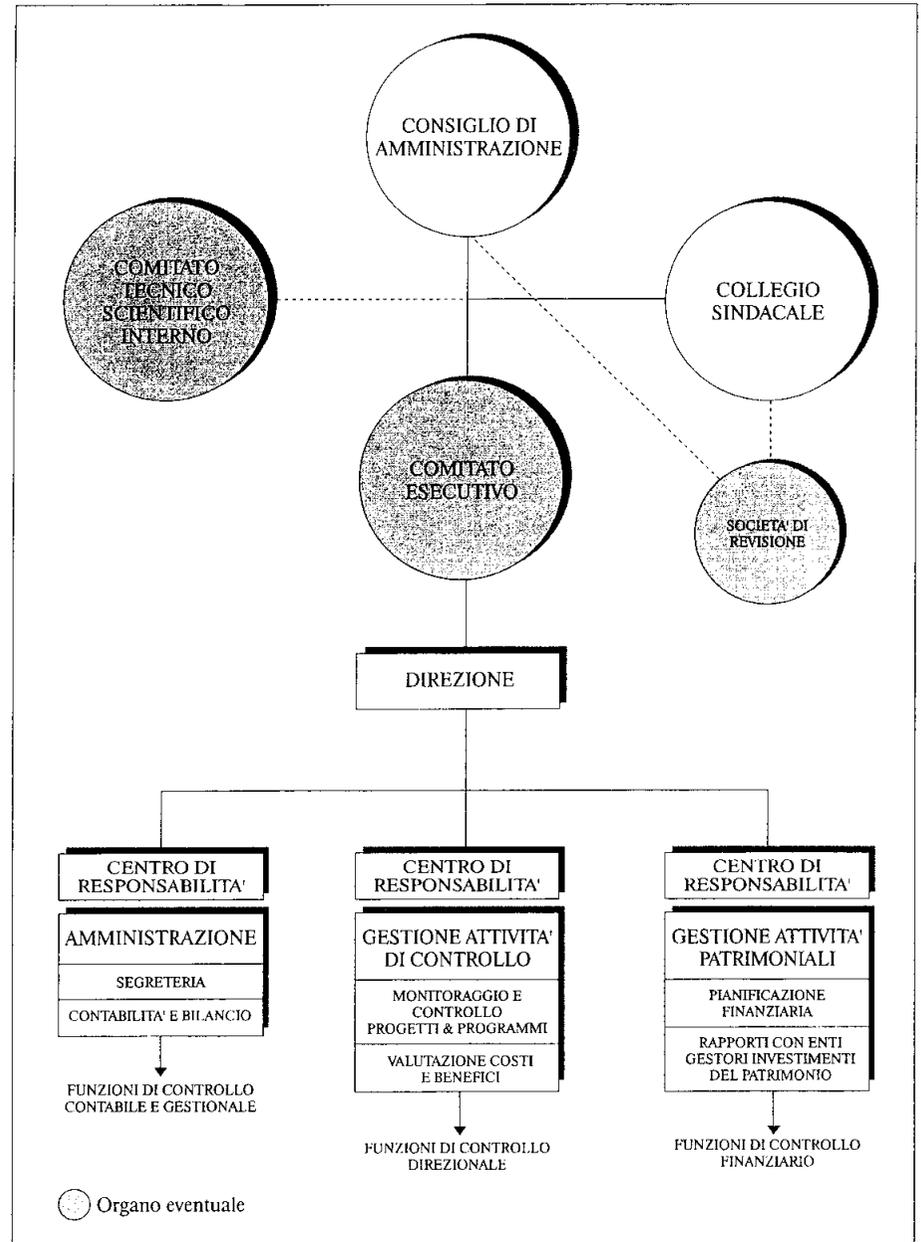


FIGURA 5 - Organigramma tipo di Ente a base associativa (dimensione piccola).

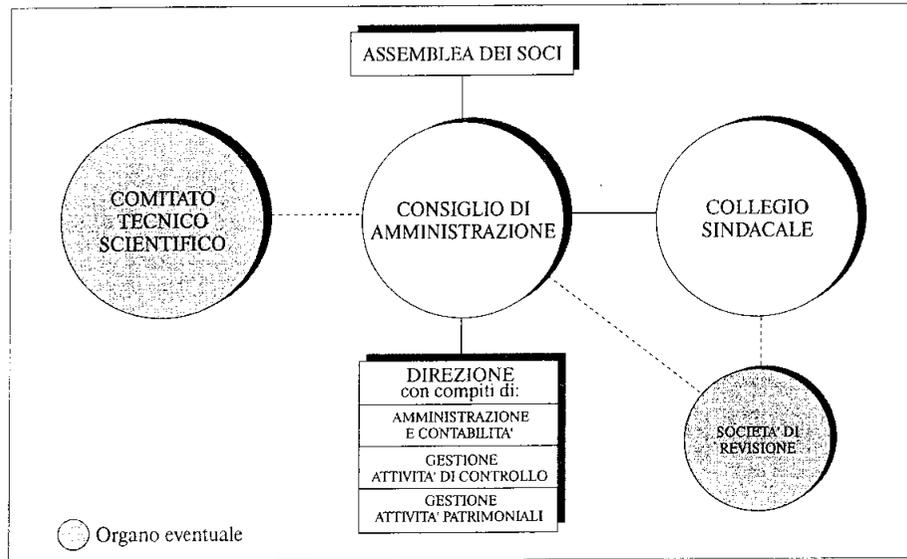


FIGURA 6 - Organigramma tipo di Ente a base associativa (dimensione media).

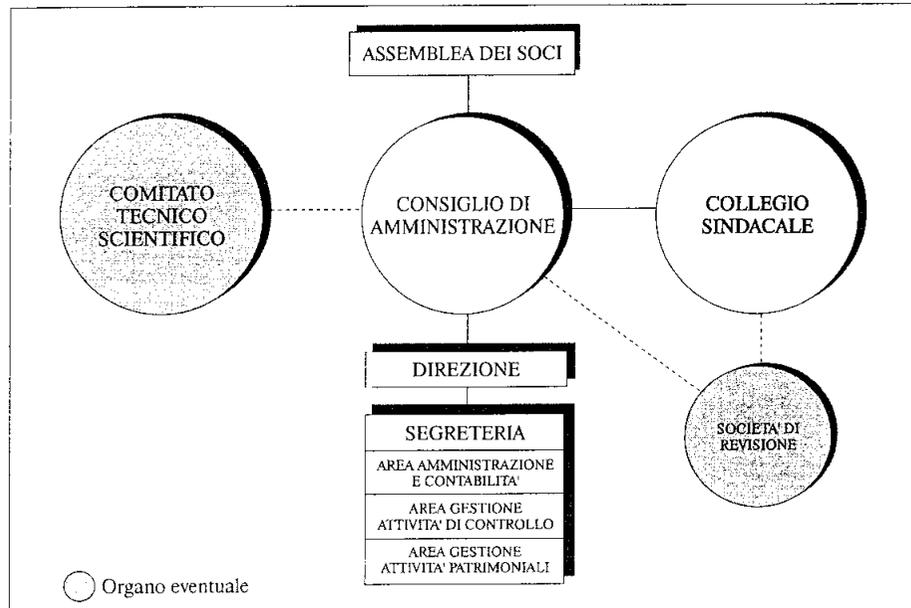
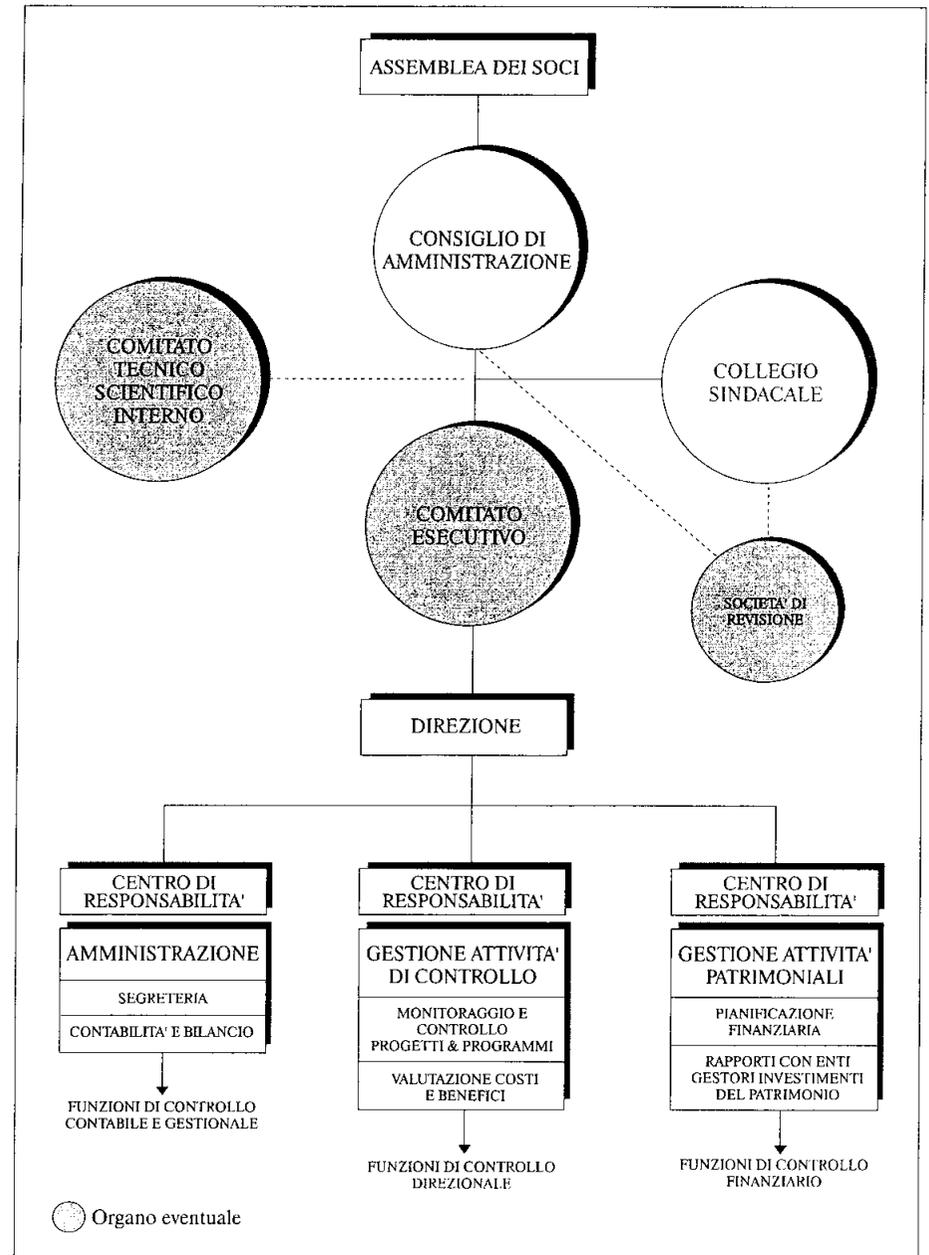


FIGURA 7 - Organigramma tipo di Ente a base associativa (dimensione grande).



Le valutazioni circa l'operato delle Fondazioni a questo proposito non potranno esimersi, inoltre, dal riconoscere un maggiore apprezzamento per quelle posizioni in cui, a parità di altre condizioni realizzate, si sia ridotta più significativamente la partecipazione nella conferitaria.

La massimizzazione delle erogazioni investe in primo luogo, invece, la capacità di destinare agli stanziamenti nei diversi settori di intervento una quota quanto più alta possibile dei proventi conseguiti al netto, ovviamente, degli accantonamenti obbligatori previsti dalla legge.

Il perseguimento di questo obiettivo implica, necessariamente, una costante attenzione al contenimento delle spese di gestione interna dell'Ente, compatibilmente con la necessità di mantenere elevato lo standard qualitativo di funzionamento dell'Ente stesso, e la capacità di promuovere e sviluppare iniziative e progetti di intervento nei settori statutariamente previsti, contenendo nei tempi più brevi possibili i processi di allocazione delle risorse.

L'aspetto meramente quantitativo non esaurisce peraltro il problema della efficienza dell'attività erogativa degli Enti, la quale deve misurarsi anche sul piano della natura e qualità degli interventi operati.

In questo senso assume rilievo una valutazione della valenza "produttiva" dell'intervento effettuato, con l'evidente opportunità di valorizzare e promuovere maggiormente i progetti più importanti ed impegnativi, riducendo al minimo l'incidenza delle forme di intervento cosiddette "a pioggia" che in genere non sono sottoposte ad alcun criterio di programmazione.

Per esprimere una corretta valutazione a tale riguardo è opportuno sottolineare che il giudizio non può essere ricondotto in modo esclusivo alla dimensione economica dell'intervento, come suggeriscono, peraltro, anche gli orientamenti prevalenti che indicano la necessità di adottare tecniche di analisi costi-benefici per la valutazione e comparazione dei principali progetti.

L'entità dell'impegno economico, infatti, potrebbe non essere sufficiente per rappresentare compiutamente la rilevanza sociale dell'iniziativa o, per altri aspetti, potrebbe non indicare in modo inequivocabile il livello di coinvolgimento della Fondazione rispetto ad un determinato progetto.

Si pensi, ad esempio, al diverso significato che possono avere interventi dello stesso importo realizzati da grandi Fondazioni, che dispongono di rilevanti risorse economiche, o dagli Enti più piccoli che amministrano una disponibilità economica molto più contenuta.

È soprattutto con riferimento a queste ultime fattispecie che appare significativo esaminare, quale ulteriore indicatore di efficienza nelle operazioni di finanziamento di progetti collegati allo sviluppo economico-sociale, il rilievo assunto dalle operazioni di investimento in pool, cioè quelle iniziative alla cui realizzazione concorrono più Fondazioni.

Attraverso tali forme di collaborazione si possono, infatti, superare i limiti imposti dalle ridotte dimensioni economiche dei singoli Enti e, attraverso il sostegno dei progetti di più ampio respiro e maggior onere finanziario, una Fondazione di piccole di-

mensioni può contribuire più concretamente alla configurazione di un modello sociale in cui il cosiddetto Terzo Settore (quello in cui operano le organizzazioni non profit) possa utilmente riempire gli spazi di intervento lasciati scoperti dalla crisi del welfare state.

Un altro segno distintivo dell'efficienza delle Fondazioni può essere riconosciuto nella entità dell'avanzo di gestione in relazione al totale delle disponibilità dell'Ente per finalità istituzionali; quanto più piccolo esso risulta tanto maggiori appariranno le capacità di previsione, programmazione e realizzazione della Fondazione.

Tenuto conto del peculiare sistema di composizione del bilancio degli Enti conferenti, che verrà più avanti approfondito nella parte di questo rapporto dedicata all'illustrazione di una proposta di bilancio tipo elaborata dall'ACRI, si può osservare, in primo luogo, che, per la sua natura intrinseca, l'avanzo di gestione varia in modo inversamente proporzionale all'entità delle erogazioni.

Ciò significa, quindi, che quanto più alta è la quota di risorse destinate all'attività erogativa tanto più basso è il valore dell'avanzo di gestione; il fenomeno complessivo andrebbe poi monitorato anche attraverso l'analisi delle erogazioni per il finanziamento di progetti specifici, onde poter individuare gli andamenti gestionali anomali che tendono a produrre un accumulo di "residui passivi", cioè di generici stanziamenti per l'attività istituzionale a fronte dei quali non sono stati ancora assunti precisi impegni di spesa.

La misurazione dell'efficienza può altresì affidarsi all'analisi di avanzi di gestione di altra natura, cioè non derivanti da errati calcoli di previsione, programmazione e realizzazione.

Si fa riferimento, in particolare, a quegli avanzi di gestione che si determinano per effetto di una efficiente gestione della Fondazione, in virtù della quale si riesca a realizzare l'attività istituzionale con costi minori di quelli originariamente previsti.

La misurazione dell'efficienza, in questi casi, può realizzarsi attraverso l'analisi dei modi di utilizzo di questi avanzi: essa è tanto maggiore quanto più grande è la quota di tali avanzi investita per il miglioramento delle prestazioni future dell'Ente.

I parametri di efficienza finora richiamati fanno riferimento ad alcune caratteristiche distintive degli Enti conferenti; non si possono non citare tuttavia, a margine di questa trattazione, quegli indicatori che comunemente vengono adottati da ogni tipo di organizzazione per monitorare i livelli di produttività ed efficienza.

A questo riguardo si può parlare, in generale, di indici che pongono in rapporto quantità rappresentative delle risorse (umane, tecniche e finanziarie) utilizzate nel processo organizzativo con altre quantità che misurino l'output del processo stesso (ad esempio, nel caso delle Fondazioni, il rapporto tra numero dei dipendenti e numero dei progetti esaminati o delle erogazioni effettuate).

Dalle pur brevi considerazioni sin qui esposte si evince che l'efficienza gestionale ed operativa degli Enti conferenti è un fenomeno molto complesso che presuppone, per una sua corretta rappresentazione e valutazione, un'analisi articolata ed integrata di molteplici variabili.

I riferimenti e gli indicatori prospettati in questo paragrafo, lungi dal voler esauri-

re la disamina della materia, si propongono piuttosto quali spunti su cui si auspica possa svilupparsi un confronto più allargato prima di giungere alla definizione di modelli definitivi di valutazione dell'efficienza.

4.3 Alcuni dati sulla composizione degli organici

Si ritiene utile riportare, a conclusione del capitolo, alcuni dati relativi all'assetto del personale degli Enti conferenti, rilevati nell'ambito della ricerca, realizzata dall'ACRI, sulle attività degli Enti nel biennio 1993-1994.

Dalle rilevazioni effettuate emerge che, nel loro complesso, gli Enti conferenti hanno operato avvalendosi della collaborazione di 314 unità, sulla base di un rapporto di lavoro variamente configurato a seconda delle diverse realtà.

Una prima valutazione del dato evidenzia, in modo immediato, la snellezza della struttura operativa delle Fondazioni bancarie che sono riuscite a contenere entro limiti ridotti il complessivo fabbisogno di risorse umane nei loro primi anni di attività.

Nelle tabelle che seguono si analizzano, in modo più dettagliato, alcuni aspetti specifici riguardanti la natura e la tipologia di rapporto di lavoro subordinato adottato nell'ambito delle Fondazioni e gli inquadramenti contrattuali dei dipendenti.

TABELLA 10 - Distribuzione del personale degli Enti conferenti in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione dell'Ente. (*)

Classi dimensionali degli Enti (1)	Natura del rapporto di lavoro						Totale classe
	Organico proprio dell'Ente	% sul totale della classe	Organico distaccato della Spa bancaria	% sul totale della classe	Organico in "service"	% sul totale della classe	
Classe I	2	3	18	25	51	72	71
Classe II	3	6	23	44	26	50	52
Classe III	5	7	20	29	44	64	69
Classe IV	3	5	26	40	36	55	65
Classe V	9	16	36	63	12	21	57
Totale	22	7	123	39	169	54	314

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

(1) Il criterio in questa sede adottato consiste nel considerare, dell'intera successione ordinata in senso crescente degli 80 patrimoni del 1994, le cinque parti formate da un uguale numero di Enti (cinque parti = cinque quinti; pertanto: uguale numero in ciascuna parte ovvero quinto = 20% del totale ossia 16 Fondazioni). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche della suddetta classificazione si rimanda alla premessa del capitolo 7.

Come si può osservare, a livello complessivo di sistema prevale il ricorso, da parte delle Fondazioni, a convenzioni di service, stipulate per lo più con le società conferitarie partecipate (54%).

L'andamento del fenomeno è chiaramente influenzato dalla dimensione degli Enti ed evidenzia come il ricorso a questo tipo di collaborazione sia particolarmente im-

portante per gli Enti conferenti più piccoli (cioè quelli appartenenti alla prima classe dimensionale).

Significativa appare anche l'incidenza della soluzione del "distacco" dalla SpA bancaria di riferimento (39%), seppure essa presenti valore inferiore rispetto alla precedente fattispecie; questo tipo di rapporto di collaborazione, che per certi aspetti segnala il legame ancora forte esistente tra le Fondazioni e le rispettive società conferitarie, può essere anche interpretato come una conferma della scelta, fatta dagli Enti, di conservare un elevato grado di flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane.

Conseguente ai dati appena esaminati è la modesta entità dei casi di personale assunto dagli Enti in organico proprio (7%): il dato assume un rilievo più significativo, infatti, solo negli Enti di dimensioni maggiori (classe V).

Nella tabella seguente viene indicata, invece, la tipologia di rapporto di lavoro dal punto di vista della durata dell'impegno giornaliero delle risorse dedicate, distinguendo tra occupati a tempo pieno e a tempo parziale indipendentemente dalla natura "contrattuale" del rapporto.

TABELLA 11 - Distribuzione del personale degli Enti conferenti, in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro e per classi dimensionali degli Enti. (*)

Classi dimensionali degli Enti (1)	Tipologia del rapporto di lavoro				Totale classe
	Part Time	% sul totale della classe	Full Time	% sul totale della classe	
Classe I	71	100	—	—	71
Classe II	43	83	9	17	52
Classe III	52	75	17	25	69
Classe IV	48	74	17	26	65
Classe V	17	30	40	70	57
Totale	229	73	85	27	314

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

(1) Il criterio in questa sede adottato consiste nel considerare, dell'intera successione ordinata in senso crescente degli 80 patrimoni del 1994, le cinque parti formate da un uguale numero di Enti (cinque parti = cinque quinti; pertanto: uguale numero in ciascuna parte ovvero quinto = 20% del totale ossia 16 Fondazioni). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche della suddetta classificazione si rimanda alla premessa del capitolo 7.

Il tempo parziale di impegno risulta, con evidenza, largamente predominante in tutte le classi dimensionali di Ente ad eccezione dell'ultima, quella che contiene le Fondazioni di maggiori dimensioni.

Si conferma così, come già visto nel commento alla Tab. 10 la preferenza espressa, dagli Enti conferenti, in questa fase iniziale in cui l'operatività non è ancora a regime, per forme di occupazione meno onerose e più flessibili.

Un'ultima rappresentazione di dati viene fornita, nella Tab. 12 con riguardo agli inquadramenti contrattuali riconosciuti al personale che svolge la propria opera per l'Ente conferente.

TABELLA 12 - Distribuzione del personale degli Enti conferenti sulla base dell'inquadramento contrattuale e per classi dimensionali degli Enti. (*)

Classi dimensionali degli Enti (1)	Inquadramento contrattuale								
	Dirigenti	% sul totale della classe	Funzionari	% sul totale della classe	Quadri	% sul totale della classe	Impiegati	% sul totale della classe	Totale classe
Classe I	23	32	20	28	5	7	23	32	71
Classe II	13	25	10	19	10	19	19	37	52
Classe III	18	26	22	32	8	12	21	30	69
Classe IV	16	25	19	29	3	5	27	42	65
Classe V	9	16	12	21	12	21	24	42	57
Totale	79	25	83	27	38	12	114	36	314

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1995.

(1) Il criterio in questa sede adottato consiste nel considerare, dell'intera successione ordinata in senso crescente degli 80 patrimoni del 1994, le cinque parti formate da un uguale numero di Enti (cinque parti = cinque quinti; pertanto: uguale numero in ciascuna parte ovvero quinto = 20% del totale ossia 16 Fondazioni). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche della suddetta classificazione si rimanda alla premessa del capitolo 6.

Il dato relativo agli inquadramenti nel grado di dirigente e di funzionario, evidenzia un sensibile sbilanciamento delle strutture organizzative degli Enti conferenti verso i ruoli direttivi.

Ciò, peraltro, sembra essere l'inevitabile conseguenza di una strutturazione interna degli Enti conferenti che, da un lato prevede organici complessivi molto esigui, ma dall'altro necessita della copertura di ruoli, formali e non, a cui si riconducono rilevanti responsabilità e che richiedono quindi, per chi li ricopre, elevati livelli di inquadramento.

CAPITOLO 5

I SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE E DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE: UNA PROPOSTA DI BILANCIO TIPO PER GLI ENTI CONFERENTI

Premessa

La formulazione di un bilancio per le Fondazioni richiede alcune riflessioni preliminari sulle specificità del modello di riferimento sulle quali è opportuno soffermarsi attentamente, prima di analizzare il contenuto della proposta di bilancio per gli Enti.

Le considerazioni svolte attengono alle seguenti caratteristiche:

a. Le diversità tra l'informativa societaria delle Fondazioni e quella delle altre tipologie di imprese

Per informativa societaria si intende quel complesso di informazioni che va sotto il nome di relazione di bilancio o annual report, nella prassi internazionale, che è costituito da "parole" e da "cifre"¹.

L'obiettivo del bilancio, di norma, è quello di fornire sinteticamente tre tipi di informazione di carattere preminentemente quantitativo:

- il patrimonio di una azienda, in un dato momento;
- il risultato di esercizio aziendale;
- le regole e/o i principi contabili adottati per misurare il risultato di esercizio.

Nel caso delle Fondazioni, assumono invece grande importanza i principi di gestione, le attività svolte, i risultati ottenuti in chiave di costi/benefici, i criteri di selezione delle iniziative ecc., cioè la parte del bilancio dei fatti, illustrati con le parole. Per quanto concerne le informazioni più tradizionali e soprariportate, si può evidenziare quanto segue:

- il dato patrimoniale, pur mantenendo lo stesso valore informativo deve essere integrato con informazioni utili, quali le variazioni che ha registrato e come si è incre-

¹ Cfr. L. Hinna, *Informativa di bilancio: riflessioni e spunti operativi*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Roma 1986, pag. 384 e segg.

mentato (p.c.: quali sono stati i lasciti, le donazioni, le riserve, le fusioni, le rivalutazioni, le svalutazioni, ecc.);

- l'avanzo o il disavanzo (che in un organismo non profit sostituisce il concetto di risultato di esercizio), dovrà essere sostituito da indicatori maggiormente espressivi dei risultati conseguiti o delle performance gestionali realizzate;
- i principi contabili adottati per misurare il risultato di esercizio assumono, pertanto, un significato tale, da limitarne fortemente l'interesse.

La domanda di comunicazione che il bilancio per gli Enti conferenti è chiamato a soddisfare dipende dal fatto che altri soggetti sono interessati alla gestione dell'azienda e dei suoi risultati.

Considerando il ruolo che una Fondazione, ed in particolare quella bancaria, ricopre nel contesto economico e sociale in cui opera, è facile intuire che il flusso di informazioni debba essere necessariamente ricco, poiché sono complessi gli scenari con i quali la Fondazione interagisce².

Si tratta dunque di adottare una filosofia di bilancio che consenta di riferire anche sugli aspetti qualitativi dell'attività svolta, a differenza di quanto consenta il bilancio basato sulla contabilità di tipo pubblico.

Il bilancio "tradizionale", dunque, pur se corredato da tutti i dati sulla gestione, richiede un'ulteriore integrazione informativa che non si identifica soltanto con il bilancio sociale. Tale integrazione, invece, potrebbe essere costituita da un documento, denominato bilancio di missione, avente una propria autonomia informativa rispetto al bilancio tradizionale e del quale saranno successivamente descritte le caratteristiche³.

b. Le Fondazioni bancarie come aziende di know how

Le Fondazioni, incluse quelle bancarie, sono di fatto delle aziende di know how, in quanto per operare necessitano di un complesso di conoscenze di eccellenza e di skills di elevata professionalità tecnica e manageriale. La Fig. 8 (v. a fine capitolo) propone una possibile articolazione della struttura delle Fondazioni, in ordine alle diverse aree gestionali alle quali corrispondono altrettante tipologie di impresa⁴.

Ogni Fondazione rappresenta, in realtà, più aziende di know how e questa caratteristica costituisce un fattore di complessità del quale il bilancio "tradizionale" non può tenere adeguatamente conto⁵.

² Cfr. P. Ranci, *Gli Enti conferenti e il settore non profit*, in atti del Convegno organizzato dall'ACRI "Gli Enti conferenti tra il pubblico ed il privato: contributi e proposte", Roma 1995.

³ Cfr. L. Hinna, *Aspetti gestionali degli Enti conferenti con particolare riferimento al bilancio*, in atti del Convegno organizzato dall'ACRI "Gli Enti conferenti tra il pubblico ed il privato: contributi e proposte", Roma 1995.

⁴ Cfr. L. Hinna, op. cit.

⁵ Cfr. K. E. Sveiby, T. Lloyd, *La gestione delle aziende di know how*, Franco Angeli 1990.

c. I soggetti interessati al bilancio delle Fondazioni e le possibilità di confronto

Il "bilancio tradizionale" non può soddisfare, attraverso un unico linguaggio la complessa ed articolata domanda di informazione che proviene dalla pluralità delle categorie economiche e sociali interessate all'attività delle Fondazioni.

Basti pensare, a titolo di esempio, ai seguenti soggetti:

- gli organismi privati e pubblici operanti nel settore della cultura, dell'arte, dell'istruzione, della ricerca, dell'assistenza ecc.;
- gli organismi operanti nel settore del volontariato⁶;
- i comparti politici ed economici dell'area geografica nella quale la Fondazione opera in prevalenza, ad esempio quelli relativi alla provincia, la regione, l'intero paese;
- i tradizionali destinatari degli interventi di erogazione;
- gli organismi di vigilanza e di controllo⁷.

In conclusione, si tratta di manifestare attenzione alle esigenze informative dei soggetti e degli interlocutori con i quali la Fondazione interagisce. Essi possono, infatti, influenzare le modalità di gestione e quindi il bilancio, come mostra la Fig. 9 (v. a fine capitolo).

d. La necessità di integrare l'informativa societaria con il bilancio di missione

Si è fatto più volte riferimento al "bilancio di missione", un'espressione che può risultare nuova nel glossario tecnico sia dei contabili che degli esperti di informativa societaria.

Va precisato che il bilancio di missione non si compone di uno schema precostituito come nel caso del conto economico o dello stato patrimoniale, ma rappresenta una "filosofia" di approccio alla valutazione e alla misurazione delle attività, comune a tutte le organizzazioni non profit ed alle aziende pubbliche di erogazione.

Il bilancio di missione, consente, infatti, la valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi realizzati dalle Fondazioni nei diversi settori istituzionali, attraverso l'utilizzo di indici che possano adeguatamente e coerentemente rappresentare l'attività dell'Ente.

In concreto, la struttura informativa del bilancio di missione fornisce un'analisi generale, svolta attraverso l'utilizzo di sistemi di controllo di gestione relativi alle diverse tipologie di attività, circa il livello di successo di ogni progetto realizzato o di ogni programma avviato, nell'ambito dei diversi settori di intervento. Il bilancio di missione consente, quindi, di illustrare gli obiettivi delle iniziative, le modalità di realizzazione, i tempi di conseguimento dei risultati e, infine, l'impatto dei risultati stessi sull'ambiente esterno.

⁶ Cfr. *Anuario del Volontariato Sociale Italiano*, Fondazione Italiana del Volontariato, Roma 1994.

⁷ Cfr. C. Lamanda, *Il ruolo ed il controllo dell'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni*, in atti del Convegno Paradigma, Milano 1995.

In sintesi, il bilancio di missione, che presuppone la massima chiarezza divulgativa, risponde, soprattutto, ad esigenze di comunicazione e di rendicontazione. Esso mostra, infatti, le seguenti caratteristiche:

- a) è un “bilancio dei fatti e delle parole” e non un mero bilancio delle cifre;
- b) è costituito da indicatori finalizzati a rappresentare le diverse attività delle Fondazioni che consentono, nell’ambito dell’analisi qualitativa degli interventi svolti, il confronto temporale (cioè l’evoluzione delle performances gestionali del singolo Ente) e spaziale (cioè il rapporto tra le performances gestionali offerte da altri Enti);
- c) è comunque collegato ai dati finanziari ed economici del bilancio “tradizionale”.

La proposta di bilancio per gli Enti conferenti nel seguito illustrata (cfr. par. 5.2) non rappresenta certamente l’unica possibile, tuttavia può validamente costituire un esempio o un modello di riferimento sul quale certamente si aprirà un dibattito e sul quale convergeranno i contributi dei soggetti, a diverso titolo, interessati.

La limitata attenzione in tema di rendicontazione delle aziende non profit consente di apprezzare l’interesse che la Legge Amato (ed i relativi decreti attuativi) prima e la Direttiva Dini poi, hanno manifestato nei confronti delle problematiche relative al bilancio. In tal senso, il contributo offerto dall’ACRI e dal mondo accademico⁸, in materia di gestione degli Enti conferenti può costituire un ulteriore motivo di riflessione per l’intero settore non profit.

Le idee di fondo che hanno ispirato la proposta del bilancio tipo fanno riferimento a diversi elementi: caratteristiche dell’ambiente di riferimento, impostazione tecnica e aspetti contabili (vedi Fig. 10 a fine capitolo). L’impostazione di base, è quella di offrire le linee essenziali di uno schema logico ed operativo che costituisca un modello al quale le Fondazioni possano ispirarsi per rappresentare anche gli aspetti qualitativi della propria gestione.

La filosofia di approccio e la struttura di bilancio che ne deriva consentono agli Enti ampie autonomie di scelta tra le diverse modalità di rappresentazione dei fenomeni contabili che sono loro offerte.

Le motivazioni che hanno spinto, da tempo, le Fondazioni a manifestare l’esigenza di utilizzare uno schema di bilancio tipo sono, principalmente, le seguenti:

- a) una normativa di limitato supporto nel definire con sufficiente dettaglio il quadro delle problematiche legate alla rappresentazione della gestione degli Enti;
- b) un limitato interesse al problema, manifestato dalla dottrina;
- c) l’esistenza, al contrario, di una prassi anche internazionale, in tema di informativa societaria e di politica della comunicazione, alla quale le Fondazioni bancarie dovrebbero uniformarsi;

⁸ Cfr. le numerose relazioni presentate al Convegno dell’Accademia di Economia di Azienda, settembre 1995.

- d) l’esistenza di un Organo di Vigilanza delle Fondazioni bancarie, che la Legge 218/90 ha identificato nel Ministero del tesoro, e che esercita il controllo anche attraverso l’analisi cartolare dei bilanci sia consuntivi che preventivi;
- e) la scarsa uniformità, da parte delle Fondazioni, nella predisposizione dei bilanci e, pertanto, l’impossibilità di effettuare confronti (temporali e/o spaziali) e aggregazioni sui dati dei differenti Enti.

Su questo ultimo aspetto è opportuno soffermarsi. Non è difficile riscontrare come il livello di informativa societaria che si produce per illustrare l’attività dell’Ente conferente sia talvolta carente, anche se questo aspetto è interpretabile come retaggio della cultura delle aziende di credito, per tradizione riservate. Attualmente, si assiste ad una inversione di tendenza che si esprime attraverso l’esigenza, per lo più condivisa, di fornire un’ampia informativa sull’attività svolta.

È, peraltro, da evidenziare come la possibilità per le Fondazioni di adottare uno schema di bilancio omogeneo, possa agevolare l’attività dell’Organo di Vigilanza che, nel momento in cui è chiamato ad approvare il bilancio può esprimere una linea di indirizzo omogenea.

Sulla base di queste motivazioni la definizione di un bilancio tipo per le Fondazioni potrà, quindi, consentire:

- a) una informativa che risponde alle esigenze informative dei diversi soggetti con cui la Fondazione interagisce;
- b) un flusso di reporting nei confronti dell’Organo di Vigilanza omogeneo e strutturato;
- c) la possibilità di collegamento diretto e sintetico con il bilancio di previsione;
- d) un confronto tra l’operatività dei diversi Enti conferenti;
- e) la possibilità di aggregare dati a livello dell’intero sistema degli Enti conferenti;
- f) un confronto con l’operatività delle Fondazioni non bancarie;
- g) la possibilità di confronto con gli altri protagonisti del settore non profit.

5.1 Il modello di riferimento

5.1.1 Un bilancio ispirato ai criteri privatistici anziché pubblici ed inteso come relazione dei fatti e delle cifre

L’impostazione del bilancio pubblico, tipico delle aziende di erogazione, presenta delle specificità (la dinamica delle entrate e delle uscite, l’orientamento alle cifre, la scarsa attenzione rivolta ai fatti) che possono rappresentare dei limiti quando si tenta di adattarlo all’ambiente privato.

Al di là delle disquisizioni circa la natura giuridica degli Enti conferenti⁹, non v'è dubbio che, nella sostanza, le Fondazioni operino come strutture private. Per tale motivo si ritiene che la rendicontazione debba essere ispirata ai criteri privatistici e non pubblici.

L'evoluzione dell'economia del nostro Paese verso una più marcata internazionalizzazione ha determinato ampi riflessi sulla cultura societaria e sulle norme che disciplinano la redazione del bilancio la cui impostazione, sempre più, tende ad ispirarsi all'annual report proprio della prassi internazionale.

Oggi il bilancio è un documento che esprime un concetto forte di qualità che va inteso sotto due distinti aspetti: la qualità della quantità, intesa come attendibilità delle cifre, e la quantità della qualità intesa come ampiezza della informativa societaria.

Il bilancio "fatti e cifre", comunemente adottato dalle più avanzate Fondazioni internazionali, sembra essere quello che più efficacemente risponde alle esigenze delle Fondazioni bancarie¹⁰.

5.1.2 La necessità di evidenziare gli aspetti peculiari della gestione delle Fondazioni

Ogni azienda ha una sua logica gestionale che si riflette sul bilancio e che nel bilancio deve trovare un "focus" ed un'attenzione particolare.

Se si osserva la Fig. 11¹¹ (v. a fine capitolo), si rileva come il ciclo gestionale delle Fondazioni si differenzi non solo da quello di imprese orientate al profitto ma anche da altre categorie di imprese non profit e addirittura da altre Fondazioni presenti sul mercato.

Ciò che evidenzia la Fig. 11, è l'importanza del rendimento del patrimonio che condiziona l'attività istituzionale, in quanto le erogazioni sono strettamente connesse ai margini prodotti dalla gestione che a loro volta dipendono dalla redditività del patrimonio stesso. Se si considera il tasso di rendimento attuale del portafoglio degli Enti conferenti si intuisce immediatamente la problematica gestionale che da esso consegue.

Al fine di meglio evidenziare i collegamenti che esistono tra le varie fasi della gestione (stato patrimoniale e conto economico da un lato e, nota integrativa, bilancio di missione, relazione sulla gestione, dall'altro) è opportuno soffermarsi sulla Fig. 12 (v. a fine capitolo), che si articola in 17 fasi schematiche, a ciascuna delle quali corrisponde un momento specifico della gestione e del bilancio.

⁹ Cfr. P. Rescigno, *La disciplina delle Fondazioni del Libro I del codice civile e il raccordo con le normative speciali*, in atti del Convegno organizzato dall'ACRI "Gli Enti conferenti tra il pubblico ed il privato: contributi e proposte", Roma 1995.

¹⁰ Cfr. "Fatti e cifre" stampata dalla Riksbankens Jubileumsfond (The bank of Sweden Tercentenary Foundation).

¹¹ Cfr. L. Hinna, op. cit.

Fase 1: costituzione del patrimonio

Particolare rilevanza assume nel bilancio degli Enti conferenti la storia del patrimonio in quanto la sua origine o i vincoli ad esso assegnati in sede di costituzione o donazione o lascito, possono condizionare fortemente la gestione della Fondazione¹². Altri fatti rilevanti possono essere costituiti da fusioni, da lasciti, da aumenti per effetto di accantonamenti patrimoniali previsti dalla legge.

Fase 2: investimento del patrimonio

Nell'attivo dello stato patrimoniale sarà facile identificare le varie tipologie di investimento, oggi per la verità assai limitate. Qualora si avviasse un processo di dismissione, anche parziale, della partecipazione nella banca conferitaria, l'attivo potrebbe registrare un'articolazione assai ampia come, ad esempio, quella che caratterizza i bilanci dei fondi integrativi pensione o delle assicurazioni, in quanto la Fondazione è, senza dubbio, un investitore istituzionale. Nel "bilancio delle parole" si tratterà, quindi, di specificare le politiche di investimento adottate¹³.

Fase 3: rendimento dell'investimento

Nel conto economico vengono evidenziati i proventi patrimoniali; nel "bilancio delle parole" vengono fornite informazioni di maggior dettaglio, quali ad esempio i rendimenti delle varie tipologie di investimento (una sorta di "ROA segmentato"), di sicuro interesse per gli operatori del settore.

Fase 4: accantonamento per mantenere il valore reale del patrimonio

Questa voce merita un commento particolare. La Fondazione, come noto, è un patrimonio per uno scopo; pertanto il rischio di erogare non i frutti ma il patrimonio stesso può compromettere la sopravvivenza della Fondazione stessa.

Questo accantonamento è ovviamente opportuno e fa parte della logica gestionale di una Fondazione; tuttavia, non essendoci un obbligo preciso, il Consiglio di Amministrazione può procedere in maniera diversa indicando le ragioni sottostanti la decisione assunta.

Fase 5: gestione amministrativa

a) Nella gestione amministrativa vanno inclusi i proventi ed i costi straordinari che meritano un commento ed una analisi, quali ad esempio, ulteriori fondi raccolti

¹² Cfr. A. Gentili, *Le origini delle Casse di risparmio e la formazione del quadro normativo degli Enti conferenti*, in atti del Convegno organizzato dall'ACRI "Gli Enti conferenti tra il pubblico ed il privato: contributi e proposte", Roma 1995.

¹³ Cfr. L. Hinna, *Fondi integrativi pensione: informativa societaria, aspetti contabili e di controllo*, atti della tavola rotonda, promossa dall'Ordine degli actuari, "Il controllo in materia di previdenza integrativa", Roma 1988.

tramite associazioni o eventuali lasciti. È, quindi, importante poter individuare le risorse che provengono dalla gestione del patrimonio da quelle che invece provengono da altre fonti;

- b) inoltre, nell'ambito della gestione amministrativa, un commento meritano i costi e le spese di amministrazione in base ai quali si possono calcolare indicatori per misurare l'efficienza della Fondazione e istaurare confronti spaziali e temporali tra Enti diversi. Particolare interesse assumono, inoltre, sia i dati sulla composizione e l'inquadramento contrattuale del personale che sull'attività svolta dai comitati tecnici per settore, coinvolti nella scelta e nel controllo delle iniziative;
- c) gli accantonamenti a riserve previste per legge o dallo statuto potranno essere oggetto di un preciso prospetto e commento;
- d) la voce imposte e tasse assume, nell'ambito di una completa informativa societaria, una valenza notevole: è importante che risulti il prelievo fiscale totale. Infatti, anche se non profit, la Fondazione è un soggetto fiscalmente rilevante, tenuto anche conto delle problematiche riguardanti il credito di imposta relativo all'incasso dei dividendi sulle partecipazioni;
- e) il margine disponibile costituisce un elemento rilevante del conto economico dell'Ente conferente, poichè condiziona strettamente l'entità delle erogazioni e, quindi, la possibilità di realizzare la missione che la Fondazione si è data. Questa voce è per gran parte costituita dal margine prodotto dalla gestione corrente al quale possono aggiungersi eventuali disponibilità attinte da fondi all'uopo costituiti.

Fase 6: definizione delle risorse disponibili per l'erogazione

Dal margine che si evidenzia in conto economico si rende necessario dedurre l'accantonamento per il volontariato e, nei vari prospetti del bilancio, è opportuno indicare con particolare precisione gli elementi che hanno costituito la base di calcolo.

Fase 7: individuazione dei settori di intervento

Questo aspetto dovrà necessariamente avere, nel "bilancio delle parole", ampio spazio di trattazione in quanto è strettamente collegato con il bilancio di previsione e con la ripartizione delle risorse economiche tra i vari settori.

Fase 8: istruttoria dei progetti propri

Particolare significato assume il processo di istruttoria dei progetti interni ed esterni. Così, il bilancio può divenire l'occasione per comunicare ai terzi interessati i criteri utilizzati per selezionare i progetti, l'entità ed il rapporto esistente tra i progetti interni ed esterni, tra le iniziative annuali e gli interventi pluriennali.

Fase 9: istruttoria dei progetti di terzi

Una volta individuati i settori di intervento, anche se non sono stati ancora scelti i soggetti destinatari dei finanziamenti, la Fondazione può comunque accantonare, in apposito fondo di stanziamento, le risorse già finalizzate all'attività di erogazione.

L'istruttoria deve prevedere l'invito, attraverso un bando, a sottoporre iniziative e progetti nei quali devono essere indicate le valenze e gli obiettivi che si intendono raggiungere.

A questo proposito, è importante allegare al bilancio un estratto dei bandi indetti, le forme di divulgazione utilizzate, per area geografica, settore di intervento, etc.

Fase 10: istruttoria e selezione dei progetti

Per quanto riguarda la fase di istruttoria, è opportuno, in un'ottica di trasparenza di gestione, indicare la modalità e i criteri seguiti per la selezione dei progetti (commissioni interne e/o esterne, pareri di Enti, ecc). È, inoltre, opportuno, fornire informazioni sul numero di domande selezionate, accettate, respinte. La esplicitazione dei criteri e delle modalità seguite per la selezione dei progetti rappresenta una forma di comunicazione che la Fondazione può utilizzare nell'ambito del proprio contesto sociale.

Fase 11: scelta dei progetti ed analisi costi benefici "ex ante"

Questa fase, di fatto collegata alla precedente, è particolarmente delicata in quanto l'analisi costi-benefici "ex ante" delle iniziative prevede l'individuazione di obiettivi misurabili al fine di consentire un controllo "ex post" dei risultati raggiunti.

Fase 12: verifica della liquidità

Al fine di poter erogare, i proventi debbono, ovviamente, essere finanziariamente disponibili; in altri termini è necessario verificare lo stato della liquidità. Infatti se vi fosse carenza di liquidità, pur in presenza di disponibilità economiche, la Fondazione sarebbe costretta ad indebitarsi per svolgere la propria attività istituzionale e questo avrebbe un impatto negativo sulla gestione stessa. Con l'attuale composizione dell'attivo il problema della liquidità è di non scarso rilievo (si pensi al credito di imposta) e va chiaramente illustrato il perchè non si possano erogare somme pari ai risultati positivi contabilmente evidenziati.

Anche il concetto di competenza merita in questo contesto un'attenzione particolare legata al fatto che gli utili percepiti dalla conferitaria in un determinato esercizio sono di fatto disponibili l'anno successivo. Pertanto, la Fondazione, secondo un prudente atteggiamento, non può erogare sulla base di previsioni, soprattutto in quei particolari momenti economici in cui i bilanci di alcune banche mostrano segni di tensione notevoli e risultati tutt'altro che incoraggianti.

Fase 13: perfezionamento dei progetti ed individuazione dei soggetti

Individuata l'iniziativa ed il soggetto da finanziare e perfezionata la fase di istruttoria, è possibile utilizzare il fondo di stanziamento e contabilizzare un debito nel bilancio a favore dei soggetti identificati per le erogazioni. Le informazioni relative a tutte le delibere assunte nell'esercizio (indipendentemente dall'effettiva erogazione monetaria) possono essere rappresentate in un prospetto predisposto ad hoc.

Fase 14: monitoraggio dei progetti

Il monitoraggio dell'aspetto qualitativo del progetto rappresenta un momento estremamente importante della gestione della Fondazione. È, infatti, necessario che vengano indicati i criteri adottati nell'attività di monitoraggio e le strutture specialistiche (interne o esterne) utilizzate.

Fase 15: erogazione per cassa

L'avvenuta erogazione estingue, ovviamente, il debito nei confronti del beneficiario. Un apposito prospetto del bilancio potrebbe evidenziare l'insieme delle erogazioni monetarie effettuate e delle delibere di stanziamento assunte nell'esercizio, eventualmente distinte per settore e per area geografica. Questo quadro informativo può offrire una rappresentazione sufficientemente chiara ed esaustiva dell'attività svolta dalla Fondazione.

Fase 16: analisi costi e benefici "ex post"

Valutare l'efficacia delle iniziative realizzate è certamente la fase più difficile della gestione di una Fondazione; molto dipende dal livello di accuratezza e di dettaglio con cui è stata condotta l'analisi costi-benefici "ex ante" (ad esempio, quanto gli obiettivi siano stati identificati con chiarezza). Il risultato di questa fase condiziona in maniera notevole il raggiungimento degli obiettivi che la Fondazione si è data.

Il processo gestionale e di bilancio si chiude con la determinazione di un avanzo o un disavanzo che, per le motivazioni sopra esposte, non è assolutamente indicativo del lavoro che la Fondazione ha svolto.

Fase 17: relazione sulla gestione "fatti & cifre"

Le fasi della gestione, i passaggi sul conto economico e sullo stato patrimoniale, i riferimenti sul bilancio di missione, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, costituiscono, nel loro insieme, il bilancio "fatti e cifre": una relazione sull'operato della Fondazione, nei diversi settori e sui risultati raggiunti.

Come meglio si può notare nell'illustrazione della struttura del bilancio tipo, il conto economico assolve anche ad una funzione finanziaria e nello stato patrimoniale sono stati integrati principi di contabilità pubblica (come lo stanziamento, l'avanzo ed il disavanzo), con principi di contabilità privatistica.

5.2 La proposta di bilancio

5.2.1 La proposta di bilancio inteso come un minimo

Il bilancio di una qualsiasi azienda, o meglio il livello di informativa societaria, oscilla normalmente tra due estremi: un minimo ed un massimo. Il minimo è definito da un confine ideale sotto il quale non si può scendere se non si vuole limitare eccessivamente il livello informativo del bilancio e, quindi, incorrere nel rischio di impugnativa. Il massimo, invece, non è definito ed è lasciato alla volontà delle singole aziende ed alla politica di comunicazione adottata. Infatti in molti casi, il bilancio può diventare uno strumento di marketing, come dimostrano le varie iniziative promosse, in questo senso, da alcune imprese.

Nel caso dei bilanci degli Enti conferenti il rischio di impugnativa è teorico, in quanto le poche norme esistenti in materia non sono consolidate. Viceversa esiste il rischio che il bilancio, una volta trasmesso al Ministero vigilante, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 356/90, non venga approvato. Pertanto il bilancio deve offrire, al minimo, il livello di informativa necessario al Ministero del tesoro per l'espletamento dell'attività di vigilanza.

Tra i due limiti sopra descritti esiste, ovviamente, uno spazio di discrezionalità, che la proposta di bilancio tipo cerca di indirizzare verso un alto livello di informativa che può essere adeguato alle mutevoli e diverse esigenze.

La forma e la struttura del bilancio tipo è il risultato dell'attività svolta da un gruppo di lavoro, costituito da personale dell'ACRI, da rappresentanti di diverse Fondazioni bancarie e da esponenti del mondo accademico. La composizione stessa del gruppo ha sicuramente rappresentato uno dei maggiori punti di forza del lavoro svolto. Infatti, il valore aggiunto della proposta di bilancio tipo risiede nel fatto che il suo contenuto è stato definito avvalendosi di professionalità, esperienze, competenze differenziate, ma tutte orientate e finalizzate a raggiungere un risultato in grado di fornire, nell'ambito di una filosofia comune, una concreta risposta operativa ad esigenze diverse. L'interazione continua e costante tra i membri del gruppo di lavoro e la quasi totalità dei rappresentanti delle Fondazioni avvenuta nel corso di incontri, riunioni, seminari, ha costituito una ulteriore occasione di confronto e verifica dell'impostazione e della struttura del bilancio tipo.

5.2.2 I fattori di cui si è tenuto conto nel proporre lo schema

Nella definizione della proposta dello schema di bilancio tipo sono stati presi in considerazione una serie di elementi, alcuni dei quali sono qui di seguito riportati:

- a) l'Ente conferente è stato considerato come una impresa qualsiasi, anche se presenta proprie marcate specificità;
- b) si è tenuto conto delle esigenze informative dei diversi soggetti sociali interessati ai risultati di gestione dell'Ente conferente;

- c) si è tenuto conto delle informazioni richieste dalla Direttiva Dini e dalle successive circolari che impattano sul bilancio;
 - d) si è cercato di conciliare le regole della contabilità finanziaria, normalmente utilizzata dagli enti pubblici, con il bilancio di missione, tipico delle strutture di erogazione private;
 - e) si è tenuto conto del fatto che le Fondazioni bancarie possono avere un ciclo gestionale lungo allorché finanziano iniziative pluriennali;
 - f) si è tenuto conto del processo gestionale delle Fondazioni che va dallo stanziamento, alla delibera di erogazione fino all'esborso;
 - g) si è tenuto conto del fatto che i proventi del patrimonio sono erogabili solo se finanziariamente disponibili, cioè liquidi;
 - h) si è tenuto conto in via prioritaria delle esigenze di gestione degli Amministratori più che di quelle dei contabili.
- Su quest'ultimo aspetto è opportuno proporre alcune considerazioni.

5.2.3 Il bilancio orientato anche alle esigenze degli Amministratori

Il bilancio, lo ricordava Aldo Amaduzzi, offre spazi e impone limiti. Gli Amministratori sono più portati alla ricerca degli spazi, da utilizzare con precise finalità gestionali ed informative. I contabili, invece, che il bilancio lo predispongono, risentono maggiormente dei limiti imposti dal rispetto della normativa che, d'altra parte, proprio per questi motivi, fornisce anche un chiaro percorso da seguire.

La politica di bilancio delle Fondazioni non mira a stravolgere il risultato di esercizio, come spesso accade in altre tipologie di aziende, ma al contrario, tende a sottolineare in modo particolare alcuni aspetti della gestione.

Nel proporre la struttura del bilancio si è cercato, quindi, di raccordare esigenze, che abbiamo visto, possono risultare contrastanti; il raggiungimento di tale risultato è stato favorito dal fatto che non esistono principi contabili specifici ma solo di carattere generale.

La logica seguita è stata quella di "illustrare" nel bilancio il principio contabile seguito, tenendo conto del fatto che le Fondazioni sono diverse fra loro e presentano caratteri propri.

Può sembrare strano, ma per certi versi l'Amministratore della Fondazione, rispetto a quello di una qualsiasi società profit oriented, è più esposto al giudizio dei terzi, poiché non ha l'utile come indicatore dell'efficacia della sua gestione. Al contrario, l'Amministratore di una normale società trova nel risultato di esercizio l'espressione chiara della sua performance manageriale.

In questo contesto diventa importante lasciare spazi agli Amministratori per sottolineare ciò che ritengono più opportuno in quel determinato momento sottolineare. Fissare le regole che vadano bene per tutte le situazioni è impossibile, l'importante è esserne consapevoli.

5.3 La struttura del bilancio tipo

Nelle pagine che seguono vengono brevemente commentati tutti gli schemi ed i punti in cui si articola il bilancio tipo, facendo un cenno al contenuto di ciascuna parte e portando in nota, a titolo di esempio, quanto contenuto nei bilanci di alcune Fondazioni che vengono spesso prese come modello per il livello di efficacia della informativa societaria.

La struttura in esame si articola nei seguenti punti:

- a. la copertina;
- b. l'indice;
- c. gli Organi della Fondazione;
- d. la relazione dell'Amministrazione;
- e. il conto economico;
- f. lo stato patrimoniale, la nota integrativa e il bilancio di missione;
- g. la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

a. La copertina del bilancio

La pubblicazione del bilancio può risultare più efficace con l'inserimento di una copertina dal titolo "Fatti e cifre della Fondazione xy". Inoltre, può essere altrettanto efficace inserire, come sottotitolo, l'espressione "relazione annuale" o "bilancio" al *(GG-MM-AA)*.

b. Indice

Molti bilanci non riportano, all'inizio del volume, l'indice degli argomenti e questo è un errore, in quanto esso offre la possibilità, senza sfogliare tutto il bilancio, di scegliere le parti che rivestono un interesse particolare, focalizzando su di esse l'attenzione.

Gli esperti di grafica e quelli di comunicazione affermano che l'indice va messo all'inizio e non alla fine.

c. Organi della Fondazione

Questa parte del bilancio accoglie le informazioni riguardanti il "chi è chi" della Fondazione, in essa viene elencata la composizione degli organi statutari e non previsti:

- Presidente, Vice Presidenti;
- Amministratori;
- Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- Segretario Generale o Direttore Generale o ambedue a seconda delle strutture;

- la composizione dei vari Comitati tecnico-scientifici con evidenziati i presidenti o coordinatori;
- il Collegio sindacale:
 - Presidente
 - Sindaci
 - Sindaci supplenti
- la Società di revisione.

La prassi internazionale prevede anche l’inserimento delle fotografie dei vari componenti gli Organi statuari e non. In particolare, nel caso dei Comitati tecnico-scientifici, oltre ai nomi e alle fotografie dei componenti, viene fornito anche un loro breve curriculum vitae per enfatizzare maggiormente il loro peso scientifico e la loro visibilità. Ciò finisce, infatti, per accreditare l’immagine della Fondazione.

d. Relazione dell’amministrazione

In questa parte della relazione sono stati individuati quattro ulteriori elementi di informazione:

– Origine, scopi ed obiettivi

Tale parte può anche essere collocata separatamente fuori dalla relazione dell’amministrazione in quanto non è strettamente legata all’attività dell’anno, ma è una sorta di carta d’identità della Fondazione che descrive le fasi storiche della sua evoluzione, l’origine, le trasformazioni subite, gli scopi che persegue, al limite si può far riferimento preciso ad articoli dello statuto per individuare i campi di attività e la “missione” che la Fondazione si è data.

Questa parte oggi, in presenza di Fondazioni ancora di recente costituzione e con poca storia alle spalle può sembrare superflua, in realtà se si immagina una qualsiasi delle nostre Fondazioni bancarie, da qui a vent’anni, risulterà importante ripercorrere un po’ la storia e l’evoluzione.

In questa parte della relazione nella prassi internazionale spesso si ritrovano i dati cumulati fino a quel momento (interventi promossi, miliardi erogati, premi nobel che hanno partecipato ai vari comitati, rotazione dei componenti, ecc.) che possano dare un’idea anche se sintetica dello spessore, della tradizione della storia della Fondazione con evidenziazione della sua “mission statement”.

– Relazione del Presidente

Tale relazione va bilanciata con la relazione sulla gestione per evitare di ripetere le stesse cose. Può essere un documento molto sintetico di valenza più politica che tecnica, un documento di sintesi che collega la gestione della Fondazione con gli anni precedenti e con i programmi pluriennali in corso e quelli futuri.

Osservando ciò che avviene nelle grandi Fondazioni internazionali si può notare che a seconda del differente peso che assume la figura del Presidente – se solo onorario o fortemente operativo e carismatico – e quella del Segretario Generale – cardine operativo della Fondazione o semplice manager che realizza le linee operative delineate dal Consiglio di Amministrazione e dai vari Comitati tecnico scientifici –, si può notare un diverso atteggiamento e quindi dettaglio delle informazioni al quale viene affidata la relazione sulla gestione.

Nella relazione del Presidente, quindi, possono essere inseriti ad esempio l’anno in sintesi, una sintesi di programmi pluriennali approvati ed al fine di permettere una lettura di gestione della Fondazione che vada oltre le scadenze tecniche dell’esercizio convenzionale, ed anche una sintesi del bilancio di preventivo inteso come documento di programmazione politico della Fondazione che illustra brevemente le motivazioni delle scelte dei settori di intervento e la politica gestionale che si intende adottare per perseguire tali obiettivi.

In alcuni casi si può anche decidere di inserire nella relazione del Presidente proprio il bilancio di previsione che dovrà permettere un collegamento con il consuntivo, ma che, ovviamente, assumerà una forma più contenuta rispetto a quello inviato al Ministero vigilante (v. Fig. 13 e Fig. 14 a fine capitolo).

– Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione costituisce un po’ il cuore del bilancio della Fondazione con i prospetti ed il bilancio di missione; essa a sua volta si articola su tre aree informative: *il patrimonio, l’attività istituzionale e le risorse umane*.

La parte relativa al *patrimonio*, contiene il commento dei fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio, con particolare riferimento a: le scelte di investimento effettuate, le dismissioni dalle partecipazioni, gli incrementi patrimoniali registrati, le fusioni, le donazioni ricevute, ecc..

È importante, inoltre, evidenziare le politiche di diversificazione degli investimenti seguite e la struttura adottata per la gestione del patrimonio diretto, così come pure quali sono i consulenti esterni, le banche società di gestione, ecc..

Nella parte che riguarda l’*attività istituzionale* dovrà indicare:

- l’entità dei fondi destinati alla realizzazione dell’attività istituzionale, al volontariato oppure utilizzati per svolgere l’eventuale attività di beneficenza;
- il confronto con gli anni precedenti individuando, in sintesi, il trend di sviluppo dell’attività dell’Ente;
- qualsiasi ulteriore elemento di dettaglio circa:
 - i criteri di scelta dei progetti e dei programmi (annuali e/o pluriennali);
 - i criteri di valutazione e di controllo dei progetti e dei programmi realizzati;
 - l’elenco dei settori di intervento;
 - l’elenco dei programmi e dei progetti avviati nell’esercizio;
 - l’elenco dei programmi e dei progetti pluriennali;
 - l’elenco dei programmi e dei progetti effettuati e/o avviati in “pool” con altri soggetti.

La parte relativa alle *risorse umane*, fa capire se la Fondazione si è dotata di strutture proprie ovvero si è appoggiata a strutture esterne. E' chiaro che, nell'ambito dei confronti tra Fondazioni, questi dati assumono una valenza politica notevole che dovrà di conseguenza essere attentamente gestita.

Ci sono Fondazioni, ad esempio quelle che operano nella ricerca medico-scientifica, che si "vantano" di avere a stipendio 180 medici e ricercatori a tempo pieno ed altre, invece, che, al contrario, fanno tutto con pochissime persone, utilizzando risorse esterne o volontari non retribuiti.

Molto dipende dalla tipologia di Fondazione e dall'impostazione che essa si è voluta dare.

– Struttura operativa

La parte relativa alla struttura operativa si collega a quanto precedentemente esposto sulle risorse umane.

In essa sono contenute le informazioni circa: la struttura territoriale della Fondazione, i collegamenti esistenti con altre Fondazioni, i rapporti con le associazioni per la raccolta di fondi destinati o non alla realizzazione di progetti specifici, l'esistenza o meno di enti gestori, le partecipazioni strumentali all'attività di erogazione o di realizzazione di progetti (escluse, quindi, le partecipazioni da investimento).

e. Il conto economico

Come si può notare dallo schema proposto nella Fig. 15 (v. a fine capitolo), il conto economico è di forma scalare e si divide sostanzialmente in tre grandi parti.

Nella prima parte si evidenzia il risultato economico della gestione patrimoniale (punto C come differenza tra A e B).

Il primo risultato proposto nel punto A è stato ottenuto elencando, prima, tutti i proventi patrimoniali (che ovviamente saranno diversi a seconda di come si compone l'attivo), poi, prendendo in considerazione le plusvalenze e le minusvalenze.

In quest'ultimo caso, è necessario fare attenzione che le plusvalenze sono solo quelle realizzate, in quanto quelle da valutazione (per il criterio del "prudente apprezzamento") non vengono considerate.

Al contrario, le minusvalenze da valutazione vengono considerate facendo attenzione a tenerne conto quando si calcola l'accantonamento per il mantenimento dell'integrità economica del patrimonio. Un'analogia considerazione va fatta per le perdite da realizzo.

Questa ultima voce, per effetto delle dismissioni previste dalla Direttiva Dini potrebbe essere una delle voci critiche del conto economico delle Fondazioni. Infatti, a seconda dell'andamento del mercato ed a seconda dei valori di carico¹⁴, se si dovessero,

cioè, realizzare delle diminuzioni di perdite che non risultano compensate dai proventi o dalle plusvalenze, potrebbe esserci il rischio concreto che la Fondazione non abbia fondi per integrare il patrimonio, né tanto meno per erogare; in questo caso l'alternativa è quella di abbattere il patrimonio con tutto ciò che ne consegue.

Tra gli oneri patrimoniali vanno, ovviamente, inseriti gli oneri e le commissioni per la gestione degli investimenti patrimoniali.

La voce 6 denominata "accantonamento per il mantenimento della integrità economica del patrimonio" è un concetto che è già stato illustrato più volte.

La voce C evidenzia il risultato della gestione patrimoniale al quale algebricamente vanno sommati o sottratti gli altri proventi ordinari e straordinari lasciando al Consiglio di decidere ciò che è ordinario, distinguendolo da ciò che è straordinario.

La voce E evidenzia altri costi ordinari e straordinari, mentre la voce F (costi e spese di amministrazione) risulta articolata in: spese del personale, spese amministrative e di funzionamento, ammortamenti.

La voce G rappresenta gli accantonamenti di legge e statutari come, ad esempio, quelli previsti dal D.Lgs. 356/90 previsto per consentire la partecipazione della Fondazione agli aumenti di capitale della banca conferitaria e per mantenere, con tale partecipazione, il controllo della stessa conferitaria.

In regime di dismissione dalle partecipazioni, gli accantonamenti effettuati a tale scopo potrebbero, essendo caduta la logica per la quale erano stati operati, essere inseriti nel patrimonio, erogati oppure considerati come accantonamento per il mantenimento del patrimonio.

Ogni decisione deve, comunque, essere motivata e spiegata. Certamente, tale voce è tra quelle per le quali si registreranno probabili comportamenti difforni tra diverse Fondazioni.

Dopo le imposte e tasse, una volta deciso in quale modo trattare i proventi, se al netto o al lordo delle imposte, si arriva al marginale dell'esercizio corrente disponibile per le finalità istituzionali (punto I).

A questo punto, il conto economico abbandona l'impostazione classica e si appresta, invece, a recepire l'aspetto finanziario e la problematica di gestione degli enti di erogazione e non profit.

Al margine disponibile si aggiunge la disponibilità da esercizi precedenti (punto L) per ottenere il totale disponibilità per le finalità istituzionali (punto M). A questo totale parziale viene sottratto l'accantonamento per il volontariato che rappresenta una sorta di erogazione obbligata. Ciò che rimane rappresenta le risorse disponibili per l'attività di erogazione (punto O).

A questo punto al conto economico (ovvero a ciò che vi assomiglia) si chiede di assolvere un altro importante compito: quello di suddividere gli stanziamenti deliberati per le erogazioni da effettuare, dalle delibere vere e proprie assunte nell'esercizio e, quindi, solo alla fine si ottiene l'avanzo o il disavanzo della gestione dell'esercizio corrente (punto R).

La distinzione tra stanziamento e delibera è importante, in quanto il Consiglio di Amministrazione potrebbe aver deciso di destinare i fondi ad una determinata iniziativa

¹⁴ Cfr. G. Segre, *Il bilancio delle Fondazioni bancarie*, in Atti del convegno PARADIGMA, Milano, 1995.

va, ma potrebbe non avere individuato i destinatari finali, per ragioni legate alla mancata conclusione della procedura di bando, oppure per il prolungamento della fase istruttoria. In altri termini, la Fondazione potrebbe avere, quindi accantonato i fondi in un apposito fondo dello stato patrimoniale.

Va da sé che è importante, soprattutto nell'ottica degli Amministratori, distinguere questi differenti momenti del processo di erogazione.

Un significato estremamente importante assume il "Prospetto delle Delibere assunte nell'esercizio" (v. Fig. 16 a fine capitolo).

Tale prospetto è di fatto un modello di riconciliazione tra alcune linee del conto economico e, più precisamente, esso consente la ricostruzione del totale delle risorse disponibili per l'attività di erogazione, al fine di illustrarne la distribuzione nei vari settori di intervento, così come richiesto dal Ministero vigilante, distinguendo, inoltre, tra interventi diretti e interventi indiretti e calcolando, infine, l'avanzo o il disavanzo.

Ma il fatto che siano state assunte delibere o previsti stanziamenti non implica che i vari "grants" non siano effettivamente stati erogati per cassa, quindi, per questo, è stato predisposto un altro prospetto.

Un altro prospetto che riveste particolare importanza è quello denominato "Prospetto delle Erogazioni Monetarie Effettuate nell'esercizio" (v. Fig. 17 a fine capitolo).

Tale prospetto ricostruisce, ovviamente per settore economico di intervento le delibere assunte nell'esercizio alle quali vanno ovviamente sottratte le erogazioni rinviata all'esercizio successivo, perché magari trattasi di progetti pluriennali o le scadenze tecniche dei progetti finanziati non coincidono con le scadenze di esercizio, così si ottiene il totale delle erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte di delibere dell'esercizio, a queste si aggiunge l'ammontare delle erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte delle delibere di esercizi precedenti e si ottiene così il totale delle erogazioni monetarie effettuate nell'esercizio.

Un commento ai due prospetti si impone. Due erano gli obiettivi che si è cercato di perseguire contemporaneamente: offrire una chiara visione dell'operato della Fondazione sotto il profilo finanziario rendendo trasparente il gioco degli stanziamenti delle delibere e delle erogazioni, ed allo stesso tempo offrire ai Consigli di Amministrazione la possibilità di evidenziare in maniera positiva, ed anticipando eventuali critiche, sottolineando la propensione a finanziare progetti pluriennali, l'attenzione che possono giustificare i tempi lunghi di istruttoria dei progetti le delibere assunte anche in presenza di scarsa liquidità, ad esempio per effetto dei crediti di imposta, le erogazioni effettuate realmente, ecc..

Le esigenze di semplicità e di chiarezza hanno suggerito di articolare il tutto in tre prospetti differenti, ma non sarà sfuggito agli esperti contabili che, poiché le grandezze esposte sono sempre le stesse, esse potevano anche essere rappresentate in un unico prospetto, ma sarebbe stato difficile per i non esperti coglierlo in quanto avrebbe perduto certamente in semplicità anche se guadagnato in sinteticità.

f. Lo stato patrimoniale, la nota integrativa e il bilancio di missione

Come si evince dalla Fig. 18 (v. a fine capitolo) lo stato patrimoniale del bilancio proposto, fatta eccezione per i fondi di stanziamento, non presenta alcuna particolarità almeno fino a quando nell'attivo non ci saranno ampie articolazioni di investimenti che richiederanno, come avviene ad esempio per i bilanci dei fondi integrativi pensione, strutture ed allegati particolari.

La nota integrativa ha di fatto una struttura classica, ma allo stesso tempo "aperta" in quanto contiene:

- i criteri di valutazione;
- la gestione patrimoniale con il maggiore dettaglio possibile;
- il calcolo della quota destinata al volontariato.

Su questo aspetto, come accennato, si è ritenuto opportuno predisporre un apposito prospetto in modo da evitare possibilità di malintesi con eventuali organismi interessati alla determinazione della quota da destinare al volontariato.

Vale la pena sottolineare che in sede di discussione tecnica tra i componenti del gruppo di lavoro sono emerse opinioni diverse su ciò che dovesse essere la base di calcolo per la quota e quindi si è deciso di rinviare alla interpretazione di ciascuna Fondazione l'individuazione del comportamento da tenere. La Fig. 19 (v. a fine capitolo) mostra il prospetto elaborato.

Sul bilancio di missione si è già fatto cenno e nel bilancio tipo si è ritenuto opportuno inserire solo alcuni schemi a titolo esemplificativo, quelli comunque che si ricollegano alla realtà delle cifre del bilancio. Volutamente non si è ritenuto di proporre uno schema tipo del bilancio di missione per evitare di condizionare troppo le Fondazioni.

Nel futuro il confronto sul bilancio di missione sarà certamente interessante al fine di misurare il tasso di creatività e di comunicazione degli Enti conferenti.

g. La relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione

Le relazioni degli organismi di controllo, anche se improntate sullo stile classico, servono a completare il flusso di informativa societaria sul quale sarebbe inutile sviluppare particolari commenti.

È, comunque, diffusa l'opinione che, in futuro, anche il bilancio di missione potrà essere certificato, sia pure attraverso l'adozione di principi "contabili" differenti da quelli attuali.

Ciò in quanto, come si è detto più volte, detti principi, in realtà, non sono principi contabili, ma differenti standard di revisione che si avvicinano più all'attività di "rating" che all'attività di "auditing".

Conclusioni

Il bilancio nella storia è nato come un atto di fantasia, come l'alfabeto è nato per raccontare i suoni superando l'immagine degli ideogrammi. Anzi, gli studiosi di archeologia e di antropologia affermano che la scrittura nasce per una esigenza contabile: la necessità di rappresentare con simboli, all'esterno di un contenitore di creta, di legno o di pietra a seconda delle culture, le variazioni di contenuto per effetto di "prelievi" e "versamenti" di derrate alimentari al patrimonio comune eseguiti dai vari componenti la tribù.

Simboli, segni, graffi che rappresentavano in embrione una sorta di contabilità di magazzino o di variazione del patrimonio. Dopo i segni che esprimevano la quantità si rese necessario affiancare i segni che dovevano indicare la qualità.

Era nata la scrittura e così la crisalide era diventata farfalla.

Con il bilancio degli Enti conferenti c'è la reale possibilità di scrivere una pagina importante della evoluzione dei bilanci perché le esigenze crescono e le soluzioni vanno ricercate nella fantasia.

Una parola "scomoda" in economia di azienda? Tutt'altro. Se è vero che i fiscalisti hanno più fantasia dei creatori di alta moda, gli esperti finanziari hanno più pensiero laterale degli architetti, anche i contabili delle Fondazioni, crucivia di tanti mondi e tante culture, possono leggere il bilancio degli Enti conferenti come l'occasione per inventare qualche cosa di nuovo.

Fra qualche anno il confronto tra i vari bilanci, ed in particolare tra quelli di missione, ci dirà se questa sfida sarà stata raccolta con uno slancio di fantasia o se invece ci saremo accontentati di ritrovare nella cultura del passato lo stimolo giusto per non provare a proporre qualche cosa di nuovo.

FIGURA 8 - *Le Fondazioni come aziende di know how.*

<i>Aree gestionali della Fondazione</i>	<i>Tipologie di imprese e modelli di riferimento</i>
Marketing, pubblicità	- Alta moda, largo consumo, editoria ed in generale quei settori caratterizzati da alta visibilità
Finanza attiva (portafoglio)	- Assicurazioni, fondi pensione, Sim, Holding
Finanza passiva (raccolta fondi)	- Banche, sportelli postali, opere pie, associazioni
Controllo e monitoraggio dei progetti	- Enti pubblici, imprese di progettazione per commesse pluriennali, agenzie di monitoraggio, project management
Organizzazione	- Produzione cinematografica, consorzi
Contabilità	- Aziende di erogazione
Legale e amministrativa	- Studi legali, servizi studi, enti di ricerca
Dismissioni partecipazioni	- Servizi finanziari e società di M & A
Istruttoria progetti	- Banche di medio termine specializzate per settore merceologico
Finanziamento progetti	- Società di Project Financing
Gestione di progetti diretti	- A seconda della tipologia: musei, ospedali, centri di ricerca, ecc.

FIGURA 9 - Il bilancio: flusso di comunicazione ed elementi condizionanti.

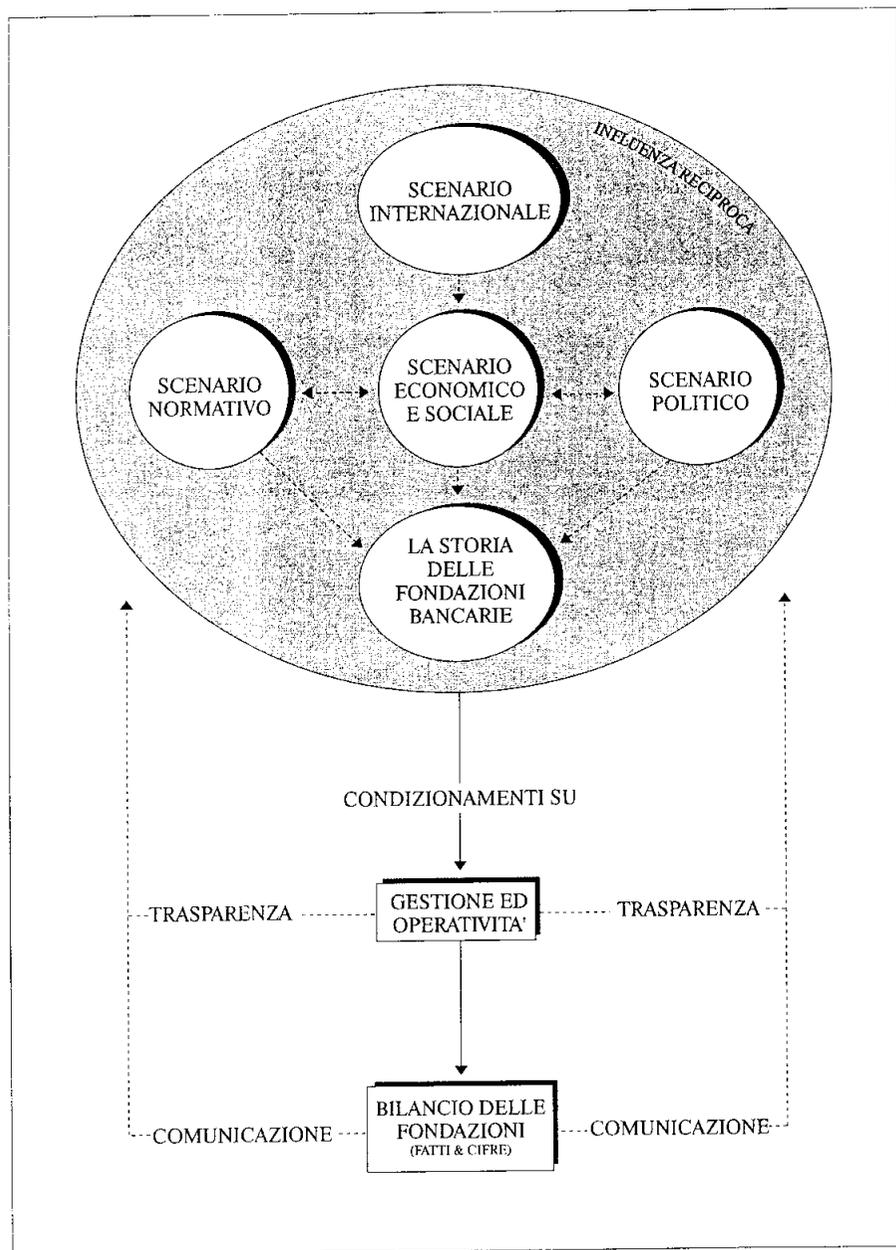


FIGURA 10 - Le idee di fondo che hanno ispirato la proposta del bilancio.

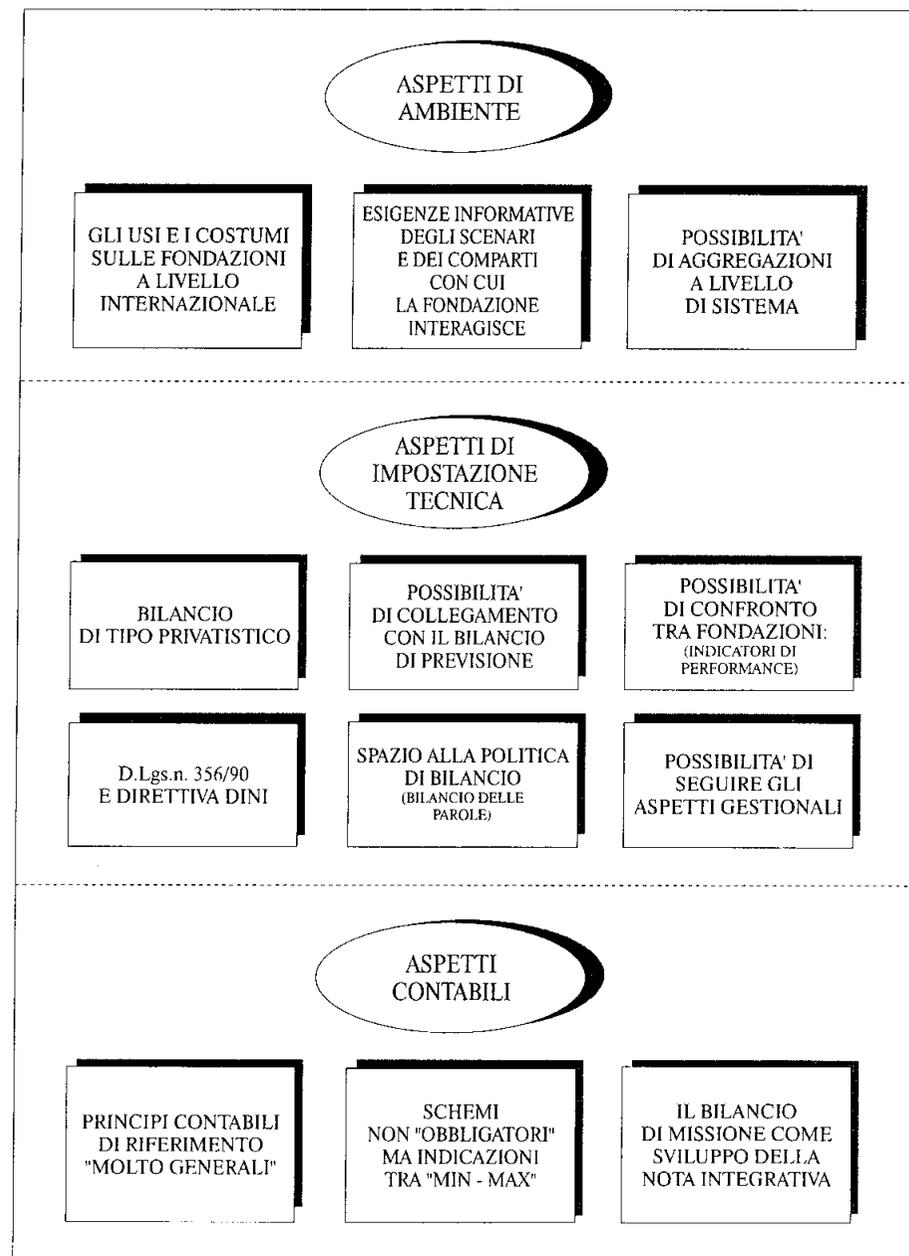


FIGURA 11 - Il ciclo di bilancio delle Fondazioni bancarie.

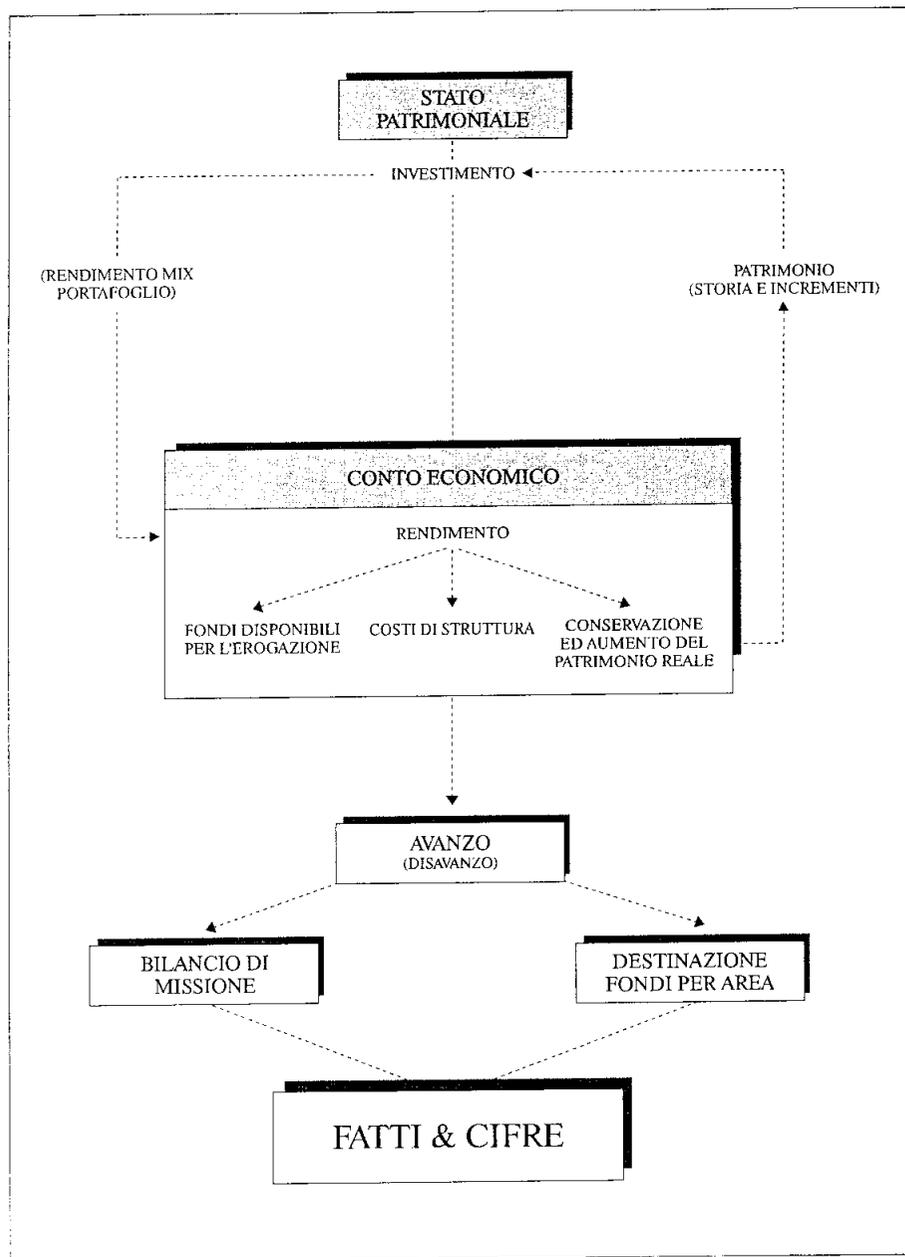


FIGURA 12 - Il ciclo gestionale ed il bilancio.

FASI DELLA GESTIONE	BILANCIO DELLE CIFRE		BILANCIO DELLE PAROLE
	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMICO	NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI MISSIONE RELAZIONE SULLA GESTIONE
1. COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO	S. P. PATRIMONIO		<ul style="list-style-type: none"> • COSTITUZIONE / STORIA • FUSIONI / LASCITI / DONAZIONI • DIMISSIONI, RISERVE, AUMENTI NEGLI ULTIMI ANNI
2. INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO	S. P. INVESTIMENTO PATRIMONIO		<ul style="list-style-type: none"> • SCELTE DI INVESTIMENTO BREVE / MEDIO • MIX (TITOLI, PART. IMMOBILI, ETC.) • CONDIZIONI / CONFRONTI
3. RENDIMENTO DELL'INVESTIMENTO		PROVENTI PATRIMONIALI	ROA SEGMENTATO; RENDIMENTI PER CLASSI DI INTERVENTO.
4. ACCANTONAMENTI PER MANTENERE IL VALORE REALE DEL PATRIMONIO	S. P. RISERVA PATRIMONIO	ACCANTONAMENTO	CALCOLO DELL'EROSIONE DEL PATRIMONIO IN FUNZIONE DELLA QUALITA' E QUANTITA' DEGLI INVESTIMENTI
5. GESTIONE AMMINISTRATIVA		a) PROVENTI E COSTI STRAORDINARI	SPECIFICARE NATURA, ENTITA', MOTIVAZIONI, ETC.
		b) COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • ILLUSTRAZIONE DELLA STRUTTURA ANALISI PER NATURA • INDICATORI NEL TEMPO E SE POSSIBILE NELLO SPAZIO • PERSONALE DIPENDENTE, A CONTRATTO, N. QUALIFICHE
		c) ACCANTONAMENTO A RISERVA DI LEGGE O STATUTARIA	ILLUSTRARE PROSPETTO DELLE RISERVE STATUTARIE DI LEGGE
		d) IMPOSTE E TASSE	EVIDENZIARE IL PRELIEVO FISCALE TOTALE DELLA FONDAZIONE
		e) MARGINE DISPONIBILE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
6. DEFINIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER L'EROGAZIONE		ACCANTONAMENTO PER IL VOLONTARIATO	PROSPETTO DEL CALCOLO
7. INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO			COLLEGAMENTO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER SETTORI

segue: FIGURA 12 - Il ciclo gestionale ed il bilancio.

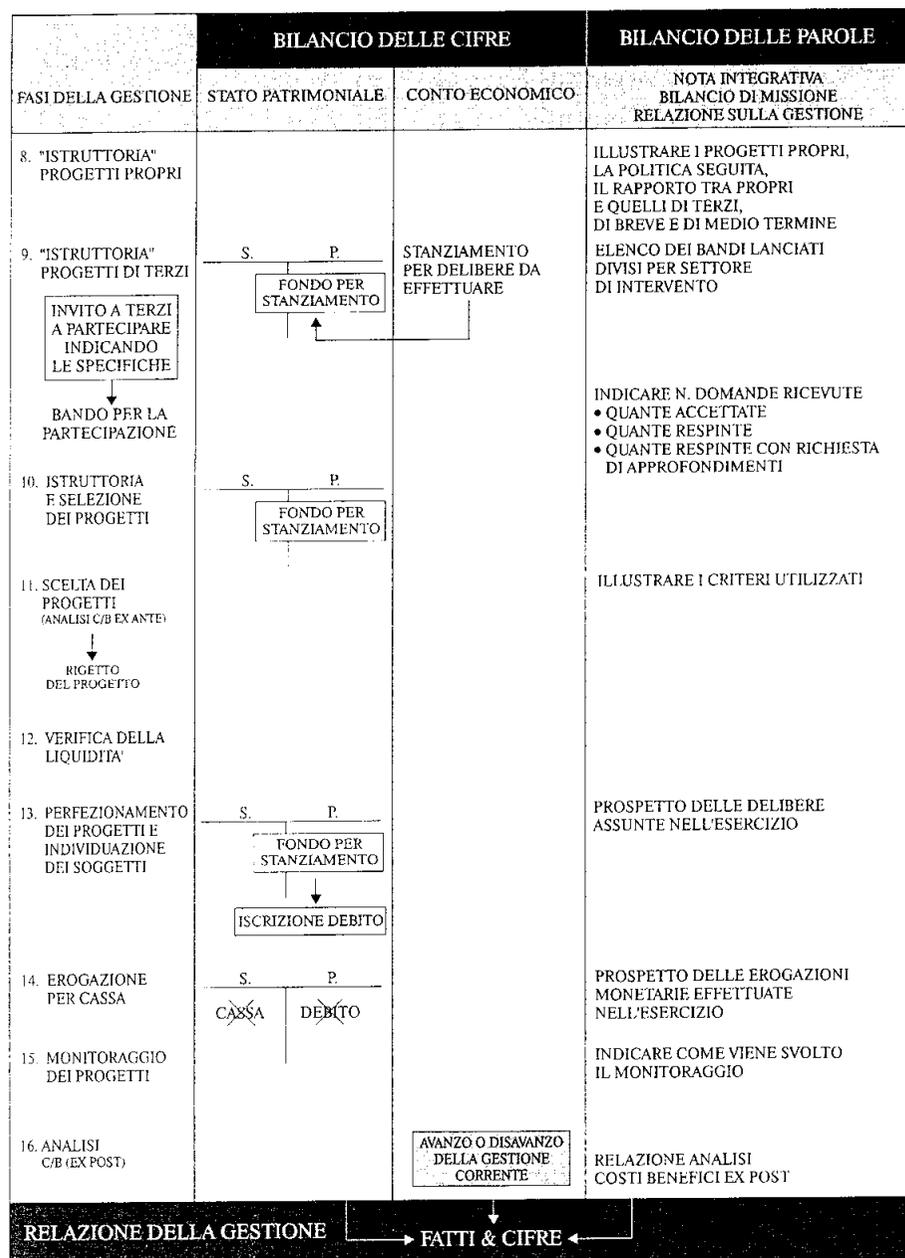


FIGURA 13 - Conto economico di previsione.

A) PROVENTI PATRIMONIALI	
1) MOBILIARI	
1.1) Interessi attivi su titoli	
1.2) Interessi attivi da Istituzioni creditizie e finanziarie	
1.3) Altri interessi	
1.4) Dividendi su partecipazioni nella società conferitaria	
1.5) Dividendi su altre partecipazioni	
1.6) Dividendi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile	
2) IMMOBILIARI	
B) ONERI PATRIMONIALI	
C) RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	(A - B)
D) ALTRI PROVENTI ORDINARI E STRAORDINARI	
E) ALTRI COSTI ORDINARI E STRAORDINARI	
F) COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE	
G) ACCANTONAMENTI DI LEGGE E STATUTARI di cui: a riserva ex art. 12, lett. d), D.Lgs. 356/90	
H) IMPOSTE E TASSE	
I) MARGINE DELL'ESERCIZIO PREVISTO DISPONIBILE PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI	(C+D-E-F-G-H)
L) DISPONIBILITÀ DA ESERCIZI PRECEDENTI	
M) TOTALE DISPONIBILITÀ PREVISTA PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI	(I+L)
N) ACCANTONAMENTO PER IL VOLONTARIATO (L. 266/91)	
O) RISORSE DISPONIBILI PER L'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE	(M - N)
P) TOTALE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER L'ESERCIZIO	
Q) RESIDUO PREVISTO DALLA GESTIONE	(O - P)

Nota metodologica: Il criterio contabile adottato è quello della "competenza"; ne consegue che i proventi ed i costi vanno esposti al netto dei relativi risconti ed incrementati dei relativi ratei.

FIGURA 14 - Previsione di destinazione dei margini disponibili.

I) Margine previsto per l'esercizio disponibile per l'attività istituzionale	a)
L) Disponibilità da esercizi precedenti	b)
M) Totale disponibilità prevista per le finalità istituzionali	c) = a)+b)

Programmazione degli stanziamenti e delle delibere da assumere nell'esercizio (incluso volontariato L. 266/91)

Settori	Interventi		Totale interventi	% Interventi		Iniziative di terzi	%	Totale generale
	Diretti	Indiretti		Diretti	Indiretti			
1)								
2)								
3)								
4)								
5)								
.								
.								
.								
.								
n)								
Totale								

N+P) Totale degli interventi programmati d) ←

Q) Residuo previsto della gestione e) = c) - d)

FIGURA 15 - Bilancio tipo - Conto economico.

CONTO ECONOMICO	
A) PROVENTI PATRIMONIALI	
1) MOBILIARI	
1.1) Interessi attivi su titoli	
1.2) Interessi attivi da Istituzioni creditizie e finanziarie	
1.3) Altri interessi	
1.4) Dividendi su partecipazioni nella società conferitaria	
1.5) Dividendi su altre partecipazioni	
1.6) Dividendi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile	
2) IMMOBILIARI	
2.1) Fitti attivi	
2.2) Altri	
3) PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	
3.1) Plusvalenze realizzate su:	
a) titoli	
b) altre attività	
3.2) Minusvalenze da valutazione	
a) su titoli	
b) su partecipazioni	
3.3) Perdite da realizzo	
a) di titoli	
b) di partecipazioni	
c) di immobili	
d) di altre attività	
B) ONERI PATRIMONIALI	
4) ONERI E COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI	
5) ALTRI ONERI	
6) ACCANTONAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELL'INTEGRITÀ ECONOMICA DEL PATRIMONIO	
C) RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	(A - B)
D) ALTRI PROVENTI ORDINARI E STRAORDINARI	
E) ALTRI COSTI ORDINARI E STRAORDINARI	
F) COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE	
7) SPESE PER IL PERSONALE	
8) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO	
9) AMMORTAMENTI	
9.1) BENI IMMOBILI	
9.2) beni mobili ed immateriali	
G) ACCANTONAMENTI DI LEGGE E STATUTARI	
10) a riserva ex art. 12, lett. d), D.Lgs. 356/90	
11) ad altre riserve previste dallo statuto	
H) IMPOSTE E TASSE	
I) MARGINE DELL'ESERCIZIO CORRENTE DISPONIBILE PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI	(C+D-E-F-G-H)
L) DISPONIBILITÀ DA ESERCIZI PRECEDENTI	
M) TOTALE DISPONIBILITÀ PREVISTA PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI	(I+L)
N) ACCANTONAMENTO PER IL VOLONTARIATO (L. 266/91)	
O) RISORSE DISPONIBILI PER L'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE	(M - N)
P) STANZIAMENTI PER LE EROGAZIONI DA EFFETTUARE	
Q) DELIBERE ASSUNTE NELL'ESERCIZIO	
R) AVANZO/DISAVANZO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	(O - P - Q)

Nota metodologica: Il criterio contabile adottato è quello della "competenza"; ne consegue che i proventi ed i costi vanno esposti al netto dei relativi risconti ed incrementati dei relativi ratei

FIGURA 16 - Bilancio tipo - Prospetto delle delibere assunte nell'esercizio.

I) Margine previsto per l'esercizio disponibile per l'attività istituzionale	_____	a)
L) Disponibilità da esercizi precedenti	_____	b)
M) Totale disponibilità prevista per le finalità istituzionali	_____	c) = a)+b)
N) Accantonamento per il volontariato (L. 266/91)	_____	d)
O) Risorse disponibili per l'attività di erogazione	_____	e) = c)-d)

(P+Q) Totale degli stanziamenti delle delibere assunte nell'esercizio

Settori	Interventi		Totale
	Diretti	Indiretti	
1)			
2)			
...)			
n)			
Totale			

R) Avanzo/disavanzo della gestione _____ g) = e) - f)

FIGURA 17 - Bilancio tipo - Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell'esercizio.

Erogazioni monetarie	Settori				TOTALE
	A)	B)	...)	n)	
+ TOTALE DELLE DELIBERE ASSUNTE NELL'ESERCIZIO					
- EROGAZIONI RINVIATE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
= EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO A FRONTE DI DELIBERE DELL'ESERCIZIO					
+ EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO A FRONTE DI DELIBERE DI ESERCIZI PRECEDENTI					
= TOTALE DELLE EROGAZIONI MONETARIE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO					

FIGURA 18 - Bilancio tipo - Stato patrimoniale.

ATTIVO	PASSIVO
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	Debiti:
Titoli:	Verso banche
Titoli	Per erogazioni già deliberate
per investimento riserva ex art. 12	Per erogazioni ex art. 15 legge n. 266/1991
D.Lgs. n. 356/1990	Per imposte
per altri investimenti	Altri debiti
Crediti:	Fondi di terzi in amministrazione
Credito d'imposta	Fondo T.F.R.
Altri crediti	Ratei e Risconti passivi
Ratei e Risconti attivi	Fondo credito d'imposta
Azioni	Stanzamenti per le erogazioni da deliberare
Partecipazioni:	Fondo per le erogazioni deliberate in corso di perfezionamento
Società bancarie conferitarie	Altre passività
Società holding conferitarie	Avanzo della gestione: (in attesa di destinazione)
Altre partecipazioni	di esercizi precedenti
Quadri e mobili d'arte	dell'esercizio corrente
Mobili e attrezzi (al netto fondi ammortamento)	TOTALE PASSIVO
Immobili e strutture stabili	Patrimonio
(al netto fondi ammortamento)	Fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali	Riserva ex art. 12 D.Lgs. n. 356/1990
Altre attività	Fondo ex legge 218/1990
Disavanzo di gestione di esercizi precedenti	Fondo per il mantenimento dell'integrità del patrimonio
Disavanzo di gestione dell'esercizio corrente	Altre riserve
TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO
Conti d'ordine	Conti d'ordine
Titoli a custodia presso terzi	Titoli a custodia presso terzi
Altri	Altri
TOTALE GENERALE ATTIVO	TOTALE GENERALE PASSIVO

FIGURA 19 - *Calcolo della quota destinata al volontariato (L. 266/91).*

a) PROVENTI		_____
- mobiliari	_____	
- immobiliari	_____	
- plusvalenze su titoli	_____	
- plusvalenze su altre attività	_____	
- altri proventi ordinari e straordinari	_____	
b) SPESE DI FUNZIONAMENTO		_____
- minusvalenze da valutazione su titoli e su partecipazioni	_____	
- perdite da realizzo relative a titoli, partecipazioni, immob. e altre attività	_____	
- oneri e commissioni per la gestione degli investimenti patrimoniali	_____	
- altri oneri	_____	
- altri costi ordinari e straordinari	_____	
- spese per il personale	_____	
- altre spese amm.ve e di funzionamento	_____	
- ammortamenti	_____	
- imposte e tasse	_____	
c) ACC.TO EX ART. 12, lett. d), D.Lgs. 356/90 (acc.to min. pari al 10% dei dividendi derivanti dalla partecipazione nella conferitaria)		_____
d) Base di calcolo	a - b - c =	_____
QUOTA DA DESTINARE AL VOLONTARIATO (1/15.mo della Base di calcolo)		

PARTE TERZA

LE GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
E L'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DELLE FONDAZIONI
BANCARIE NEL BIENNIO 1993-1994

Introduzione

La seguente parte dello studio, in primo luogo, fornisce le informazioni e i dati necessari per comprendere come, fino ad oggi, si è sviluppata l'attività degli Enti conferenti; in secondo luogo, propone alcune riflessioni, corredate ove necessario da opportune elaborazioni dei dati, utili per valutare i risultati finora conseguiti dalle Fondazioni.

L'attività delle Fondazioni è, infatti, un tema di spicco ed un elemento importante per valutare il significato, l'interesse e il rilievo del dibattito apertosi recentemente sulle future prospettive degli Enti conferenti. Gli argomenti che questa parte del lavoro si accinge a trattare sono, probabilmente, quelli che costituiscono maggiore interesse e, quindi, quelli verso i quali si rileva maggiore attesa.

Dopo aver esaminato, nelle precedenti parti del rapporto, il quadro di riferimento normativo ed un modello di funzionamento delle Fondazioni Casse di Risparmio, il capitolo 6 fornisce indicazioni circa la gestione economico-patrimoniale e finanziaria delle Fondazioni bancarie, sia ex Casse di Risparmio che ex ICDP, proponendo un'interpretazione dei risultati conseguiti dalla gestione stessa realizzata dagli Enti nel loro complesso.

Per quanto riguarda gli aspetti metodologici di questo capitolo, si rimanda alla relativa premessa.

Nei successivi due capitoli della Parte Terza si sviluppa una più approfondita analisi con riferimento al sistema delle Fondazioni ex Casse di Risparmio.

Nel capitolo 7, in particolare, si propongono i risultati di uno studio promosso dall'ACRI, al fine di fornire indicazioni statistiche sulle caratteristiche dimensionali e di omogeneità delle Fondazioni Casse di Risparmio.

Il modello descrittivo al quale si fa riferimento nel suddetto capitolo si propone di delineare i profili economici e patrimoniali delle Fondazioni e di verificare se le "voci" salienti dei bilanci degli Enti conferenti subiscano mutamenti al variare della dimensione del patrimonio e/o al variare della ubicazione territoriale degli Enti stessi.

Per quanto concerne le caratteristiche dell'universo considerato, e le modalità di rilevazione e di elaborazione dei dati raccolti, si rimanda alla premessa del suddetto capitolo.

Infine, il capitolo 8 illustra dettagliatamente le modalità di sviluppo dell'attività istituzionale degli Enti, volta a tradurre in erogazioni verso terzi il margine economico specificatamente destinato a tale scopo.

Tale margine è rappresentato dall'intera quota che residua dai ricavi di esercizio (eventualmente, anche di esercizi precedenti) al netto dei costi sostenuti dall'Ente per il proprio funzionamento e degli accantonamenti previsti per legge.

CAPITOLO 6

I RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELLE FONDAZIONI

Premessa

L'ACRI ha da tempo avviato un'attività di raccolta e di riclassificazione dei dati di bilancio delle Fondazioni di origine bancaria.

La riclassificazione dei bilanci è stata avviata a partire dall'esercizio 1992/1993 che, per la maggioranza delle Fondazioni, costituiva il primo anno di esercizio. Oggi è possibile effettuare l'analisi per gli esercizi 1992/1993 e 1993/1994.

L'attività di riclassificazione dei bilanci ha incontrato talune difficoltà metodologiche dovute alla inesistenza di uno schema di bilancio unificato, alla frequente estrema sinteticità delle informazioni ed anche alla mancanza di informazioni sui criteri seguiti per la loro redazione.

Al fine di colmare queste lacune e nell'ottica di fornire un contributo operativo alle Associate, l'ACRI ha definito una proposta di bilancio tipo per gli Enti conferenti illustrata in dettaglio nel capitolo 5 del presente rapporto.

L'adozione di uno schema unificato di stato patrimoniale e di conto economico faciliterà le successive elaborazioni dei dati ponendo soluzione a talune incertezze interpretative che possono presentarsi.

L'elaborazione e la successiva esposizione dei dati di bilancio, riferiti alle Fondazioni Casse di Risparmio, si basano sul medesimo criterio di classificazione degli Enti utilizzato anche nel successivo capitolo 7.

Tale criterio consiste nel raggruppare gli Enti in classi patrimoniali e ha il pregio di ridurre la variabilità dimensionale che caratterizza le Fondazioni, assicurando una maggiore significatività dei confronti tra singole grandezze.

Nella Tab. 13 (v. a fine capitolo) si riporta la classificazione delle Fondazioni di origine bancaria sulla base della consistenza del patrimonio risultante dal bilancio 1993/94, mentre nella Tab. 14 (v. a fine capitolo) sono riportati, in corrispondenza delle classi individuate, due parametri relativi alla dimensione del patrimonio: il valore medio ed il coefficiente di variazione¹.

¹ Coefficiente di variazione = σ /patrimonio medio della classe.

6.1 Le caratteristiche dei bilanci esaminati

Lo studio ha preso in considerazione i bilanci dell'universo delle Fondazioni di origine bancaria oggi operanti: 80 Enti conferenti ex Casse di Risparmio e 5 Enti conferenti altre aziende bancarie².

I bilanci per l'esercizio 1992/1993 che, come detto, costituisce per la maggior parte delle Fondazioni il primo anno di attività, presentano difformità con riferimento alla durata dell'esercizio. Per 34 Fondazioni l'esercizio ha avuto durata diversa dall'anno, in particolare per 27 la durata ha superato l'anno. La Tab. 15 (v. a fine capitolo) riporta la distribuzione delle Fondazioni il cui bilancio ha avuto durata diversa dall'anno in base alla durata dell'esercizio.

Una situazione così variegata suggerisce cautela nell'esaminare e nel confrontare i dati espressi in valore assoluto. In particolare le informazioni di conto economico, esprimendo valori di flusso, risultano fortemente influenzate dalla durata del periodo di rilevazione all'interno del gruppo delle Fondazioni (per l'esercizio 1992/1993). Si rischierebbe di interpretare come variazioni nelle dimensioni operative o nei risultati economici differenze dovute semplicemente alla difforme estensione del periodo di rilevazione. È opportuno, pertanto, concentrare l'analisi degli andamenti nei due esercizi sui dati di composizione percentuale ed utilizzare i bilanci dell'esercizio 1993/94 come riferimento per considerazioni sugli aspetti dimensionali.

Un'altra particolarità che vale la pena di evidenziare, anche se crea minori problemi dal punto di vista dell'analisi, è che i due esercizi esaminati presentano date di inizio e di chiusura differenziate tra le varie Fondazioni e quasi mai coincidenti con l'anno solare; questa particolarità, di cui si è tenuto conto nella raccolta delle informazioni di bilancio, è dovuta all'esigenza che le Fondazioni hanno di attendere l'approvazione dei bilanci delle banche conferitarie per includere nei propri bilanci gli aggregati di pertinenza della partecipazione bancaria. È presumibile che tali disomogeneità siano imputabili al periodo di avvio dell'attività delle Fondazioni. Nella prospettiva del conseguimento di una crescente autonomia dalla partecipazione bancaria nonché di una regolamentazione tendente ad uniformare la prassi di bilancio, è ipotizzabile che si possa nel futuro tendere ad una maggiore uniformità di comportamenti anche sotto questo profilo.

6.2 Metodologia di riclassificazione e di analisi dei bilanci

L'analisi, come detto, è stata condotta avendo a riferimento l'insieme delle Fondazioni di origine bancaria oggi esistenti: quelle conferenti le ex Casse di Risparmio e

² Per motivi legati ai tempi di redazione del bilancio non si dispone per l'esercizio 1993/94 del bilancio dell'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni. L'analisi non comprende l'Ente Cassa di Risparmio di Roma. Si ricorda, inoltre, che il Monte dei Paschi di Siena ha dato luogo alla trasformazione dell'azienda bancaria in società per azioni e al suo scorporo dalla Fondazione nell'agosto 1995; il primo bilancio della relativa Fondazione sarà, dunque, riferito all'esercizio 1995/1996. Per analogo motivo non è disponibile il bilancio della Fondazione Banca del Monte di Foggia che si è originata a seguito dello scorporo dell'attività bancaria nel dicembre del 1994.

quelle conferenti gli ex Istituti di Credito di diritto pubblico (ICDP). Sono stati calcolati uno stato patrimoniale e un conto economico somma, che consentono di studiare le caratteristiche patrimoniali e reddituali della macro-fondazione che si origina dalla sommatoria dei dati di bilancio delle Fondazioni esistenti.

L'esame dei bilanci ha evidenziato che esistono talune disomogeneità all'interno dell'insieme delle Fondazioni di origine bancaria che attengono principalmente a due profili: quello dimensionale e quello della categoria di appartenenza della banca conferitaria. In una situazione in cui il legame con l'azienda bancaria conferitaria è ancora forte ed è relativamente recente la nascita della SpA bancaria è possibile che taluni caratteri della Fondazione siano in stretta relazione con le caratteristiche dimensionali e operative della banca conferitaria di riferimento.

Prima di illustrare i risultati della presente indagine è opportuno fare alcune premesse metodologiche con riferimento alle scelte effettuate per la riclassificazione dei bilanci, nonché alle relazioni esistenti tra queste e il bilancio tipo di cui sopra si è fatto cenno.

Successivamente, si procederà ad illustrare la struttura dello stato patrimoniale ed a commentare i risultati del conto economico, anche mediante alcuni indici di composizione di bilancio ed alcuni indicatori economico-finanziari e patrimoniali.

Come si è già detto i bilanci delle Fondazioni di origine bancaria relativi agli esercizi presi in esame presentano una notevole disomogeneità con riferimento alle voci di bilancio, al grado di sintesi e anche ai criteri di compilazione. Al fine di rendere possibili i confronti, l'ACRI ha dovuto predisporre uno schema analitico che consentisse di riclassificare i dati di bilancio.

La riclassificazione dei dati relativi ai bilanci degli esercizi 1992/93 e 1993/94 è stata effettuata secondo i principi ed i criteri sulla base dei quali, in un momento successivo, è stato definito lo schema del già citato bilancio tipo.

In questa sede si ritiene opportuno presentare degli schemi riassuntivi dello stato patrimoniale e del conto economico, ottenuti mediante l'aggregazione di voci contenute negli schemi analitici utilizzati per la riclassificazione dei bilanci delle Fondazioni, con l'obiettivo di fornire indicazioni di sintesi e, pertanto, più facilmente leggibili.

La rappresentazione mediante bilanci sintetici permette, infatti, di evidenziare con maggiore immediatezza i principali fenomeni tra i quali, ad esempio, i riflessi patrimoniali ed economici derivanti dall'applicazione di alcune norme che disciplinano taluni aspetti dell'attività delle Fondazioni di origine bancaria.

Lo stato patrimoniale è stato riclassificato evidenziando le voci più importanti che compongono l'attivo e il passivo delle Fondazioni; in particolare lo schema elaborato è quello rappresentato nella Fig. 20 (v. a fine capitolo).

Per l'insieme delle Fondazioni di origine bancaria e per i diversi raggruppamenti le voci dell'attivo e del passivo sono state riportate in valore assoluto (in milioni di lire) e come incidenza percentuale sul totale di bilancio.

Il conto economico è stato sintetizzato e riclassificato in forma scalare, nell'intento di evidenziare le principali aree di formazione del risultato netto di gestione e di assorbimento dello stesso.

Il conto economico scalare sintetico elaborato sulla base del conto economico riclassificato in maniera analitica è descritto nella Fig. 21 (v. a fine capitolo).

Il criterio di riclassificazione delle poste dei bilanci presi in esame separa la gestione ordinaria da quella straordinaria³. Con riferimento a quest'ultima, mancano in alcuni casi specificazioni in merito all'origine dei proventi e degli oneri di natura straordinaria; è presumibile ritenere che nel risultato di carattere straordinario siano confluite le plusvalenze e/o le minusvalenze realizzate in occasione della cessione di pacchetti azionari dell'azienda bancaria o di vendita dei diritti d'opzione (nel caso di aumenti di capitale della stessa azienda conferitaria che le Fondazioni non hanno sottoscritto con l'obiettivo di realizzare un'apertura ai privati del capitale delle banche conferitarie) o di mera negoziazione di titoli.

Nella prospettiva di un aumento del ricorso a tali operazioni, l'ACRI ha previsto l'inserimento nello schema di bilancio tipo di una voce specifica ove far confluire le plusvalenze realizzate nella cessione delle partecipazioni detenute, o di altre attività.

Lo schema di sintesi elaborato per la riesposizione del conto economico evidenzia, inoltre, le voci connesse all'attività di erogazione effettuata nel corso dell'esercizio ed a quella realizzata sulla base di una programmazione pluriennale degli interventi.

Anche le voci di conto economico sono state riportate sia in valore assoluto, espresso in milioni di lire, sia come percentuale del risultato netto di gestione. Tale grandezza assume, infatti, un significato di grande importanza poichè rappresenta il margine, prodotto dalla gestione, da utilizzare secondo finalità previste dalla legge e per l'attività istituzionale.

Il risultato netto di gestione consente di suddividere il conto economico scalare in due aree: la prima descrive la formazione del risultato stesso, la seconda la sua destinazione.

La percentualizzazione delle voci di conto economico rispetto al risultato netto permette, da un lato, di evidenziare l'incidenza, e quindi il contributo, dei ricavi e dei costi alla formazione del risultato di gestione, dall'altro, consente di valutarne l'utilizzo.

Per questi motivi, il commento dei dati gestionali espressi dal conto economico sarà svolto seguendo questo tipo di impostazione.

Al fine, peraltro, di offrire una ulteriore chiave di interpretazione dei fenomeni gestionali delle Fondazioni, abbiamo ritenuto utile indicare nelle tabelle dei conti economici anche il valore dell'incidenza percentuale delle singole poste rispetto al totale dei proventi.

In appendice al capitolo sono riportati lo stato patrimoniale ed il conto economico analitici e le formule che ne consentono il raccordo con lo stato patrimoniale ed il conto economico sintetici.

³ Per gestione straordinaria si intende il risultato netto tra voci di ricavo e di costo legate ad eventi non prevedibili sia nell'"an" che nel "quantum"; in altri termini, le poste in questione accolgono valori relativi a fenomeni dei quali non è possibile prevedere il verificarsi oppure stimarne l'effettiva entità economica.

6.3 Le caratteristiche patrimoniali delle Fondazioni di origine bancaria

Il totale di bilancio delle Fondazioni di origine bancaria calcolato sui dati dell'esercizio 1993/94 ammontava a circa 45.800 miliardi, di cui circa 33.600 riferiti agli Enti conferenti Casse di Risparmio (v. Tab. 16 a fine capitolo).

L'analisi dello stato patrimoniale somma, per l'insieme delle Fondazioni e per ciascuno dei raggruppamenti individuati, consente di osservare una relativa omogeneità delle strutture dell'attivo e del passivo di bilancio (v. dalla Tab. 17 alla Tab. 22 a fine capitolo).

La composizione delle attività e delle passività di bilancio risulta dunque sostanzialmente indipendente dalle caratteristiche dimensionali delle Fondazioni di origine bancaria.

Caratteristiche salienti dello stato patrimoniale delle Fondazioni sono la netta preponderanza del patrimonio rispetto alle passività e la prevalenza degli investimenti in partecipazioni rispetto alle attività.

Il patrimonio delle Fondazioni bancarie ha un valore di circa 44.800 miliardi (esercizio 1993/94), con un'incidenza sul totale di bilancio pari a circa 98% (v. Tab. 16 a fine capitolo).

Il patrimonio degli Enti conferenti Casse di Risparmio era nel 1994 pari a circa 32.800 miliardi, corrispondente a circa il 97,5% del totale di bilancio. Tale incidenza ha subito nel biennio considerato una lieve riduzione, che appare generalizzata nelle diverse classi individuate.

È interessante notare come, nel corso dell'esercizio chiuso nel 1994, il patrimonio delle Fondazioni ex Casse sia aumentato, per effetto degli accantonamenti effettuati, solo dell'1,51%, mentre per le Fondazioni ex ICDP la percentuale di variazione rispetto al 1993 è pari a 0,61%⁴ (v. Tab. 17).

Tra le componenti del patrimonio presenta una qualche rilevanza la riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale delle banche conferitarie, costituita mediante l'accantonamento di una quota dei proventi delle partecipazioni bancarie, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 356/1990.

L'incidenza di tale riserva sul totale di bilancio è, per il 1994, pari a circa l'8% per gli Enti conferenti ex ICDP (v. Tab. 17), mentre per gli Enti conferenti Casse di Risparmio l'incidenza di tale riserva, nel 1994, è molto più bassa e si attesta su valori oscillanti fra l'1,3% ed il 3,5%.

Il fatto che la riserva assuma dimensioni relativamente modeste è da ricollegarsi alla redditività della partecipazione bancaria, alla consistenza del patrimonio ed anche alla percentuale che lo statuto di ciascuna Fondazione fissa per l'accantonamento a riserva.

D'altra parte, va fatto notare che le più recenti evoluzioni della normativa e le relative istruzioni di vigilanza hanno ridimensionato l'obbligo, valido fino al 1994, di mantenere la maggioranza relativa del capitale della società bancaria.

⁴ Si ricorda che per il 1994, come già detto in precedenza, non è disponibile il bilancio dell'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni; ne consegue che un mero raffronto tra i due bilanci somma degli enti conferenti ICDP porterebbe ad una percentuale di variazione del patrimonio addirittura negativa. Il dato indicato nel testo è stato calcolato sui dati di patrimonio 1993 e 1994 omogenei.

Fra le passività delle Fondazioni non esiste un indebitamento legato al finanziamento dell'attività corrente; esse riflettono invece quasi esclusivamente appostazioni contabili (ratei e risconti) o fondi rischi e spese future. Con riferimento a queste ultime è da segnalare la relativa importanza che riveste l'attività di erogazione (fondo erogazioni istituzionali e debiti per erogazioni deliberate e di legge) (v. dalla Tab. 17 alla Tab. 22). Le caratteristiche dello stato patrimoniale confermano, dunque, la natura di soggetti investitori che la normativa attribuisce alle Fondazioni.

L'attivo delle Fondazioni appare nel complesso dominato dalla partecipazione nella banca conferitaria o in società holding, create per effetto del processo di aggregazione tra le banche conferitarie; tale fenomeno è tipico del gruppo degli Enti conferenti le ex Casse di Risparmio.

La partecipazione nella banca di riferimento, o nella holding, rappresenta quasi il 100% delle partecipazioni detenute dalle Fondazioni e costituisce una percentuale intorno al 95% del totale attivo (v. Tab. 16) e del patrimonio (v. Tab. 30 a fine capitolo). A livello di insieme delle Fondazioni, tale percentuale non ha subito una sostanziale variazione nel biennio in analisi.

Si possono peraltro notare marginali differenze tra le sottoclassi dimensionali con riferimento sia all'incidenza della partecipazione bancaria sull'attivo e sul patrimonio, che alla variazione di tali rapporti nel biennio. In particolare, gli Enti conferenti Casse di Risparmio hanno ridotto nel biennio l'incidenza di circa due punti; tra queste, le Fondazioni medio-grandi (quarto raggruppamento) hanno ridotto di 4,5 punti l'incidenza della partecipazione bancaria sull'attivo, assestandosi ad un livello che è il più basso (91,14%) (v. Tab. 21 a fine capitolo); per tale gruppo, com'è ovvio, diminuisce anche l'incidenza della partecipazione bancaria sul patrimonio di circa 4 punti, giungendo al 93,86% (v. Tab. 30).

Un'incidenza analoga della partecipazione bancaria sul patrimonio caratterizza i bilanci 1993/94 degli Enti conferenti ex Istituti di Credito di diritto pubblico (v. Tab. 30). L'incidenza del portafoglio titoli sul totale attivo è, per l'insieme delle Fondazioni, relativamente contenuta, ancorchè si debba segnalare una certa tendenza alla crescita. Gli Enti conferenti ICDP presentano, nel 1994, l'incidenza più bassa (0,14%) (v. Tab. 17 a fine capitolo), mentre gli Enti conferenti Casse medio-grandi (quarto raggruppamento) si caratterizzano per il peso percentuale più elevato del portafoglio titoli (5,82%) (v. Tab. 21 a fine capitolo) che tra l'altro, è quasi raddoppiato rispetto all'esercizio 1992/93.

Per l'universo delle 80 Fondazioni ex Casse il valore del rapporto passa dal 2,29% del 1993 al 3,65% del 1994 (v. Tab. 16).

In particolare, per 65 di esse si registra un aumento di tale valore. Più in dettaglio, possiamo osservare che nel 1993 solo 9 Fondazioni avevano una percentuale di titoli sul totale attivo superiore al 5%, mentre nel 1994 il numero delle Fondazioni per le quali si realizza questa condizione sale a 25.

Per quanto riguarda le Fondazioni ex Casse possiamo, dunque, concludere che sebbene il valore dell'incidenza dei titoli sul totale attivo è di livello ancora basso, il processo di diversificazione degli investimenti è stato avviato, e per alcuni Enti il fenomeno assume rilievo significativo.

La situazione per le Fondazioni ex ICDP è molto diversa da quella delle Fondazioni ex Casse. Infatti gli Enti conferenti ICDP, da un lato, non hanno partecipazioni in holding di conferitarie ma solo nelle rispettive banche di riferimento ed anche il peso percentuale dei titoli è trascurabile, dall'altro, hanno rilevanti partecipazioni in altre società non bancarie.

6.4 L'analisi dei conti economici

Nonostante la sostanziale omogeneità delle strutture di stato patrimoniale, le Fondazioni delle sottoclassi individuate presentano differenziazioni nei risultati economici e nelle modalità di formazione del saldo di gestione.

Tali differenze sono particolarmente marcate nelle classi di Fondazioni distinte in base alla natura della banca conferitaria e attengono, da un lato, alla rilevanza dei saldi della gestione straordinaria e, dall'altro, alle politiche di distribuzione tra esercizi delle erogazioni.

Nell'ambito degli Enti conferenti Casse di Risparmio, una prima analisi di carattere generale mostra che le differenze più evidenti riguardano i costi di gestione la cui incidenza sul risultato netto di gestione diminuisce con l'aumentare della dimensione degli Enti.

Prima di soffermarci più in dettaglio sulle differenze tra i diversi gruppi in cui è stato suddiviso l'insieme delle Fondazioni, è utile proporre un commento sul processo di formazione e di assorbimento del risultato netto di gestione osservando il conto economico somma delle Fondazioni di origine bancaria riportato nella Tab. 23 (v. a fine capitolo).

Il risultato netto di gestione per l'esercizio 1993/94 è stato di circa 658 miliardi, mentre per il 1993 era di circa 521 miliardi con un incremento percentuale del 26,3%.

I fattori che determinano l'entità del risultato netto di gestione e sui quali vale la pena di soffermarsi sono:

- a) la redditività degli investimenti;
- b) l'incidenza dei costi operativi;
- c) l'incidenza della tassazione.

a) La redditività degli investimenti

Come si è visto, la struttura patrimoniale delle Fondazioni è caratterizzata dall'assenza di indebitamento finanziario e dalla sostanziale coincidenza tra le voci di bilancio Patrimonio, Partecipazioni in banche ed holding e Totale Attivo/Passivo. Queste circostanze determinano una limitata significatività di indicatori, quali il ROA, il ROE, che normalmente vengono utilizzati per analizzare la redditività delle aziende. Essi, infatti, nel caso delle Fondazioni tendono a coincidere tutti con la redditività delle partecipazioni (cioè la forma di investimento preponderante) ed il loro raffronto non offre, quindi, all'analista significativi elementi di valutazione sull'andamento gestionale dell'Ente conferente.

Chiariti i limiti di cui soffrono i ratios in questa situazione si propone, comunque, un approfondimento centrato soprattutto sull'analisi di tendenza riferita all'andamento dei detti parametri nell'arco del biennio in esame.

Il rapporto tra il risultato netto di gestione ed il totale dell'attivo determina, per il 1994, un ROA di 1,43%, non sostanzialmente differente dal ROE (1,46%).

Si tratta di valori di redditività piuttosto contenuta, ancorchè in lieve aumento rispetto all'esercizio precedente in cui tali indicatori erano rispettivamente 1,15% e 1,17%.

In effetti, gli investimenti delle Fondazioni generano un rendimento piuttosto contenuto: l'incidenza dei proventi sul totale dell'attivo fruttifero non si discosta dal livello raggiunto dal ROA e dal ROE: nell'esercizio 1993/94 esso era pari all'1,58%, in crescita rispetto all'1,22% dell'esercizio precedente (v. Tab. 30 a fine capitolo).

Il rendimento medio del portafoglio titoli e delle disponibilità liquide è sostanzialmente in linea con i valori riscontrabili nel mercato.

La redditività della partecipazione bancaria (1,38% nell'esercizio 1993/94 e 1,03% nell'esercizio precedente - v. Tab. 30) risulta particolarmente contenuta se confrontata con i rendimenti di investimenti alternativi, ma sostanzialmente in linea con i rendimenti offerti dai titoli bancari.

Ciò deriva dal congiunto operare di due elementi, che hanno diverso peso nelle singole Fondazioni: da un lato, i risultati di conto economico non sempre positivi conseguiti dal Sistema bancario negli anni 1992 e 1993, contraddistinti da un generalizzato calo della redditività, dall'altro lato, il valore attribuito alla partecipazione nella fase di scorporo dell'azienda bancaria.

In alcuni casi, infatti, una eccessiva valutazione del patrimonio della banca conferitaria rispetto ai prezzi di mercato potrebbe deprimere la redditività conseguita sulla partecipazione stessa.

Poichè la quasi totalità delle attività fruttifere delle Fondazioni è rappresentata, come già detto, dalla partecipazione bancaria, il saggio di rendimento di quest'ultima condiziona la redditività complessiva degli investimenti che risulta sostanzialmente modesta.

Si può, peraltro, presumere che nel futuro, una volta realizzati anche parziali smobilizzi della partecipazione bancaria, la redditività complessiva sia destinata ad aumentare per due motivi.

Il primo è rappresentato dall'eventuale rettifica del valore di bilancio della partecipazione stessa sulla base dei prezzi espressi dal mercato, il secondo motivo è da ricondurre alle politiche di investimento dei proventi derivanti dalla dismissione che, è ragionevole supporre, tenderanno a privilegiare attività a più elevata remunerazione.

A proposito di tale ultimo aspetto è opportuno ricordare che la direttiva emanata dal Ministero del tesoro in data 18 novembre 1994 - nota come Direttiva Dini - all'art. 3 stabilisce i criteri da seguire nell'impiego dei proventi cui sopra si fa riferimento.

In sintesi, almeno il 60% dei proventi in questione deve essere complessivamente investito in titoli di Stato, italiani o esteri, in azioni quotate, italiane o estere, in quote di fondi di investimento mobiliari, italiani o esteri.

b) L'incidenza, dei costi operativi

L'insieme dei costi di funzionamento delle Fondazioni di origine bancaria ha una incidenza sul risultato netto di gestione limitata ed in netto calo nel biennio considerato

in questa analisi. Nel 1993, infatti, tale dato era pari al 12,56% mentre nel 1994 scende al 9,12% (v. Tab. 23 a fine capitolo). Tra i costi di funzionamento, sia i costi che si riferiscono al personale che quelli relativi al compenso previsto per i membri degli organi statutari assorbono una quota limitata del risultato di gestione e anch'essa tendenzialmente in calo nel biennio. I primi sono passati dal 3,64% del risultato netto di gestione nell'esercizio 1992/93 al 3% nell'esercizio successivo; i secondi si sono ridotti da 3,77% a 2,27%⁵.

Si può, pertanto, osservare che le Fondazioni si sono dotate di una struttura operativa snella e che, comunque, il contenimento dei costi operativi costituisce un obiettivo della loro gestione.

Un'ultima osservazione va fatta per quanto riguarda la relazione tra la variazione dell'incidenza dei costi rispetto al risultato netto e la dimensione degli Enti, fenomeno cui si era già fatto cenno in precedenza.

Esiste una relazione inversa tra l'aspetto dimensionale e l'incidenza dei costi globali e di quelli relativi ai compensi per gli organi statutari; viceversa, la relazione è diretta tra dimensione ed incidenza dei costi per il personale.

Se ne deduce che le spese sostenute per l'organo di amministrazione rappresentano un costo sostanzialmente rigido, che non risente della dimensione patrimoniale e dei proventi.

Al contrario, la struttura operativa è, invece, più flessibile, modellata in relazione alla maggiore o minore mole di attività istituzionale da sviluppare, e, perciò, emerge una più stretta correlazione fra i costi del personale e la dimensione sia del patrimonio che dei relativi proventi.

c) L'incidenza della tassazione

Le imposte e le tasse assorbono una quota complessivamente non trascurabile del risultato di esercizio delle Fondazioni: tale quota era pari all'11,20% nell'esercizio 1992/93 e al 10,37% nell'esercizio 1993/94 (v. Tab. 23 a fine capitolo).

Un altro profilo di analisi dei risultati economici delle Fondazioni riguarda l'attività di erogazione.

In questa parte del rapporto, le erogazioni vengono analizzate come posta di bilancio e, in tal senso, inquadrata nell'esame generale condotto sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle Fondazioni.

Circa il dettaglio relativo alle modalità di erogazione, ai settori istituzionali in cui esse si sono distribuite ed agli altri approfondimenti in tema di attività erogativa, rimandiamo al capitolo in cui vengono ampiamente illustrati i risultati dell'indagine condotta dall'ACRI sull'argomento.

Il risultato netto di gestione, come emerge dalla Tab. 23, non coincide con le disponibilità che nell'esercizio possono essere impiegate per le erogazioni. Infatti, dal

⁵Se raffrontati ai proventi, queste percentuali diventano, per quanto attiene il totale delle Fondazioni, 2,9% e 1,8%, mentre se riferite alle sole Fondazioni conferenti ex Casse di risparmio (cfr. la prefazione del presente rapporto), diventano 3,4% e 1,9%.

risultato netto di gestione va dedotta la quota accantonata per la costituzione di riserve. Tali accantonamenti sono effettuati nel rispetto di obblighi di legge ed anche in risposta all'esigenza, di carattere più generale, di mantenere inalterato, nel tempo, il valore economico del patrimonio.

Tale aspetto rappresenta una caratteristica peculiare delle Fondazioni, peraltro spesso definite come "un patrimonio finalizzato ad uno scopo", ed è evidenziato anche dalla citata Direttiva Dini che all'art. 3 testualmente recita: «In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli Enti conferenti.....».

Quasi il 66% del risultato netto di gestione nell'esercizio 1993/94 è assorbito dagli accantonamenti finalizzati alla costituzione di riserve.

Di questi, il 94% circa è costituito, come detto in precedenza, da accantonamenti resi obbligatori dalle disposizioni applicative della Legge Amato (D.Lgs. n. 356/1990) finalizzati alla costituzione di una riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della banca conferitaria.

I suddetti accantonamenti ammontano nell'esercizio 1993/94 a poco più di 432 miliardi e nell'esercizio 1992/93 a circa 333 miliardi.

Di conseguenza il margine disponibile nell'esercizio per le attività istituzionali è stato, nei due esercizi considerati, rispettivamente circa 226 miliardi (34,3% del risultato netto di gestione) e circa 189 miliardi (36,2%) (v. Tab. 23).

Le erogazioni complessivamente effettuate nell'esercizio 1993/94, utilizzando anche riserve all'uopo preventivamente costituite, sono state pari a oltre 246 miliardi e le disponibilità accantonate per erogazioni future, nel quadro di interventi di carattere pluriennale, sono state oltre 116 miliardi (v. Tab. 23).

Un altro elemento positivo, per quanto attiene le modalità di finanziamento dell'attività di erogazione, è la sensibile riduzione del ricorso a fondi accantonati in precedenti esercizi a fronte di erogazioni non deliberate; l'incidenza di questa posta di bilancio sul risultato netto di gestione passa dal 36% del 1993 al 17% del 1994.

Un'ultima osservazione attiene al segno e alla dimensione del saldo di gestione nonché all'influenza esercitata su di esso dal risultato netto della gestione straordinaria (definito dalla differenza tra proventi straordinari e oneri straordinari). Per l'insieme delle Fondazioni di origine bancaria il conto economico somma presenta un saldo di gestione negativo (-564 miliardi nel 1993/94 e -979 miliardi nel 1992/93), fortemente influenzato dal saldo negativo della gestione straordinaria. In effetti, nel conto economico somma pesa il risultato negativo connesso alla evidenziazione di minusvalenze realizzate da talune Fondazioni. Quest'ultimo aspetto suggerisce l'opportunità di un'analisi distinta per natura giuridica dell'originario Ente conferente.

L'esame dei dati mostra che sono essenzialmente le specificità aziendali a condizionare la struttura dei conti economici, in stretta analogia con quanto si era già osservato confrontando lo stato patrimoniale dei due gruppi di Fondazioni.

Infatti, nel biennio preso in esame, il conto economico somma per gli Enti conferenti ex ICDP (v. Tab. 24 a fine capitolo) si distingue da quello dell'insieme degli Enti conferenti ex Casse e dei singoli raggruppamenti dimensionali, principalmente per il segno negativo che assume il risultato della gestione straordinaria. Il disavanzo prodotto dal-

la gestione straordinaria, inoltre, è di importo rilevante e costituisce un multiplo del saldo positivo prodotto dalla gestione ordinaria.

Anche per quanto riguarda la gestione ordinaria si nota una differenza tra le Fondazioni ex Casse e quelle ex ICDP.

Le prime mostrano una situazione migliore per quanto riguarda la redditività delle partecipazioni e soprattutto l'efficienza di funzionamento (i costi operativi, infatti, incidono percentualmente di meno).

Inoltre, con riguardo all'incidenza percentuale degli accantonamenti a riserva rispetto al risultato netto di gestione, si nota che, nel caso degli Enti conferenti ex ICDP il valore relativo al 1994, pari all'81%, è in tendenziale aumento, mentre per gli Enti conferenti Casse di Risparmio il valore relativo al 1994, pari al 64% circa, è in tendenziale diminuzione.

6.5 Alcuni approfondimenti sugli Enti conferenti Casse di Risparmio

Un esame comparato della struttura e delle variazioni nel biennio del conto economico delle diverse classi dimensionali di Enti conferenti Casse di Risparmio fa emergere le seguenti considerazioni (v. dalla Tab. 24 alla Tab. 29 a fine capitolo):

- 1) L'incidenza rispetto al risultato netto di gestione dei proventi e, tra questi, dei dividendi ha presentato una riduzione sia per le Fondazioni piccole e medie (primo, secondo e terzo raggruppamento) che per quelle grandi (quinto raggruppamento); solo le Fondazioni medio grandi (quarto raggruppamento) presentano un andamento opposto. Infatti i proventi ordinari sono cresciuti sia globalmente, per l'universo degli Enti conferenti Casse, sia per i singoli cinque raggruppamenti in cui l'universo è stato suddiviso; il dato medio di incremento dei proventi (1994 rispetto al 1993) è pari a 34,41%, mentre il quarto raggruppamento registra quasi un raddoppio dei proventi (+85% circa) attribuibile ad un maggior volume di dividendi da conferitarie.
- 2) Si nota, inoltre, una riduzione generalizzata dell'incidenza dei costi operativi sul risultato netto di gestione, notevole per tutte le classi dimensionali delle Fondazioni ad eccezione di quelle del secondo e quinto raggruppamento.
- 3) Il combinato operare di tali andamenti ha determinato variazioni dell'incidenza del risultato lordo di gestione sul risultato netto differenziate nelle cinque classi. Essa si è ridotta per le Fondazioni più piccole (primi due raggruppamenti) ed è aumentata per le Fondazioni di maggiori dimensioni.
- 4) Anche gli accantonamenti a riserva, tra cui quelli in adempimento delle prescrizioni dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 356/1990, presentano livelli e andamenti differenziati nel biennio.
- 5) Le Fondazioni medie (terzo raggruppamento), a differenza di tutti gli altri raggruppamenti, nell'esercizio 1993/94 hanno un margine disponibile nell'esercizio per le erogazioni in riduzione rispetto a quello precedente, sia in percentuale sul risultato netto di gestione che in valore assoluto. Infatti, da circa il 40% esso scende al 23%

circa, nell'anno successivo. Tale fenomeno è attribuibile all'accantonamento a riserva ex art. 12 del D.Lgs. n. 356/1990.

6) I risultati della gestione straordinaria assumono per tutti i raggruppamenti valori positivi ma con un'incidenza significativamente modesta sul risultato della gestione ordinaria. Diverse sono le considerazioni che si possono fare osservando solo i proventi straordinari che, in gran parte derivano dalle plusvalenze realizzate nella cessione di pacchetti azionari delle relative banche conferitarie. A tale riguardo, relativamente ai dati del 1994, colpisce l'entità dell'ammontare dei proventi straordinari del quarto raggruppamento. Questa classe, infatti, include un Ente che ha ridotto in maniera notevole la partecipazione nella propria società bancaria realizzando, di conseguenza, una cospicua plusvalenza su partecipazioni e caratterizzando, in tal senso, l'intero raggruppamento.

Per quanto attiene alla diversa incidenza dei costi operativi, più elevata per le Fondazioni minori (per i primi tre raggruppamenti essa è pari a poco più del 15%, per il quarto e il quinto è rispettivamente la metà e un terzo) si è già detto sufficientemente in precedenza.

Con riferimento agli altri aggregati del conto economico, non sembrano esistere invece significative differenze legate alla dimensione.

In particolare l'incidenza degli accantonamenti a riserva e di quelli per erogazioni deliberate ed interventi futuri, pur differente fra i cinque raggruppamenti, non evidenzia una particolare correlazione con la dimensione degli Enti considerati.

FIGURA 20 - Stato patrimoniale sintetico.

ATTIVO	PASSIVO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE di cui: per investimento riserva ex art. 12 D.Lgs. n. 356/1990	DEBITI di cui: per erogazioni deliberate e di legge
PARTECIPAZIONI di cui: società bancarie e holding	FONDO EROGAZIONI ISTITUZIONALI
CREDITI di cui: credito di imposta	DIVIDENDI DI COMPETENZA E DI ESERCIZI FUTURI
IMMOBILIZZAZIONI NETTE	AVANZI DI GESTIONE
ALTRE ATTIVITÀ	PATRIMONIO
DISAVANZI DI GESTIONE	di cui: riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/1990
TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO
CONTI D'ORDINE Titoli a custodia presso terzi Credito d'imposta	CONTI D'ORDINE Titoli a custodia presso terzi Credito d'imposta

FIGURA 21 - Conto economico sintetico.

CONTO ECONOMICO SINTETICO
(1) PROVENTI di cui: Interessi Dividendi
(2) COSTI OPERATIVI di cui: Compensi e rimborsi spese organi statutari Oneri per il personale
(3) ONERI FINANZIARI
(4) ACCANTONAMENTI RISCHI E ONERI
(5) RISULTATO LORDO DI GESTIONE ((1)-(2)-(3)-(4))
(6) IMPOSTE E TASSE
(7) RISULTATO NETTO DI GESTIONE ((5)-(6))
(8) ACCANTONAMENTI A RISERVA di cui: ex articolo 12 del D.Lgs. 256/1990
(9) MARGINE DISPONIBILE NELL'ESERCIZIO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ((7)-(8))
(10) EROGAZIONI SU RISORSE DELL'ANNO di cui: per finalità istituzionali per il volontariato (L. 266/1991)
(11) EROGAZIONI SU RISORSE DEGLI ANNI PRECEDENTI
(12) ACCANTONAMENTI PER EROGAZIONI DELIBERATE E INTERVENTI FUTURI
(13) UTILIZZO DI FONDI di cui: per erogazioni istituzionali non deliberate
(14) RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
(15) SALDO DI GESTIONE ((9)-(10)-(11)-(12)+(13)+(14))

Formule di raccordo tra lo schema di conto economico analitico e il conto economico scalare

(Si riportano solo le voci per le quali si è proceduto ad un'aggregazione; le voci in grassetto fanno riferimento allo stato patrimoniale sintetico).

PROVENTI DEGLI INVESTIMENTI = Proventi del patrimonio

COSTI OPERATIVI = Oneri di amministrazione + Altri oneri di gestione

ACCANTONAMENTI A RISERVA = Accantonamenti

EROGAZIONI SU RISORSE DELL'ANNO = Erogazioni per finalità istituzionali a valere su risorse dell'anno + Erogazioni per il volontariato (legge 266/1991)

EROGAZIONI SU RISORSE DEGLI ANNI PRECEDENTI = Erogazioni per finalità istituzionali a valere su accantonamenti anni precedenti

ACCANTONAMENTI PER EROGAZIONI DELIBERATE E INTERVENTI FUTURI = Accantonamenti per erogazioni deliberate + Accantonamenti per interventi futuri

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA = Proventi straordinari + Contributi liberali - Oneri straordinari

UTILIZZO DI FONDI = Utilizzo fondi + Avanzo di gestione esercizi precedenti - Disavanzo di gestione esercizi precedenti.

FIGURA 22 - Schema di stato patrimoniale analitico impiegato per la riclassificazione dei bilanci delle Fondazioni di origine bancaria.

ATTIVO	PASSIVO
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	Debiti:
Titoli:	<i>Verso banche</i>
<i>Titoli:</i>	<i>Per erogazioni già deliberate</i>
<i>- per investimento riserva ex art. 12</i>	<i>Per erogazioni ex art. 15 legge n. 266/1991</i>
<i>D.Lgs. n. 356/1990</i>	<i>Per imposte</i>
<i>- per altri investimenti</i>	<i>Altri debiti</i>
Crediti:	Fondi di terzi in amministrazione
<i>Credito d'imposta</i>	Fondo erogazioni istituzionali
<i>Altri crediti</i>	Fondi del personale
Ratei e Risconti attivi	Fondo credito d'imposta
Azioni	Dividendi di competenza di esercizi futuri
Partecipazioni:	Ratei e Risconti passivi
<i>Società bancarie conferitarie</i>	Fondo credito d'imposta
<i>Società holding conferitarie</i>	Altre passività
<i>Altre partecipazioni</i>	TOTALE PASSIVO
Quadri e mobili d'arte	Patrimonio
Mobili e attrezzi (al netto fondi ammortamento)	<i>Fondo di dotazione</i>
Immobili e strutture stabili (al netto fondi ammortamento)	<i>Riserva ex art. 12 D.Lgs. n. 356/1990</i>
Immobilizzazioni immateriali	<i>Fondo ex lege 218/1990</i>
Altre attività	<i>Altre riserve</i>
Disavanzo di gestione di esercizio corrente	Avanzo di gestione esercizio corrente
Disavanzo di gestione dell'esercizio precedenti	Avanzo di gestione esercizi precedenti
TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO
Conti d'ordine	Conti d'ordine
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	<i>Titoli a custodia presso terzi</i>
<i>Credito d'imposta</i>	<i>Credito d'imposta</i>
TOTALE GENERALE ATTIVO	TOTALE GENERALE PASSIVO

Formule di raccordo tra lo schema di stato patrimoniale analitico e lo stato patrimoniale sintetico

(Si riportano solo le voci per le quali si è proceduto ad un'aggregazione; le voci in grassetto fanno riferimento allo stato patrimoniale sintetico).

IMMOBILIZZAZIONI NETTE = Mobili e attrezzi (al netto dei fondi di ammortamento) + Immobili e strutture stabili (al netto dei fondi di ammortamento) + Immobilizzazioni immateriali

ALTRE ATTIVITÀ = Ratei e risconti attivi + Azioni + Quadri e mobili d'arte + Altre attività

DISAVANZI DI GESTIONE = Disavanzo di gestione esercizio corrente + Disavanzo di gestione esercizi precedenti

ALTRE PASSIVITÀ = Fondi di terzi in amministrazione + Fondi del personale + Ratei e risconti passivi + Fondo credito d'imposta + Altre passività

AVANZI DI GESTIONE = Avanzo di gestione esercizio corrente + Avanzo di gestione esercizi precedenti

FIGURA 23 - Schema di conto economico analitico impiegato per la riclassificazione dei bilanci delle Fondazioni di origine bancaria.

CONTO ECONOMICO
PROVENTI ORDINARI DEL PATRIMONIO
Interessi attivi e proventi assimilati
<i>su titoli</i>
<i>su depositi bancari e conti correnti</i>
Dividendi
<i>da partecipazioni nella società conferitaria banca</i>
<i>da altre partecipazioni</i>
<i>da azioni</i>
<i>da partecipazioni nella società conferitaria holding</i>
Altri proventi ordinari
ONERI DEL PATRIMONIO
Oneri finanziari
Altri oneri di gestione
MARGINE GESTIONE ORDINARIA
Contributi liberali di terzi
TOTALE DISPONIBILITÀ ORDINARIE
ONERI DI AMMINISTRAZIONE
Spese di gestione
<i>Compensi e rimborsi spese organi statuari</i>
<i>Acquisto beni di consumo</i>
<i>Prestazioni di servizi</i>
<i>Spese per il personale</i>
<i>Oneri vari e diversi</i>
Ammortamenti
RISULTATO GESTIONALE LORDO
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
IMPOSTE E TASSE
<i>Dirette</i>
<i>Altre</i>
RISULTATO GESTIONALE
ACCANTONAMENTI
<i>Accantonamenti a riserva ex art. 12 D.Lgs. n. 356/1990</i>
<i>Altri accantonamenti patrimoniali</i>
<i>Accantonamenti per investimenti futuri</i>
UTILIZZO FONDI
Per erogazioni istituzionali non deliberate
Altri fondi
AVANZO DI GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI
TOTALE DISPONIBILITÀ PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
EROGAZIONI
Per finalità istituzionali
<i>a valere su accantonamenti anni precedenti</i>
<i>a valere su risorse dell'anno</i>
Per il volontariato (legge 266/1991)
Accantonamento per erogazioni deliberate
Accantonamenti per interventi futuri
<i>spese pluriennali</i>
<i>altre iniziative</i>
MARGINE GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Avanzo di gestione esercizio corrente
Disavanzo di gestione esercizio corrente
Disavanzo di gestione esercizi precedenti
SALDO DI GESTIONE

TABELLA 13 - Distribuzione, secondo classi di dimensione del patrimonio, delle Fondazioni di origine bancaria e della percentuale di patrimonio posseduto sul totale (esercizio 1993/94).

Dimensione del patrimonio (*)	N. Enti	% del patrimonio sul totale
Oltre 2.000	3	45
Tra 1.000 e 2.000	7	21
Tra 500 e 1.000	8	12
Tra 200 e 500	19	12
Tra 100 e 200	21	7
Tra 50 e 100	15	2
Meno di 50	11	1
Totale	84	100

(*) In miliardi di lire.

TABELLA 14 - Caratteristiche dimensionali medie delle classi individuate.

	Patrimonio medio 1994 (milioni di lire)	Coefficiente di variazione (1)
Totale Fondazioni bancarie	533.828	2,61
Fondazioni ex ICDP	3.009.893	0,97
Fondazioni ex Casse di Risparmio	410.025	2,77
Fondazioni ex Casse di Risparmio:		
- I Raggruppamento	40.741	0,39
- II Raggruppamento	94.094	0,20
- III Raggruppamento	159.586	0,14
- IV Raggruppamento	267.680	0,18
- V Raggruppamento	1.488.025	1,50
Totale	6.560.402	1,33

(1) Coefficiente di variazione = σ / Patrimonio medio della classe.

TABELLA 15 - Fondazioni il cui esercizio 1992/1993 ha avuto durata diversa da 12 mesi.

Durata dell'esercizio (in mesi)	Numero di Fondazioni
6 - 9	2
10 - 17	19
18 - 21	8
Totale	34

TABELLA 16 - Stato patrimoniale riclassificato.

ATTIVO	Totale Enti conferenti (*)				Enti conferenti Casse di Risparmio			
	1992/93 (**)	%	1993/94 (**)	%	1992/93 (**)	%	1993/94 (**)	%
Disponibilità liquide ...	230.030	0,51	302.689	0,66	182.163	0,55	216.826	0,64
Titoli	856.018	1,89	1.246.061	2,72	753.793	2,29	1.228.599	3,65
di cui per investimento riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	193.906	0,43	707.847	1,54	169.741	0,51	691.445	2,05
Partecipazioni.....	44.019.773	97,07	43.218.091	94,28	31.844.084	96,55	31.898.819	94,79
di cui società bancarie e holding conferitarie	43.951.844	96,92	43.190.906	94,23	31.796.828	96,40	31.892.114	94,77
Crediti	176.524	0,39	223.278	0,49	139.913	0,42	181.792	0,54
di cui credito d'imposta	91.032	0,20	179.180	0,39	79.530	0,24	164.531	0,49
Immobilizzazioni nette	37.348	0,07	54.070	0,11	36.283	0,11	52.677	0,15
Altre attività	27.995	0,06	76.165	0,17	24.395	0,07	72.860	0,22
Disavanzi di gestione .	2.594	0,01	717.592	1,57	2.268	0,01	2.019	0,01
Totale attivo	45.350.282	100,00	45.837.946	100,00	32.982.899	100,00	33.653.592	100,00
Conti d'ordine:								
titoli a custodia presso terzi	7.209.142	15,90	888.903	1,94	729.120	2,21	888.903	2,64
credito d'imposta.....	25.032	0,06	74.618	0,16	25.032	0,08	74.618	0,22

(*) Si confronti la nota (2) del presente capitolo.

(**) In milioni di lire.

TABELLA 17 - Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti ex ICDP. (1)

PASSIVO	Totale Enti conferenti (*)				Enti conferenti Casse di Risparmio			
	1992/93 (**)	%	1993/94 (**)	%	1992/93 (**)	%	1993/94 (**)	%
Debiti	300.659	0,66	389.423	0,85	228.340	0,69	292.430	0,87
di cui per erogazioni deliberate e di legge	167.561	0,37	217.940	0,48	159.289	0,48	212.153	0,63
Fondo erogazioni istituzionali	128.037	0,28	129.638	0,28	102.359	0,31	114.515	0,34
Dividendi di compe- tenza di esercizi futuri .	147.772	0,33	203.451	0,44	147.771	0,45	203.451	0,60
Altre passività	140.155	0,31	214.314	0,47	124.973	0,38	190.651	0,57
Avanzi di gestione	73.103	0,16	59.539	0,13	63.979	0,19	50.534	0,15
Patrimonio	44.560.556	98,26	44.841.581	97,83	32.315.477	97,98	32.802.011	97,47
di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	1.325.185	2,92	1.511.035	3,30	373.151	1,13	545.990	1,62
Totale passivo e patr.	45.350.282	100,00	45.837.946	100,00	32.982.899	100,00	33.653.592	100,00
Conti d'ordine:								
titoli a custodia presso terzi	7.209.142	15,90	888.903	1,94	729.120	2,21	888.903	2,64
credito d'imposta	25.032	0,06	74.618	0,16	25.032	0,08	74.618	0,22

ATTIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Disponibilità liquide	47.868	0,39	85.862	0,70
Titoli	102.225	0,83	17.462	0,14
di cui per investimento riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	24.165	0,20	16.402	0,13
Partecipazioni	12.175.689	98,45	11.319.273	92,90
di cui società bancarie e holding conferitarie	12.155.016	98,28	11.298.792	92,73
Crediti	36.611	0,30	41.486	0,34
di cui credito d'imposta	11.502	0,09	14.649	0,12
Immobilizzazioni nette	1.064	0,00	1.394	0,02
Altre attività	3.599	0,03	3.304	0,03
Disavanzi di gestione	326	0,00	715.573	5,87
Totale attivo	12.367.382	100,00	12.184.354	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	6.480.023	52,40	0	0,00
credito d'imposta	0	0,00	0	0,00

(1) Per il 1993 è escluso l'Ente CR Roma; per il 1994 sono esclusi l'Ente CR Roma e l'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni.

TABELLA 18 - Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti Casse di Risparmio (primo raggruppamento).

PASSIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Debiti	72.320	0,58	96.993	0,80
di cui				
per erogazioni deliberate e di legge	8.272	0,07	5.788	0,05
Fondo erogazioni istituzionali	25.677	0,21	15.123	0,12
Dividendi di competenza di esercizi futuri ..	0	0,00	0	0,00
Altre passività	15.182	0,13	23.664	0,20
Avanzi di gestione	9.124	0,07	9.004	0,07
Patrimonio	12.245.079	99,01	12.039.570	98,81
di cui				
riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	952.034	7,70	965.045	7,92
Totale passivo e patrimonio	12.367.382	100,00	12.184.354	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	6.480.023	52,40	0	0,00
credito d'imposta	0	0,00	0	0,00

ATTIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Disponibilità liquide	10.801	1,71	8.244	1,23
Titoli	14.914	2,36	29.056	4,34
di cui				
per investimento riserva				
ex art. 12 D.Lgs. 356/90	5.448	0,86	20.507	3,06
Partecipazioni	604.063	95,64	629.642	94,03
di cui				
società bancarie e holding conferitarie	604.063	95,64	629.622	94,03
Crediti	613	0,10	1.062	0,16
di cui				
credito d'imposta	445	0,07	648	0,10
Immobilizzazioni nette	757	0,11	758	0,11
Altre attività	367	0,06	838	0,13
Disavanzi di gestione	109	0,02	30	0,00
Totale attivo	631.624	100,00	669.630	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	148.502	23,51	158.933	23,73
credito d'imposta	849	0,13	344	0,05

TABELLA 19 - Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti Casse di Risparmio (secondo raggruppamento).

PASSIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Debiti	1.756	0,28	2.494	0,37
di cui				
per erogazioni deliberate e di legge	1.292	0,20	1.985	0,30
Fondo erogazioni istituzionali	1.253	0,20	1.793	0,27
Dividendi di competenza di esercizi futuri ..	5.820	0,92	7.513	1,12
Altre passività	3.003	0,48	4.888	0,73
Avanzi di gestione	2.995	0,47	1.089	0,16
Patrimonio	616.797	97,65	651.853	97,35
di cui				
riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	11.321	1,79	19.463	2,91
Totale passivo e patrimonio	631.624	100,00	669.630	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	148.502	23,51	158.933	23,73
credito d'imposta	849	0,13	344	0,05

ATTIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Disponibilità liquide	19.284	1,27	24.155	1,56
Titoli	48.753	3,21	67.297	4,34
di cui				
per investimento riserva				
ex art. 12 D.Lgs. 356/90	26.006	1,71	38.284	2,47
Partecipazioni	1.440.573	94,94	1.445.940	93,17
di cui				
società bancarie e holding conferitarie	1.440.513	94,93	1.445.882	93,17
Crediti	5.098	0,34	10.595	0,68
di cui				
credito d'imposta	1.377	0,09	8.457	0,54
Immobilizzazioni nette	1.487	0,09	1.487	0,09
Altre attività	1.995	0,13	2.281	0,15
Disavanzi di gestione	240	0,02	138	0,01
Totale attivo	1.517.430	100,00	1.551.893	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	75.841	5,00	82.381	5,31
credito d'imposta	747	0,05	3.513	0,23

TABELLA 20 - Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti Casse di Risparmio (terzo raggruppamento).

PASSIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Debiti	10.177	0,67	13.512	0,87
di cui per erogazioni deliberate e di legge	5.206	0,34	9.760	0,63
Fondo erogazioni istituzionali	1.261	0,08	1.285	0,08
Dividendi di competenza di esercizi futuri .	15.327	1,01	16.972	1,09
Altre passività	13.868	0,92	13.524	0,88
Avanzi di gestione	1.028	0,07	1.091	0,07
Patrimonio	1.475.769	97,25	1.505.509	97,01
di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	31.203	2,06	53.841	3,47
Totale passivo e patrimonio	1.517.430	100,00	1.551.893	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	75.841	5,00	82.381	5,43
credito d'imposta	747	0,05	3.513	0,23

ATTIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Disponibilità liquide	32.580	1,27	41.524	1,57
Titoli	60.348	2,35	99.655	3,77
di cui per investimento riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	28.582	1,11	55.904	2,12
Partecipazioni	2.420.216	94,22	2.440.588	92,41
di cui società bancarie e holding conferitarie	2.419.631	94,20	2.439.463	92,37
Crediti	48.716	1,90	13.717	0,52
di cui credito d'imposta	6.079	0,24	13.179	0,50
Immobilizzazioni nette	3.103	0,12	3.220	0,13
Altre attività	3.339	0,13	41.257	1,56
Disavanzi di gestione	297	0,01	952	0,04
Totale attivo	2.568.599	100,00	2.640.913	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	111.711	4,35	29.001	1,10
credito d'imposta	0	0,00	1.814	0,07

TABELLA 21 - Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti
Casse di Risparmio (quarto raggruppamento).

PASSIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Debiti	12.949	0,50	25.641	0,97
di cui				
per erogazioni deliberate e di legge	11.505	0,45	14.398	0,55
Fondo erogazioni istituzionali	6.066	0,24	7.008	0,27
Dividendi di competenza di esercizi futuri .	11.390	0,44	20.807	0,79
Altre passività	47.546	1,86	30.675	1,15
Avanzi di gestione	6.183	0,24	3.408	0,13
Patrimonio	2.484.465	96,72	2.553.374	96,69
di cui				
riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	32.390	1,26	61.215	2,32
Totale passivo e patrimonio	2.568.599	100,00	2.640.913	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	111.711	4,35	29.001	1,10
credito d'imposta	0	0,00	1.814	0,07

ATTIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Disponibilità liquide	58.930	1,38	76.685	1,74
Titoli	97.663	2,28	256.504	5,82
di cui				
per investimento riserva				
ex art. 12 D.Lgs. 356/90	5.217	0,12	87.791	1,99
Partecipazioni	4.099.595	95,67	4.019.925	91,20
di cui				
società bancarie e holding conferitarie	4.099.491	95,67	4.017.289	91,14
Crediti	1.275	0,03	18.550	0,42
di cui				
credito d'imposta	1.033	0,02	17.644	0,40
Immobilizzazioni nette	23.157	0,54	27.842	0,63
Altre attività	3.932	0,09	7.368	0,17
Disavanzi di gestione	479	0,01	875	0,02
Totale attivo	4.285.031	100,00	4.407.749	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	278.554	6,50	433.320	9,83
credito d'imposta	0	0,00	0	0,00

TABELLA 22 - Stato patrimoniale riclassificato degli Enti conferenti
Casse di Risparmio (quinto raggruppamento).

PASSIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Debiti	29.221	0,68	35.755	0,81
di cui per erogazioni deliberate e di legge	14.285	0,33	27.205	0,62
Fondo erogazioni istituzionali	1.564	0,04	8.415	0,19
Dividendi di competenza di esercizi futuri ..	18.354	0,43	32.257	0,73
Altre passività	20.473	0,47	38.342	0,87
Avanzi di gestione	17.889	0,42	10.108	0,23
Patrimonio	4.197.530	97,96	4.282.872	97,17
di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	82.280	1,92	99.308	2,25
Totale passivo e patrimonio	4.285.031	100,00	4.407.749	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	278.554	6,50	433.320	9,83
credito d'imposta	0	0,00	0	0,00

ATTIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Disponibilità liquide	60.567	0,25	66.218	0,27
Titoli	532.114	2,22	776.086	3,18
di cui per investimento riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	104.489	0,44	488.959	2,01
Partecipazioni	23.279.637	97,08	23.362.725	95,81
di cui società bancarie e holding conferitarie	23.233.131	96,88	23.359.858	95,80
Crediti	84.212	0,35	137.868	0,57
di cui credito d'imposta	70.594	0,29	124.603	0,51
Immobilizzazioni nette	7.780	0,04	19.369	0,08
Altre attività	14.762	0,06	21.116	0,09
Disavanzi di gestione	1.143	0,00	24	0,00
Totale attivo	23.980.215	100,00	24.383.406	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	114.511	0,48	185.267	0,76
credito d'imposta	23.436	0,10	68.948	0,28

TABELLA 23 - Conto economico scalare.

PASSIVO	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	%	milioni di lire	%
Debiti	174.237	0,73	215.028	0,88
di cui				
per erogazioni deliberate e di legge	127.003	0,53	158.807	0,65
Fondo erogazioni istituzionali	92.215	0,38	96.014	0,39
Dividendi di competenza di esercizi futuri ..	96.880	0,40	125.901	0,52
Altre passività	40.083	0,17	103.222	0,43
Avanzi di gestione	35.884	0,15	34.839	0,14
Patrimonio	23.540.916	98,17	23.808.402	97,64
di cui				
riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	215.957	0,90	312.162	1,28
Totale passivo e patrimonio	23.980.215	100,00	24.383.406	100,00
Conti d'ordine:				
titoli a custodia presso terzi	114.511	0,48	185.267	0,76
credito d'imposta	23.436	0,10	68.948	0,28

	Totale Enti conferenti (1)				
	Esercizio 1992/93			Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	% ris. netto	% prov.	milioni di lire	% ris. netto
Proventi	655.972	125,83	100,00	800.405	121,69
di cui:					
- interessi	96.465	18,50	14,71	111.366	16,93
- dividendi	455.966	87,47	69,51	597.507	90,84
Costi operativi	65.488	12,56	9,98	59.967	9,12
di cui:					
- compensi e rimborsi					
spese organi statuari ...	19.631	3,77	2,99	14.939	2,27
- oneri per il personale ...	18.956	3,64	2,89	19.703	3,00
Oneri finanziari	9.480	1,82	1,45	6.835	1,04
Accantonamenti rischi					
e oneri	1.293	0,25	0,20	7.654	1,16
Risultato lordo					
di gestione	579.711	111,20	88,37	725.949	110,37
Imposte e tasse	58.410	11,20	8,90	68.188	10,37
Risultato netto					
di gestione	521.301	100,00	79,47	657.761	100,00
Accantonamenti a riserva					
di cui					
ex art. 12 D.Lgs.					
356/1990	325.497	62,44	49,62	406.450	61,79
Margine disponibile					
nell'esercizio per					
le attività istituzionali	188.618	36,18	28,75	225.647	34,31
Erogazioni su risorse					
dell'anno	177.199	33,99	27,01	239.125	36,35
di cui:					
- per finalità istituzionali	163.364	31,34	24,90	218.100	33,16
- per il volontariato					
(legge 266/1991)	13.835	2,65	2,11	21.025	3,20
Erogazioni su risorse					
degli anni precedenti	63.167	12,12	9,63	7.208	1,10
Accantonamenti per					
erogazioni deliberate					
e interventi futuri	86.359	16,57	13,17	116.385	17,69
Utilizzo di fondi	245.163	47,03	37,37	253.917	38,60
di cui					
per erogazioni istituzio-					
nali non deliberate	187.512	35,97	28,59	115.466	17,55
Risultato netto della					
gestione straordinaria	-1.085.708	-208,27	-165,51	-680.620	-103,48
Saldo di gestione	-978.652	-187,73	-149,19	-563.774	-85,71

(1) Per il 1993 è escluso l'Ente CR Roma; per il 1994 sono esclusi l'Ente CR Roma e l'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni.

TABELLA 24 - Conto economico scalare - Enti conferenti ex ICDP. (1)

ov.	Enti conferenti Casse di Risparmio					
	Esercizio 1992/93			Esercizio 1993/94		
	milioni di lire	% ris. netto	% prov.	milioni di lire	% ris. netto	% prov.
0,00	521.519	121,87	100,00	700.972	119,02	100,00
3,91	81.284	19,00	15,59	98.611	16,74	14,07
4,65	366.328	85,61	70,24	527.998	89,65	75,32
7,49	43.760	10,23	8,39	47.446	8,06	6,77
1,87	17.839	4,17	3,42	13.468	2,29	1,92
2,46	9.538	2,23	1,83	13.244	2,25	1,89
0,85	3.729	0,87	0,72	812	0,14	0,12
0,96	1.293	0,30	0,25	7.654	1,30	1,09
0,70	472.737	110,47	90,65	645.060	109,53	92,02
3,52	44.819	10,47	8,59	56.116	9,53	8,01
2,18	427.918	100,00	82,05	588.944	100,00	84,02
3,99	282.587	66,04	54,19	376.304	63,89	53,68
0,78	275.400	64,36	52,81	352.090	59,78	50,23
8,19	145.331	33,96	27,87	212.640	36,11	30,34
0,88	155.850	36,42	29,88	213.905	36,32	30,52
7,25	144.631	33,80	27,73	194.782	33,07	27,79
2,63	11.219	2,62	2,15	19.123	3,25	2,73
0,90	63.167	14,76	12,11	7.208	1,22	1,03
4,54	86.359	20,18	16,56	116.385	19,76	16,60
1,72	214.149	50,04	41,06	152.039	25,82	21,69
4,43	166.326	38,87	31,89	103.282	17,54	14,73
5,03	1.973	0,46	0,38	19.258	3,27	2,75
3,44	56.077	13,10	10,75	46.440	7,89	6,63

	Esercizio 1992/93			Esercizio 1993/94		
	milioni di lire	% ris. netto	% prov.	milioni di lire	% ris. netto	% prov.
Proventi	134.453	143,98	100,00	99.433	144,49	100,00
di cui:						
- interessi	15.181	16,26	11,29	12.755	18,53	12,83
- dividendi	89.638	95,99	66,67	69.509	101,00	69,91
Costi operativi	21.729	23,27	16,16	12.521	18,19	12,59
di cui:						
- compensi e rimborsi spese organi statuari . . .	1.791	1,92	1,33	1.471	2,14	1,48
- oneri per il personale . . .	9.418	10,09	7,00	6.459	9,39	6,50
Oneri finanziari	5.751	6,16	4,28	6.023	8,75	6,06
Accantonamenti rischi e oneri	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Risultato lordo di gestione	106.973	114,55	79,56	80.889	117,54	81,35
Imposte e tasse	13.591	14,55	10,11	12.071	17,54	12,14
Risultato netto di gestione	93.382	100,00	69,45	68.818	100,00	69,21
Accantonamenti a riserva	50.097	53,65	37,26	55.810	81,10	56,13
di cui ex art. 12 D.Lgs. 356/90 . . .	50.097	53,65	37,26	54.360	78,99	54,67
Margine disponibile nell'esercizio per le attività istituzionali . . .	43.285	46,35	32,19	13.008	18,90	13,08
Erogazioni su risorse dell'anno	21.349	22,86	15,88	25.220	36,65	25,36
di cui:						
- per finalità istituzionali - per il volontariato (legge 266/1991)	18.733	20,06	13,93	23.318	33,88	23,45
	2.616	2,80	1,95	1.902	2,76	1,91
Erogazioni su risorse degli anni precedenti . . .	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Accantonamenti per erogazioni deliberate e interventi futuri	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Utilizzo di fondi	31.014	33,21	23,07	101.878	148,04	102,46
di cui per erogazioni istituzio- nali non deliberate	21.186	22,69	15,76	12.185	17,71	12,25
Risultato netto della gestione straordinaria . . .	-1.087.680	-1.164,76	-808,97	-699.879	-1.017,00	-703,87
Saldo di gestione	-1.034.730	-1.108,06	-769,58	-610.213	-886,71	-613,69

(1) Per il 1993 è escluso l'Ente CR Roma; per il 1994 sono esclusi l'Ente CR Roma e l'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni.

TABELLA 27 - Conto economico scalare - Enti conferenti Casse di Risparmio (terzo raggruppamento).

	Esercizio 1992/93			Esercizio 1993/94		
	milioni di lire	% ris. netto	% prov.	milioni di lire	% ris. netto	% prov.
Proventi	45.899	133,25	100,00	63.148	126,13	100,00
di cui:						
- interessi	7.236	21,01	15,77	7.902	15,78	12,51
- dividendi	38.277	111,12	83,39	54.551	108,96	86,39
Costi operativi	7.837	22,75	17,07	7.677	15,33	12,16
di cui:						
- compensi e rimborsi spese organi statuari	3.385	9,83	7,37	2.999	5,99	4,75
- oneri per il personale	633	1,84	1,38	1.006	2,01	1,59
Oneri finanziari	3	0,01	0,01	204	0,41	0,32
Accantonamenti rischi e oneri	506	1,47	1,10	0	0,00	0,00
Risultato lordo di gestione	37.553	109,02	81,82	55.267	110,39	87,52
Imposte e tasse	3.107	9,02	6,77	5.200	10,39	8,23
Risultato netto di gestione	34.446	100,00	75,05	50.067	100,00	79,29
Accantonamenti a riserva	20.762	60,27	45,23	38.740	77,38	61,35
di cui ex art. 12 D.Lgs. 356/90	19.492	56,59	42,47	37.643	75,19	59,61
Margine disponibile nell'esercizio per le attività istituzionali	13.684	39,73	29,81	11.327	22,62	17,94
Erogazioni su risorse dell'anno	15.300	44,42	33,33	17.072	34,10	27,03
di cui:						
- per finalità istituzionali - per il volontariato (legge 266/1991)	14.170	41,14	30,87	15.442	30,84	24,45
Erogazioni su risorse degli anni precedenti	1.130	3,28	2,46	1.630	3,26	2,58
Accantonamenti per erogazioni deliberate e interventi futuri	1.492	4,33	3,25	1.745	3,49	2,76
Utilizzo di fondi	5.836	16,94	12,71	8.638	17,25	13,68
di cui per erogazioni istituzio- nali non deliberate	14.369	41,71	31,31	11.907	23,78	18,86
Risultato netto della gestione straordinaria	411	1,19	0,90	7.032	14,05	11,14
Saldo di gestione	5.836	16,94	12,71	2.811	5,61	4,45

TABELLA 28 - Conto economico scalare - Enti conferenti Casse di Risparmio (quarto raggruppamento).

	Esercizio 1992/93			Esercizio 1993/94		
	milioni di lire	% ris. netto	% prov.	milioni di lire	% ris. netto	% prov.
Proventi	63.541	118,56	100,00	117.700	124,74	100,00
di cui:						
- interessi	8.354	15,59	13,15	19.105	20,25	16,23
- dividendi	48.975	91,38	77,08	97.855	103,70	83,14
Costi operativi	7.616	14,21	11,99	8.446	8,95	7,18
di cui:						
- compensi e rimborsi spese organi statuari	3.721	6,94	5,86	2.615	2,77	2,22
- oneri per il personale	910	1,70	1,43	1.720	1,82	1,46
Oneri finanziari	18	0,03	0,03	126	0,13	0,11
Accantonamenti rischi e oneri	0	0,00	0,00	7.581	8,03	6,44
Risultato lordo di gestione	55.907	104,32	87,99	101.547	107,62	86,28
Imposte e tasse	2.315	4,32	3,64	7.188	7,62	6,11
Risultato netto di gestione	53.592	100,00	84,34	94.359	100,00	80,17
Accantonamenti a riserva	40.228	75,06	63,31	68.590	72,69	58,28
di cui ex art. 12 D.Lgs. 356/90	39.211	73,17	61,71	60.441	64,05	51,35
Margine disponibile nell'esercizio per le attività istituzionali	13.364	24,94	21,03	25.769	27,31	21,89
Erogazioni su risorse dell'anno	28.216	52,65	44,41	25.929	27,48	22,03
di cui:						
- per finalità istituzionali - per il volontariato (legge 266/1991)	25.990	48,50	40,90	22.590	23,94	19,19
Erogazioni su risorse degli anni precedenti	2.226	4,15	3,50	3.339	3,54	2,84
Accantonamenti per erogazioni deliberate e interventi futuri	1.339	2,50	2,11	1.871	1,98	1,59
Utilizzo di fondi	1.417	2,64	2,23	13.422	14,22	11,40
di cui per erogazioni istituzio- nali non deliberate	31.881	59,49	50,17	17.758	18,82	15,09
Risultato netto della gestione straordinaria	52	0,10	0,08	6.705	7,11	5,70
Saldo di gestione	14.325	26,73	22,54	9.010	9,55	7,66

TABELLA 29 - Conto economico scalare - Enti conferenti Casse di Risparmio (quinto raggruppamento).

	Esercizio 1992/93		Esercizio 1993/94	
	milioni di lire	% ris. netto	milioni di lire	% ris. netto
Proventi	364.337	119,78	459.803	116,13
di cui:				
- interessi.....	56.644	18,62	62.798	15,86
- dividendi.....	242.960	79,88	326.158	82,38
Costi operativi	21.120	6,94	23.863	6,03
di cui:				
- compensi e rimborsi	5.866	1,93	4.473	1,13
- spese organi statuari	7.560	2,49	10.176	2,57
- oneri per il personale	3.255	1,07	222	0,06
Oneri finanziari.....				
Accantonamenti rischi	0	0,00	0	0,00
e oneri.....				
Risultato lordo	339.962	111,77	435.718	110,05
di gestione.....				
Imposte e tasse.....	35.799	11,77	39.791	10,05
Risultato netto	304.163	100,00	395.927	100,00
di gestione.....				
Accantonamenti	194.719	64,02	236.177	59,65
a riserva				
di cui	191.708	63,03	222.771	56,27
ex art. 12 D.Lgs. 356/90				
Margine disponibile	109.444	35,98	159.750	40,35
nell'esercizio per le				
attività istituzionali				
Erogazioni su risorse	99.838	32,82	155.192	39,20
dell'anno.....				
di cui:	93.344	30,69	142.265	35,93
- per finalità istituzionali	6.494	2,14	12.927	3,26
- per il volontariato	58.592	19,26	2.646	0,67
(legge 266/1991).....				
Erogazioni su risorse	74.760	24,58	89.574	22,62
dell'anno.....				
degli anni precedenti.....	155.625	51,17	116.464	29,42
Accantonamenti per	122.559	40,29	88.539	22,36
erogazioni deliberate				
e interventi futuri				
Utilizzo di fondi.....	1.217	0,40	4.276	1,08
di cui				
per erogazioni istituzio-				
nali non deliberate				
Risultato netto della	33.096	10,88	33.078	8,35
gestione straordinaria				
Saldo di gestione.....				
				7,19

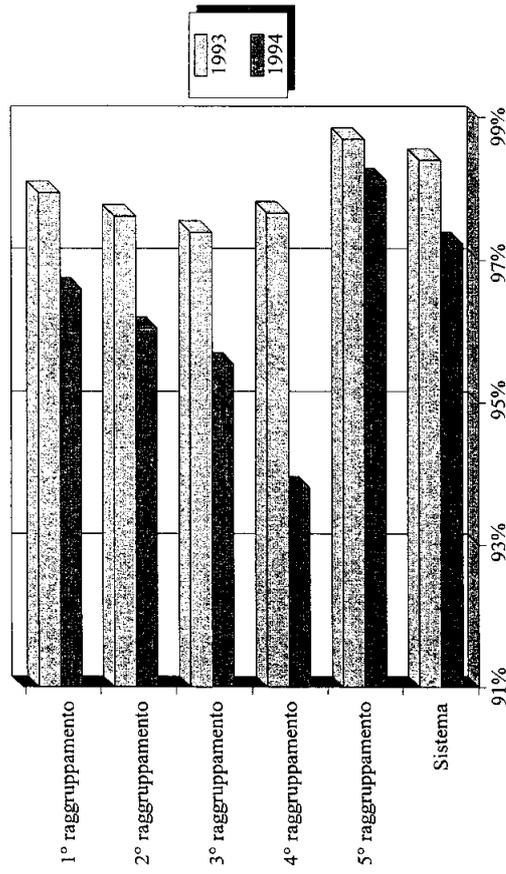
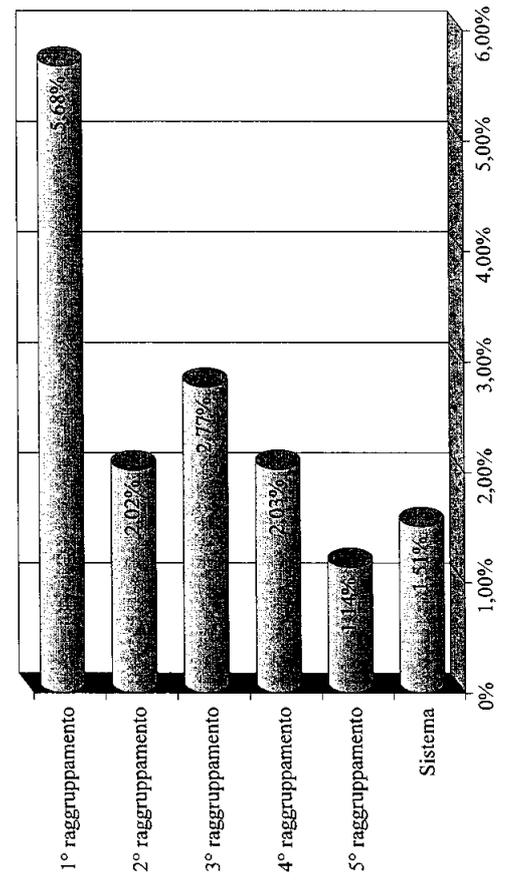
TABELLA 30 - Indici di patrimonio, di redditività, di analisi delle erogazioni.

INDICI (rapporti percentuali)	Totale Enti conferenti (1)		Enti conferenti ex Casse		1° raggr.	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
Partecipazioni/Patrimonio	98,79	96,38	98,54	97,25	97,94	96,59
Partecipazioni bancarie e in holding conferitarie/ Partecipazioni	99,85	99,94	99,85	99,98	100,00	100,00
Partecipazioni bancarie ed in holding conferitarie/ Patrimonio	98,63	96,32	98,40	97,23	97,94	96,59
Percentuale di incremento del patrimonio	n.d.	0,63 (2)	n.d.	1,51	n.d.	5,68
Proventi degli investi- menti/Totale att. fruttifero (interessi + dividendi/ (c/e+titoli+part.ni+crediti))	1,22	1,58	1,36	1,87	2,13	2,48
Percentuale di incremento dei proventi	n.d.	22,02	n.d.	34,41	n.d.	16,14
Interessi su titoli/consi- stenza media titoli dell'esercizio	n.d.	8,96	n.d.	8,57	n.d.	10,14
Interessi su liquidità/ consistenza media liqui- dità nell'esercizio	n.d.	6,44	n.d.	6,85	n.d.	6,10
Dividendi da part.ni nelle spa conf. e holding conf./Part.ni in spa e holding conferitarie	1,03	1,38	1,15	1,66	1,82	2,18
Percentuale di incremento delle erogazioni	n.d.	11,02	n.d.	10,52	n.d.	30,62
Erogazioni/Totale disponi- bilità per le erogazioni (3)	75,32	75,63	84,95	92,55	73,83	95,25
Percentuale degli acc.ti per il volontariato L. 266/91 sul totale delle erogazioni	4,23	5,80	3,67	5,67	8,21	7,02
Erogazioni/Patrimonio	0,73	0,81	0,94	1,03	0,82	1,01

(1) Per il 1993 è escluso l'Ente CR Roma; per il 1994 sono esclusi l'Ente CR Roma e l'Ente Nazionale delle Comunicazioni.

(2) Il valore è riferito al confronto fra dati omogenei

(3) (erog. su risorse dell'anno + erog. su risorse anni prec. + acc. per erog. future)
(margine disp. nell'esercizio per att. istituz.li + utilizzo fondi).

FIGURA 24 - *Enti conferenti Casse di Risparmio: incidenza delle partecipazioni nelle banche e nelle holding sul patrimonio.*FIGURA 25 - *Enti conferenti Casse di Risparmio: percentuale di incremento del patrimonio 1994 rispetto al 1993.*

gr.	Enti conferenti Casse di Risparmio						Enti conferenti ex ICDP	
	3° raggr.		4° raggr.		5° raggr.		1993	1994
1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994
96,04	97,41	95,58	97,67	93,86	98,89	98,13	99,43	94,02
100,00	99,98	99,95	100,00	99,93	99,80	99,99	99,83	99,82
96,04	97,39	95,54	97,66	93,80	98,69	98,12	99,26	93,85
2,02	n.d.	2,77	n.d.	2,03	n.d.	1,14	n.d.	0,61 (2)
2,69	1,78	2,41	1,35	2,68	1,24	1,60	0,85	0,72
30,83	n.d.	37,58	n.d.	85,24	n.d.	26,20	n.d.	-26,05
7,93	n.d.	7,42	n.d.	8,80	n.d.	8,65	n.d.	15,48
6,43	n.d.	5,31	n.d.	5,18	n.d.	9,78	n.d.	5,22
2,25	1,58	2,24	1,19	2,44	1,05	1,40	0,72	0,60
9,48	n.d.	21,33	n.d.	33,09	n.d.	6,10	n.d.	18,13
100,25	80,66	118,17	68,45	94,70	87,97	89,57	28,73	21,95
5,72	4,99	5,94	7,19	8,10	2,78	5,22	12,25	7,54
0,99	0,91	1,08	0,74	0,96	0,99	1,04	0,17	0,21

FIGURA 26 - Enti conferenti Casse di Risparmio: percentuale di incremento dei proventi ordinari 1994 rispetto al 1993.

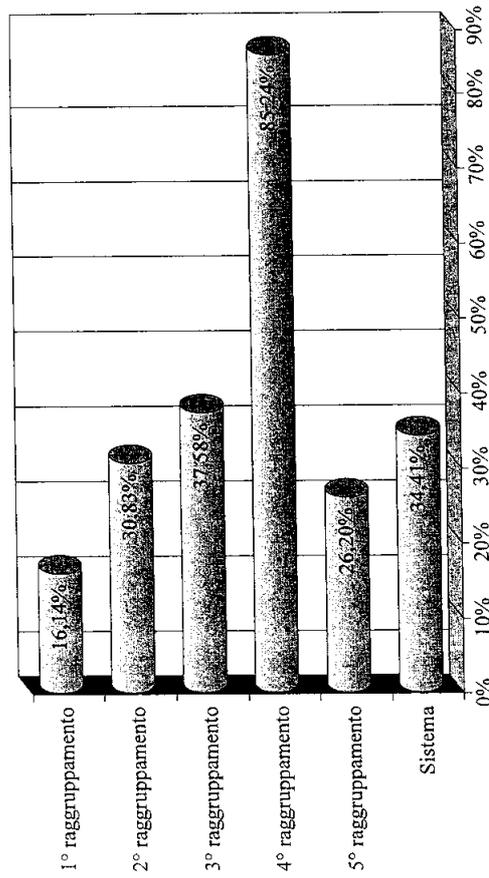


FIGURA 28 - Enti conferenti Casse di Risparmio: incidenza dei costi operativi sui proventi.

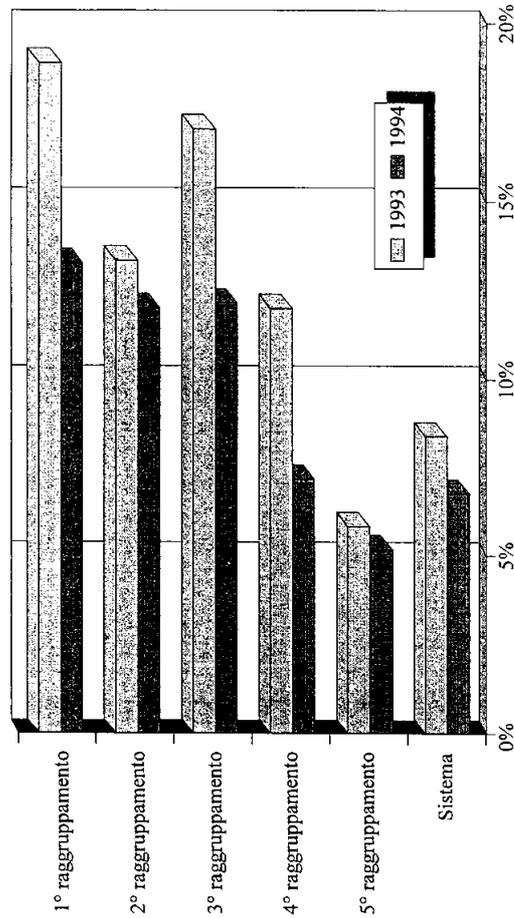


FIGURA 27 - Enti conferenti Casse di Risparmio: tasso di rendimento medio dell'attivo fruttifero.

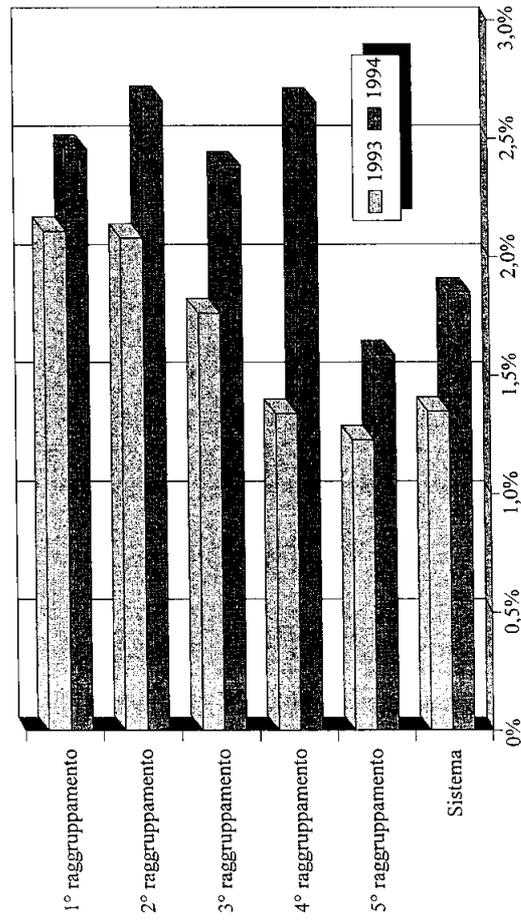


FIGURA 29 - Enti conferenti Casse di Risparmio: percentuale di incremento delle erogazioni 1994 rispetto al 1993.

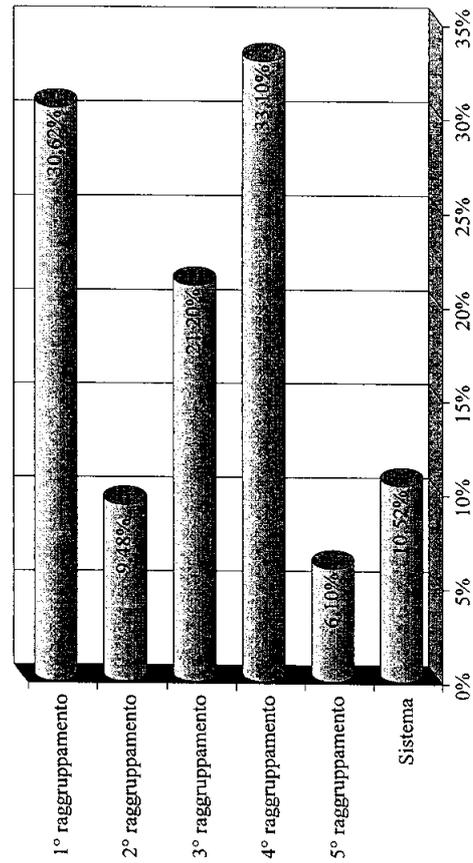
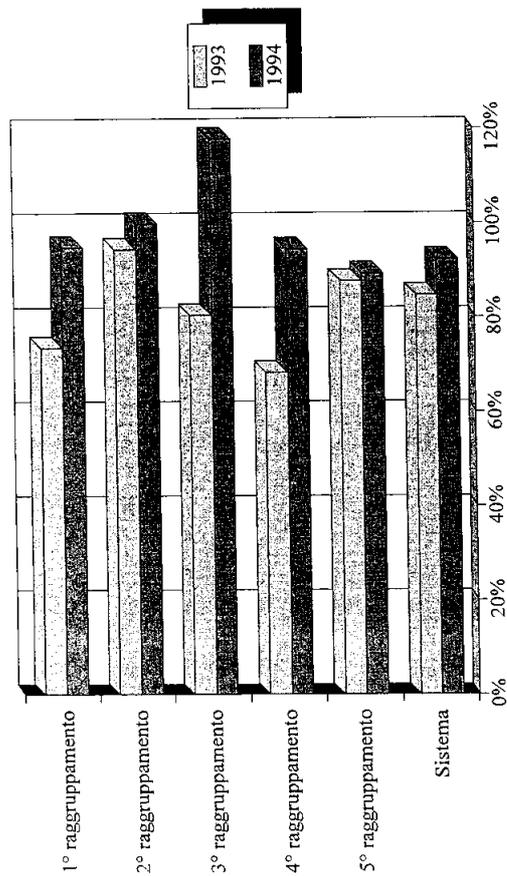


FIGURA 30 - Enti conferenti Casse di Risparmio: percentuale delle erogazioni sulle disponibilità per le erogazioni.



CAPITOLO 7

UN MODELLO DESCRITTIVO PER IL SISTEMA DEGLI ENTI CONFERENTI CASSE DI RISPARMIO: LA COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PATRIMONIO, LA VARIABILITÀ DIMENSIONALE ED I PROFILI STATISTICI DI RIFERIMENTO

Premessa

In questo capitolo ci si propone di evidenziare, e analizzare nel dettaglio, le peculiarità dei profili patrimoniali e finanziari delle Fondazioni Casse di Risparmio Italiane.

L'evidenza empirica è costituita dai bilanci relativi agli anni 1993 e 1994 raccolti dall'ACRI per 80 degli 82 Enti conferenti¹.

È utile, nonché doveroso, rendere espliciti fin da subito i criteri di elaborazione impiegati nel presente studio.

Seguendo l'esortazione di un noto studioso italiano – Bruno de Finetti – certamente non avverso ai metodi quantitativi, per ogni questione è stato utilizzato "lo strumento minimo che essa esige, minimo che è quasi sempre vicino al massimo che essa comporta, volendone trattare sul serio, e non sfoggiare l'orpello di sublimi cianfrusaglie mal digerite". Si è evitato, cioè, di dispiegare tecniche che nascondono l'effimero contenuto sostanziale del ragionamento, ovvero tecniche eccessivamente complesse rispetto alla natura dei problemi.

In particolare il suddetto principio trova concreta attuazione in due ordini di elaborazione attinenti, rispettivamente, le Fondazioni e i dati di bilancio.

Relativamente alle Fondazioni si deve, innanzitutto, rilevare che l'utilizzazione dell'intero collettivo, anziché di un suo campione, mette al riparo da possibili rischi interpretativi, anche non lievi, del fenomeno indagato.

Invero quando il campione fosse scelto in modo probabilistico dall'intero collettivo (tipologia di campione, questa, senza ombra di dubbio da preferire a quella di campioni non probabilistici), in sede del processo di inferenza dal particolare noto – il campione – al generale ignoto – il collettivo – bisognerebbe tenere conto dei cosiddetti "errori campionari", dovuti alla circostanza di avere considerato soltanto una parte del tutto.

¹ Non sono disponibili i dati relativi ai bilanci dell'Ente Cassa di Risparmio di Roma e della Fondazione Banca del Monte di Foggia. Quest'ultima ha proceduto allo scorporo dell'attività bancaria solo nel dicembre 1994.

Sempre in tema di campionamento, è sempre necessario esplicitare la strategia seguita al fine di escludere forti dubbi tanto sulla rappresentatività del campione prescelto quanto sulla correttezza dell'estensione al collettivo, in termini di probabilità, delle risultanze emerse con riferimento al campione medesimo.

Il ricorso al collettivo delle Fondazioni è, certamente, un punto di forza di questo studio. La numerosità dello stesso collettivo (80 unità) — ancorché non molto elevata di per sé — sconsiglia, in ogni caso, di riferire puntualmente sulle singole Fondazioni; per contro, essa suggerisce di raggruppare le Fondazioni facendo leva su adeguati criteri di classificazione.

Al riguardo, non esistendo un'unica soluzione può essere vantaggioso segnalare che l'adozione di qualsiasi criterio classificatorio — necessario per evitare un'analisi prolissa e, per ciò stesso, dispersiva a favore di una sintetica, pertanto espressiva — è operazione per definizione non esente dall'intuitus personae.

Il criterio in questa sede adottato è semplice. Esso privilegia l'aspetto del patrimonio riferito alla realtà più recente (anno 1994) e nel considerare, dell'intera successione ordinata in senso crescente degli 80 patrimoni del 1994, le cinque parti formate da un uguale numero di Enti (cinque parti = cinque quinti; pertanto: uguale numero in ciascuna parte ovvero quinto = 20% del totale ossia 16 Fondazioni).

La caratteristica peculiare di tale criterio di classificazione consiste nel fatto che il primo quinto è formato dalle 16 Fondazioni aventi il patrimonio meno elevato; al crescere dei quinti aumenta la dimensione patrimoniale degli Enti e l'ultimo quinto conta le 16 Fondazioni con il patrimonio più consistente.

Detto in altri termini ancora, questo criterio di classificazione ha il pregio di non venire condizionato dal alcun prestabilito ordine di grandezza dei limiti patrimoniali che contraddistinguono i cinque raggruppamenti. I raffroni tra il 1993 e il 1994 sono stati effettuati mantenendo costante per i due anni l'assegnazione delle Fondazioni ai quinti della distribuzione dei patrimoni del 1994.

Inoltre, per non perdere di vista la collocazione geografica degli 80 Enti conferenti, essi sono stati riuniti nelle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese²:

Quanto ai bilanci, i dati in essi contenuti sono stati ricondotti a quattro significativi insiemi e a questi sono stati applicati rapporti statistici del tipo — in funzione dei casi — di composizione, di derivazione e di densità (per menzionare solo quelli più frequentemente impiegati).

I quattro insiemi espressivi dei dati di bilancio, tra loro avvinati in un sistema dagli effetti forzatamente a cascata, sono i seguenti:

— il patrimonio, sino ad ora concreto collegamento con le aziende bancarie confinarie, nella realtà, vero e proprio loro cordone ombelicale;

² Le quattro ripartizioni geografiche sono:

- I - Italia nord-occidentale (comprendente le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria);
- II - Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- IV - Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

— i proventi, derivanti, in misura quasi esclusiva, dalla gestione del patrimonio;

— le uscite, condizionate tanto per la consistenza dei flussi, quanto per la composizione delle fonti dalla dinamica dei proventi;

— le erogazioni, che rappresentano una tipologia particolare di uscite, perseguono di fatto le finalità di interesse pubblico e di utilità sociale.

Da ultimo, si segnala che, per non appesantire l'esposizione, nel seguito si farà sistematico riferimento alle risultanze dell'anno 1994, raccolte anche in forma tabellare; di quanto attiene l'anno 1993 si dirà esplicitamente nel caso in cui la segnalazione rivestisse qualche importanza.

Di conseguenza, l'analisi descrittiva svolta ha come oggetto le "poste" ovvero "voci" salienti di bilancio degli Enti conferenti e come riferimento i quinti della distribuzione crescente degli 80 patrimoni, da un lato, e le quattro ripartizioni geografiche del Paese, dall'altro lato. Essa permette, così, di delinearne i profili patrimoniali e finanziari degli Enti conferenti e di cogliere l'aspetto se gli stessi subiscano mutamenti al variare sia della dimensione del patrimonio sia della ubicazione territoriale degli Enti.

7.1 Sul patrimonio

Nel complesso, il patrimonio delle 80 Fondazioni che ammonta a 32.802 miliardi di lire è cresciuto dell'1,5% nei confronti del 1993.

La consistenza dei patrimoni per quinti della distribuzione crescente degli stessi (v. Tab. 31 a fine capitolo) mette in risalto l'esistenza di un elevato grado di concentrazione. Invero, i 16 Enti conferenti maggiori (quelli dell'ultimo quinto), che numericamente rappresentano il 20% del totale, detengono il 72,6% del patrimonio complessivo a fronte del 2% corrispondente alle 16 Fondazioni minori (quelle che formano il primo quinto). Come conseguenza di tali divari, il patrimonio dell'ultimo quinto è 36 volte quello pertinente i 16 Enti minori.

L'aumento del patrimonio, tra il 1993 e il 1994, è una costante per tutti i quinti della distribuzione dei patrimoni. Pur tuttavia, l'aumento più consistente (5,7%) è proprio del primo quinto, quello più contenuto (1,1%) dell'ultimo quinto.

Passando a considerare l'incidenza delle principali attività sul patrimonio si rileva che, per importanza, il primo posto è occupato dall'incidenza della partecipazione nella banca confitaria: con l'81,1% per l'insieme delle 80 Fondazioni (il primo quinto segna il massimo con il 92,2%, mentre il quarto registra il minimo con il 75,7%). La partecipazione in società holding create per effetto del processo di aggregazione fra le banche confinarie segue col 16,1%. Con riferimento ai quinti della distribuzione dei patrimoni, il ruolo di questa parte del patrimonio risulta contrapposto a quello della partecipazione nella banca confitaria, nel senso che laddove è più rilevante il primo, il secondo è più moderato, a conferma dell'importanza che riveste, in ogni caso, la partecipazione al capitale delle Casse di Risparmio e dei Monti. Decisamente contenuta è la posizione ricoperta dai titoli: 2,4% nel complesso, con oscillazione compresa tra l'1,8% per l'ultimo quinto e il 5% per il penultimo.

Il grado di diffusione, tra le Fondazioni, delle due suddette partecipazioni merita di essere evidenziato con qualche dettaglio. Su 80 Enti conferenti, 75 detengono una partecipazione nella banca confederata: essi corrispondono alla totalità di quelli compresi nei primi due quinti, a 15 dei 16 Enti compresi nei successivi due quinti e a 13 dei 16 Enti compresi nell'ultimo. Soltanto 18 Fondazioni detengono una partecipazione in una società holding. In corrispondenza degli Enti conferenti che detengono entrambe le partecipazioni si riscontra che la partecipazione in società holding è inferiore a quella nella banca confederata nei primi due quinti; nei rimanenti quinti avviene il contrario.

Il ruolo ricoperto dalla partecipazione nella banca confederata stimola un approfondimento ulteriore.

L'insieme di queste partecipazioni ammonta a 26.593 miliardi di lire: questo importo è inferiore del 12,1% a quello del 1993. Tale diminuzione non è una caratteristica comune a tutti i quinti: infatti, sono tre i quinti che determinano la suddetta contrazione (il secondo con lo 0,5%, il quarto con il 2,1% e l'ultimo con il 12,7%); due quinti segnano una variazione in aumento (del 3,5% per il primo e dello 0,3% per il terzo).

Quanto all'incidenza di tale partecipazione sul patrimonio degli Enti conferenti, essa risulta maggiore del 90% per 57 Fondazioni (erano 65 nel 1993) ed inferiore alla metà del patrimonio per 13 Fondazioni (9 nel 1993).

Vi è da osservare che il rapporto tra il valore della partecipazione nella banca confederata ed il valore del patrimonio delle stesse confederate (v. Tab. 33 a fine capitolo) è pari al 54,23% (61,2% nel 1993). Anche questa aliquota mostra una variabilità al mutare dei quinti della successione crescente dei patrimoni degli Enti conferenti, risultando essa compresa tra un minimo del 49,78% (nel quarto quinto) e un massimo del 60% (nel terzo).

Fin qui l'analisi è stata focalizzata sulla distribuzione degli Enti conferenti per importo crescente del patrimonio. Si passa, ora, a delineare il quadro conoscitivo con riferimento alla collocazione territoriale degli stessi (v. Tab. 32 a fine capitolo).

La quota più elevata del patrimonio delle 80 Fondazioni è evidenziata dall'Italia nord-occidentale col 47,7% (era 47,9% nel 1993): incidenza più che doppia di quella calcolata sul numero di Fondazioni (20%). Questo livello di concentrazione spaziale è la risultante di due particolarità dall'effetto non concorde: un più consistente patrimonio medio per Ente conferente (in questa zona del Paese l'importo medio è più di due volte quello corrispondente su scala nazionale), unitamente a un contenuto numero di Fondazioni (sono 16 di cui, però, ben 5 si trovano nell'ultimo quinto). Le restanti aree territoriali presentano, invece, rispetto al totale, una incidenza sul patrimonio inferiore a quella desunta in base al numero di Fondazioni: lievemente inferiore nell'Italia nord-orientale (qui, al contrario, la dimensione patrimoniale media è inferiore a quella nazionale, ma la presenza delle Fondazioni - sono 29 - è più massiccia), marcatamente inferiore nell'Italia centrale e nel Mezzogiorno.

La variazione del patrimonio tra il 1993 e il 1994 risulta positiva in tutte e quattro le suddivisioni territoriali. Il valore più elevato (2,7%) lo si riscontra nell'Italia nord-orientale; nel Mezzogiorno esso si attesta sul 2,2% e scende allo 0,9% nelle rimanenti due ripartizioni.

La partecipazione nella banca confederata presenta, dappertutto, l'incidenza più elevata sul patrimonio: essa pesa per il 98,2% nell'Italia nord-occidentale e per il 62,4% (limite inferiore) nella zona nord-orientale del Paese, dove si trovano 4 delle 5 Fondazioni che non detengono una partecipazione nella banca confederata e 10 delle 18 Fondazioni che detengono una partecipazione in una società holding.

Per tutti gli Enti conferenti dell'Italia nord-occidentale, ad eccezione di uno, l'incidenza della partecipazione nella banca confederata rispetto al patrimonio dell'Ente conferente risulta maggiore del 90%. La presenza di Enti, per i quali il valore della partecipazione nella confederata è meno della metà del proprio patrimonio, è, in termini relativi, più elevata nell'Italia centrale (7 Fondazioni su 27) e nell'Italia nord-orientale (con 5 su 29).

Il rapporto percentuale fra il valore della partecipazione nelle banche confederate ed il patrimonio delle stesse (v. Tab. 34 a fine capitolo) è massimo nell'Italia nord-occidentale (63,9%) e minimo nell'Italia centrale (49,1%). Infine, le Fondazioni, per le quali detto rapporto è maggiore del 50%, sono più frequenti nell'Italia nord-occidentale (12 Fondazioni su 16) e nel Mezzogiorno (6 su 8).

7.2 Sui proventi

Nel loro insieme, le 80 Fondazioni dispongono di proventi ammontanti a 700,9 miliardi di lire, derivanti prevalentemente - quando quasi esclusivamente - dall'attività di gestione del portafoglio. Questo importo segna un progresso del 34,4% nei confronti del 1993. L'iniziale disamina per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni (v. Tab. 35 a fine capitolo) evidenzia una marcata variabilità, anche se meno accentuata rispetto a quella rilevata per i patrimoni.

Più precisamente, ponendo a confronto le quote percentuali sia dei proventi che dei patrimoni si rileva che agli Enti conferenti con dimensione patrimoniale più consistente (quelli, cioè, che formano l'ultimo quinto) corrisponde una quota di proventi inferiore (di 7 punti percentuali) rispetto alla quota di patrimonio. Per contro, il raffronto condotto a livello degli altri quinti mostra una incidenza migliorativa dei proventi rispetto al patrimonio (soprattutto in relazione al penultimo quinto). Questa situazione può essere colta mediante il rendimento del portafoglio misurato dal rapporto fra i proventi e il patrimonio: a fronte di un valore medio generale del 2,1% si riscontra il massimo (2,9%) nel secondo quinto e il minimo (1,9%) nell'ultimo.

L'aumento dei proventi, tra il 1993 e il 1994, è diffuso in tutti i quinti: quello che varia è l'ordine di grandezza della crescita. Per ulteriori dettagli si confronti la Tab. 35 (v. a fine capitolo)

Passando ad esaminare la composizione dei proventi, in tutti i quinti la voce più importante è quella dei dividendi dalle banche confederate (e non poteva essere diversamente, giacché il patrimonio delle Fondazioni, sino ad ora, è investito - in larghissima misura - in partecipazioni nella banca confederata). Questa voce incide per il

71,7% sul totale dei proventi oscillando fra il 65,9% nell'ultimo quinto e l'86,4% nel terzo. Seguono per importanza decrescente: gli interessi sui titoli e i proventi ordinari³.

Al precedente indicatore rappresentato dal rendimento del portafoglio, vale la pena di aggiungere i seguenti indicatori puntuali:

– il rendimento delle partecipazioni nelle conferitarie banche il cui valore medio complessivo risulta contenuto nella misura dell'1,9% (1,3% nel 1993); esso sale al 3% nel penultimo quinto e scende all'1,6% nell'ultimo;

– il rendimento delle partecipazioni in società holding il cui valore medio si colloca sullo 0,5%.

Per quanto riguarda l'ulteriore indicatore relativo al rendimento degli impieghi in titoli, si confronti la Tab. 35 dove si è provveduto a riportare il valore complessivo degli interessi su titoli alla consistenza media del portafoglio titoli nell'esercizio 1993/94.

Volgendo l'analisi alle ripartizioni geografiche (v. Tab. 36 a fine capitolo), si scontra che, rispetto al complesso, l'incidenza dei proventi da parte delle Fondazioni ubicata nell'Italia nord-orientale e nel Mezzogiorno è lievemente inferiore a quella pertinente il patrimonio: l'inverso avviene nell'Italia nord-occidentale e nell'Italia centrale.

Il rendimento del portafoglio nell'Italia centrale (2,6%) e nell'Italia nord-occidentale (2,2%) risulta superiore a quello registrato nelle altre due ripartizioni (2% e 1,2%).

Il rendimento della partecipazione nelle banche conferitarie risulta decisamente modesto nel Mezzogiorno (1%); peraltro, è l'Italia centrale a godere del valore più elevato (2,9%).

7.3 Sulle uscite

L'ammontare complessivo delle uscite⁴ delle 80 Fondazioni è di 825 miliardi di lire: rispetto al 1993 si registra un aumento del 21,7%.

L'analisi muove dalla distribuzione per quinti della successione ordinata in senso crescente dei patrimoni (v. Tab. 37 a fine capitolo).

Preoccupandosi delle uscite nel loro insieme, conviene calcolarne l'incidenza rispetto ai proventi: su 100 lire di proventi si contano 117,7 lire di uscite (107 nel primo quinto e 125,2 nel terzo).

Il dato non deve stupire se si ricorda che le Fondazioni, come già detto nel capitolo 6, hanno esercizi sfalsati rispetto alle banche conferitarie; la conseguenza di ciò è

³ La voce altri proventi ordinari contiene redditi di vario tipo quali ad esempio: fitti attivi, utili da negoziazione titoli, ecc..

⁴ Le uscite sono rappresentate dai seguenti componenti: spese di funzionamento, imposte e tasse, accantonamenti statuari e di legge, erogazioni, accantonamenti per erogazioni future.

In particolare, le spese di funzionamento sono costituite dai costi operativi - v. Tab. 23, capitolo 6 - ammortamenti e altri oneri di gestione.

che le Fondazioni si trovano a fronteggiare le uscite non solo con i proventi di competenza dell'esercizio, ma anche attingendo disponibilità accantonate, in appositi fondi, nell'esercizio precedente.

Passando a considerare l'incidenza percentuale sui proventi, delle uscite distinte per destinazione, si riscontra che la parte più consistente spetta agli accantonamenti patrimoniali, richiesti dalla normativa vigente, con il 54,8% (54,4% nel 1993): questa incidenza risulta un poco inferiore nell'ultimo quinto (51,4%), più elevata nel penultimo (64,7%).

Le erogazioni rappresentano il 48,2% dei proventi: aliquota che sale al 53,8% nell'ultimo quinto e si contrae al 34,2% nel secondo.

Su questa voce si ritorna nel paragrafo che segue ma per un approfondimento dettagliato circa le modalità di intervento e le relative entità erogate si rimanda al capitolo 8 del presente rapporto.

Le imposte e tasse assorbono l'8% dei proventi (8,6% nel 1993), con un minimo del 3,1% nel primo quinto e un massimo dell'8,7% nell'ultimo.

Da ultimo, per il proprio funzionamento le Fondazioni destinano il 6,7% dei proventi (8,4% nel 1993). Emerge anche, in modo netto, che all'aumentare della dimensione patrimoniale diminuisce l'incidenza di questa categoria di uscite, infatti l'incidenza percentuale varia da un massimo del 13,2% nel primo quinto a un minimo del 5,2% nell'ultimo.

In particolare possiamo notare che, a livello globale, il costo del personale e quello sostenuto per l'attività degli organi collegiali previsti dallo statuto rappresentano, ciascuno, il 29% circa delle spese di funzionamento e circa l'1,9% dei proventi.

Spostando l'osservazione ai risultati ottenuti per suddivisione territoriale (v. Tab. 38 a fine capitolo) si rileva che a fronte di 100 lire di proventi, si riscontrano uscite per 108,5 lire nell'Italia centrale e 122,7 lire nell'Italia nord-occidentale.

Quanto all'incidenza percentuale delle uscite sui proventi, indicate per destinazione, si osserva che:

- gli accantonamenti patrimoniali assorbono quasi il 60% dei proventi nell'Italia nord-orientale, il 52% nell'Italia nord-occidentale, circa il 55% nell'Italia centrale e poco più del 47% nel Mezzogiorno; l'accantonamento ex art. 12, D.Lgs. n. 356/90, incide, sul totale degli accantonamenti nella misura massima del 97,9% nell'Italia nord-occidentale e in quella minima dell'82,8% nell'Italia centrale;
- le erogazioni complessive (quelle per il volontariato, quelle istituzionali e gli accantonamenti per quelle future) assorbono il 54,3% dei proventi nell'Italia nord-occidentale, circa il 43%, sia nell'Italia nord-orientale che nel Mezzogiorno, circa il 40% nell'Italia centrale;
- le imposte e tasse incidono sui proventi per l'11,7% nell'Italia nord-occidentale e per il 3% nell'Italia nord-orientale;
- le spese di funzionamento delle Fondazioni assorbono il 17,6% dei proventi nel Mezzogiorno ed il 4,7% nell'Italia nord-occidentale.

7.4 Sulle erogazioni

Al perseguimento delle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale le 80 Fondazioni destinano la somma di 337,5 miliardi di lire: questo importo segna un incremento del 10,5% rispetto al 1993.

Come già anticipato, un'analisi dettagliata delle erogazioni si trova contenuta nel capitolo 8. Quello che si dirà nel prosieguo, in aggiunta a quanto segnalato nel precedente paragrafo, vuole rappresentare semplicemente una *liaison* con tale relazione, ovvero ne costituisce il punto di partenza.

L'importo delle erogazioni (le quali assorbono il 48,2% dei proventi) è qui distinto in due tipologie:

– il volontariato (di cui alla Legge 266/91).

Sono erogazioni imposte dalla Legge e vengono canalizzate presso fondi speciali per finanziare i centri di servizio che coadiuvano l'attività delle organizzazioni di volontariato. Esse rappresentano il 5,6% del totale delle erogazioni e, rispetto al 1993, sono aumentate del 70,4%;

– erogazioni ed impegni per fini istituzionali.

Essi, rappresentano il 94,4% del totale delle erogazioni ed esercitano il ruolo dominante (sono cresciute dell'8,2%, rispetto al 1993).

Nell'ambito di questa categoria si possono individuare ulteriormente i seguenti due aggregati (v. Tab. 37 e Tab. 38 a fine capitolo):

– le erogazioni per finalità istituzionali.

Rappresentano il 63,5% di questa categoria e sono costituite dalle erogazioni effettuate nell'anno, anche utilizzando risorse di anni precedenti;

– gli accantonamenti per erogazioni già deliberate e per gli interventi futuri e plurenni.

Essi rappresentano il 70,6% delle erogazioni e degli impegni per fini istituzionali; sono somme stanziati, materialmente non erogate, per finanziamenti già deliberati e/o per interventi da realizzarsi nell'arco di più anni.

La classificazione delle Fondazioni per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni (v. Tab. 37 a fine capitolo) riscontra che al volontariato vengono destinate quote dei proventi che oscillano fra l'1,95% (secondo quinto) e il 2,84% (quarto quinto).

L'incidenza delle erogazioni per il volontariato sui proventi presenta una maggiore variabilità se riferita alla classificazione degli Enti conferenti per circoscrizione territoriale (v. Tab. 38 a fine capitolo). Invero, si passa dal 4,8% dell'Italia centrale all'1,9% dell'Italia nord-occidentale.

7.5 Riflessioni conclusive

Dell'analisi svolta nelle pagine precedenti si intende, ora, evidenziare alcuni dei principali risultati, non senza ribadire - da un lato - che punto di forza dello studio è costituito dal riferimento all'universo delle Fondazioni Casse di Risparmio e non senza rimarcare - dall'altro lato - l'efficacia della scelta del raggruppamento degli Enti confe-

renti secondo i quinti della successione crescente dei patrimoni (l'altro raggruppamento - quello per ripartizioni geografiche - finisce inevitabilmente per risentire dell'influenza del precedente criterio di classificazione, dal momento che 13 delle 16 Fondazioni dell'ultimo quinto si trovano nel Nord del Paese).

Relativamente al patrimonio è emersa la presenza di una spiccata concentrazione. I sedici Enti conferenti maggiori, che numericamente rappresentano il 20% dell'intero collettivo degli stessi, detengono il 72,6% del patrimonio complessivo; inoltre, il loro patrimonio è 36 volte quello dei sedici Enti minori che, a loro volta, detengono soltanto il 2% dei patrimoni.

La concentrazione esaminata nello spazio vede le Fondazioni dell'Italia nord-occidentale detenere il 47,7% dei patrimoni.

L'aumento del patrimonio tra il 1993 e il 1994 è dell'1,5%.

Su 80 Enti conferenti, 75 possiedono una partecipazione nella banca confettaria (per 57 la partecipazione in rapporto al proprio patrimonio è maggiore del 90%) e 18 possiedono una partecipazione in società holding. In complesso, il patrimonio è investito per il 97,2% in partecipazioni nelle banche confettarie e in società holding.

I proventi derivano prevalentemente, quando non in via esclusiva, dall'attività di gestione del portafoglio: il loro ammontare, pari a 700,9 miliardi di lire, è costituito per il 75,3% dai dividendi delle banche confettarie e delle società holding.

Le uscite ammontano a 825 miliardi di lire. La destinazione più rilevante è costituita dagli accantonamenti patrimoniali (54,77% dei proventi); di questi, il 91,7% sono effettuati per obblighi di legge (ex art. 12 del D.Lgs. n. 356/90).

Le erogazioni assorbono il 48,2% dei proventi, le imposte e tasse l'8%, le spese di funzionamento il 6,8%: quest'ultima incidenza risulta tendenzialmente decrescente al crescere dei quinti della successione ordinata dei patrimoni.

TABELLA 31 - Patrimonio: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni.

Quinti	Patrimonio		Composizione del patrimonio (%)			
	Milioni di lire	%	Partecipazione nella confettaria Spa	Partecipazione in società holding	Titoli	Altre attività
1°	651.853,4	1,99	92,16	4,43	3,19	0,22
2°	1.505.508,9	4,59	89,08	6,96	3,75	0,21
3°	2.553.373,7	7,78	87,79	7,75	2,67	1,79
4°	4.282.872,4	13,06	75,68	18,12	5,04	1,16
5°	23.808.402,0	72,58	80,51	17,60	1,81	0,07
Totale	32.802.010,4	100,00	81,07	16,15	2,42	0,36

TABELLA 32 - Patrimonio: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per ripartizioni geografiche.

Ripartizioni geografiche (*)	Enti conferenti		Patrimonio		Composizione del patrimonio (%)			Altre attività	
	N.	%	Milioni di lire		Partecipazione in società holding	Partecipazione nella conferitaria SpA	Titoli		
			Totale	Mezza per Ente conferente					%
I	16	20,00	15.628.789,3	976.799	47,65	98,18	0,00	1,56	0,26
II	29	36,25	10.273.802,2	354.269	31,32	62,37	34,50	2,95	0,18
III	27	33,75	5.116.762,1	189.510	15,60	66,14	30,41	3,07	0,38
IV	8	10,00	1.782.656,8	222.832	5,43	81,70	11,10	5,06	2,13
Totale	80	100,00	32.802.010,4	410.025	100,00	81,07	16,15	2,42	0,36

(*) Le quattro ripartizioni geografiche sono:

- I - Italia nord-occidentale (comprendente le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria);
- II - Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- IV - Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

TABELLA 33 - Partecipazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio nelle società conferitarie: ordinamento per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni.

Quinti	Valori delle partecipazioni ordinate per valori crescenti del patrimonio degli Enti conferenti (*)		Incidenza media percentuale del valore delle partecipazioni dell'Ente sul patrimonio delle conferitarie (SpA e Holding) partecipate	
	Milioni di lire		Conferitarie SpA	
	SpA	Holding	Conferitarie SpA	Conferitarie Holding
1°	600.724	28.897	52,40	0,74
2°	1.341.136	104.746	51,21	2,29
3°	2.241.519	197.944	60,11	70,69
4°	3.241.319	775.970	49,78	17,65
5°	19.168.549	4.191.309	58,52	50,30
Totale	26.593.247	5.298.866	54,23	25,25

(*) In milioni di lire.

TABELLA 34 - Partecipazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio nelle società conferitarie: ordinamento per ripartizioni geografiche.

Ripartizioni geografiche (*)	Valori delle partecipazioni ordinate per valori crescenti del patrimonio degli Enti conferenti (**)		Incidenza media percentuale del valore delle partecipazioni dell'Ente sul patrimonio delle conferitarie (SpA e Holding) partecipate	
	Milioni di lire		Conferitarie SpA	
	SpA	Holding	Conferitarie SpA	Conferitarie Holding
I	15.344.683	0	63,88	0,00
II	6.407.978	3.544.783	50,99	28,51
III	3.384.119	1.556.139	49,11	14,09
IV	1.456.467	197.944	63,48	70,69
Totale	26.593.247	5.298.866	54,23	25,25

(*) Le quattro ripartizioni geografiche sono:

- I - Italia nord-occidentale (comprendente le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria);
- II - Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- IV - Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

(**) In milioni di lire.

TABELLA 35 - Proventi: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni.

Quinti	Proventi		Composizione dei proventi (%)				
	Milioni di lire		Dividendi dalla conferitaria SpA	Dividendi da società holding	Interessi su titoli	Interessi su c/c	Altri proventi ordinari
	SpA	Holding					
1°	17.025,7	2,43	80,73	0,00	13,10	3,41	2,76
2°	43.396,9	6,19	81,50	0,74	10,60	3,22	3,95
3°	63.148,2	9,01	86,39	0,00	9,40	3,12	1,10
4°	117.698,7	16,79	81,69	1,45	13,25	2,99	0,63
5°	459.702,9	65,58	65,89	5,04	12,31	1,35	15,41
Totale	700.972,4	100,00	71,72	3,59	12,12	1,95	10,62

TABELLA 36 - Proventi: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per ripartizioni geografiche.

Ripartizioni geografiche (*)	Proventi		Composizione dei proventi (%)					Altri proventi ordinari
	Milioni di lire	%	Dividendi dalla conferitaria SpA	Dividendi da società holding	Interessi su titoli	Interessi su c/c		
I	339.773,2	48,47	67,65	0,00	10,66	0,73	20,96	
II	203.665,9	29,05	79,32	2,52	15,82	1,57	0,78	
III	136.745,4	19,51	71,30	14,66	8,53	4,72	0,80	
IV	20.787,9	2,97	66,58	0,00	23,35	7,39	2,68	
Totale	700.972,4	100,00	71,72	3,59	12,12	1,95	10,62	

(*) Le quattro ripartizioni geografiche sono:
 I - Italia nord-occidentale (comprendente le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria);
 II - Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
 III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
 IV - Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

TABELLA 37 - Incidenza percentuale delle uscite rispetto ai proventi: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per quinti della distribuzione crescente dei patrimoni.

Quinti	Proventi (in milioni di lire)	Uscite per		Incidenza delle uscite sui proventi (%)					Accounti per erogaz. future
		* Funzionamento e tasse	* Accanton. statut. e legge	Spese di funzionamento	Imposte e tasse	Accounti statuari e di legge	Erogaz. per il volontariato (L.266/91)	Erogaz. per finalità istituzion.	
1°	17.026	18.228	2,21	13,20	3,12	52,13	2,23	22,92	13,45
2°	43.397	47.451	5,75	12,01	7,85	55,29	1,95	26,57	5,67
3°	63.148	79.071	9,58	12,16	8,23	61,35	2,58	27,22	13,68
4°	117.699	133.026	16,12	7,18	6,11	64,72	2,84	20,78	11,40
5°	459.702	547.243	66,33	5,19	8,66	51,38	2,81	31,52	19,49
Totale	700.972	825.019	100,00	6,77	8,01	54,77	2,73	28,82	16,60

TABELLA 38 - Incidenza percentuale delle uscite rispetto ai proventi: ordinamento degli Enti conferenti Casse di Risparmio per ripartizioni geografiche.

Ripartizioni geografiche (*)	Proventi (in milioni di lire)	Uscite per		Incidenza delle uscite sui proventi (%)					Accounti per erogaz. future
		* Funzionamento e tasse	* Accanton. statut. e legge	Spese di funzionamento	Imposte e tasse	Accounti statuari e di legge	Erogaz. per il volontariato (L.266/91)	Erogaz. per finalità istituzion.	
I	339.773	416.785	50,52	4,71	11,69	51,97	1,94	24,41	27,94
II	203.666	236.447	28,66	9,47	3,07	59,74	2,64	36,32	4,86
III	136.745	148.341	17,98	6,22	6,63	55,46	4,78	29,54	5,85
IV	20.788	23.446	2,84	17,58	5,14	47,47	3,06	22,48	17,05
Totale	700.972	825.019	100,00	6,77	8,01	54,77	2,73	28,82	16,60

(*) Le quattro ripartizioni geografiche sono:
 I - Italia nord-occidentale (comprendente le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria);
 II - Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
 III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
 IV - Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

risposta a bisogni sociali immediati, ma soprattutto in termini di contributo alla riorganizzazione delle comunità locali, in considerazione di esigenze sociali più profonde, dei mutamenti degli stili di vita, di problematiche ambientali, di cultura, di servizi, di qualità della vita.

La logica che ispira l'azione delle Fondazioni dovrà essere quella del cambiamento pianificato, della progettazione e dell'attuazione di piani di azione su sistemi, comunità e settori di intervento.

8.1.3 Motivazioni della ricerca quali-quantitativa sulle attività erogative

La realizzazione di un processo di trasformazione di tale complessità richiede, necessariamente, una gradualità di percorso affinché le Fondazioni possano, in funzione degli obiettivi da perseguire, attrezzarsi adeguatamente sul piano istituzionale-organizzativo, delle strategie operative da attuare e delle risorse umane e tecniche da utilizzare.

È all'interno di questo scenario che si inserisce la ricerca realizzata dall'ACRI relativamente all'attività erogativa degli Enti conferenti negli anni 1993 e 1994.

L'obiettivo dell'indagine è quello di fornire una rappresentazione generale dei contenuti, delle finalità e delle modalità operative adottate dagli Enti nel perseguimento dei loro scopi istituzionali, a beneficio di una più chiara lettura dell'evoluzione complessiva del sistema.

8.1.4 Metodologia di indagine e composizione del campione

La rilevazione dei dati relativi alle attività di erogazione delle Fondazioni è stata realizzata mediante un questionario predisposto ad hoc dagli uffici dell'Associazione.

Al fine di poter avere un omogeneo parametro temporale a cui ricondurre la rilevazione dei dati, si è scelto di utilizzare come periodo di riferimento l'anno solare di attività, anziché l'esercizio economico-fiscale, in considerazione della grande variabilità riscontrata, nell'ambito del sistema, dei termini di inizio e di fine esercizio.

Sono state censite, quindi, tutte le erogazioni effettuate negli anni 1993 e 1994 con riferimento ai seguenti elementi:

- importo erogato
 - descrizione e finalità dell'intervento
 - settore beneficiario
 - area geografica di riferimento
 - tipologia di intervento (erogazioni annuali, erogazioni pluriennali, interventi in pool)
 - beneficiari dell'erogazione
- Sono state acquisite, inoltre, informazioni inerenti la struttura organizzativa e la composizione degli organici delle Fondazioni.

I dati elaborati riguardano l'attività di tutte le Fondazioni facenti parte del sottosistema delle Fondazioni conferenti Casse di Risparmio, e cioè 81 Enti.

CAPITOLO 8

LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE

8.1 Considerazioni introduttive

8.1.1 Riferimenti normativi

L'art. 12 del D.Lgs. 29 novembre 1990 n. 356 dispone che, quali obiettivi statutari "... gli Enti (*conferenti*) perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale premialmente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli".

La Direttiva Dini del 18 novembre 1994, inoltre, ha fornito alle Fondazioni, insieme ai criteri ed alle procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli Enti conferenti (ex art. 11 del D.Lgs. 29 novembre 1990 n. 356) e per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli Enti stessi, precise indicazioni relative alle modalità da adottare per il perseguimento degli scopi istituzionali.

In particolare, per quanto riguarda la gestione dell'attività erogativa nei settori specifici di intervento, la Direttiva Dini evidenzia la necessità per le Fondazioni di definire i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare e per la scelta, all'interno dei settori individuati dall'oggetto sociale, dei singoli progetti da finanziare.

8.1.2 Indirizzi politico-gestionali derivanti dalla normativa

Le citate disposizioni di indirizzo, confermate e meglio specificate anche nella circolare del Ministero del tesoro del 28 giugno 1995, costituiscono una forte sollecitazione, rivolta a questi nuovi "soggetti sociali", ad assumere un ruolo più incisivo nella migliore attivazione di un Terzo Settore che, nel quadro della politica economica e sociale nazionale, dovrebbe assolvere una funzione sempre più strategica.

Si pone quindi l'esigenza, per ognuna delle Fondazioni facenti parte del sistema, di ridefinire la propria identità e la propria politica di intervento nel sociale, andando anche oltre il modello di presenza sul territorio ereditato dalle Casse di Risparmio.

La politica di erogazione delle Fondazioni dovrà essere sempre più orientata verso una logica di grande progetto, di risposta incisiva ai bisogni della "comunità" piuttosto che di adesione passiva a richieste esterne di sovvenzionamento da evadere.

Infatti, il rapporto della Fondazione con il territorio non si definisce soltanto come

Va peraltro precisato che 4 Enti non hanno effettuato, nel periodo considerato, alcuna erogazione al di fuori di quelle previste dalla Legge n. 266/91 sul volontariato poiché operazioni di carattere straordinario si sono riflesse in un risultato di gestione negativo (o molto contenuto).

8.1.5 L'attività delle Fondazioni nell'ambito del settore non profit

Prima di procedere all'analisi dei risultati dell'indagine, nella quale viene esaminata la politica di intervento nel sociale delle Fondazioni, è utile fare qualche riflessione preliminare relativamente allo scenario di riferimento del settore non profit, nell'ambito del quale si colloca l'operatività delle Fondazioni.

Negli ultimi tempi si sono sviluppate numerose analisi tese a descrivere le caratteristiche, i settori di intervento e le potenzialità, in termini di contributo al cambiamento sociale, del cosiddetto Terzo Settore.

Le attività non profit, infatti, si sono riproposte alla pubblica attenzione nell'ambito del dibattito sulla attuale crisi del welfare state ed in relazione all'esigenza di individuare modalità e strumenti in grado di soddisfare, in modo efficiente, l'insieme dei bisogni sociali.

È ormai chiaro che i bisogni espressi dalla collettività, che pure continuano a supporre un ruolo centrale dell'intervento da parte dello Stato, richiedono, per ampia, eterogeneità e complessità raggiunte, la strutturazione di un sistema integrato di soggetti sociali che, ciascuno con ruoli e livelli di partecipazione differenziati, contribuiscano insieme al soddisfacimento del fabbisogno sociale del Paese.

In questa prospettiva il ruolo del settore non profit, e nel suo ambito delle Fondazioni bancarie, dovrà essere quello di integrare l'intervento statale soprattutto in quei settori nei quali più marcato è il deficit tra la domanda di "servizi sociali" e l'offerta, pubblica e privata, di interventi in grado di soddisfare gli stessi.

Alle organizzazioni non profit è richiesto, quindi, non di proporsi come possibili sostituti dell'intervento pubblico, obiettivo peraltro irrealizzabile data l'oggettiva impossibilità per esse di mobilitare le ingentissime risorse finanziarie necessarie, ma di trovare all'interno del sistema sinergie in grado di produrre un effetto moltiplicatore del proprio intervento, in termini di benefici per la collettività.

Coerentemente con il descritto scenario, gli indirizzi della normativa destinata alle Fondazioni bancarie, da esse recepiti anche a livello statutario, individuano un campo d'azione più ampio che in passato, prevedendo interventi non circoscritti solo ai settori che si occupano del soddisfacimento di bisogni sociali primari (i cosiddetti settori welfare: sanità, assistenza ed educazione), ma rivolti anche a quei settori che incidono sulla qualità dei servizi, sull'organizzazione sociale, sull'assetto qualitativo del territorio e sulla immagine complessiva del Paese (servizi collettivi e di pubblica utilità).

L'analisi dell'attività realizzata sino ad oggi dalle Fondazioni, che verrà dettagliatamente illustrata in questo capitolo con riferimento al periodo 1993-1994, evidenzia, infatti, come esse abbiano operato in linea con tale impostazione indirizzando le proprie risorse verso un ventaglio molto ampio di bisogni sociali.

Nel periodo 1993-1994, infatti, circa il 55% degli interventi sono stati destinati ai settori welfare, mentre il 45% delle risorse disponibili è stato rivolto ad aree di attività quali, ad esempio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale, la ricerca scientifica, lo sport e le attività ricreative, la promozione e il sostegno delle diverse realtà territoriali.

8.1.6 Alcuni dati di riferimento economico-patrimoniale

Prima di procedere all'esame analitico dell'attività di erogazione realizzata dagli Enti conferenti negli anni 1993 e 1994, appare necessario richiamare alcuni dati di natura economico-patrimoniale.

Per poter esprimere, infatti, una valutazione sull'entità degli interventi effettuati dalle Fondazioni nel periodo sopra indicato, non si può non considerare, come parametro di riferimento, la loro effettiva "capacità di spesa", tenuto conto del fatto che essa è stata strettamente correlata ai risultati di gestione delle società conferitarie collegate e ha dovuto osservare il vincolo normativo che imponeva, fino a tutto il 1994, accantonamenti a riserva pari al 50% dei redditi.

L'analisi dei bilanci delle Fondazioni relativa agli esercizi 1993 e 1994, dettagliatamente sviluppata nel capitolo 6, ha evidenziato un rapporto tra redditi e patrimonio pari all'1,61% nel 1993 e al 2,14% nel 1994, valori determinati in modo prevalente dal rendimento delle partecipazioni nelle società conferitarie.

Se si osserva il rapporto tra le erogazioni ed il patrimonio, pari allo 0,94% nel 1993 ed all'1,03% nel 1994, e lo si confronta con il dato sopra riportato (rapporto reddito/patrimonio), si evince che, al netto delle riserve imposte dalla normativa e delle spese di funzionamento, tutta la restante parte del reddito prodotto è stata destinata all'attività erogativa.

8.2 Risultati dell'indagine

8.2.1 La distribuzione delle erogazioni nei diversi settori

Nella Tab. 39.a e nella Tab. 39.b (v. pagine seguenti) è evidenziata la destinazione delle erogazioni effettuate, nei due anni di riferimento, nell'ambito dei quattro settori "istituzionali" (cfr. D.Lgs. n. 356 del 20/11/1990) e dei più significativi campi di intervento degli Enti conferenti.

Tra le altre, sono indicate le erogazioni destinate al Volontariato ed Associazionismo che includono sia gli stanziamenti deliberati autonomamente dagli Enti sia quelli previsti dalla già citata legge sul volontariato.

Un primo esame dei dati comporta un confronto tra il volume complessivo delle attività erogative realizzate nei due anni di rilevazione.

Per quanto attiene agli importi erogati, i dati in valori assoluti, descritti nella Tab. 39.a e nella Tab. 39.b, evidenziano un aumento di circa il 14% delle erogazioni effettuate nel 1994 rispetto all'anno precedente.

Questa tendenza, pur tenendo in considerazione lo sfasamento temporale eviden-

TABELLA 39.a - 1993 (anno solare) - Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio per settore di intervento. (*)

Settori (1)	Erogazioni			% settori (4)	% aggregati (5)
	Importo per settore (2)	Importo per aggregati (3)			
Sanità	28.506.041.343			16	
Ricerca scientifica	11.297.575.216			7	
Istruzione ed educazione	22.460.049.301			13	
Arte e cultura	46.570.692.679			27	
Totale A (settori istituzionali)		108.834.358.539			63
Volontariato ed associazionismo (**)	17.559.968.031			10	
Assistenza sociale	26.545.991.762			16	
Totale B		44.105.959.793			26
Sport ed attività ricreativa	5.788.905.928			3	
Tutela ambiente	881.526.000			1	
Promozione e sviluppo comunità locale	6.916.972.035			4	
Altri interventi	5.467.275.887			3	
Totale C (altri settori)		19.054.679.850			11
Totale generale		171.994.998.182		100	100

(*) I valori riportati in questa tabella (e nella seguente) sono riferiti all'attività erogatoria degli Enti svolti nell'arco dell'anno solare. Conseguentemente non vi è una perfetta confrontabilità tra il totale delle erogazioni annue, qui riportate, e la corrispondente posta di bilancio contenuta nella Tab. 23 del capitolo 6, in cui sono esposti i dati relativi agli esercizi contabili 1992-1993 e 1993-1994. Diversamente da questi ultimi, infatti, l'attività erogatoria svolta nel 1992 è esclusa dai dati riportati in tabella, mentre è ivi compresa quella relativa agli ultimi mesi del 1994. Inoltre, nei confronti dei flussi finanziari in uscita e di quelli in entrata si deve sempre tener conto dell'influenza dell'eventuale utilizzo degli accantonamenti fatti in ogni esercizio per erogazioni future.

(**) Di cui accantonamenti ex legge 266/91: Lit. 11.099.298.304.

(1) Settore = Campo sociale a cui è destinata l'erogazione

(2) Importo per settore = Ammontare complessivo delle erogazioni destinate a ciascun settore

(3) Importo per aggregati = Ammontare delle erogazioni relative ad insiemi omogenei di settori

(4) % Settore = Percentuale, sul totale generale, delle erogazioni relative a ciascun settore

(5) % Aggregato = Percentuale, sul totale generale, delle erogazioni relative ad insiemi omogenei di settori

ziato, appare sostanzialmente in linea con quella rilevabile dai dati aggregati di bilancio dell'intero sistema relativi al 1993 e 1994, nei quali si riscontra un incremento (+7,5%) del rapporto tra le erogazioni stanziate e le disponibilità per attività istituzionali.

L'esame congiunto dei due indicatori delinea chiaramente un trend di crescita dell'impegno degli Enti conferenti volto a canalizzare una quota sempre maggiore di risorse verso le attività istituzionali, rispondendo così positivamente alle sollecitazioni, da più parti provenienti, per un più incisivo assolvimento degli scopi loro assegnati.

Con riferimento alla destinazione delle erogazioni nei diversi ambiti di attività, il

TABELLA 39.b - 1994 (anno solare) - Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio per settore di intervento.

Settori	Erogazioni			% settori (4)	% aggregati (5)
	Importo per settore	Importo per aggregati			
Sanità	33.086.129.385			16	
Ricerca scientifica	13.096.187.780			7	
Istruzione ed educazione	24.520.525.278			13	
Arte e cultura	54.959.603.927			29	
Totale A (settori istituzionali)		125.662.446.370			65
Volontariato ed associazionismo (*)	23.474.503.214			12	
Assistenza sociale	26.868.304.220			13	
Totale B		50.342.807.434			25
Sport ed attività ricreativa	5.388.796.513			3	
Tutela ambiente	825.444.000			0	
Promozione e sviluppo comunità locale	6.907.248.487			3	
Altri interventi	6.841.907.625			4	
Totale C (altri settori)		19.963.396.625			10
Totale generale		195.968.650.429		100	100

(*) Di cui accantonamenti ex legge 266/91: Lit. 17.806.152.284

quadro di sintesi, illustrato nella Tab. 39.a e nella Tab. 39.b, evidenzia che la quota delle erogazioni destinate ai quattro settori istituzionali è prevalente rispetto alle destinazioni di altro tipo.

Inoltre, si può osservare come la quota ad essi destinata sia aumentata, nel 1994 rispetto al 1993, passando dal 63% al 65% del totale complessivo delle erogazioni.

La medesima tendenza di crescita (+2%) si riscontra nelle erogazioni destinate al settore Volontariato ed Associazionismo nel quale, come già specificato, sono compresi anche gli stanziamenti previsti dalla legge sul volontariato. Si può fondatamente considerare anche questo settore tra quelli aventi una forte rilevanza sociale che giustifica l'inclusione dello stesso nelle aree di intervento istituzionalmente assegnate alle Fondazioni.

Se poi si considerano anche le erogazioni a favore del settore Assistenza Sociale (16% nel 1993 e 13% nel 1994), che come il volontariato riveste un rilevante interesse sociale, si può osservare che il 90% dei fondi stanziati nel 1994 (rispetto all'89% del 1993) può essere ricondotto alle finalità istituzionali degli Enti.

Ciò significa che, pur ritenendo auspicabile in futuro una ulteriore concentrazione delle risorse disponibili nei settori di rilevanza istituzionale, già oggi si registra un allineamento delle strategie di intervento da parte delle Fondazioni agli indirizzi politico-gestionali dettati dalla normativa in materia.

L'analisi dei dati relativi ai singoli settori, verso i quali sono state destinate le ero-

gazioni, evidenzia una prevalenza di interventi nel settore Arte e Cultura che, nel 1994, assorbe il 29% degli stanziamenti, con un incremento del 2% rispetto al 1993.

L'entità rilevante delle erogazioni nel settore conferma la tradizionale vocazione che il mondo delle Casse di Risparmio ha sempre espresso verso la tutela e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale nazionale.

I settori Sanità ed Istruzione, con una leggera prevalenza del primo sul secondo, rappresentano gli altri due ambiti di più significativo impegno degli Enti conferenti e le erogazioni ad essi destinati manifestano, nei due anni di rilevazione, una stabile incidenza sul totale delle erogazioni.

Alla Ricerca Scientifica, che rappresenta il quarto settore di intervento istituzionale, è stato destinato un importo più limitato (7%) e costante nei due anni di analisi.

La quota non elevata di erogazioni destinate a questo settore può essere attribuita a diversi fattori quali, ad esempio, l'entità spesso rilevante degli stanziamenti necessari, la complessità dei progetti da valutare, la scarsa capillarità con cui si distribuiscono sul territorio i presidi di ricerca.

8.2.2 Modalità e finalizzazione degli interventi

L'analisi dei dati complessivi evidenzia un ventaglio molto ampio e diversificato delle modalità di intervento delle Fondazioni, data la molteplicità dei soggetti interessati, la loro capillare distribuzione sul territorio e la diversità delle realtà socio-economiche nell'ambito delle quali gli interventi sono stati realizzati.

È possibile ricondurre, tuttavia, a due principali tipi le modalità di erogazione utilizzate dalle Fondazioni nel perseguimento dei loro fini istituzionali:

- contributi di gestione, cioè interventi non direttamente riconducibili a specifici progetti ma genericamente rivolti al sostegno economico del funzionamento di Enti ed organizzazioni diversi, che operano nei campi sociali oggetto di interesse;
- interventi finalizzati, cioè erogazioni destinate in modo diretto al finanziamento di iniziative, proprie o di terzi, e progetti volti al soddisfacimento di specifiche esigenze.

Nella Tab. 40 a pagina seguente viene analizzata la distribuzione tra le due suddette modalità erogative, con riferimento a ciascun settore di intervento negli anni 1993 e 1994. Come si evince dalla tabella, circa l'80% degli interventi è stato realizzato attraverso forme di erogazione diretta a specifici progetti ed iniziative.

Questo dato induce a valutare positivamente la propensione degli Enti conferenti a rispondere in modo diretto alle istanze sociali loro rivolte, assumendo, a tal fine, un ruolo attivo nella selezione dei progetti di intervento e nella loro organizzazione e realizzazione.

I settori per i quali le modalità di intervento indiretto (contributo di gestione) sono più utilizzate sono la Ricerca Scientifica, la Promozione e Sviluppo della Comunità Locale e, soprattutto, il Volontariato ed Associazionismo.

Quest'ultimo dato può essere interpretato come una conseguenza dell'organizzazione con cui si configura, in ambito nazionale, l'intervento in questo campo sociale; esiste, infatti, una capillare presenza sul territorio di diversi organismi di volontariato al

TABELLA 40 - Modalità di erogazione per settori di intervento 1993-1994.

Settori	1993		1994		Totale (%)
	Contributi di gestione (%) (1)	Interventi finalizzati (%) (2)	Contributi di gestione (%)	Interventi finalizzati (%)	
Sanità	5	95	3	97	100
Ricerca scientifica	22	78	39	61	100
Istruzione	33	67	27	73	100
Arte e cultura	21	79	20	80	100
Volont. ed associazionismo	44	56	53	47	100
Assistenza sociale	20	80	29	71	100
Sport ed attività ricreative	28	72	28	72	100
Assistenza sociale	20	80	29	71	100
Tutela ambiente	25	75	10	90	100
Prom. e svil. comun. locale	29	71	33	67	100
Altri interventi	5	95	13	87	100
Totale settori	21	79	22	78	100

(1) Contributi di gestione = Fondi (senza specifica finalizzazione) destinati ad Enti ed organizzazioni di vers

(2) Interventi finalizzati = Fondi erogati per iniziative e progetti specifici

cui sostegno vengono destinate risorse economiche da parte dei soggetti istituzionalmente preposti al sovvenzionamento delle attività nel settore non profit.

Vi è quindi una canalizzazione quasi fisiologica delle erogazioni relative a questo settore verso forme di intervento indiretto.

TABELLA 41.a - Distribuzione delle erogazioni per finalizzazione specifica 1993-1994.

Finalizzazione specifica	1993 (%)	1994 (%)
	Acquisito di beni ed attrezzature di strutture stabili	23
Realizzazione e recupero di strutture stabili	22	15
Conservazione e restauro patrimonio artistico	15	16
Acquisizione di opere artistiche	0	1
Progetti di ricerca	5	5
Manifestazioni culturali, scientifiche, sportive, ricreative	11	9
Contributi di gestione	21	22
Borse di studio e premi	1	2
Publicazioni	1	1
Erogazione servizi socio-sanitari	0	3
Altri interventi	1	2
Totale	100	100

Un quadro di sintesi riguardante le finalizzazioni delle erogazioni complessive, relativamente al 1993 ed al 1994, è descritto nella Tab. 41.a.

L'analisi dei dati permette di rilevare un prevalente orientamento delle Fondazioni a destinare i propri interventi, diversi dai contributi di gestione, all'acquisto di beni e attrezzature e alla realizzazione e recupero di strutture stabili.

La logica adottata nella scelta delle tipologie di intervento è stata, quindi, quella di privilegiare iniziative volte a creare nel territorio strutture permanenti e ad acquisire beni durevoli a beneficio della collettività.

Di conseguenza, altre tipologie quali borse di studio e premi, pubblicazioni, manifestazioni varie, assumono una minore rilevanza che può essere interpretata come espressione di una politica di erogazione mirata verso scelte particolarmente impegnative sotto il profilo economico, progettuale e di impatto sociale.

Per consentire un esame più articolato della finalizzazione degli interventi nei diversi settori, si propongono le due seguenti tabelle:

TABELLA 41.b - Finalizzazione delle erogazioni per singolo settore - 1993.

Finalizzazione specifica	Settori									
	Sanità (%)	Ricerca scientifica (%)	Istruzione (%)	Arte (%)	Sport (%)	Volontariato (%)	Assistenza sociale (%)	Ambiente (%)	Promoz. comunità locale (%)	Totale (%)
Acquisto beni ed attrezzature....	82	18	10	2	34	27	11	8	24	100
Realizz. e recupero strutt. stabili	9	10	21	6	27	19	66	18	13	100
Conserv. e restauro patrim. artistico	2			47				15	1	100
Acquisizione di opere artistiche..		27	19					17	11	100
Prog.ti di ricerca..		20	3	22	10	4		5	14	100
Manifestazioni varie		22	33	21	28	44	20	25	29	100
Contributi di gestione.....	5	3	7	2						100
Borse di studio e premi.....	2		1			1	2		1	100
Pubblicazioni			6		1	5	1	12	7	100
Erog.ne servizi socio-sanitari										100
Altri interventi										100
Totale settori	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TABELLA 41.c - Finalizzazione delle erogazioni per singolo settore - 1994.

Finalizzazione specifica	Settori									
	Sanità (%)	Ricerca scientifica (%)	Istruzione (%)	Arte (%)	Sport (%)	Volontariato (%)	Assistenza sociale (%)	Ambiente (%)	Promoz. comunità locale (%)	Totale (%)
Acquisto beni ed attrezzature....	84	12	15	2	18	20	18	23	10	100
Realizz. e recupero strutt. stabili	7	1	18	5	35	15	37	12	33	100
Conserv. e restauro patrim. artistico				48				16	7	100
Acquisizione di opere artistiche..	1	31	17	1				8	4	100
Prog.ti di ricerca..		11	5	20	17	3	1	4	9	100
Manifestazioni varie		39	27	20	28	53	29	10	33	100
Contributi di gestione.....	3									100
Borse di studio e premi.....	3	5	7			1			1	100
Pubblicazioni		1	1	3	0	3	0	0	1	100
Erog.ne servizi socio-sanitari	1				0	3	14	0	0	100
Altri interventi	1		10		2	1	1	27	3	100
Totale settori	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Nei dati riportati nelle due precedenti tabelle si può osservare come in tutti i settori si ritrovi, distribuita in modo abbastanza omogeneo, la tendenza sopra richiamata ad una concentrazione degli interventi verso tipologie che privilegiano gli investimenti in strutture stabili e beni durevoli.

Si possono inoltre riscontrare, ovviamente, correlazioni dirette tra alcuni settori e specifiche tipologie di intervento (ad esempio i progetti di ricerca nel settore della Ricerca Scientifica e la conservazione e restauro del patrimonio artistico nel settore Arte e Cultura).

8.2.3 Le strategie di intervento

Come già osservato in premessa, i più recenti indirizzi premono affinché gli Enti conferenti adottino politiche di erogazione ispirate a logiche di progetto, individuando ciascuno il proprio ambito "di elezione" ed evitando eccessive dispersioni dei fondi stanziati.

Per verificare in concreto l'adesione del sistema a tali principi, i dati raccolti sono stati analizzati con riferimento ad alcuni fenomeni che, al riguardo, appaiono particolarmente significativi:

- la concentrazione delle risorse economiche disponibili nei diversi settori di intervento;
- l'importo medio delle erogazioni nei settori prescelti, rilevato per gruppi di Enti coniferenti omogenei in termini di reddito e dimensione del patrimonio;
- l'ammontare delle erogazioni destinate alla realizzazione di singoli progetti e la distribuzione dei fondi all'interno di alcune classi dimensionali di importo;
- il numero delle iniziative che hanno richiesto impegni economici rilevanti con particolare riferimento alle erogazioni pluriennali realizzate nell'ambito degli specifici settori di intervento;
- l'entità delle iniziative e dei progetti gestiti in pool con altri soggetti, e che presuppongono investimenti significativi sotto il profilo economico, organizzativo e delle risorse (umane e tecniche) impegnate.

8.2.4 La concentrazione delle erogazioni nei diversi settori

Questa analisi si propone sostanzialmente di rilevare verso quanti settori d'intervento è stata indirizzata la maggior parte delle erogazioni di ogni Ente e, quindi, di valutare conseguentemente il relativo livello di "specializzazione".

L'analisi è stata condotta calcolando, per ciascuna Fondazione, un rapporto statistico di concentrazione delle erogazioni (indice r di Lorenz).

Tale indice, calcolato sulla base delle curve di Lorenz relative alla distribuzione delle erogazioni per settore di ciascun Ente, può assumere un valore compreso tra 0 (livello minimo di concentrazione) ed 1 (massimo livello teorico di concentrazione).

Tenuto conto del fatto che i valori dell'indice prossimi allo 0,5 evidenziano un'elevata concentrazione del fenomeno osservato, e considerate le successive verifiche empiriche sul numero di settori in cui si distribuisce la quota prevalente delle erogazioni di ogni Ente, si è pervenuti alla identificazione di tre diversi livelli di specializzazione:

- **alta specializzazione** (indice di concentrazione maggiore di 0,39): indica la finalizzazione di oltre il 50% delle erogazioni verso un unico settore oppure la destinazione verso due settori della quota largamente prevalente delle risorse (almeno il 70%);
- **media specializzazione** (indice di concentrazione compreso tra 0,35 e 0,39): indica la tendenza a destinare almeno il 60% delle erogazioni verso due settori;
- **bassa specializzazione** (indice di concentrazione inferiore a 0,35): indica la tendenza a distribuire le erogazioni in proporzione equilibrata tra più settori di intervento.

La tabella seguente evidenzia, per il 1993 ed il 1994, la distribuzione degli Enti fra i suddetti tre livelli omogenei di specializzazione:

TABELLA 42 - *Classificazione degli Enti conferenti in base alla specializzazione settoriale delle erogazioni 1993-1994.*

Livello specializzazione	1993 % Enti	1994 % Enti
Alto	67	69
Medio	17	14
Basso	16	17
Totale	100	100

L'analisi dei dati dimostra che già dal 1993, con una tendenza che trova conferma anche nel 1994, le politiche di erogazione adottate dalle Fondazioni si sono ispirate ad un criterio di elevata specializzazione; è cioè possibile riscontrare una marcata finalizzazione dell'attività complessiva su specifici settori di intervento per un numero piuttosto elevato di Fondazioni.

Circa il 70% delle Fondazioni considerate ha destinato almeno la metà delle erogazioni ad un solo settore di intervento, oppure ha erogato oltre il 70% delle risorse nell'ambito di due settori, operando di fatto una scelta funzionale tra i diversi campi di attività.

Il 14% delle Fondazioni (nel 1994) ha evidenziato, invece, un livello di specializzazione medio destinando a due settori almeno il 60% delle erogazioni.

Il restante 17% degli Enti, infine, ha distribuito gli interventi su più settori.

La valutazione dei dati relativi all'operatività dei singoli Enti permette di riscontrare un allineamento delle loro politiche erogative con gli orientamenti istituzionali volti a stimolare una finalizzazione mirata su specifiche aree di intervento e, quindi, a consentire una maggiore incisività ed un più ampio respiro progettuale.

Per altro verso può essere interessante osservare il rapporto di concentrazione calcolato con riferimento alle erogazioni dell'intero sistema, al fine di valutare la capacità dello stesso di soddisfare in modo esauriente l'insieme delle istanze sociali ad esso rivolte.

A questo proposito si rileva un indice di concentrazione basso (0,29 per il 1993 e 0,30 per il 1994); questo significa che, nel loro complesso, le Fondazioni hanno coperto adeguatamente l'intero "campo sociale" loro assegnato, distribuendo le risorse disponibili in tutti i settori di intervento istituzionali.

8.2.5 Rilevanza economica e progettualità degli interventi: alcuni indicatori

Per valutare la rilevanza economica dei singoli interventi e l'adozione di una logica progettuale nella loro realizzazione si è ritenuto di focalizzare l'attenzione sugli importi unitari delle erogazioni, sull'articolazione e sulla durata dei programmi e, infine, sulla rilevanza delle iniziative in pool.

Il merito di valutazione su questi aspetti deve, necessariamente, esprimersi con riferimento stretto alla "dimensione operativa" dei singoli Enti, ossia alla loro effettiva

capacità di intervento. A tal fine le Fondazioni sono state classificate in quattro gruppi omogenei (grandi, medio-grandi, medie, piccole), sulla base dei rispettivi parametri di patrimonio e delle disponibilità di fondi per attività istituzionali.

Sono state, inoltre, definite sei classi dimensionali di importo unitario secondo una graduazione che permette di ipotizzare diversi livelli di rilevanza progettuale degli interventi.

L'incrocio delle due variabili (classe dimensionale dell'Ente conferente, classe dimensionale di importo erogato) ha evidenziato la seguente distribuzione:

TABELLA 43.a - Distribuzione delle erogazioni per classe di importo e per classe dimensionale degli Enti nel 1993.

Classi di importo (in milioni di lire)	Classe dimensionale Enti			Piccole %
	Grandi %	Medio-grandi %	Medie %	
Inferiori a 10	10	16	23	32
10 - 50	21	35	29	41
50 - 200	24	24	23	23
200 - 500	19	15	18	4
500 - 1.000	6	0	3	0
Oltre 1.000	20	10	4	0
Totali	100	100	100	100

TABELLA 43.b - Distribuzione delle erogazioni per classe di importo e per classe dimensionale degli Enti nel 1994.

Classi di importo (in milioni di lire)	Classe dimensionale Enti			Piccole %
	Grandi %	Medio-grandi %	Medie %	
Inferiori a 10	8	13	18	29
10 - 50	24	30	34	36
50 - 200	26	14	23	30
200 - 500	18	10	12	5
500 - 1.000	12	5	10	0
Oltre 1.000	12	28	3	0
Totali	100	100	100	100

Un primo dato che può essere interessante rilevare dalle tabelle, è la diminuzione per tutte le classi dimensionali di Ente conferente, nel 1994 rispetto al 1993, delle erogazioni di importo unitario inferiore ai 10 milioni.

La riduzione dell'incidenza sul totale di questo tipo di interventi, in sé piuttosto contenuta, che oscilla tra il 2% ed il 4% a seconda della dimensione operativa degli

Enti, può essere considerata indicativa della propensione delle Fondazioni a ridurre sempre di più il peso delle erogazioni "pulsicolari", per loro stessa natura poco incisive ai fini di una significativa presenza nei campi sociali di intervento e difficilmente inquadrabili entro una programmazione degli interventi.

La maggiore rilevanza che le iniziative di piccolo importo unitario assumono per le Fondazioni di ridotta dimensione operativa (circa il 30%), può essere considerata una caratteristica in un certo senso fisiologica e diretta conseguenza della loro minore disponibilità di risorse economiche.

Ciò nonostante è rilevabile, anche per questa tipologia di Fondazioni, uno sforzo rivolto a dare una maggiore consistenza alle proprie iniziative: infatti, si registra nel 1994 un incremento del 7% delle erogazioni di importo unitario compreso tra i 50 e i 200 milioni.

Il medesimo trend è osservabile, in termini ancor più evidenti, per le Fondazioni di dimensione media e medio-grande, dove si rileva un incremento degli interventi di importo unitario superiore a 500 milioni del 6%, per le medie, e del 23% per le medio-grandi.

Nelle Fondazioni di grande dimensione si osserva una sostanziale stabilità della distribuzione delle erogazioni per classi di importo, nei due anni di rilevazione, che vede concentrarsi nelle classi superiori a 500 milioni circa un quarto delle erogazioni complessive.

In sintesi si può concludere, quindi, che per esprimere una valutazione di merito sulla rilevanza economica e progettuale dei singoli interventi effettuati, è indispensabile adottare un parametro di riferimento differenziato che tenga conto della diversa dimensione operativa delle Fondazioni.

In generale è rilevabile, comunque, un complessivo impegno del sistema ad accrescere l'efficacia delle proprie iniziative, anche attraverso un aumento degli importi unitari destinati al singolo progetto.

8.2.6 Le erogazioni pluriennali

Un altro dato significativo è rappresentato dalla rilevazione delle erogazioni pluriennali, ossia degli interventi di durata superiore a quella dell'esercizio in cui sono stati deliberati.

È opportuno precisare che tali interventi, sicuramente interpretabili come un indicatore dell'approccio progettuale con cui le Fondazioni perseguono gli scopi istituzionali, trovano uno specifico riferimento normativo nello schema-tipo di regolamento allegato alla circolare del Ministero del tesoro del 28/6/95.

In esso, infatti, è previsto (art. 6) che le risorse disponibili ogni anno per la realizzazione di interventi pluriennali non superino il 20%.

Nelle tabelle seguenti viene descritto l'andamento delle erogazioni pluriennali, per il 1993 e 1994, sia in termini di aggregato sia con riferimento ai diversi settori istituzionali di intervento.

TABELLA 44.a - Interventi pluriennali per dimensione degli Enti nel 1993.

Classi dimensionali Enti	Importo erogato	% su totale erogazioni pluriennali	Numero interventi	% su totale erogazioni (1)	Importo medio unitario (2)
Grande	3.773.776.000	44	13	4	290.290.462
Medio-grande	500.000.000	6	1	4	500.000.000
Media	3.573.240.000	41	32	10	111.663.750
Piccola	768.171.000	9	21	7	36.579.571
Totale Enti	8.615.187.000	100	67	6	128.584.881

(1) % su totale erogazioni = Incidenza percentuale degli interventi pluriennali di ciascuna classe dimensionale di Fondazione rispetto al totale delle rispettive erogazioni

(2) Importo medio unitario = Ammontare medio di ogni intervento pluriennale

TABELLA 44.b - Interventi pluriennali per dimensione degli Enti nel 1994.

Classi dimensionali Enti	Importo erogato	% su totale erogazioni pluriennali	Numero interventi	% su totale erogazioni (1)	Importo medio unitario (2)
Grande	5.440.939.000	37	17	7	320.055.235
Medio-grande	3.298.766.000	22	3	21	1.099.588.667
Media	5.093.391.000	35	71	11	71.737.901
Piccola	921.622.000	6	22	8	41.891.909
Totale Enti	14.754.718.000	100	113	9	130.572.726

(1) % su totale erogazioni = Incidenza percentuale degli interventi pluriennali di ciascuna classe dimensionale di Fondazione rispetto al totale delle rispettive erogazioni

(2) Importo medio unitario = Ammontare medio di ogni intervento pluriennale

Il confronto dei dati relativi agli anni 1993 e 1994 evidenzia un trend generale di crescita sia del valore assoluto delle erogazioni pluriennali, sia del loro peso percentuale rispetto al totale degli importi erogati.

In particolare si rileva un incremento molto significativo dell'importo delle erogazioni della specie per le Fondazioni di dimensione intermedia (medio-grande e media) le quali, nel 1994, hanno destinato a questa tipologia di intervento una quota apprezzabile dei fondi erogati, sostanzialmente in linea con le indicazioni ministeriali sopra citate.

Una valutazione di sintesi dei dati relativi alla distribuzione degli interventi pluriennali per settore (v. Tab. 45.a e Tab. 45.b a pagina seguente), consente di evidenziare due aspetti significativi:

- Nel 1993 la metà delle erogazioni pluriennali riferite all'intero sistema si sono concentrate in un solo settore (Arte e Cultura) mentre nel 1994 si osserva una più equi-

TABELLA 45.a - Distribuzione degli interventi pluriennali per settore e per dimensione degli Enti nel 1993.

Classi dimensionali Enti	Settori di intervento				Totale (%)
	Sanità (%)	Ricerca scientifica (%)	Istruzione (%)	Arte e cultura (%)	
Grande	13	36	1	33	100
Medio-grande	0	0	100	0	100
Media	18	1	0	77	100
Piccola	47	0	16	37	100
Totale Enti	17	16	8	50	100

TABELLA 45.b - Distribuzione degli interventi pluriennali per settore e per dimensione degli Enti nel 1994.

Classi dimensionali Enti	Settori di intervento				Totale (%)
	Sanità (%)	Ricerca scientifica (%)	Istruzione (%)	Arte e cultura (%)	
Grande	18	28	1	30	100
Medio-grande	0	0	36	0	100
Media	28	15	1	38	100
Piccola	35	0	11	32	100
Totale Enti	19	15	10	26	100

brata distribuzione tra i diversi ambiti di attività, con un rilevante incremento nel settore Utilità Sociale;

- le erogazioni pluriennali nel settore della Ricerca Scientifica risultano percentualmente molto più elevate (15%) rispetto alla quota di erogazioni annuali complessivamente destinate a questo settore (7%, v. Tab. 39.a e Tab. 39.b).

In particolare emerge una più spiccata attenzione al riguardo da parte delle Fondazioni di grandi dimensioni, che hanno destinato alla Ricerca Scientifica il 36% degli interventi pluriennali nel 1993 ed il 28% nel 1994.

8.2.7 Gli interventi in pool

Con riferimento agli interventi in pool, cioè le iniziative realizzate da ciascun Ente in collaborazione con altre organizzazioni, si propone una descrizione dei fenomeni analogo a quella utilizzata per le erogazioni pluriennali.

L'analisi complessiva dei dati permette di rilevare come questa modalità di intervento non abbia, finora, assunto un rilievo di particolare entità, soprattutto con riferimento alle Fondazioni di più grande dimensione operativa.

TABELLA 46.a - Interventi in pool per importo e per dimensione degli Enti nel 1993.

Classi dimensionali Enti	Importo erogato	% su totale erogazioni in pool	Numero interventi	% su totale erogazioni (1)	Importo medio unitario (2)
Grande	3.783.760.000	42	30	4	126.125.333
Medio-grande	0	0	0	0	0
Media	4.146.655.000	46	75	11	55.288.733
Piccola	1.001.110.000	12	16	9	62.569.375
Totale Enti	8.931.525.000	100	121	6	73.814.256

(1) % su totale erogazioni = Incidenza percentuale degli interventi in pool di ciascuna classe dimensionale di Fondazione rispetto al totale delle rispettive erogazioni

(2) Importo medio unitario = Ammontare medio di ogni intervento in pool

TABELLA 46.b - Interventi in pool per importo e per dimensione degli Enti nel 1994.

Classi dimensionali Enti	Importo erogato	% su totale erogazioni in pool	Numero interventi	% su totale erogazioni (1)	Importo medio unitario (2)
Grande	712.572.000	9	2	1	356.286.000
Medio-grande	135.000.000	2	3	1	45.000.000
Media	5.699.421.000	75	107	13	53.265.617
Piccola	1.071.125.000	14	20	9	53.556.250
Totale Enti	7.618.118.000	100	132	4	57.713.015

(1) % su totale erogazioni = Incidenza percentuale degli interventi in pool di ciascuna classe dimensionale di Fondazione rispetto al totale delle rispettive erogazioni

(2) Importo medio unitario = Ammontare medio di ogni intervento in pool

Emerge, invece, un'attenzione maggiore da parte degli Enti medi e piccoli, i quali ricorrono a questa forma di cooperazione con una quota più consistente delle proprie erogazioni totali, evidentemente per poter superare, in tal modo, i limiti imposti da una minore disponibilità di risorse economiche e conferire un più ampio respiro alle proprie iniziative.

Anche l'esame del trend rilevabile dal confronto tra il 1993 ed il 1994 conferma questi orientamenti, evidenziando, in un quadro generale di sostanziale stabilità degli aggregati in esame, una lieve diminuzione delle erogazioni in pool degli Enti di grande dimensione (-3%) ed un leggero incremento degli stessi interventi da parte delle Fondazioni medie (+2%).

Per quanto riguarda la distribuzione per settore degli interventi in pool (v. Tab. 47.a e Tab. 47.b a pagina seguente), si osserva che, sia nel 1993 che nel 1994, i due settori a cui vengono principalmente destinate le erogazioni in esame sono l'Arte e Cultura e l'Istruzione.

TABELLA 47.a - Distribuzione per settore e per classe dimensionale degli Enti degli interventi in pool nel 1993.

Classi dimensionali Enti	Settori di intervento				Totale (%)
	Sanità (%)	Ricerca scientifica (%)	Istruzione (%)	Arte e cultura (%)	
Grande	3	27	21	46	100
Medio-grande	0	0	0	0	0
Media	11	14	33	29	100
Piccola	53	0	28	18	100
Totale Enti	12	18	27	36	100

TABELLA 47.b - Distribuzione per settore e per classe dimensionale degli Enti degli interventi in pool nel 1994.

Classi dimensionali Enti	Settori di intervento				Totale (%)
	Sanità (%)	Ricerca scientifica (%)	Istruzione (%)	Arte e cultura (%)	
Grande	0	0	0	100	100
Medio-grande	0	0	0	67	100
Media	5	11	43	26	100
Piccola	41	0	20	17	100
Totale Enti	10	8	35	32	100

Si rileva, invece, una variazione, nei due anni considerati, degli interventi in pool nel campo dell'Utilità Sociale (+8%) e della Ricerca Scientifica (-10%); tali variazioni sono determinate, nel primo caso, da un rilevante incremento delle erogazioni in oggetto da parte delle piccole Fondazioni, nel secondo da una evidente modifica di indirizzo di quelle di grandi dimensioni le quali, oltre a ridurre in valore assoluto le proprie erogazioni in pool, concentrano fortemente la destinazione dei fondi nel settore Arte e Cultura.

8.2.8 La distribuzione delle erogazioni per aree geografiche

La ricerca condotta ha permesso di rilevare l'entità delle erogazioni destinate a ciascuna regione italiana e la relativa distribuzione tra i vari settori di intervento.

Per offrire una rappresentazione di sintesi dei risultati, si propone una tabella relativa agli anni 1993 e 1994, in cui i dati sono aggregati per area geografica (v. Tab. 48 a pagina seguente).

Dall'esame dei dati in tabella si rileva una marcata concentrazione degli interventi nelle aree settentrionali, mentre al Centro-Sud del Paese è destinata una quota più contenuta delle risorse disponibili a livello di sistema.

Il confronto tra i dati del 1993 e quelli del 1994 evidenzia la tendenza ad un requi-

TABELLA 48 - Distribuzione delle erogazioni per aree geografiche 1993-1994.

Aree geografiche	1993 (%)	1994 (%)
Italia Nord Ovest (1)	51	47
Italia Nord Est (2)	29	33
Italia Centrale (3)	18	18
Italia Meridionale (4)	2	2
Totale	100	100

(1) Italia Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria

(2) Italia Nord Est: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

(3) Italia Centrale: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

(4) Italia Meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

librio tra le aree Nord-Est e Nord-Ovest, mentre risultano stabili le percentuali di erogazioni destinate al Centro ed al Sud.

L'entità ridotta degli interventi realizzati nel Sud può essere interpretata come una diretta conseguenza del ristretto numero di Enti conferenti presente in quest'area geografica (n. 8 Enti su un totale nazionale di 81), e della loro ridotta incidenza, sia patrimoniale che reddituale, rispetto ai dati aggregati di sistema (5,43% del totale dei patrimoni e 3% del totale dei redditi).

Non può sfuggire, peraltro, la connessione esistente tra il fenomeno in esame e quello più generale della dicotomia socio-economica tra il Centro-Nord ed il Sud dell'Italia, che ormai da tempo rappresenta uno dei principali problemi strutturali del nostro Paese.

Nelle tabelle a pagina seguente viene proposta, nel dettaglio, la distribuzione per settore delle erogazioni relativa agli anni 1993 e 1994 per ciascuna area geografica.

L'esame dei dati relativo alla distribuzione tra i settori di intervento, nelle diverse aree geografiche, non aggiunge elementi valutativi significativamente diversi rispetto a quelli prodotti dall'analisi degli aggregati riferiti all'intero Paese (v. Tab. 39.a e Tab. 39.b).

In tutte le aree geografiche considerate, infatti, il settore Arte e Cultura ottiene la quota maggiore degli stanziamenti, mentre gli altri campi di principale destinazione dei fondi sono rappresentati da quelli di più importante rilevanza istituzionale: Sanità, Istruzione, Volontariato ed Assistenza Sociale.

Tuttavia, può essere interessante osservare alcune piccole differenze di tendenza sulla base delle quali si può formulare, talvolta, l'ipotesi di una diversa modalità con cui vengono affrontate, nelle diverse zone del Paese, le comuni problematiche sociali.

Ad esempio, per quanto riguarda l'intervento nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, si rileva come nell'area Centro sia utilizzato in modo significativo (in misura ben superiore al 6,6% imposto dalla L. 266/91) il canale del Volontariato che, nel 1994, rappresenta il 15%.

Diversamente ci si orienta, invece, nell'area Nord Ovest dove prevale la destinazione verso il settore Assistenza Sociale e l'intervento nel Volontariato assume un livello di poco superiore a quello imposto dalla legge.

TABELLA 49.a - Distribuzione per settore d'intervento delle erogazioni per ciascuna area geografica nel 1993.

Settori	Aree geografiche			Italia Meridionale (%)
	Italia Nord Ovest (%)	Italia Nord Est (%)	Italia Centrale (%)	
Sanità	18	13	15	22
Ricerca scientifica	6	9	4	5
Istruzione	15	12	9	10
Arte e cultura	25	28	39	24
Volontariato	6	14	12	16
Assistenza sociale	21	12	8	8
Sport e attività ricreative	3	4	3	3
Tutela ambiente	1	0	0	0
Prom. e svil. comunità locale	2	6	7	0
Altri interventi	3	2	3	12
Totale	100	100	100	100

TABELLA 49.b - Distribuzione per settore d'intervento delle erogazioni per ciascuna area geografica nel 1994.

Settori	Aree geografiche			Italia Meridionale (%)
	Italia Nord Ovest (%)	Italia Nord Est (%)	Italia Centrale (%)	
Sanità	20	10	17	2
Ricerca scientifica	6	8	6	6
Istruzione	13	14	7	14
Arte e cultura	29	25	34	38
Volontariato	8	15	15	16
Assistenza sociale	15	16	7	16
Sport e attività ricreative	2	4	2	2
Tutela ambiente	1	1	1	1
Prom. e svil. comunità locale	3	3	6	1
Altri interventi	3	4	5	4
Totale	100	100	100	100

Nelle altre due aree geografiche, Nord Est e Meridione, l'intervento si distribuisce in modo equilibrato tra i due settori e, complessivamente, riveste una incidenza sul totale delle erogazioni superiore rispetto alle due aree precedentemente esaminate.

Si può osservare, inoltre, che le distribuzioni percentuali relative all'Italia Meridionale subiscono alcune forti oscillazioni tra i due anni di rilevazione (per esempio nel 1994 rispetto al 1993: Arte e Cultura +14%; Sanità -20%).

Tenuto conto dell'esiguità dei valori assoluti a cui le percentuali fanno riferimento, si può ritenere che esse, più che indicare radicali mutamenti delle strategie di intervento nei settori, siano frutto di particolari contingenze e fortemente influenzate dal corso di sviluppo di pochi progetti.

FIGURA 31 - Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti Casse di Risparmio tra i settori di intervento (1993-1994).

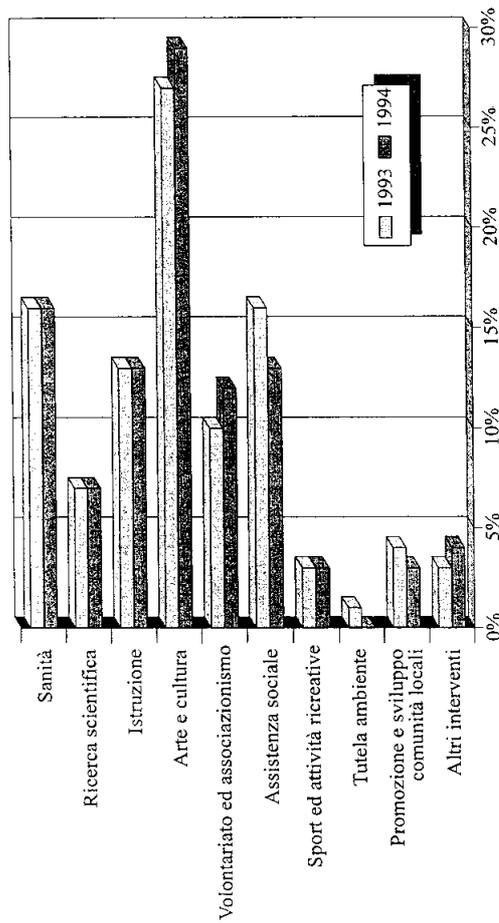


FIGURA 32 - Modalità di erogazione per settori di intervento nel 1993.

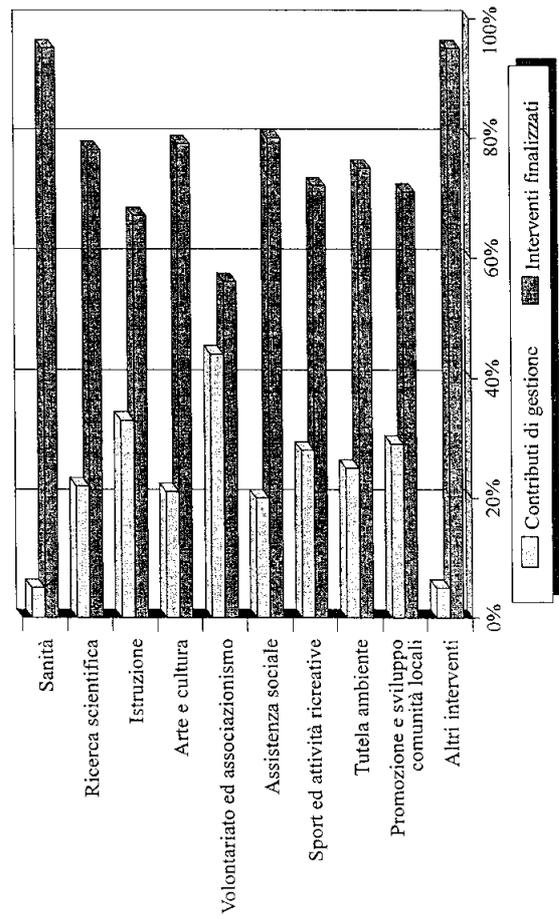


FIGURA 33 - Modalità di erogazione per settori di intervento nel 1994.

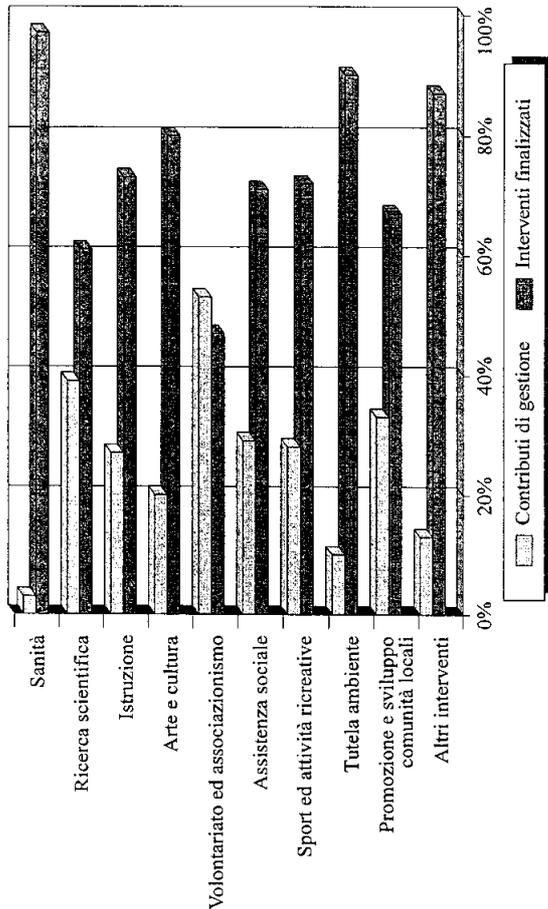


FIGURA 34 - Distribuzione delle erogazioni per finalizzazione specifica (1993-1994).

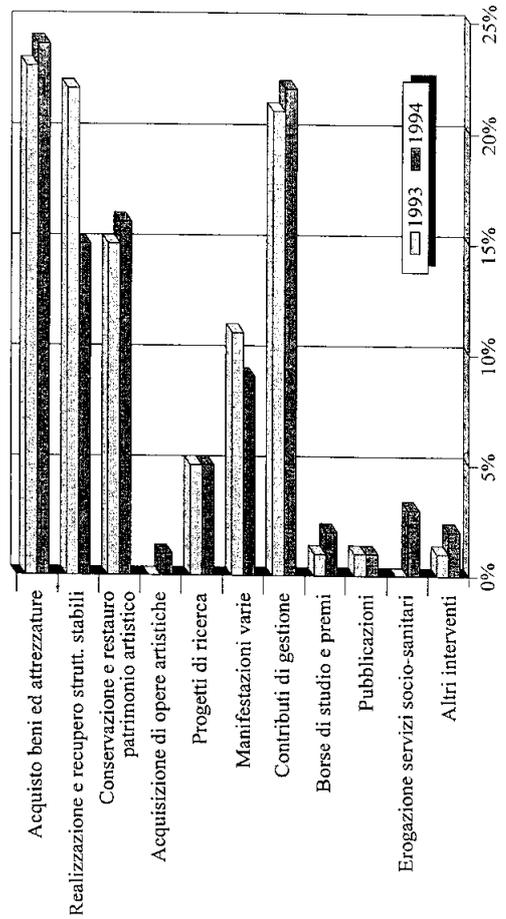


FIGURA 35 - Specializzazione settoriale delle erogazioni (1993-1994).

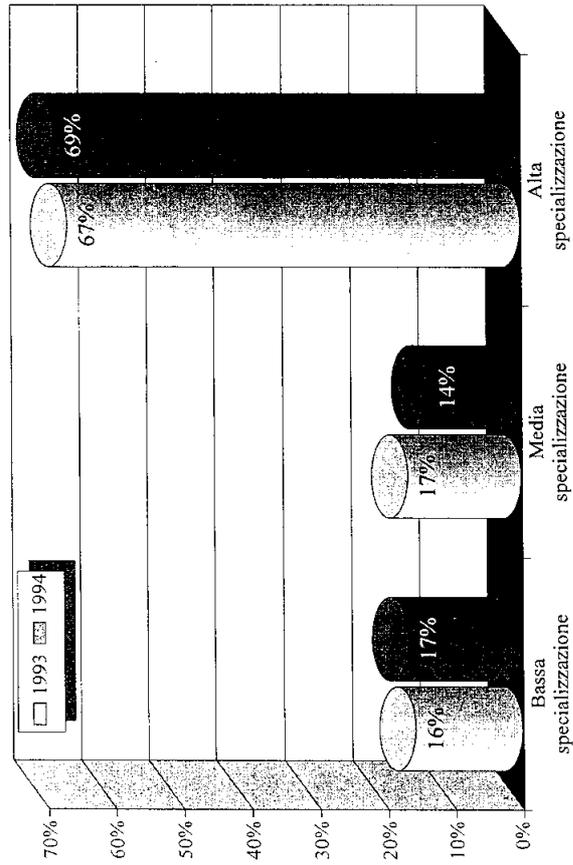


FIGURA 37 - Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti di medio-grandi dimensioni per classe di importo (1993-1994).

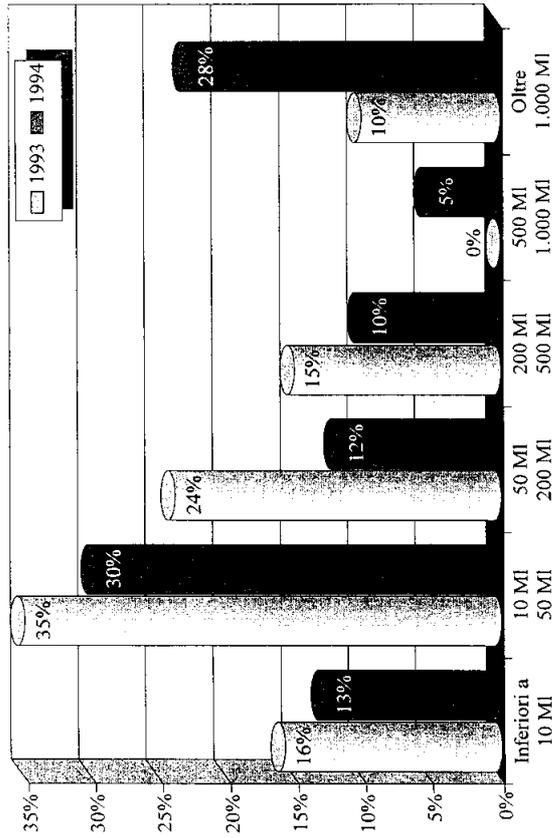


FIGURA 36 - Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti di grandi dimensioni per classe di importo (1993-1994).

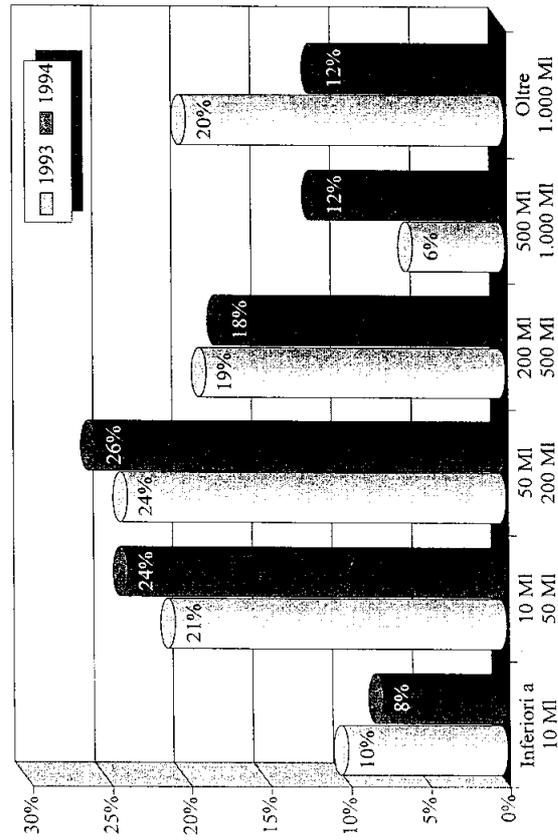


FIGURA 38 - Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti di medie dimensioni per classe di importo (1993-1994).

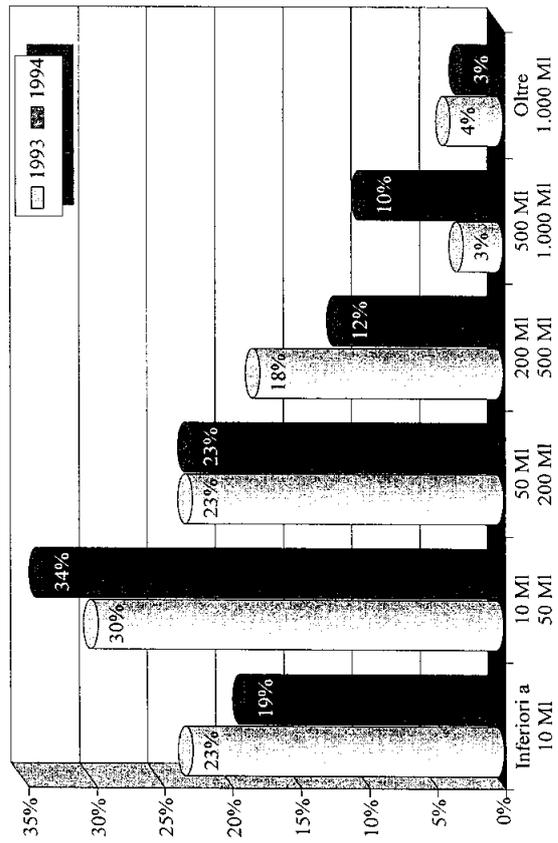


FIGURA 39 - Distribuzione delle erogazioni degli Enti conferenti di piccola dimensione per classe di importo (1993-1994).

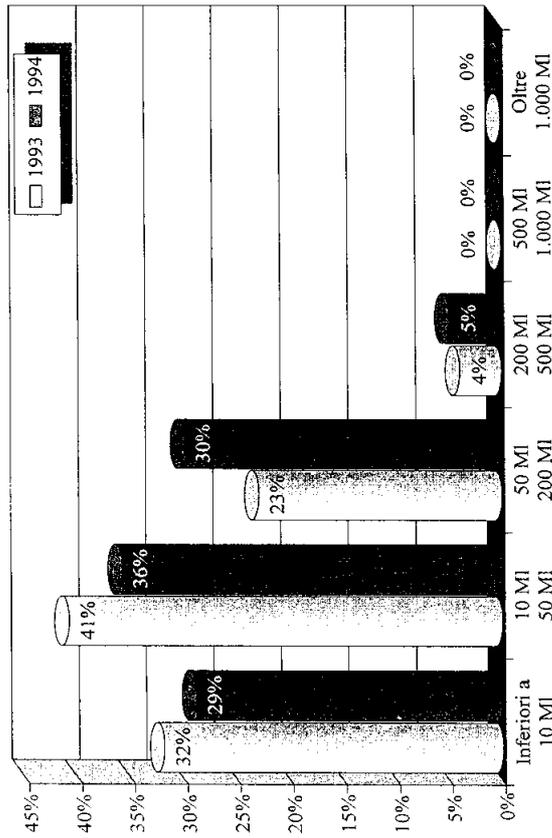


FIGURA 40 - Distribuzione degli interventi pluriennali 1993-1994 per classe dimensionale degli Enti.

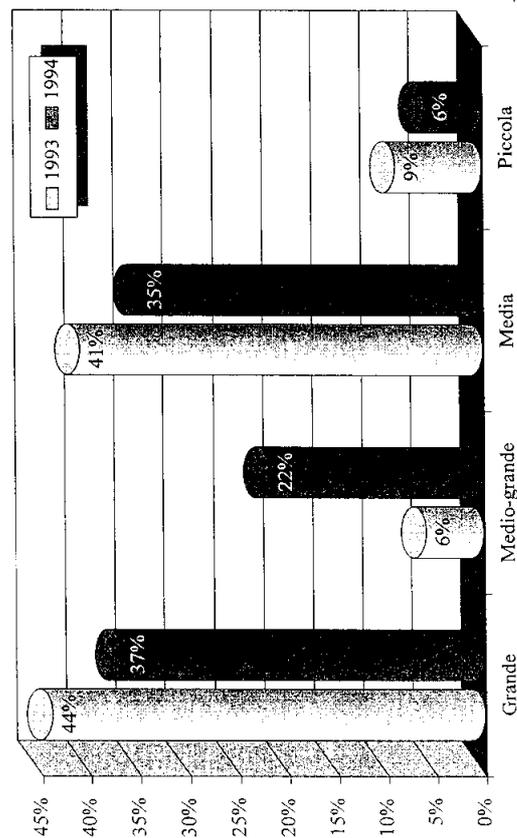


FIGURA 41 - Distribuzione degli interventi pluriennali per settore (1993-1994).

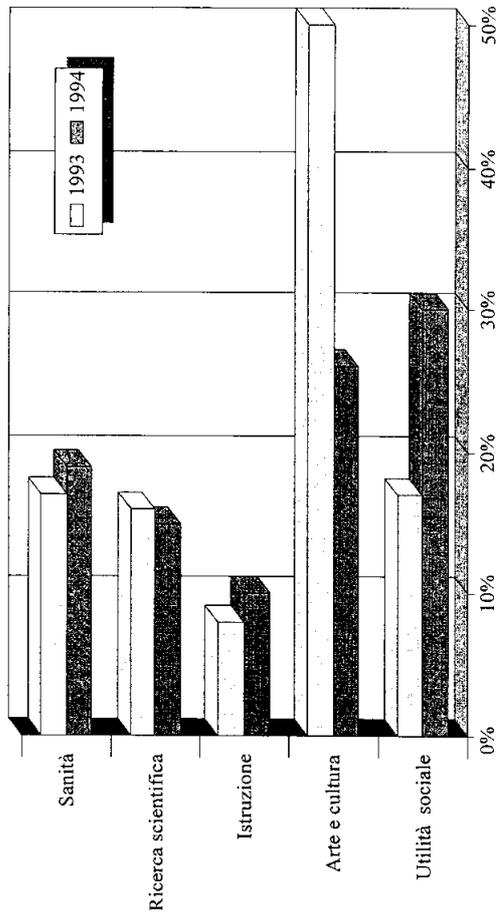


FIGURA 42 - Distribuzione degli interventi in pool 1993-1994 per classe dimensionale degli Enti.

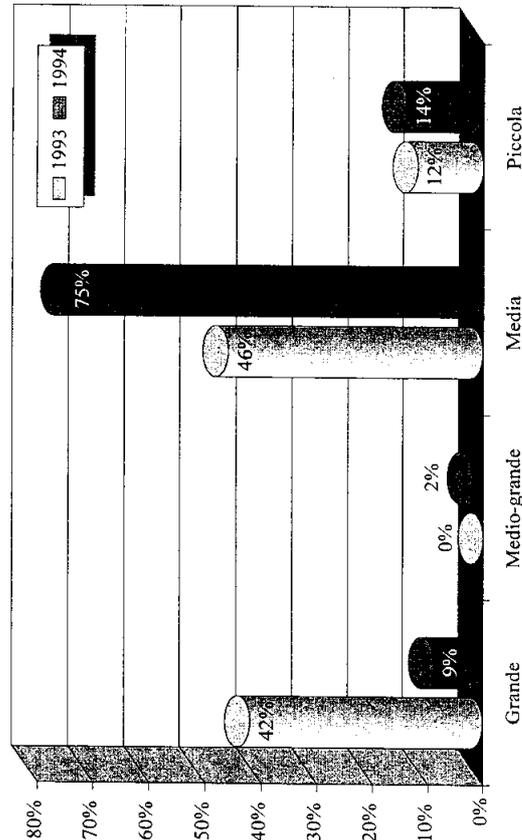


FIGURA 43 - Distribuzione degli interventi in pool per settore (1993-1994).

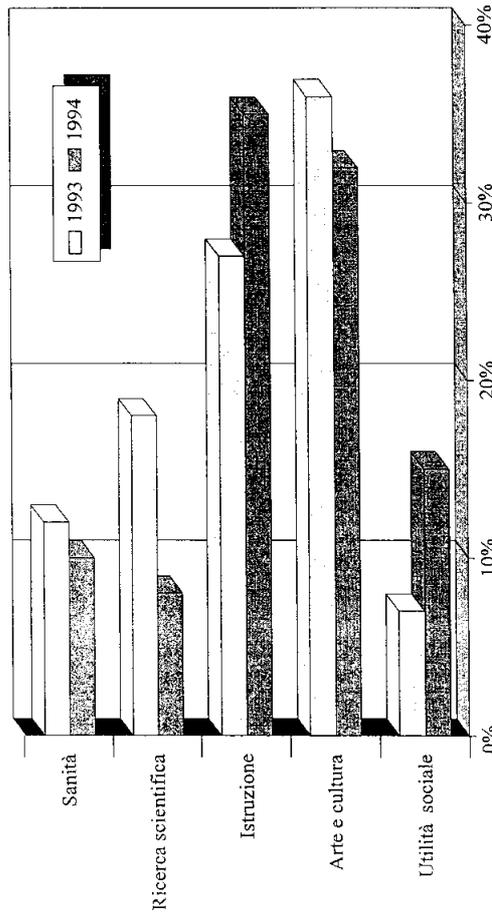


FIGURA 45 - Distribuzione delle erogazioni 1993-1994 area nord-ovest per settore d'intervento.

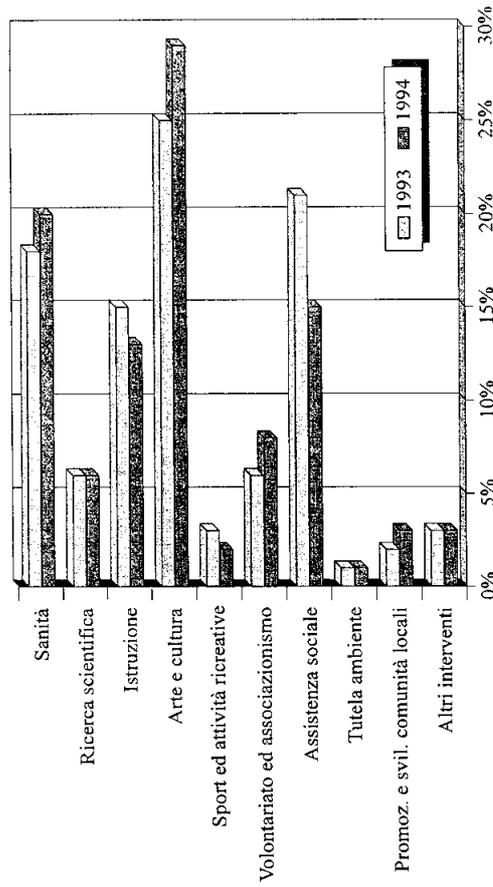


FIGURA 46 - Distribuzione delle erogazioni 1993-1994 area nord-est per settore d'intervento.

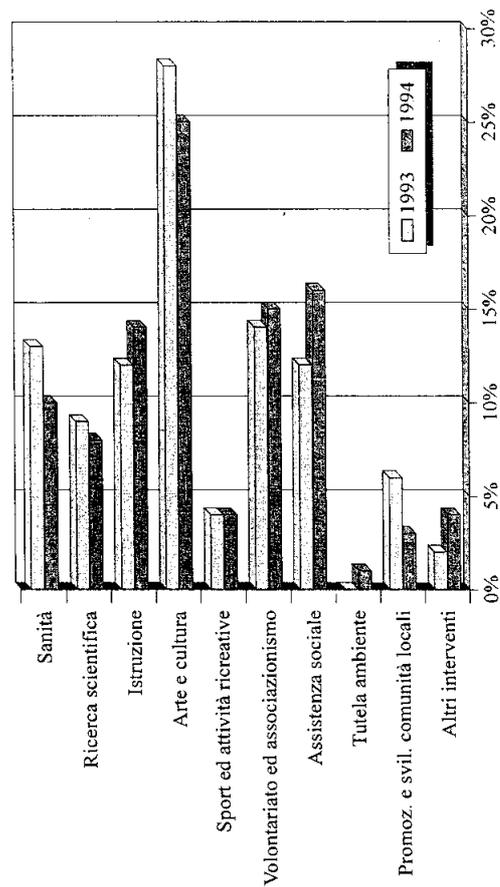


FIGURA 44 - Distribuzione delle erogazioni per aree geografiche (1993-1994).

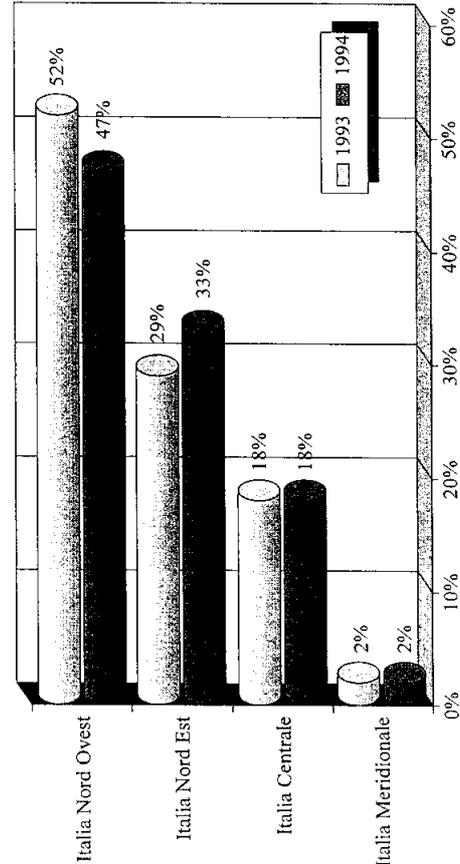


FIGURA 47 - Distribuzione delle erogazioni 1993-1994 area centrale per settore d'intervento.

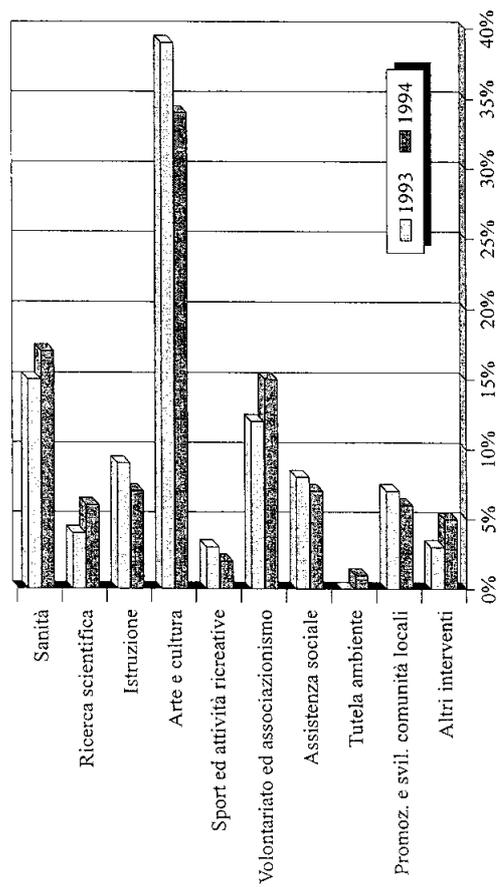
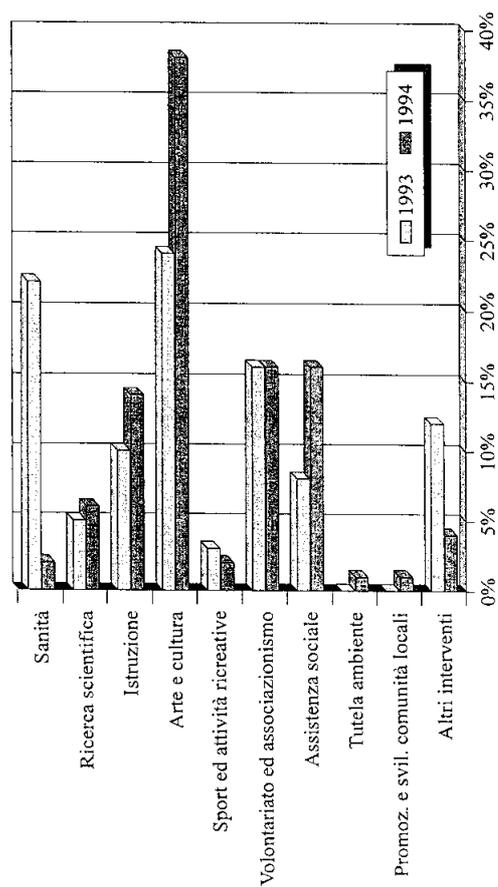


FIGURA 48 - Distribuzione delle erogazioni 1993-1994 area meridionale per settore d'intervento.



APPENDICE

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dismissioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente "direttiva") (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. Procedure per le dismissioni.

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o uguali all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti

per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accerta la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diverse dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazioni, ovvero quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti; in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con riferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

a) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obiettivo;

b) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze pre-

spesite, decisa con un'unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obiettivo;

c) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub a) e b) la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa. Poiché decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub c) dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;

2) le singole deliberazioni di esecuzione (sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

2. Agevolazioni fiscali.

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospet-

quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dismissione, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2. lettera c), l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio - pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate - l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

3. Modifiche statutarie.

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospet-

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospet-

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospet-

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospet-

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospet-

tiva, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera a), della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria, nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera a), della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero dei settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

a) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenti degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

b) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

c) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali attenersi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente l'organo collegiale.

ne di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è auspicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera a), della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la riserva, dimensionandola e alimentandola nella misura che parrà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero

essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

a) non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

b) previsione di maggioranze qualificate per l'adozione o la modifica del regolamento;

c) adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata da pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministero del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

4. Il regolamento.

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamento di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo - per gli enti dotati di organo assembleare - possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

a) la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

b) la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

c) la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisi costi-benefici;

d) le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica interinale dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti e comitati (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. È quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in

merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5. Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema-tipo in allegato.

Il Ministro: DINI

Allegato

REGOLAMENTO

(Schema - tipo)

Art. 1.

Definizioni

1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato.

1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulta indirizzata in modo sostanziale.

Art. 2.

Oggetto

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosezioni, tra quelli previsti nello statuto; la relativa deliberazione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

Art. 3.

Gestione del portafoglio

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente

è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

Modalità d'intervento

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

a) interventi diretti;

b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulta indirizzata in modo sostanziale;

c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;

d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Art. 5.

Bilancio preventivo

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:

– ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;

– limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al% delle risorse disponibili per ciascun settore.

Art. 6.

Criteri di ripartizione fondi

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

– una percentuale compresa tra il e il% delle risorse disponibili per ciascun settore di

intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b);
 - una percentuale compresa tra il ... e il% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

Art. 7.

Criteri di scelta

7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante un'analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

Art. 8.

Procedure di presentazione e valutazioni

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera c).

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro (termine per la valutazione).

Art. 9.

Organi consultivi per la valutazione tecnica

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

Art. 10.

Programmi pluriennali e servizi in concessione

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della direttiva, nonché l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di

concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

Art. 11.

Bilanci e pubblicità

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 157 del 7-7-1995

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1995

Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
 Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione ed i componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi";
 Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356;
 Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;
 Visto il proprio decreto n. 364429 del 1° giugno 1994;

Considerato che tali decreti prevedono che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverrà operante allo spirare del termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte;

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto;

Vista la propria direttiva del 18 novembre

1994 recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera e), del cennato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e società conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo;

DECRETA:

Art. 1.

1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla concessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b) della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente.

2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.

3. Qualora per effetto delle dimissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresì il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.

4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 2.

1. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, qualora il termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte venga a scadere anteriormente al 1° giugno 1995, potranno essere confermati nella carica per un ulteriore mandato, purché alla data di scadenza della carica l'operazione di concentrazione che coinvolge la società bancaria conferitaria (fusione, acquisizione del controllo) sia posta in atto.

2. Coloro che, in applicazione del comma 1, alla data del 30 giugno 1996 si trovino a ricoprire cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno in ogni caso esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre tale data, sempre che beninteso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 18 novembre 1994.

Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1 comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dimissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) "spese" indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) "società conferitaria" indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonché la società finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

Criterio di diversificazione

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne liberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e ritenuti dal conferimento che consenta di ripartire il parametro minimo di diversificazione di cui al punto b) del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato

il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

Art. 3.

Impiego dei proventi

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessioni di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere a) e b) i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovvero per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

Art. 4.

Scopi istituzionali e criteri di intervento

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la ge-

stione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto b).

Art. 5.

Regolamento

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere: i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

Art. 6.

Modifiche statutarie degli enti conferenti

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

Art. 7.

Offerta pubblica di vendita

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

Trattativa diretta

1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

- a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;
- b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

Art. 9.

Determinazione del prezzo di vendita

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

Art. 10.

Informativa

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferitaria resoconti

periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonché informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

Invio delle delibere al Ministero del tesoro

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: DINI

MINISTERO DEL TESORO

DIRETTIVA 20 febbraio 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo 1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi

ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Attesa l'opportunità di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l'assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilità di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.

Roma 20 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

MINISTERO DEL TESORO

DIRETTIVA 28 giugno 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in campo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo 1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle parteci-

pazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un'uniformità di comportamenti;

Attesa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: DINI

Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".

Art. 1.

Modalità delle dimissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

..... omissis

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dimissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegate secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.

7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa: decorso tale termine la conformità si intende accertata".

..... omissis

DECRETO 26 novembre 1993.

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società" e l'art. 12, comma 1, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, è stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle società conferitarie;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la presentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;

Tenuto conto delle difficoltà prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie;

Considerato che il Consiglio di Stato ha

ritenuto, in relazione alla complessità degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformità della disciplina in materia;

Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualità di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera b), e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della società conferitaria nonchè delle società o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;

Considerata infine l'opportunità di diffondere la decorrenza delle predette incompatibilità in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle società conferitarie con altri enti creditizi;

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio:

DECRETA:

Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modifica statutaria volta a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

Per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprono cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità può peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo

spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi.

Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente.

Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.

Roma, 26 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

DECRETO LEGISLATIVO
20 novembre 1990, n. 356.

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

..... omissis

TITOLO III

ENTI PUBBLICI CONFERENTI

Art. 11.

Norme applicabili

1. Gli enti di cui, all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo". (1)

Art. 12.
Statuti

1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, avendo il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).

"3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate". (2)

Art. 13.

Partecipazioni

1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a deliberare del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La

delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.

4. Qualora per effetto della cessione o di ogni altra operazione l'ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria, l'operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell'approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21.

5. L'ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (3)

Art. 14.

Vigilanza

1. Gli enti di cui all'art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.

2. Gli enti trasmettono al Ministero del te-

soro e alla Banca d'Italia le informazioni, annuali e periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.

Art. 15.

Estinzione degli enti

1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve essere disposta la liquidazione degli enti:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilità di perseguirlo;
- b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
- c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;
- d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.

2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 1 può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

..... ommissis

TITOLO V
DISCIPLINA DEL CONTROLLO
PUBBLICO

Art. 19.

Permanenza del controllo (4)

1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o società finanziarie o bancarie nelle quali la

ria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena nullità, a norma dell'art. 19, comma 3.

3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3.

4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 21.

Autorizzazione del Consiglio dei Ministri (4)

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; e) altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

Art. 22.

Clausole statutarie

1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.

TITOLO VI
ASSEMBLEE DELLE CASSE
DI RISPARMIO

Art. 23.

Nomina dei soci

1. L'integrazione della compagine sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.

2. Gli statuti delle casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le

single casse svolgono una parte significativa dell'attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, scegliendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonché i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.

..... omissis

- (1) Comma sostituito dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.
- (2) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.
- (3) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.
- (4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituiti anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Mini-

stro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del cambio dovranno essere approvati dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specific-

camente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

- 1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;
- 2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;
- 3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
- e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e

congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Art. 3.

Rapporti di lavoro

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli riventanti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore

credizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modi-

fiche statutarie ove siano dotati di autonomia personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d).

Art. 4.

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297

miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Vigilanza sul gruppo creditizio

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanzza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengono complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che osino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge.

Alle omissioni delle comunicazioni si applica

l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Emanazione delle norme delegate

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Norme fiscali

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e si applicano ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i

conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

"L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma". (1)

Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di opera-

effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi contenuta negli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". (3)

L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI *Ministro del tesoro*

Visto il *Guardasigilli* VASSALLI

- (1) Così costituito dall'art. 28 della legge 30.12.91, n. 413.
- (2) Commi aggiunti dall'art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.
- (3) Così sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.
- (4) Il termine di cui all'art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", è il seguente:

"Art. 29. - Presso l'Ispektorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

- 1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;
- 2) dietro domanda all'Ispektorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività".

Le funzioni dell'Ispektorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (n.d.r.).

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", è il seguente:

"Art. 14 - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni privilegiate del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere e-

fessionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Nota all'art. 3:

- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro". Dell'allegato T all'art. 39 concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

"Art. 11 - A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al di riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della

presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengono il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".

- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti crediti di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incor-

porazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 2 - È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge 11/4/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n.

generali e particolari che l'Ispektorato ha fatto di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L.200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, istitori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. - Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 400.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispektorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perché siano osservate da altri.

Art. 89. - Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purché in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. - Il capo dell'Ispektorato sentito le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispektorato quando ne sia autorizzato dal Comitato del Ministri, provvede con proprio provvedimento

to contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispektorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispektorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispektorato per l'esecuzione".

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 11/4/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 1 (obblighi di comunicazione). - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società control-

late o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti

Al fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio e determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

- 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
- 2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;
- 3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della

deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

E' salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le rultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto".

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata

degli enti creditizi) è il seguente:

“Art. 3 (*Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

(*Omissis*)”.

“Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemilioni a ventimilioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

Note all'articolo 7:

- Il testo del 2° comma dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento degli immobili) è il seguente:

“Art. 3, 2° comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.

“Art. 6, 7° comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio”.

- Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

“Art. 5. - Il controllo dell'Ispektorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di Risparmio;

e) dei Monti di Pegni;

f) delle Casse Rurali ed Agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli Istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come “aziende di credito”.

- Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:

“Art. 6, 1° e 2° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576”.

“Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della ri-

serva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve”.

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (*n.d.r.*).

- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

“7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri”.

- Il testo dei commi 5 e 6 e dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

“5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento”.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3124):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO)

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2217):

Assegnato alla 6^a commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 9^a, 11^a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6^a commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 lu-

glio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

- CAPALDO P., Le Aziende non profit tra stato e mercato, relazione al XVIII Convegno annuale dell'Accademia di Economia Aziendale, Roma settembre 1995, pag. 12 e segg.
- CAPALDO P., *La certificazione dei bilanci: contenuti e limiti*, in Quaderni notizie IRI n. 1, Temi sulla certificazione del bilancio EDINDUSTRIA/Centro per le comunicazioni d'impresa, Roma, maggio 1979, pag. 5.
- CARIPLO, Atti I° Convegno Internazionale del Risparmio, Milano, 1924.
- CASSESE S., *La ristrutturazione delle banche pubbliche e gli Enti conferenti*, in ACRI, *La legge 30 luglio 1990*, n. 218, Roma, 1991.
- CATTANEO M., *Il sistema informativo di bilancio, Relazione degli amministratori data la legge 7.6.74*, n. 216, in Riv. Soc., 1977, pag. 350 e segg.
- CLARICH M., *Le Casse di Risparmio verso un nuovo modello*, Il Mulino, Bologna, 1984.
- FAZZI I., *Affidamento di servizi sociali ad agenzie non profit: problemi e prospettive*, in Economia Pubblica, giugno 1994.
- GAZIER B., *L'économie sociale dans l'économie mixte aujourd'hui*, RECMA 44-45.
- HINNA L., *Informativa di bilancio: riflessioni e spunti operativi*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Roma agosto-settembre 1986, pag. 384 e segg.
- HINNA L., *Aspetti gestionali degli enti conferenti con particolare riferimento al bilancio*, in Atti del Convegno - Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte, ACRI, 1995.
- JARRÉ D., *La partecipazione dell'associazionismo alla costruzione democratica dell'Europa*, ARCI Notizie, 1994.
- JEANTET, *L'economia sociale nell'Europa che cambia*, RECMA 47.
- LAMANDA C., *Il ruolo ed il controllo dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni*, in Atti del Convegno Paradigma, 1995, Milano.
- MARI C., *Le Casse di Risparmio*, Bulzoni, Roma, 1984.
- MERUSI F., *Sulla natura giuridica dei c.d. enti-fondazione*, in Dir. amm., 1993.
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, *Le Casse Ordinarie in Italia dal 1822 al 1904*, Roma, 1906.
- MOLINARI S., *Lo sviluppo strategico del Sistema Casse*, in Cassa di Risparmio La Spezia, Atti Convegno *La privatizzazione delle Casse di Risparmio*, Lercici, 1995.
- MOREAU J., *L'économie sociale face à l'ultralibéralisme*, Paris, Syros Ed. 1994.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Libro Bianco de la Economía Social en la Espana*, Centro de Publication, Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, Madrid, 1992.
- ACRI, *1888-1988 Origine e attualità della prima legge sulle Casse di Risparmio italiane*, Roma, 1988.
- ACRI, *Venticinquennale dell'Associazione (1912-1937)*, Roma, 1937.
- ACRI, *Secondo Venticinquennale dell'Associazione (1938-1962)*, Roma, 1962.
- AIAF, Rapporto della commissione sull'informazione agli azionisti. Indagine sul contenuto delle relazioni di bilancio delle società quotate in borsa, in Quaderni AIAF luglio 1981.
- AIAF, Rapporto della commissione sull'informazione agli azionisti. Seconda indagine sulle relazioni di bilancio delle società quotate in borsa, in Quaderni AIAF, marzo 1982.
- ANHEIER H.K., *Employment And Earnings In The Germans Nonprofit Sector: Structure And Trends*, Annals of Public and Comparative Economics, vol. 62, Berlin, 1991.
- ATTI del Convegno "Una politica per il sociale. Il ruolo delle Fondazioni delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte" ACRI, Roma 1991.
- ATTI della IV conferenza europea sull'economia sociale, Bruxelles, novembre 1993.
- ATTI del Convegno "Ruolo e natura degli enti conferenti: problemi e prospettive", ACRI, Roma 1993.
- BALLARDINI A., *Le Casse di Risparmio*, Zuffi, Bologna, 1951.
- BANCA D'ITALIA, *Ordinamento degli enti pubblici. L'adozione del modello della società per azioni*, febbraio 1988.
- BARBETTA G.P., *Defining The Nonprofit Sector: Italy*, Working Papers of The John Hopkins comparative Nonprofit Sector Project, Baltimore, n. 8, 1993.
- BISCELLA M., *Solidarietà alla riscossa*, Mondo Economico, 16 gennaio 1995.
- BORZAGA C., *Ruolo e dimensioni del Settore Non Profit in Italia: Un Primo Tentativo di analisi*, in Economia e Lavoro, n. 2, 1992.

- MUNKNER H.H., *Panorama di un'economia sociale che non si riconosce come tale: il caso della Germania*, RECMA 44-45.
- FERRI L., *Repositioning Nonprofit and Cooperative Action in Western European Welfare State*, CIES 1994.
- PONZANELLI G., *Gli Enti Nonprofit in Italia*, Cedam, Padova, 1994.
- RESCIGNO P., *La disciplina delle fondazioni del libro I del codice civile e il raccordo con le normative speciali*, in Atti del Congresso "Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte", ACRI, Roma, 1995.
- RESCIGNO P., *Evitare soluzioni occasionali*, in Fondazioni e Associazioni, op. cit. 37 e segg.
- SEGRE G., *Il bilancio delle fondazioni bancarie*, in Atti del Congresso Paradigma, Milano 1995.
- SALAFIA E., *L'informazione societaria nell'esperienza giudiziaria*, in Atti del Convegno Informazione Societaria, Venezia 1981.
- SALAMON L.M., *The Rise of the Nonprofit Sector*, "Foreign Affairs" luglio-agosto 1994.
- SALAMON L.M. E ANHEIER, *The Emerging Sector an Overview*, John Hopkins University, Baltimore 1994.
- *The Emerging Sector: The Nonprofit Sector in Comparative Perspective - An Overview*, Working Papers of the John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Projects, Esd. John Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore, 1993.
- *Toward an Understanding of the International Nonprofit Sector*, Nonprofit Management and Leadership, n. 2, 1992.
- SVEIBY K.E. E LLOYD T., *La gestione delle aziende di knowhow*, Franco Angeli 1990.
- VISENTINI B., *L'informazione societaria e gli azionisti*, in Atti del Convegno Informazione Societaria, Venezia 1981.
- WELCH P. e COLES M., *Towards a Social Economy. Trading for a Social Purpose*, Fabian Society, 1994.